(a cura di) Fabio Iadeluca

Stragismo in Italia

Parte prima

LE ISTITUZIONI CONTRO LE MAFIE Storie di sangue

VOLUME VI



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

STORIA DI ROCCO CHINNICI La strage di via Federico Pipitone. I processi

Pontificia Academia Mariana Internationalis Città del Vaticano

Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Nota tecnica

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - https://www.pami.info - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.









© Edizioni della Pontificia Academia Mariana Internationalis 00120 - Città del Vaticano - 2024





Sommario

Introduzione	VII
Rocco Chinnici	1
1. Breve storia di Rocco Chinnici	2
2. La strage di via Pipitone Federico (29 luglio 198	3) 5
3. Storia dell'iter processuale per la strage di Via	
Pipitone Federico (23 luglio 1983)	6
La mafia: aspetti storici e sociologici	
e sua evoluzione come fenomeno mafioso	13
Estratto del Processo in primo grado della Strage di	via
Federico Pipitone. Corte di Assise di Caltanissett	ta (24
luglio 1984)	39
Estratto del Processo in secondo grado della Strage d	li
via Federico Pipitone. Corte di Assise di Appello	di
Caltanissetta (14 giugno 1985)	405
Estratto del Processo della Strage di via Federico	
Pipitone. Corte di Cassazione (3 giugno 1986)	411
Estratto del Processo della Strage di via Federico	
Pipitone. Corte di Assise di Appello di Catania	
(1° luglio 1986)	415

Estratto del Processo della Strage di via Federico	
Pipitone. Corte di Cassazione (18 febbraio 1988)	421
Estratto del Processo della Strage di via Federico	
Pipitone. Corte di Assise di Messina (21 dicembr	e
1988)	425
Estratto del Processo della Strage di via Federico	
Pipitone. Corte di Cassazione (9 gennaio 1990)	431
Estratto del Processo della Strage di via Federico	
Pipitone. Corte di Assise di Appello di Reggio	
Calabria (9 gennaio 1990)	435
Estratto del Processo della Strage di via Federico	
Pipitone. Corte di Cassazione (26 giugno 1991)	439
Estratto del Processo della Strage di via Federico	
Pipitone. Corte di Assise di Caltanissetta (14 apr	ile
2000)	443
Estratto del Processo della Strage di via Federico	
Pipitone. Corte di Assise di Appello di Caltanisso	etta
(24 giugno 2002)	451
Estratto del Processo della Strage di via Federico Pipi	tone.
Corte di Cassazione (21 novembre 2003)	457



Introduzione

«Nell'anniversario della strage mafiosa nella quale perse la vita il Giudice Rocco Chinnici, e insieme a lui Mario Trapassi, Salvatore Bartolotta e Stefano Li Sacchi, desidero esprimere la mia vicinanza a tutti i familiari delle vittime e la piena partecipazione delle istituzioni della Repubblica a questo tributo di memoria a protagonisti della lotta per l'affermazione della legalità nel nostro paese». Lo ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Giovanni Chinnici, Presidente della Fondazione Rocco Chinnici.

«Da Magistrato e da Capo dell'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Rocco Chinnici - ha proseguito Mattarella - ha combattuto il cancro mafioso con intelligenza, con tenacia e con grande integrità. È stato uomo del diritto e delle istituzioni, mentre la criminalità organizzata cercava di scardinare i valori fondativi del vivere civile per affermare i propri interessi e allargare l'area delle connivenze. Chinnici ha progettato e avviato una struttura innovativa, che ha reso possibile una maggiore collaborazione tra i magistrati, un più efficace scambio di informazioni tra gli investigatori e, di conseguenza, una visione migliore e più ampia - anche in sede processuale - delle responsabilità e delle ramificazioni mafiose».

«Del suo prezioso lavoro - ha continuato il Presidente Mattarella - si sono avvalsi altri valorosi magistrati come Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone e Salvatore Borsellino, che hanno proseguito sulla medesima strada fino a istruire e a condurre a termine il maxi-processo di Palermo, che riuscì a squarciare il velo sulla realtà criminale e la linea di comando della mafia.


La democrazia italiana deve molto a Rocco Chinnici. Il suo sacrificio non sarà mai dimenticato, così come il sacrificio dei cittadini onesti e dei servitori dello stato che la mafia ha strappato all'affetto dei propri cari e al lavoro per il bene comune. Chinnici, tra i primi a indagare la complessità e le complicità del fenomeno mafioso, fu anche un appassionato testimone della riscossa civile tra i giovani e nelle scuole.

Per onorare il suo sacrificio è necessario che questa azione trovi eredi e il mio augurio è che la giornata di oggi accresca la consapevolezza e la responsabilità, ancor più tra le giovani generazioni, l'impegno delle quali è essenziale per la sconfitta della mafia».

Roma, 29 luglio 2016

Sergio Mattarella Presidente della Repubblica





A partire dal 1960 le aumentate fonti di arricchimento - sempre e comunque illecite -, i collegamenti con le analoghe organizzazioni di oltre oceano, fanno di essa un'associazione criminosa di tipo gangsteristico. Gli anni che precedono la strage di Ciaculli sono, a Palermo, un susseguirsi di fatti di sangue stile America anni 1930. Il fucile caricato a lupara cede il posto alla "Colt Cobra". Il mafioso non ha più lo stile degli anni del dopoguerra; agisce con maggiore spregiudicatezza abbandonando talvolta le cautele e la riservatezza, tipiche della "vecchia mafia". Si incomincia a parlare di "nuova mafia". La espressione non viene usata per la prima volta. In rapporto a mutati atteggiamenti di grossi mafiosi del passato, anche ai tempi dell'immediato dopoguerra si era parlato di nuova mafia. Riteniamo che la mafia siciliana, dopo gli anni sessanta, sull'esempio di quella americana oltre ad allargare la sfera delle attività illecite, ispirandosi ad essa, compie una penetrazione più incisiva nell'apparato e nelle amministrazioni pubbliche¹.

Rocco Chinnici

1. Breve storia di Rocco Chinnici

Rocco Chinnici nasce a Misilmeri (PA) il 19 gennaio 1925.

Laureatosi in giurisprudenza nel 1947 entra in magistratura nel 1952.

Svolge il periodo di tirocinio a Trapani.

Il 4 settembre 1953 viene nominato uditore giudiziario e, il 31 1 agosto 1955, viene promosso ad aggiunto giudiziario.

Dal 1954 al 1966, per dodici anni svolge le funzioni di Pretore presso la Pretura di Partanna. A Partanna del giudice Chinnici ricordano infatti non solo la professionalità ma anche il rigore morale, l'umiltà e la disponibilità ad ascoltare i problemi e le preoccupazioni degli abitanti del piccolo paese del trapanese.

Il 31 agosto 1958 è promosso magistrato di Tribunale.

Nel maggio 1966 viene trasferito a Palermo, presso l'ufficio Istruzione del Tribunale ricoprendo gli incarichi di Giudice istruttore (18.5.1966), poi di consigliere istruttore aggiunto (28.11.1974), e infine dal 1979 fino al giorno della strage di via Pipitone Federico (23 luglio 1983), viene nominato Capo dell'Ufficio (5 dicembre 1979).

Giova evidenziare, altresì, che il 27 giugno 1969 il Consiglio superiore della magistratura nomina Rocco Chinnici magistrato di Corte d'appello.

Innumerevoli sono le attestazioni elogiative per il gran lavoro svolto da Rocco Chinnici come testimoniano (solo per citarne alcune) le lettere datate 23 febbraio 1968 e 13 gennaio 1969 a firma rispettivamente del Presidente del Tribunale di Palermo e del Procuratore della Repubblica di Palermo.

Come riportato dal Consiglio superiore della magistratura nella sezione dedicata in ricordo del Giudice Rocco Chinnici, il 16 febbraio 1974, il dirigente dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, dott. Blasì a testimonianza delle doti professionali non comuni del dott. Chinnici, gli attribuisce un'ulteriore elogio nel quale colpiscono le parole riservategli: "Da quando dirigo l'Ufficio Istruzione, e sono circa quattro anni, ho adottato il criterio di non rivolgere direttamente alcun elogio ai giudici istruttori, riservandomi di farlo, quando lo meritavano, solo a quelli che lasciavano l'ufficio. Con lei ritengo di fare un'eccezione in quanto avverto che è un dovere ed io lo manifesti e renda nota l'alta considerazione che ho di lei. "ed ancora". Solo il sacrificio di giudici che operano come lei senza alcun limite alla loro attività, può consentire che si possa procedere senza il verificarsi di gravissime disfunzioni. È significativo a proposito che la sua sezione ha sempre avuto ed ha il più basso numero di processi pendenti con notevole distacco dalle altre, malgrado numerosi sono stati i processi particolarmente difficili e delicati che io le ho assegnato".

Da esperto del fenomeno mafioso (come testimoniano dei scritti che evidenziano oltre le doti di scrupoloso e preparatissimo magistrato anche le doti di attento studioso del fenomeno mafioso), Chinnici è il primo ad intuire i collegamenti che intercorrono tra la mafia siciliana e la mafia "esportata" negli Stati Uniti, tenendo presente, gli enormi introiti derivanti dal *business* del narcotraffico, oltre a comprendere che per arginare prima e sconfiggere dopo il fenomeno della mafia è necessario intervenire oltre a livello repressivo, a livello sociolo-

R. Chinnici, La mafia: Aspetti storici e sociologici e sua evoluzione come fenomeno criminoso, 1978. Fonte: www.csm.it

² Fonte: www.csm.it

gico, educativo in modo tale da creare una coscienza civile che contenga gli anticorpi necessari per "rimanere immuni" dal contagio mafioso e, per questo motivo intensa e particolarmente gratificante era la sua attività divulgativa nelle scuole per cercare di "insegnare" ai giovani i pericoli della mafia.

Chinnici è il primo ad intuire le relazioni tra la mafia siciliana e la mafia "esportata" negli Usa ed al fiorente business del narcotraffico, oltre a comprendere che il problema mafioso deve essere affrontato da più fronti: quello giudiziario e quindi attraverso la repressione dei reati ma ancor di più quello sociologico, didattico, educativo.

Sotto il primo aspetto modifica totalmente il metodo di lavoro dell'ufficio: ogni magistrato seguiva i propri processi e, se da un lato significava grande autonomia, dall'altro comportava l'estrema parcellizzazione delle conoscenze. Inoltre, spesso, i processi venivano celebrati per singoli episodi, per perseguire singoli reati. Egli intuì che un fenomeno radicato, globale, come quello della criminalità mafiosa necessitasse di essere affrontato nel complesso e non combattendo reato per reato, processo per processo. Decise di costituire un gruppo: chiamò a se Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e dopo Giuseppe Di Lello e con loro istituisce a livello informale quello che sotto la guida di Antonino Caponnetto prenderà il nome di *pool* antimafia.

Insieme ai "suoi" mette a punto "il processo dei 162" precursore del maxi processo Abbate Giovanni +746 che vedrà la luce dopo la sua morte.

Si batte, insieme a Gaetano Costa, per ottenere anche strumenti più efficaci di contrasto, perché venisse riconosciuta una propria specificità al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e perché i giudici potessero indagare ed intervenire sugli ingenti patrimoni illeciti che la mafia gestiva.

È del settembre 1982 la legge Rognoni-La Torre che consentirà alle indagini di fare il salto di qualità.

La sua attività non si esaurisce nelle aule di giustizia convinto che la lotta alla mafia e al traffico di stupefacenti, che in quegli anni mieteva numerosissime vittime, dovesse essere combattuto sul piano culturale, necessitando tanto un cambiamento sociale che un diverso approccio educativo.

Era convinto che il problema (quello della droga e quello della criminalità mafiosa) fosse prima che un problema giudiziario un problema sociale, culturale, umano e che la speranza di cambiamento risiedesse nelle nuove generazioni.

Comincia a portare la propria testimonianza nelle aule scolastiche, incontra professori studenti partecipa a dibattiti e tavole rotonde portando esempi di casi concreti e, di sicura novità per il periodo, parla apertamente di mafia.

Credeva che i ragazzi dovessero e potessero difendersi cambiando mentalità e avrebbero potuto farlo solo con un adeguata formazione ed informazione, in modo da poter sempre riconoscere, e quindi liberamente scegliere, la giusta direzione. Riteneva di dover combattere prima di tutto l'omertà, il silenzio, l'acquiescenza ad un sistema in quanto riteneva che l'illegalità trova sempre terreno fertile dove prosperano ignoranza e povertà e dove quindi è difficile per i giovani vedere vie d'uscita.

Il 25 febbraio 1982 sotto falso nome raggiunge il Csm (lo confermerà lui stesso avanti alla prima commissione del Consiglio) per riferire in audizione relativamente agli accertamenti che il Consiglio stava operando a seguito di una nota sottoscritta da diversi sostituti procuratori della Procura di Palermo in merito a notizie stampa circa l'avvenuto isolamento del Procuratore Gaetano Costa a seguito della convalida di 28 arresti nei confronti di persone sospettate di appartenere a cosche mafiose.

La lettura completa dell' disegna e consente di comprendere il quadro in cui il Consigliere istruttore è costretto a vivere e lavorare.

Ripercorrendo attraverso alcuni stralci quell'audizione è possibile ricostruire i fatti, il clima, le tensioni, le preoccupazioni; racconta dell'isolamento di Gaetano Costa, Procuratore capo a Palermo, ucciso nell'agosto del 1980, che sente vicino a quello che egli stesso sta vivendo, narra della difficoltà di vivere lavorare e cercare di difendere la legalità a Palermo e delle minacce di morte di cui è - o meglio erano (entrambi) - destinatari:

- "...il quadro generale lo posso fare anche in rapporto al mio ufficio, perché io, per ragioni ovvie, mi occupavo dell'ufficio istruzione ed ovviamente dovevo mantenere dei rapporti con la Procura della Repubblica; quei rapporti, intanto istituzionali, e poi sul piano personale avevo rapporti con Costa
- [...] Voi sapete che il procuratore Costa veniva da Caltanissetta quindi non era un palermitano; la sua nomina non dico che non era stata accolta bene, ma comunque aveva un po' destato qualche perplessità perché si diceva con tanti magistrati di Palermo si doveva nominare Costa.

Costa venne a Palermo nel 1978, nell'estate, preceduto da fama di buon magistrato che aveva molta professionalità, in quanto aveva fatto sempre dapprima il sostituto e poi il procuratore della Repubblica, Un uomo impegnato perché il suo passato era noto a tutti: un passato di combattente per la libertà, era stato partigiano e questo non sappiamo se a Palermo poteva essere accolto bene oppure no perlomeno in certi ambienti.

- [...] Parlammo di processi ed io ebbi la sensazione che Costa fosse molto, ma molto prudente, perché era nuovo dell'ambiente e lui studiava l'ambiente; non solo esterno, ma anche l'ambiente del palazzo di giustizia. Costa, qualche volta mi manifestò delle perplessità di ordine generico su questo desidero essere puntuale e preciso ma perplessità diciamo caratterizzate da una certa diffidenza: mi diceva, parlando di Palermo: «in questa città non c'era da fidarsi di nessuno»; questo poi me lo ribadì in maniera più precisa e concreta quando, dopo l'arrivo di questi processi, dopo la presa di posizione dell'ufficio istruzione, incominciarono ad arrivare delle minacce di morte a me direttamente con telefonate a casa, di cui alcune registrate. L'ultima specialmente. Io dovevo riferire oltre che portare il rapportino scritto. Mi ricordo, una delle ultime volte proprio per la telefonata più brutta, nella quale mi si disse «Il nostro tribunale ha deciso che lei deve morire e l'ammazzeremo dovunque lei si trovi».
- [...] Io andai da Costa e questi, sconsolato, mi disse: «questa è una città nella quale non si può vivere» ed io ebbi il sospetto, poiché Costa non l'avrebbe mai ammesso, avevo imparato a conoscerlo che anche lui avesse ricevuto qualche minaccia, altrimenti non si spiegherebbe questa frase così stringata e sibillina, «questa è una città nella quale non si può vivere».
- [...] Io ho avuto la prima telefonata di minaccia. Mi si disse testualmente «sono l'avvocato Russo D'Agrigento», non era un professionista. Da come parlava si sentiva molto bene che era un mafioso. È stata sempre la stessa persona che mi ha telefonato tre o quattro volte in maniera chiara e aperta. Poi telefonate a mezze voci, venivo svegliato di notte, alzavo il microfono e non sentivo niente le prime parole furono queste: «che intenzioni ave lei con i processi di Palermo?» Perché allora si diffuse la voce che ero stato io, perché vicino a Costa, perché amico di Costa e che per le mie convinzioni aveva quasi imposto al collega Falcone (con ciò offendendo me e Falcone) ad emettere i mandati di cattura. E allora è sintomatico il tenore di questa telefonata «che intenzioni ave lei di fare con i processi di Palermo» non con il suo processo perché io avevo il processo che istruivo io, processo «Sollera-Bontade» e compagni con i processi di Palermo. Poi sempre su questa scia, altre telefonate; l'ultima, la più brutta, quella in cui mi si dice «Il nostro tribunale l'ha già condannata l'ammazzeremo comunque».
- [...] Quando andai da Costa per riferire a voce il contenuto delle telefonate, Costa ebbe quella frase "Palermo è una città nella quale non si può vivere"[...] continuo a ricevere dall'America le minacce ora per iscritto. Me ne hanno mandata una che è magari in una forma elegante perché ci sono le sette beatitudini: beato chi ti farà del male, beato chi parlerà sempre male di te, beato chi ti distruggerà ecc. Questa mi è arrivata per cartolina postale tre mesi fa;un'altra mi è arrivata un mese fa, pure dall'America.".
- Le difficoltà di Chinnici e Costa sono le stesse incontrate da Piersanti Mattarella; tutti lottavano contro il medesimo nemico, tutti cercavano di far rispettare la legalità; tutti hanno cercato di fare, in modo corretto, solamente il proprio dovere:
- "...uno degli atti del presidente Mattarella fu quello di fare annullare questi appalti; infatti le scuole non sono state più costruite [...] il presidente Mattarella voleva, mettere ordine e legalità nei settori della vita regionale dove ordine e legalità non esistevano; c'era corruzione e un po' di tutto. Ci fu l'inchiesta Cardillo, che era allora, assessore regionale ai lavori pubblici, ma il presidente Mattarella cercò e fece di tutto per eliminare tutte quelle situazioni abnormi che c'erano alla regione siciliana"
- "...la morte di Costa mi ha veramente scioccato perché Costa era da appena due anni a Palermo e Costa fu ucciso quando, presa già conoscenza di quello che era veramente l'ambiente palermitano, incominciò ad indirizzare una azione veramente efficace nei confronti della mafia. Costa è

stato ucciso per aver voluto compiere il dovere di magistrato."

La ragione di tutto per Chinnici è semplice:

"...Palermo è una città sonnolente, Palermo è una città piena di mafia, non è soltanto a livello della gente comune che si evita di parlare, ma anche a certi livelli..."

Chinnici è preoccupato anche per la sicurezza dei suoi più stretti collaboratori - il nascente pool - per l'esiguo numero di magistrati su cui può contare e per la conseguente personalizzazione delle istruttorie e dei processi:

"Io sono venuto qui per dare il massimo della collaborazione per dire tutto quello che sapevo perché avevo il dovere giuridico, ma soprattutto morale di dire, io vi prego di tenere presente questo fatto, che a Palermo c'è una situazione di estremo disagio, io non so a chi affidare i processi perché non ho magistrati, e guardate che le minacce non le ho avute soltanto io. Una domenica ho trepidato fino a quando non ho saputo che il collega era a casa, perché, mi telefonano i carabinieri preoccupatissimi, perché dall'Ucciardone, era partito l'ordine di uccidere Borsellino; una notte alle undici mi arriva una telefonata, e mi informavano che dall'America avevano saputo che Falcone doveva essere ucciso in America; non si può vivere, anche se uno ha un buon sistema nervoso, non si può vivere in questo modo, perché se io avessi 12, 14 giudici istruttori io dividerei i processi.

[...] Di fatto, giudici ai quali posso affidare questo tipo di processi (e con ciò non voglio creare giudici di serie A e giudici di serie B) debbo dire che ne ho soltanto 2 o 3 al massimo".

Stava per chiudere il cerchio attorno ai mandanti e agli esecutori dei delitti di Piersanti Mattarella, Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa, per i quali pensava ci fosse un'unica regia, non ebbe il tempo di concludere quel lavoro.

Alle 8.05 di venerdì 29 luglio 1983 una 126 parcheggiata davanti al civico 59 di via Giuseppe Pipitone Federico con all'interno 75 kg di tritolo viene fatta esplodere. Provocherà la morte del Consigliere Istruttore Rocco Chinnici, dei carabinieri Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, addetti alla scorta del magistrato e del portiere dello stabile Stefano Li Sacchi. Per pura casualità l'autista del dott. Chinnici, Giovanni Paparcuri sarà l'unico a sopravvivere alla strage.

Ai partecipati funerali solenni celebrati nella chiesa di San Domenico, il cardinale Salvatore Pappalardo avrà modo di ricordare nella sua omelia che: "...Si è parlato, in questi ultimi tempi, di volere erigere un monumento alle vittime della mafia: è un gesto che, dove e come lo si voglia fare, può avere il suo significato, ma certo il monumento più valido è il nome onorato che questi caduti lasciano ai loro figli e alla nazione tutta: è l'esempio del dovere compiuto fino al sacrificio" (CSM).

2. La strage di via Pipitone Federico (29 luglio 1983)

Alle 08,10 del 29 luglio 1983 al centralino della linea telefonica di emergenza del 113, veniva segnalato che un'esplosione si era verificata nella via Pipitone Federico di Palermo.

Polizia e Carabinieri immediatamente intervenuti si trovavano di fronte ad uno spettacolo veramente agghiacciante: morti e feriti a terra, l'androne dello stabile contrassegnato dal n.59 con quanto destinato al servizio di portineria praticamente distrutto, pure distrutti gli avvolgibili di detto stabile e molti di quelli degli stabili adiacenti, saracinesche di negozi divelte o accartocciate, lamiere e cose varie sparse per vasto raggio, autovetture semidistrutte, fra le quali una Fiat 126 do colore verde chiaro, l'alfetta blindata assegnata al dott. Rocco Chinnici, Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo, un'altra alfetta e un'alfa sud, in dotazione queste due ultime ai carabinieri e destinate al servizio di scorta del Magistrato.

Lo stato in cui si presentava la 126 rendeva evidente che da essa era partita la terrificante esplosione e specificatamente da un'ingente carica di esplosivo ivi collegata.

Sul marciapiede compreso lo stipite sinistro del civico 59 e lo stipite destro del civico 61 si rinveniva il cadavere del dott. Rocco Chinnici...All'interno dell'androne si trovava il cadavere del Maresciallo dei carabinieri Trapassi Mario addetto unitamente all'appuntato dei carabinieri Bortolotta Salvatore alla scorta del Magistrato..., mentre quello di Li Sacchi Salvatore, portiere dello stabile ove abitava il dott. Chinnici, veniva rinvenuto sul marciapiede nel tratto di strada compreso tra i nn. 23 e 25 della Via Villa Sperlinga, ove era stato trasportato nella immediatezza del fatto da alcuni parenti.

Da una prima ricostruzione dell'accaduto si rendeva evidente che il Magistrato, uscito dalla sua abitazione, dopo essersi trattenuto per alcuni secondi nell'androne dello stabile, ne era poi uscito, dirigendosi verso l'auto blindata alla guida della quale si trovava l'autista giudiziario Paparcuri Giovanni, ed era stato allora che dalla Fiat 126 parcheggiata all'altezza del portone di ingresso dell'edificio si era sprigionata la violentissima deflagrazione che aveva provocato la sua morte, quella del Maresciallo Trapassi e dell'appuntato Bortolotta, nonché quella del portiere Li Sacchi. Oltre che la morte dei quattro, lesioni più o meno gravi l'esplosione aveva provocato all'autista giudiziario Paparcuri Giovanni nonché ai Carabinieri Pecoraro e Calvo anch'essi addetti al servizio di scorta del Magistrato, nonché ad altre persone che si trovavano a passare o erano nelle rispettive abitazioni.

3. Storia dell'iter processuale per la strage di Via Pipitone Federico (23 luglio 1983)



Corte di assise di Caltanissetta, Pres. dott. Antonino Meli, con sentenza n. 1/04 Reg.Sent.; n.7/83 Reg.Gen. datata 24 luglio 1984, condanna all'ergastolo Michele e Salvatore Greco (ritenuti i mandanti della strage e latitanti all'epoca del processo) e comminando la pena della reclusione ad anni 15 per Pietro Scarpisi e Vincenzo Rabito per associazione mafiosa.

La Corte di assise d'appello Caltanissetta 14 giugno 1985, Presidente Antonino Saetta, con sentenza n. 1/85 Reg.Gen.; n.10/85 Reg.Sent. del 14 giugno 1985, ha confermato l'ergastolo per i fratelli Michele e Salvatore Greco (latitanti), e comminato la pena di anni 22 di reclusione a Pietro Scarpisi e Vincenzo Rabito.

FAITA SCHEDA	N. 1/85 del reg. per. N. 19/85 del Arptitre lavore, statemen
CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI	
REPUBBLICA ITALIA	lrasentata oggi 5-8-158. NA
Canao milienovecentestrate il giorno 14	del mose
di Cingno in Celterisertia	
LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CAI	TANISSETTA
composta dai Signoria	
1. Dr. LPROBINO SANTYA	Presidente
2 20 ALFIO CAPALATO	Consigliere
3. ANIA MARIA GRUTTADAUNTA	76.00
4. INES LO PORPO PALSONE	
5. GIUSEPPA PAIAR. IO PORTO	Cledici
6. ANTONIO CATPANI.	popolari
7. SKANULE CANDURLIA	
8. SIGMOUNIES DI VICA	
Con l'intervento del Pubblico Ministero rapprescutato del Si	1
e con l'astidenza dellaCampellesa Suppotanta Silvana Del	11*Ohri
ha pronunciato la segueste	. 90
SENTENZA	
selle cama genello	
CONTRO	
1) SABITO TIWEKIO rato 14/1/1919 a Jalerna - DE	TENUTO PERSONS N. PTT.4/8/3
2) ACARPIST PIRVED redo 14/11/58 a. Inlerno ~ DET	
3) DOU CHERTS SPACEAR note 14/12/1846 a Bloc Far	
■ :60000000 11 3/5/63 - 325	DUTO PRESIDES -

Vr MY22/MYBIO	66
REPUBBLICA ITALIANA	Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	4d 3.6.1986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	
SEZIONE I PENALE	SENTENZA
Composta dagli III.mi Sigg.:	N. 1942
Dott. Corrado CARMEVALE Presidente	
1. Dott. Pasquale Vincenso MOLINARI Consigliere	REGISTRO GENERA
2. Renato DE TULLIO	N. 186/86
3 Ugo DINACCI	
4 . Vitaliano ESPOSITO	
ha pronunciato la seguente SENTENZA	CORTE BURBINE IN CANDA MOTROS GORNE
sul ricerso proposto da 1) GRECO Michele, nato a Palermo	Richiesta copia sa dal Rio. A 77 o C.
il 2 maggio 1924gjORECO Salvatore, nato a Falermo	25 nov. 2002
il 7 luglio 1927; 3) RABITO Vincenzo, nato a Paler	
mo il 14 gennaio 1939; 4) SCARPISI Pietro, nato a	
Palermo il 14 novembre 1958.	
avverso la sentenza della Corte di assine di appello di	
Caltanissetta del 14 giugno 1985.	
'asti gli asti, la sentenza denunziata ed il ricorso,	
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere	
Mod 92 A. Specie Sona	

La Corte di cassazione il 3 giugno 1986, Pres. dott. Corrado Carnevale, Prima Sez. Penale, con sentenza n.1942 del 3 giugno 1986, annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti e rinvia per un nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Catania.

La Corte di assise di Catania il 1º luglio 1987, Pres. dott. Giacomo Grassi, con sentenza n. 21/87 Reg. Sent. del 1º luglio 1987, condanna all'ergastolo Salvatore Greco e Michele Greco, e comminato la pena di anni 22 di reclusione a Pietro Scarpisi e Vincenzo Rabito.




		359	۲۲ ***
l			COPIA
	REPUBBLICA ITALIAN	Λ	Udicase publika
	EN NOME THEE POPULAR TELEVISION		× 10.2.1989
1 300	LA CORTE SUPREMA DI CASSA	ZIONE	****
	SEZIONI UNITE PENALÎ		SENTENZA
	Composta dagli Illani Sigg.:		N. 1
	Post. Perdimendo SUCCOMI GALLI POSTROA	Presidenta	277
	1. Dett.Gluseppe Faccisi	Convigliere	REGISTRO GENERALE
	2 Vittorio Piccali		N. 21519/01
,	3 Leonardo DAKASCO .	-	
	4 Antonio CATALLEO		
	5 Erumo SATTA PLORES		
	6 Erumatic MELLA PERTA		
	7 Pasquale Li CAYA	-	**
	8 Renato TERRESI		C R
	la premoriato la seguente		10
-	SENTENZA		V
	sul ricerco proposto das		
	1) RABITO Vincento -n. Paloreo il 14-1-1939;		7
	2) SCARFISH Fictro -n.Palerco 11 14-11-1958;		,
100	3) GRECO Salvatore -m.Palerno il 7-7-1927 (latit	anto):	
	4) Chigo Hohele -n.Paloreo 11 12-5-1924;		
4-	avverso la sentenza della Corte di Annino di Appell	o dá Cate	" .S. /.
200	min, mu rinvio della Corte Supresa di Cassarione		000567
18		Tyron - Fore	12.00
-			

La Corte di assise di appello di Messina, Pres. dott. Beppe Recupero, con sentenza n. 12/88 Reg. Gen.; n.9/88 Reg. Sent., datata 21 dicembre 1988, assolve Rabito Vincenzo, Greco Michele e Greco Salvatore e conferma l'assoluzione per Scarpisi Pietro dal reato di strage, e condanna per il reato di associazione mafiosa: Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro alla reclusione di 5 anni e 10 mesi, Greco Michele a 12 anni di reclusione e Greco Salvatore a 10 anni di reclusione.

La Corte cassazione, Pres. dott. Zucconi Galli Fonseca Sez. Unite Penale, con sentenza n. 1, datata 18 febbraio 1988, annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di strage rinviando per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Messina.

Redatta scheda pel casellorio	N. 31/35 44 reg. gan.
al4i	N. 15/28 del Regiones interes, sentiones
CORTE D'ASSISE DI APPELLO ET RESERVA	
REPUBULICA ITALIA IN NOME DEL POPCEO ITALIANO	NA
Union millionerconstructure, 27 . il giarno 22	dd meu
& Oddenber in Todales	
LA CORTE DI ASSISE DI 4550212 de Supplea	
response del Signori :	
. Dett. Paper Securers	Providente
L Descripe Lucrare	Ginder
t 515 Jalustarias Riffero	
" Reserie Rerlina	
" Antorino Interdemoke	Gindici
Seletiace Husea	pepwlari
* Bran Chinderi	
Ploto Haggia	
Con Financesca del Patèlica Ministero reppresentata del Sign	
ren l'estimmes del Genedières Socretario Sig-Giustape	Pajno
n promunciaro la seguesto SENTENZA	
	LOPIE.
C 0 × T 0 0	
C 0 × T 0 0	.Transmiana c.39
C C N T F C 1. SABITO NONCENDO, nato 14.1.1999 a Felenwo; ixi, bes.tt.yi	
1.848ITO.1000800, neto.14.1.1939.s.Felemoj.ivi.pas.ta.vi Arr. 3.8.1980 score.par.dec. tervisi.il.21.12.1981	METENNIO - PRESENTE
1.848TO.KONSAKO, neto.14.1.1939.8.Felomoni; ivi.tes.tv.juj Acr.2.8.1950 score.per dec. termisi il 21.12.1959 3.50APUSI #18190, neo.14.31.1953 a Falcren; ivi ros.te v	METERNIO - PRESENTE La Pomonicio 75
1. AMRITO. KONTANO, neto.14.1.1938. a Peloreo; ivi. tea.to.xix. Arr. 3.8.1930 score.per dec. terviri 11.21.12.1951 3. SCAPUSI PIRMO, neto.14.11.1953 a Peloreo; ivi res.te v Arr. 4.6.1983 Score. per dec. terpodelectric 2015	RETENUTO - PRESENTE La POMONCOLO 75 RETENUTO - PRESE:
1. AMRITO. MONTHOUS, osto. 14. 1. 1939 d. Fleshessi, ivi. tea. 4. 1., 1939 d. Fleshessi, ivi. tea. 4. 1., 1939 d. Fleshessi, ivi. tea. 4. 1., 1930 decre, ost dec. tervárá, il 21. 12. 1939 decre, ost dec. tervárá, il 21. 12. 1939 decre, ost dec. tervárá, il 21. 12. 1939 decre, ost dec. tervárá, il 21. 1939 decre, ost dec. tervárá, il 21. 1939 decre, ost dec. tervárá, il 21. 1939 decre, ost decre, decre, o	RETENUTO - PRESENTE UP Prencescio 75 NETENUTO - PRESE: Crocoverde Gistria
1. AMRITO. MONOPHOD, neto.14.1.1979 d. Platered; ivi. tea.51.51. Arr. 3.R.1983 score.per dec. termini il 21.12.1981) SCAPPLSI PIRMO, neto 14.73.1983 a Palered; ivi res.te v Arr. 4.R.1983 Score. per dec. termini il 22.2022 2.09800 SANATONE, neto 7.7.1897 a Palered ivi res.te via 1	RETEMBTO - PRESENTE UN PENCHCLO 76 NETEMBTO - PRESE PRODUNETH GERMAN PRATE-
1. AMRITO. MONORMOD. neto. 14.1.1939 d. Pelermod. ivi. teats., vid. Arr. 3. R. 1983 score. per dec. tervisi il 21.12.1981) SCAPISI PIENO, neto 14.13.1983 a Palermo: ivi res.te v Arr. 4.8.1983 Score. per dec. terpod. 12.12.2982 7 URSON SALVANGEE, neto 7.7.1827 a Palermo ivi res.te via d - CATT 1. SALCO HIDIALI, neto 37.5.1024 a Palermo ivi res.te via d	METERNIO - PRESENTE LA PRANCACCIO 75 NETEVUTO - PRESE: Crocoverde Gisroin MARTE-
1. BARTOL MONOROD, nato 14.1.1000 a Palered; ivi cas.ta.vi Art. J.R.1980 accro.mar des. Arreiri 11.21.12.1981 1) SCAPISI FIETRO, nato 14.11.1980 a Palered; ivi res.te v Art. 4.6.1983 Scarc, per dec. terrolational 7.1981 1) DRECO SALVATORE, nato 7.7.1827 a Palered Ivi res.te via	METERNYTO - PRESENTE METERUTO - PRESE: Croceword: Gisroin MARTE- METERUTO - I

000740




La Corte di cassazione, Pres. dott. Raffaele Dolce, Vª Sez. Penale, con sentenza n. I, datata 9.1.1990, conferma la sentenza dei giudici di Messina e rinvia alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria per la ridefinizione della pena per i fratelli Salvatore e Michele Greco (che vengono condannati alla pena della reclusione di 8 e 6 anni in data 6 novembre 1990.

ŕ	- RINVED CASSAS	ELONG
	THE CANAL PROPOLO ITALIANO	N 46 30 See Con. N 21/50 See Con. ASS.APP.
6.1	NOME DEL POPOLO ITALIANO	N.3115/83 R.R.M.P.
1		PRESERVE
. \	CORTE DE ASSESSE DE APPELLO DE REGGIO GALADRIA" -	6/11/90 ts data
	composes das Sagnori:	Addish sever cont per il 1º e 2º
	1) Dott. GUSSPPS SAMBADORO Presidente Cat.	estr.provv.per il 3º
	2) . HASCELLO ROMBOLA Consigliere	
	3) Sig. LUFPINO ZASARI ANNA Gludice Popolare	1 43/11/90
	4) - LONBARCO ADA	. It section of countries
	5) CELI MARIA DE MARIS FRANCA RITA	feel
	T " OUARANTA BICOLA	
	n - CURPENTI ROSARIA AGNESE.	fatta avviso en ur. ISL C.P.P.
	0	Is Direttore 41 Constitute
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	. In Definite in Contrary
	Sentito S Pubblico Minislero nella persona del S. Procuratore Ge-	
16	nerale doet Giovanni Hontera	11 m 1 m 1 m 1
1	appellant e i difentor CORT (CARTON)	Md
€.	United that	Entrated menualist Proc. Cur
	ha productiato la seguente	Outstan. 10747 M 19579
7	SENTENZA -	SONE DUTAN OR HIS/TO
	net procedimento prestie	
ч.,	CONTRO	N Reg. Elec.
	1) RABITO VINCENZO nato 14/1/1939 a Palermo ed ivi	Viet. Come. per.
	residente in via Tranontana n.28, 24 Wa Daw M	Latour 1.t-
-	Arr. 4/8/03 - scarc. dec. term. 21/12/1988	. /
	ACCENTS - Avv. Vittorio Hannana di Caltanissert	redulta odleda Caselletto
,	2) GRECO SALVATORE nato a Palermo il 7/7/1927 ed	
	ivi res.	e comm. entirence
٠,	ACCEMPTS - avv. Mario De Caprio di Roma	E Durelbrie di Concellerie
	3) GRECO MICHELS mato il12/5/1924 a Palermo ed ivi-	
		001300

	0	7	7724
	REPUBBLICA ITALIAN	A	Udenza pubblica
	IN NOME DEL POPOLO (ENLIANO		del 26 vintemo 101
	LA CORTE SUPREMA DI CASS	SAZIONE	
	I SEZIONE PENALE		SENTENZA
	Composta dagli Ill.mi Sigg.:		N. 5 15
	Dott.Stanislao Sibilia	Presidente	
	1. Dott. Giorgio Ruogo	Consigliere	REGISTRO GENERALE
	2 Pascuale La Cava		N. 3338/9I
	3 Unberto Papadia		
	4. » Paolino Dell'Anno		
	ha pronunciato la seguente		
	SENTENZA		
	sul ricorso proposto da		
ļ	PRARITO Vincenso nato in Palermo il I	4/T/T939	
	c) GRECOCalvatore nato in Palermo il 7		
	g) GRSCO Elebele mate in Palermo il 1		
	avverso la semienza della Corte di Assi	ne di Appello	
	i Rescio Jalabria in data 6 novembre	1550	
	Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il rico	rso,	
	Udita in pubblica udienza la relazione fatta d	al Consigliere	

La Corte di cassazione, Pres. dott. Stanislao Sibilia, con sentenza n. 515, datata 26 giugno 1991, rigetta i ricorsi degli imputati e conferma la sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria.


La Corte di assise di Caltanissetta (c.d. Chinnici bis), Pres. dott. Ottavio Sferlazza, con sentenza n. 14/2000 Reg. Sent.; n.19/98 R.G. C.A. datata 14 aprile 2000, ha condannato all'ergastolo Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Ganci Raffaele, Buscemi Salatore, Geraci Antonino, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Madonia Francesco, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Motisi Matteo, Farinella Giuseppe, Madonia Antonino, Galatolo Vincenzo e Ganci Stefano, comminando inoltre, la pena di anni 18 di reclusione per Brusca Giovanni, Anzelmo Francesco Paolo, Ganci Calogero e Ferrante Giovan Battista.




÷		
	REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte di Assise di Appello di Caltanissetta	N.1402 Reg. Sent N. 1801 R. G. N. 131496 R.G.N.R.
	La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta	S E N T E N Z A In data 24/06/2002
	- composta dai Sigg, Magistrati:	Depositata in Cancelleria
l	Dott. Antonio MAFFA Presidente	il
	Dott.ssa Daniela Rita TORNESI	Il Cancelliere
	S. Sig.ra Anna Maria GIAMBARRESI Giudice Popolare Sig. Antonino LO VETERE Giudice Popolare Sig. Giuseppe FALZONE Giudice Popolare S. Sig. Annando FERRARA Giudice Popolare Con l'intervento del Procuratore Generale Dott. G. BARCELLONA e dei Sost. Procuratori Generali Dott. Dolcino FAVI e Dott. Luigi BIRRITTERI:	Addi sched _ N Art. Camp. Pen.
l	con l'assistenza del Cancelliere Maria Cristina LETO:	
	ha pronunciato la seguente:	
	SENTENZA	

La Corte d'assise di appello di Caltanissetta, Pres. dott. Antonio Maffa, con sentenza n.14/02 Reg. Sent.; n.18/01 R.G., n. 1314/96 R.G.N.R., datata 24 giugno 2002, ha assolto Farinella Giuseppe e Motisi Matteo, ha ridotto la pena inflitta in primo grado dalla Corte di Assise di primo Grado per Anzelmo Francesco Paolo a 15 anni di reclusione e quella inflitta a Brusca Giovanni ad anni 16 di reclusione.

La Corte di cassazione, Pres. dott. Renato Fulgenzi, con sentenza n. 1540 del 21 novembre 2003, ha rigettato ricorsi degli imputati confermerà la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 24 giugno 2002.







E SUA EVOLUZIONE COME FENOMENO MAFIOSO



LA MAFIA: ASPETTI STORICI E SOCIOLOGICI E SUA EVOLU-ZIONE COME FENOMENO CRIMINOSO

- PREMESSA -

1) Per chi voglia condurre un discorso serio sulla mafia, un discorso che miri a comprendere e a far comprendere ià fenomeno quale è stato nel passato e quale è oggi, a penetrarne le implicazioni di ordine sociale, economico, criminale, è necessario andare indietro nel tempo per stabilire l'epoca in cui esso incominciò a manifestarsi, le cause e le condizioni che consentirono e favorirono lo sviluppo.

Sulla mafia si è detto e scritto molto da italiani e stra nieri a partire dalla fine del secolo scorso, quando, dopo l'unificazione del Regno d'Italia, il fenomeno, a causa della sua incidenza nella vita socio-economica e politica di buona parte dell'Isola, assunse dimensioni gravi ed allarmanti. Sono del 1876: "Le inchieste in Si cilia" di Leopoldo Franchetti e di Sidney Sonnino, e quella della "Giunta Parlamentare". Si tentò, fin da all lora, di studiare il fenomeno mafioso, di colpirlo nelle manifestazioni criminali; si compirono indagini e ricer che sia da parte di privati, cultori di studi storici ed etnologici, che dei pubblici poteri; si tentò di dare una spiegazione ed un volto alla misteriosa organizzazione che, indubbiamente, esercitava notevole influenza sulle strutture della società isolana dell'epoca. E' sta to, però, dopo la seconda guerra mondiale - durante il ventennio, sulla mafia, ove si eccettuino il libro di Ce sare Mori "Con la mafia ai ferri corti", e gli accenni che ebbe a far Mussolini in qualche suo discorso, si scrig se poco in quanto il regime ritenne di avere definitiva mente debellato il fenomeno - che si è avuto, sul fenomeno mafioso, un vero e proprio ritorno degli studiosi, che hanno condotto ricerche, pervenendo, a volte, a risultati apprezzabili; il rinnovato interesse per una migliore e più realistica visione del fenomeno, si spiega

col fatto che la mafia, dopo la caduta del fascismo e la ripresa democratica, ha avuto la possibilità di rior ganizzare le proprie fila, di potenziare la propria organizzazione, di esercitare un ruolo - specie nei primi anni del dopoguerra - non secondario se non addirittura da protagonista nella vita di alcune provincie dell'Iso la. Il non siciliano, che ascolta, potrà stupirsi di que sta affermazione o potrà ritenerla esagerata. Noi diciamo che la mafia, tra il luglio 1943 e gli anni '60, con la costituzione del movimento separatista di Andrea Finocchiaro Aprile prima, e annidandosi, nelle forme più svariate, subito dopo, nei partiti politici di centro destra che ebbero il governo dell'Isola dopo il; raggiungimento dell'autonomia, esercitò, nelle provin cie della Sicilia Occidentale un dominio, contrastato soltanto dalle forze politiche progressiste. E' questa, storia recente, forse non sufficientemente conosciuta dalle nuove leve dei giovani siciliani ed ancor meno da quelli del resto d'Italia; una accurata indagine sul pe riodo storico, soprarichiamato, cosa che cercheremo di fare più avanti, servirà a chiarire l'influenza della mafia nella vita dell'Isola e il perchè dei mali che hanno afflitto le quattro provincie della Sicilia Occidentale e che continuano a pesare e ad incidere negativamente sul lo sviluppo socio-economico e culturale delle stesse. ORIGINE E SIGNIFICATO DELLE EPRESSIONI " MAFIA E MAFIOSO" -

2) Ogni studioso del fenomeno mafioso che si rispetti, non può non incominciare a parlare della mafia, se non partendo dalla ricerca etimologica. Noi riteniamo che l'in dagine sia puramente esercitativa, convinti come siamo che la mafia è una realtà viva ed operante sul tessuto sociale della Sicilia Occidentale, con un'organizzazione e collegamenti concreti, con analoghe organizzazioni operanti altrove, nel territorio nazionale, negli U.S.A., nel Canada e,per lo meno in passato, anche nella Francia Sud-Occidentale. Tuttavia, per completezza, anche noi risaliremo alle origini ed al significato della parola ma

fia. Si ritiene che il termine mafia sia di derivazione araba e stia a significare, forza e coraggio; protezione; secondo tale teoria si tratterebbe di una parola composta dalla radice tematica "mu" che significa forza e dal verbo "afa" che significa proteggere; sarebbe sta to usato per la prima volta all'epoca dei Vespri Sicilia ni (1282) per indicare gruppi di cittadini coraggiosi che avrebbero preso concrete iniziative per proteggere il popolo dai sopprusi dei francesi e che avrebbero avuto un ruolo determinante, sulla espulsione degli stessi dall' Isola.

La parola mafia avrebbe assunto significato di "associa zione" di "organizzazione fuori-legge" nel 1863 quando, per la prima volta a Palermo, andò di scena il lavoro di Giuseppe Rizzoto e di Mosca dal titolo "I mafiusi della Vicaria" nel quale si portavano a conoscenza del pubbli co "le attività svolte, in base ad un particolare tipo rudimentale di ordinamento giuridico a sè stante, da un gruppo di delinquenti associati al nuovo carcere di Palermo Ucciardone"; secondo alcuni, però, il termine "Ma fioso" nel significato di "associato" sarebbe stato usa to, per la prima volta, attorno al 1860, dai patrioti di Marsala i quali tenevano le loro segrete riunioni, prima dello sbarco dei Mille, nelle "mafie", cave di tu fo, una volta coltivate e sfruttate, e poi abbandonate. Quest'ultima tesi appare suggestiva, perchè, forse per la prima volta, allora, alla parola mafia venne, attribui to il significato di associazione, organizzazione, aven te carattere di segretezza, di mistero; si vollero, così assimilare i mafiosi, agli affiliati a quella setta misteriosa soprannominata "Beati Paoli" che avrebbe opera to nel capoluogo dell'Isola ai tempi del dominio spagno lo per opporsi alle angherie e alle ingiustizie dei domi natori. I mafiosi, così, sarebbero stati uomini coraggio si, forti, giusti, che avrebbero agito per finalità sociali, per il raggiungimento di un assetto civile ordina to nel quale, al popolo o "popolino", come è chiamato in Sicilia la classe sei non abbienti e del sottoproletaria

to, sarebbero stati risparmiati i sopprusi e le prepotenze dei nobili, dei ricchi, dell'alto clero, di latifondisti etc.. Quanto testè esposto potrebbe avere fondamento se si considera che non pochi mafiosi, in un pri mo tempo, accolsero Garibaldi come liberatore ed asserto re di un nuovo ordine sociale e se ancora, oggi, il mafioso si ritiene, ed è considerato in determinati ambien ti, "uomo d'ordine" ed "uomo d'onore".

La tesi di coloro che vorrebbero attribuire alla parola mafia il significato di forza, prestanza fisica, bellez za, argomentando il fatto che in qualche rione popolare di Palermo per attribbuire qualità eccellenti ai propri familiari e alle proprie cose si usa il termine "mafiuso", sembra del tutto fantasiosa; a meno che non voglia ammettersi che il termine venga usato, in simili casi, non nel significato originario bensì in quello translato. Rimandando, per un approfondimento della questione, di numerosi autori che di essa si sono ampliamente occupati, a giudicare dal significato che il termine "mafioso" assunse verso la fine del secolo scorso, riteniamo attem dibile la tesi di coloro i quali ritengono; la parola ma fia di origine araba col significato di associazione di uomini con finalità di protezione dei poveri e degli umili: siffatta tesi si concilia, da un punto di vista contenutistico, con quella di coloro i quali, partendo dalla considerazione che nelle cave abbandonate di Marsala si davano convegno segreto i patrioti, attribuisco no alla parola il valore di organizzazione segreta, accentuando l'apetto della segretezza. Diciamo, anzi, che le due tesi si integrano. Il connotato particolare della segretezza, - in proposito mi piace riportare, in gergo, due delle espressioni usate dai mafiosi alla fine del secolo che bene indicano il modo di pensare mafioso: "Nun fari Sangiuvanni cu li sbirri, nun dari cunfirenza a li mugghieri (non stringere rapporti di companat<u>i</u> co con appartenenti alla polizia, non fare confidenze alla moglie)" "le troffi hannu l'occhi, li mura hannu l'aricchi (i cespugli hanno gli occhi e le mura hanno

le orecchie)", assieme a quello del mutuo soccorso, della solidarietà attiva fra gli associati, costitui sce la nota principale che caratterizza e qualifica la associazione nei primi tempi del suo apparire.

- MAFIA COMPORTAMENTO O ASSOCIAZIONE CRIMINOSA?
- 3) A nostro modo di vedere, per meglio comprendere ilifenomeno mafioso, è necessario che l'esame su di esso sia
 condotto con riferimento a tre distinti periodi. Un pri
 mo che va dalla Unificazione del Regno d'Italia all'avvento del fascismo, un secondo dal 1922 al 1943, un ter
 zo dal 1943, cioè dalla fine della guerra in Sicilia, ai
 nostri giorni.

Ci pare, intanto, necessario, spiegate le origini ed il significato della parola mafia, premettere alcune consi derazioni che attengono al concetto di mafia nella sua essenza e nel suo contenuto, ciò, perchè in tempi piuttosto recenti, riprendendo vecchi schemi secondo i quali la mafia sarebbe "un modo di sentire atavico" si è sostenuto, da sociologhi e scrittori, che in Sicilia non esiste mafia, come associazione, bensì un"comportamento" mafioso e che mafia altro non sarebbe se non "stato men tale che in Sicilia pervade tutti e a tutti i livelli". A sostegno della tesi che la mafia è soltanto "comporta mento" si è scritto che la inesmstenza della mafia come associazione si fonda "su importanti fonti di archivio di documenti processuali e di rapporti di polizia in cui nulla si dice sulla mafia ma molto si legge sui mafiosi". Senza volere entrare in polemica con l'insigne studioso straniero che ha scritto quanto testè riportato, e fondan do le nostre argomentazioni anche su quanto lo stesso au tore ha detto (cioè che egli potè esaminare soltanto il materiale che giace negli archivi si stato da almeno set tanta anni), diciamo che non si può definire il fenomeno mafioso considerando sua "epoca classica" dil periodo che va dal 1880 al 1890 e ritenendo che tale periodo conten

ga i "chiarimenti essenziali" alla comprensione del fe nomeno stesso; diciamo ancora che soltanto seguendo il fenomeno nelle diverse fasi storiche e nelle sue manifestazioni, lo si può capire e definire. Certamente, non si è mai celebrato un processo cosiddetto di mafia, nel quale un imputato abbia ammesso di essere mafioso e di apprtenere alla mafia. Il mafioso finge sorpresa se gli si chiede se appartiene alla mafia o lo si interroga su cosa è la mafia; e se, come riporta l'insigne autore, risponde: non so cosa significa mafia, sa di affermare cosa non vera.

E' facile per un mafioso dire di non conoscere la mafia e di non sapere cosa essa significhi; egli sa che la po lizia o il giudice non troveranno mai un documento da cui risulta l'esistenza dell'associazione mafiosa. La assoluta segretezza su cui si fonda l'aasociazione, l' assoluto divieto per l'aasociato - sanzionato con la morte - di riferire o far conoscere, anche indirettamente, all'autorità costituita e a terzi fatti o circostanze che possano far risalire alla esistenza dell'a**ssoci**azione m<u>e</u> desima e alle sue malefatte, non consentiranno mai di acquisire prove certe e concrete circa l'esistenza della mafia e dei mafiosi. C'è da dire, poi, che, se si vuole stabilire se una persona è o no mafiosa, non è chiedendogli notizie sulla mafia o sulla appartenenza ad essa che si può pervenire al risultato di conoscere la veri tà. Laadomanda diretta mette il soggetto in posizione di xisti enversa diffidenza, di sospetto e di difesa; neppure zna un determinato comportamento si può compren dere con domande dirette. Solo, indirettamente, cercan do di conescere, abitudini, amicizie, atteggiamenti, si può stabilire se un determinato individuo sia associato alla mafia. A smentire, tuttavia, quanti sostengono che la mafia come associazione non esiste - si sono avuti casi giudiziari recenti e meno recenti nei quali, qualche mafioso, o anche chi sopraffatto dai rimorsi per spiri

to di vendetta" dopo aver saputo di essere stato condannato a morte dal tribunale della mafia, si è presen tato alla polizia e ha detto tutto quanto era a sua conoscnza sulla organizzazione mafiosa della quale faceva parte. - Valgono per tutti due episodi che ormai fanno parte della cronaca giudiziaria: Giuseppe Luppino da Campobello di Mazzara, pregiudicato, affiliato alla mafia, il 23/2/1955 viene attinto da colpi di pistola; sopravvive, e viene tratto in arresto. Nell'ottobre del 1956 lascia il carcere e ritorna in paese; vive segregrato in casa nel timore di essere ucciso. Decide allora di presentare un memoriale miss.ai CC. di Caspelvetrano nel quale denunzia tutta l'associazione mafiosa della quale ha fatto parte. Qualche giorno dopo, nelle prime ore del pomeriggio viene ucciso. Segue il processo a carico dei mafiosi: in primo grado due ergastoli. L'altro caso si è avuto nel 19\$2 quando Vitale Leonardo si presen tò alla Squadra Mobile e formì notizie utili circa i gru<u>p</u> pi di mafia operanti a Palermo ed alcuni clamorosi deli<u>t</u> ti. Ma poi, come si può parlare di inesistenza della ma fia come associazione se si sono avuti casi, oltre che da noi anche negli U.S.A., nei quali la Polizia ha sorpreso capimafia riuniti in convegno per prendere decisioni che investono interessi di tutta l'organizzazione? E ancora, se la mafia non fosse associazione con strutture e gerarchie proprie, con proprie norme che regola no la vita interna, quale spiegazione si potrebbe dare alla serie interminabile di omicidi e di gravissime altri reati contro il patrimonio che per modalità di esecuzione e per il fatto che gli autori rimangono ignoti o impuniti denunciano la chiara matrice mafiosa? Come spiegare le lotte spietate, con diecine e diecine di morti, tra gruppi di mafiosi in contrasto tæa horo? Non riteniamo di dige cose nuove sulla mafia. La nostra venticinquennale esperienza giudiziaria nel corso della quale ci siamo occupati di numerosi e talvolta gravi processi contro imputati di associazione a delinquere di tipo mafioso, ci autorizza ad affermare che la mefia

non è nè modo di sentire atavico nè modo di comporta mento tipico dei siciliani.In Sicilia non esiste una popolazione con lo spirito tipico del mafioso; non esiste una particolare etnica e climatologica che abbia potuto determinare o favorire la insorgenza del fenomeno. Nelle provincie siciliane nelle quali tale fenome no esiste, si riscontra, sì, un atteggiamento mafioso, ma è atteggiamento tipico e caratteristico di chi è affiliato alla mafia; non èsiste nelle stesse provincie un comportamento mafioso generalizzato. Se per comportamento intendiamo un modo diffuso, naturale, quasi inconsapevole di agire nella società, per atteggiamento, scelta volontaria ed individuale di azione nella società stessa, considerato che la mafia esiste soltanto nella Sicilia Occidentale, che il numero dei mafiosi è piuttosto ristretto, parlare di mafia come "modo di essere o di comportarsi dei siciliani" è grave errore; errore frutto di superficialità e, a volte, di disinformazione. Se i teorici dell'inesistenza della mafia come associazione si fossero recatt in alcuni comuni della provincia di Trapani, avrebbero appreso che i mafiosi, venivano chiamati "coppole torte" dal modo di atteggiarsi e di portare in berretto, che nel palermitano il mafioso è detto "chiddu ca sputa ru riente" o "giacca divelluto". Atteggiamenti esteriori, certamente. Ma di chi era asso ciato alla mafia o che vuole dare ad intendere di esser lo. Atteggiamento, comunque di pochi, giammai generalizzato, si da diventare comportamento. Mafiosi non si nasce; usando una espressione medica, possiamo dire, esistono in Sicilia in relazione a situazioni personali o familiari, diatesi mafiose. Specie in passato era piuttosto diffici e che il figlio del mafioso non seguisse i me le orme del genitore. Si trattava allora di non rinunciare alle posizioni di potere e di "prestigio" conquistate. Tuttavia abbiamo conosciuto dei casi nei quali mafiosi intelligenti "spendendo più soldi per libri che per pane" riu scirono a far si che i figli diventassero degli onesti/ professionisti.

LA MAFIA DAL 1860 ALL'AVVENTO DEL FASCISMO

4) Riprendendo le fila del nostro discorso, prima di occuparci della mafia nel periodo che va dall'unificazione
del Rgno d'Italia alla prima guerra mondiale e all'avven
to del fascismo, dobbiqmo, brevemente, ma necessariamente
premettere che essa come associazione e con tale denomi
nazione, prima dell'unificazione, non era mai esistita
in Sicilia.

Qualche studioso ritiene di poter ritrovare dei precedenti ad essa riferibili, nei cosiddetti "familiares" al servizio del tribunale dell'inquisizione che godeva no di particolari privilegi, primo e più importante fra tutti quello del Foro privilegiato. In concreto i "fami liares" - baroni, gente del casato e persone da lui dipendenti - vivevano fuori dallo stato del;quale non accettavano, nè riconoscevano, l'autorità; avevano una loro giustizia e una loro amministrazione. Dubitiamo che sul piano storico possa, fondatamente, parlarsi di un col legamento tra la mafia e, anzitutto, non costituivano costoro setta segreta, Inoltre, dal tempo dell'inquisizione al 1860, di tempo ne era trascorso; si erano verificati, anche nel nostro paese, avvenimenti che avevano determinato mutamenti nelle strutture della società. L'unificazione era stata preceduta da moti e fermenti rivoluzionari ai quali la Sicilia non era rimasta indifferente. Per noi l'associazione criminosa e criminogena denominata "mafia", con le caratteristiche peculiari che man mano saranno messe in evidenza, nasce e si sviluppa subito dopo l'uni ficazione del Regno d'Italia; nasce come struttura portan te dell'economia agraria dell'epoca, come forza occui ta che contrasta il potere dello stato che - se pure lar gamente rappresentato dalla classe conservatrice - con la sinistra laica e liberale, incomincia, anche sotto la spin ta delle masse e del sottoproletariato, a propugnare ri forme in diversi settori della vita socio-politica ed eco nomica.

E' fuori dubbio, comunque, che il periodo in esame rive-

sta, per lo studioso, un importanza notevole. Cadute le vecchie strutture politiche, e amministrative dei diversi piwcoli stati nei quali l'Italia era divisa; con l'espo priazione dei beni ecclesiastici con il timido avvio alle costruzioni di opere pubbliche, con i moti di ribellione del 1866, con l'inizio dell'industrializzazione si deter mina nel nostro stato un clima di incertezza, di instabi lità, di contrasti, soprattutto di contrasti. Il meridione è afflitto dal brigantaggio (fenomeno che ha poco o nulla in comune con la mafia) alimentato, spe cie in calabria e nelle Puglie, dalla reazione che spera in un ritorno al passato. Sono gli anni della miseria più nera, gli anni in cui le genti del sud incominciano ad emigrare in massa nei paesi delle due americhe; in Sicilia, malgrado l'emigrazione imponente, non c'è pane per chi rimane. Il contadino, l'eterno sfruttato, lavora dalla alba al tramonto per un salario che consente di nutrirsi soltanto di pane e cipolla e la sera, di un piatto di le gumi per quattordici ore al giorno, sia che zappi la vi gna, che mieta il grano, stremato dalla fatica e dalla malaria, dice, in un canto popolare, oggi scomparso, che a causa del lavoro massacrante "li rini si li manciano li cani"; non possiede nulla, soltanto i pantaloni e la cami cia e la "bussaca" indumenti nei quali, a seguito dei rattoppi, della stoffa originaria rimane ben poco. La terra, ed il bestiame, sono del barone o del cavaliere, cosi come la stamberga costruita con "pietra, e taio (fango)" e col pavimento in terra battuta, composta di unico vano, senza l'ombra di quelli che oggi noi chia miamo servizi, nella quale vive con la moglie ed i figli; può essere "annaloro" o " iurnateri" (giornaliero) o "mitateri" o "burgisi" (mezzadri); se "annaloro" abita permanentemente nella "massaria", viene pagato ad anno, in natura, e, non può svolgere altra attività; in pro prio o per conto di altri; più penost e pesanti le con dizioni dello"Iurnateri" (bracciante) rispetto a quelle dell'annaloro che, in definitiva "ha il pane assicurato":

lavora circa cento - centoventi gioni all'anno per un salario che non è sufficiente a soddisfare i bisogni più elementari; le condizioni del mezzadro, non sono migliori di quella delle altre due categoria; divide a metà o a terzo come avviene per le ulive,il prodotto della terra e quando in estate, il barone, il cavaliere si trasferisce dalla città in campagna con la famiglia, lui e i figli debbono essere al sue servizio senza alcuna retribuzione. Al padrone si rivolge, col capo scoperto e chiamandolo, "voscenza" - é analfabeta perchè a sette o otto anni in comincia a lavorare nei campi - non partecipa alla vita civile e un isolato: lui "lu cielo lu ittau e la terra l'apparau" - . Non meno misere sono le condizioni di vita del pircolo coltivatore diretto; questi, oltre a qualch e ettaro di terra possiede l'asino o il mulo, col quale di vide le fatiche xxx e la casa quasi sempre, composta di unico vano, Miseria ed analfabetismo regnano anche nella città. Le industrie, che già nel nord Italia cominciano a nascere e a cambiare il volto della società, nel meri dione e nell'Isola appaiono come una chimera; si vive con i proventi dell'artigianato, del piccolo commercio, e nelle borgate, di agricoltura. In questa società, cosi depressa, cosi inumana, cosa fa la mafia, cosa fanno i mafiosi? La mafia, in questo periodo, assume nella vita della Sicilia Occidentale, un ruolo ben preciso; diven ta incontrastata dominatrice, delle campagne; protegge ed è protetta dai baroni e dai cavalierei, i quali, sono i proprietari di quasi tutte le terre coltivate e dei pa scoli. Prende parte attiva alla vita politoca ed ammini strativa; "campiere o soprastante" o"gabellato" il mafio so impone nel feudo e nei giardini le proprie leggi, la propria autorità. Il campiere o soprastante e formalmente al servizio del ricco proprietario terriero di cui tutela gli interessi; in concreto, può, taglieggiando contadino e padrone, getta le basi per accedere alla grande proprietà terriera, al feudo, meta agognata, alla quale tende con disperata energia; se gabellato, in gran passo l'ha già fatto; a messo piede già sul feudo e, anche in questo caso, taglieggia padroni e contadini, pagando al primo dei ca

noni irrisori, e imponendo ai secondi "gabelle" onerosis sime. Tal volta parte da zero; da giovane é stato spesso un "saccunaru", (ladro di "Zucchine") ma coraggioso e spre giudicato, rentaxedxuexi pronto ad uccidere chi gli con trastava il passo. Ammesso nella associazione mafiosa dopo avere dato prova di possedere temperamento criminale, e dopo avere superato -compiendo delitti tal volta gravila prova di ammissione diventa -uomo di rispetto-. inxu In paese e nella borgata e -l'uomo fidato - dei ricchi, dei quali frequenta le dimore; astuto, spesso anche intel ligente mantiene buoni rapporti col clero locale; (non è rare il caso di preti anch'essi mafiosi; in un paese del trapanese abbiamo sentito parlare di due cugini preti esponenti dellam mafia locale; di costoro uno fin oggetto di attentato; nel corso delle retate di Mori, finirono nelle "associazioni" diversi preti). E! "superiore" a volte nelle congreche religiose e in occasione di feste, da prova di generosità donando cibarie ai poveri ed offren do deharo alla chiese; in un comune della provincia di Palermo c'è l'usanza di chiudere a chiave -nella settima na che precede il giorno di Pasqua - il calice con la ostia consacrata nel tabernacolo ed affidare le chiavi ad un cittadini. Spesso era il capo mafia o un mafioso di spicco che diventava consegnatario della chiave; in tale occasione faceva alla chiesa elargizioni in denaro molto generose che superavano quelle, fatte in passato da altri. O tre ad un uomo fidato dei"ricchi" è anche un "uomo d'ordine" non tollera "sperciapagghiara" (ladrid dei paggliai, altrove ladri di polli) che tiene a bada talvolta, disponendo di l'eliminazione fisica; compone spesso dissidi familiari dimostarndo, non di rado, doti di buon senso e di equilibrio (forse da qui la leggenda di una mafia, saggia, rispettosa di valori e tradizioni, che amministra giustizia imponendo di riparare al mal fat to di contrarre nozze a chi ha sedotto la ragazza). E' in questa fase iniziale dello Stato unitario che la mafia assume la caratteristica di associazione crimi nosa e criminoggena. Il primo illecito che essa commette è quello di costituirsi in potere in contrasto con quello statale. Quale associazione segreta, al servizio

della grande proprietà, non tollera fatti nubwi che possano turbare il dominio dei latifondisti. Se il con tadino e l'affittuario reclamano condizioni più umane e più giuste, risponde col fucile caricato a lupara ma ha anche interessi propri da tutelate. Il mafioso di spicco è spesso gabellato, che cede a mezzadria o in subaffitto il fondo del bar ne; l'equilibrio così estaurato che gli procura ricchezza e prestigio; non può, né deve essere turbato; chi osa paga con la vita. In questo mo mento storico la mafia incomincia ad interessare lo stu dioso - sociologo o criminologo - e lo stato, perchè è proprio tra gli anni '70 e '80 che essa si afferma come associazione con incidenza notevole nel tessuto sociale di,buona parte dell'Isola. Legata, come abbiamo visto, ai ricchi proprietari terrieri e ai signori, dei quali tutela gli interessi, diventa indispensabile strumento di costoro anche in occasione delle elezioni politiche e amministrative e se taluni centri non si raggiungono determinati equilibri si verificano, allora, all'interno di essa delle spaccature: conseguono danneggiamenti di viti e di alberi da frutta e non di rado omicidi; nelle elezioni cumunali impone candidati propri; gli eletti saranno gli amministratiri del comune. Abbiamo detto che il mafioso, in questo periodo storico, è il vero padrone della terra. Sorgono, sul finire del secolo, le prime cooperative di lavoratori della terra; nascono i fasci di rinnovamento per il riscatto dei con tadini, peruna più giusta e più umana condizione di vita. Il mafioso, sulle prime, appare indeciso; qualcuno, ma sempre per libidine di potere e solo per poco tempo, ade risce ai fasci di rinnovamento. Subito, però, prevale, la vocazione conservatrice e reazionaria. Entra in azione il fucile a canne mozze, caricato a lupara: cadono così sotto i colpi dell'arma terribile, che diventerà poi sim bolo della mafia, decine e decine di contadint, che, af famati di terra e di giustizia, hanno il torto di erganiz zarsi, per affermare, al cospetto di una classe privileg giata e di uno stato che di essa è espressione , il di ritto ad una maggiore giustizia sociale . I fasci hapno

breve durata. Mafia e potere centrale riescono a soffoca re, laddove sono sorti, i movimenti di ribellione. La pace, quella voluta dalla classe privilegiata, ritorna nelle campagne. Il " campiere o sovrastante" e il "gabel lato" continuano ad essere i veri signori del feudo; i mafiosi del centro nen quali la proprietà è frazionata (sono i centri vicini al capoluogo dell'Isola) e sulle borgate dominano ugualmente, imponendo prezzi e turni nell'erogazione dell'acqua per uso irriguo, guardianie che vengono affidati a quelli che dalla gente vengono ziz mati chiamati "guardiani a sulu", per distinguerli dai carabinieri, o dalle guardie campestri regolarmente nomi nate dal prefette, che perlustrano le campagne in pattu glie di due o più, e che altri non sono se non dei mafio si di piccolo calibro che impongono, nelle campagne, l' ordine voluto dalla mafia. Nelle città, ove si incomin cia a realizzare qualche opera di rilievo (pubblica) la mafia - direttamente o indirettamente - fa sentire la sua presenza.

Abbiamo detto - ma non abbiamo modo di controllare il fondamento della notizia - t che il costo del teatro Massimo di Palermo, realizzato attorno al 1880 fu spa ventosamente esoso per l'epoca, a camsa di oscuri interventi ai quali non era estranea la mafia (la storia si è ripetuta recentemente con gli scandali venuti fuori in occasione della realizzazione di grandi opere pubbl<u>i</u> che). Per concludere sul punto, diciamo che la mafia, down in questa fase della storia Isolana, si mafista quale essa è xxxì e sarà: associazione criminosa con caratteristiche particolari con obbiettivo finale le arricchimento, con qualsiasi mezzo, degli associati; tra i mezzi, l'inserimento mediato o immediato, diret to o indiretto, sulle strutture portanti dell'apparato statale. Distinzione come "alta" e "bassa" mafia, "vec chia" e "nuova" mafia , mafia bianca e mafia nera hanno valore relativo; la mafia, sia essa costituita di "stup paghieri" o di "colletti bianchi", può cambiare, nelle Aggettivazione ma non nell'essenza e nella finalità.

LA MAFIA DURANTE IN VENTENNIO FASCISTA

tolderare la mafia; due galla nel pollaio della Sicilia Occidentale non potevano stare. E non rimasero a lungo. Mussolini, che nel suo viaggio in Sicilia nel 1924 si era ritrovato a fianco uno dei più noti mafiosi dell'Isola, che rivestiva la cariva di sindaco di un comune non molto distante da Palermo, il quale - imprudentemente - aveva rassicurato l'ufficiale dei CC., addetto alla scorta del dattatore, che nessun pericolo questi avrebbe corso nè lungo il tragitto, nè durante la permanenza nel comune da lui amministrato. Rientrato a Roma, si vuole, abbia pronunziato la "storica" frase: in Sicilia debelle remo mafia e contromafia.

Nei primi anni, dopo la conquista del potere da parte dei capi del fascismo, ha mafia era rimasta sulle posizioni di potere che aveva conquistato negli anni che precedettero la prima guerra mondiale, e che mantenne; in qualche modo rafforzandole, negli anni 1919-20-21; diciamo che rafforzò tali posizioni, perchè riuscì, anco raruna volta, ad avere partita vinta nella lotta di redenzione e di liberazione, ripresa dai contadini, dopo la parentesi bellica. Sono di questo periodo le esecuzioni di sindacalisti e di giovani che, in qualche modo, si opponevano al suo potere.

Nel 1926, spazzata via l'opposizione, soffocata la liber tà, il duce, che già dal 1925 aveva intrapreso la lotta contro la mafia sollecitato dagli agrari che, di fatto, assieme ai contadini, erano anch'essi in urto, senza es sere diventati vittime del potere mafioso, dopo avere fat to amanare dal suo governo il D.L. 15.7.1924 n.1254, in viò in Sicilia Cesare Mori col compito preciso ed indifferibile di debellare mafia e banditismo. Mori, proveniva dalle fila della polizia. Negli anni che precedette ro la guerra mondiale era stato in Sicilia. Conosceva l'isola ed, in un certo modo, anche i siciliani, si epa

distinto in operazioni di polizia giudiziaria dando pro va di notevole coraggio. L'incarico lo esaltò pure se, come st racconta, prima di accettarlo abbe qualche incertezza; stabilito il phano d'attacco assieme adun ristrettissimo gruppo di capaci e fidati funzionari di P.S. e ufficiali dei CC., passò all'azione. Nei comuni dichiarati "infetti" comandanti di stazioni carabinieri e segretari politici del partito, intanto, seguendo le direttive riservatissime, avevano preparato gli elen chi delle persone ritenute mafiose; di notte, inaspettati, arrivano quelli che poi vennero chiamati "camiuna" (grossi camions in dotazione delle forze di polizia e all'esercito). I mafiosi, sorpresi nel sonno, vengono ammanettati, carivati sui camions e trasportati nei gros si centri urbani, rinchiusi, dapprima, nelle camere di sicurezza e poi nelle carceri giudiziarie che, poi, ben presto, rigurgitano di detenuti. Seguono le denunce al la Magistratura; reati contestati: associazione per de linquere, omicidi, rapine, estorsioni, danneggiamenti aggravati. Si inizia la istruzione dei procedimenti (nel 1929 gli uffici d'istruzione del distretto di Palermo si occuparono di ben I30 processi per associazione per delinquere); di prove: poche o nessuna ma soltanto indizi. Proscioglimenti e assoluzioni per insufficienza di prove. Lasciato il carcere, i mafiosi passano direttamente al confino di polizia (Ustica, Favignana, Pantelleria, alcuni paesetti nell'Abruzzo, nelle Puglie diventano luoghi di soggiorno obbligato nei quali i mafiosi trascorrono lunghi anni); non si dà loro , a volte, la possibilità di trascorrere, dopo la scarcerazione, qualche giorno in famiglia. E' una repressione spietata che suscita anche reazioni; qualche mafioso, che per anni aveva avuto il dominio in vasta zone del paese natale o in quelli vicini si suicida in carcere. Mori vince; la mafia é in ginocchio. Si dice che quando stava egli

per colpire l'alta mafia, quella dei colletti bianchi che aveva utilizzato la bassa mafia per mantenere posizioni di potere, venne rimosso dall'incarico. Forse é vero. Studi recenti, condotti da giornalisti scrupolosi e attenti, confermerebbero simile versione. Nelle campagne, comunque, il dominio mafioso scompare; gli agrari, che come gli industriali del Nord, avevano aderito al Partito Fascista e lo avevano finanziato negli anni che precedettero la conquista del potere, possono dirsi i soli proprietari della terra; mezzadri, contadini, piccoli gabelloti, mentre prima dovevano sottostare a due padroni, proprietario e campiere, ora ne hanno uno solo. Nei centri abitati, si può "dormire con le porte aperte". Il numero dei reati dimimuisce notevolmente, perché anche la delinquenza comune é tenuta sotto control lo. Mori é stato definito "il prefetto di ferro". Senza volere togliere meriti a nessuno, riteniamo che qualsiasi funzionario di P.S. o ufficiale dei CC. con quei poteri, con quei mezzi, con quei sistemi e nel clima di terrore che seguì alle prime retate, avrebbe raggiunto gli stessi risultati 👯 Mori. Non possiamo andare oltre senza dare una risposta a quanti potrebbero chiederci se, prima o dopo le retate, ci furono mafiosi che aderirono al fascismo. Premesso che la mafia, come associazione, non ha mai fatto scelte politiche definitive, essa, necessariamente, sta dalla parte di chi detiene il potere. - ci furono dei mafiosi che, per essere stati vicini negli anni che precedettero il fascismo, ai potenti che poi vi aderirono, accettarono, pur se con poco entusiasmo, di collaborare col regime. Per la verità non furono molti; costoro, passata la bufera delle prime retate, non conobbero il confino di Polizia. La maggior parte di essi però, forse non comprendendo che prima o poi il fascismo avrebbe reagito, rifiutò di dare la propria adesione. Si raconta che quando il primo federale di Palermo, noto avvocato penalista

portò in un paese vicino al capoluogo dell'isola, nel quale possedeva terreni, le camicie nere ed invitò il capo di un gruppo mafioso che amministrava le sue terre ad indossarla, questi respinse, sdegnato, la proposta dicendo: "chi mi muriu me patri ca ma metteri a cammisa nivura?" (che mi é morto mio padre che devo indossare la camicia nera?). Tale gruppo fu quello che, dagli anni delle retate fino al I940-4I, rimase sempre al confino; i familiari finirono vol vendere quanto in passato i capi famiglia, con i metodi che via via abbiamo esposto, aveva realizzato.

LA MAFIA DOPO LA CADUTA DEL FASCISMO

VI) Arriviamo al luglio 1943. Le truppe alleate incominciano l'occupazione del territorio nazionale partendo dalla Sicilia dove sbarcano, dopo terrificanti attacchi aerei e navali. In poco tempo tutta l'Isola é "liberata". L' AMGOT, nei comuni della Sicilia occidentale, pone a capo delle amministrazioni mafiosi rientrati da poco dal confino o loro familiari che diventano campioni dell'antifascismo. Andrea Finocchiaro Aprile, che per tutto il ventennio nessuno aveva visto in Sicilia, essendo egli rimasto nella capitale ove esercitava la libera professione forense, agita la bandiera giallo rossa del separatismo. La mafia delle quattro provincie della Sicilia occidentale, o gran parte di essa, é con lui; crede nelle sue affermazioni e nelle sue promesse. Nelle file del separatismo occidentale militano i familiari del bandito Giuliano; questi autodenominatosi colonnello dell'EVIS (Esercito Volontario per l'Indipendenza Siciliana) si schiera assieme ai componenti la banda accanto a quel pugno di giovani idealisti che nulla hanno a che fare con la mafia e col banditismo e che cadranno, poi, in conflitto con le forze dell'ordine o finiranno in galera. Lentamente incominciano ad organizzarsi i partiti politici che oggi chiamiamo dell'arco costituzionale;

previa autorizzazione dell'AMGOT ogni partito incomincia a pubblicare il proprio giornale. Noi, allora diciottenni, scopriamo un mondo fino allora sconosciuto: ci avevano detto che bisognava "credere obbedire combattere", ci avevano insegnato che il duce aveva sempre ragione. Per la prima volta ci fu dato di scoprire la libertà e provammo lo stesso stupore di Ciaula quando vide la luna. La satira pungente del "Becco giallo", gli attacchi anche sul piano personale che uomini politici di primo piano si muovevano reciprocamente nei giornali di partito, rimasero a lungo impressi nella nostra memoria. E' il grande momento della mafia. Ritorna nei feudi e nei giardini estromettendo con la forza gli affittuari e i mezzadri. Qualcuno tenta di resistere, ma viene inesorabilmente eliminato Non esercita vendetta nei confronti degli ex fascisti che pure avevano avuto un ruolo non secondario nelle "retate" del prefetto Mori; in alcuni centri del Palermitano, nei giorni che seguirono l'ingresso delle truppe alleate, si limita a spingere al saccheggio delle dimore degli ex gerarchi, la folla; non ricordiamo così di ex podestà o segretari del partito uccisi dai mafiosi dopo la liberazione dell'Isola; forse - ma la notizia dovrebbe essere control lata - un caso si ebbe in un comune del trapanese. Calcolo politico o generosità? Probabilmente calcolo. Del resto mafia ed agrari ex fascisti, come Lucio Tasca ed altri, si sarebbero ritrovati, di lì a poco, a fianco del movimento di Finocchiaro Aprile. In molti comuni della Sicilia occidentale, possiamo dire nella maggior parte di essa, il potere é tutto nelle mani della mafia; abbamo detto che, già fin dagli ultimi mesi del '43 e dai primi mesi del 1944, ha già ripreso il controllo delle campagne dove impone, come guardini, i propri affiliati. Incomincia la fase della ripresa economica; inserita nelle amministrazioni comunali ha, la

responsabilità dei soccorsi che - generosamente - i vin citori elargiscono ai vinti. Solo in minima parte tali soccorsi arrivano ai destinatari; immessi nel mercato nero servono ad impinguare le tasche dei mafiosi i quali incominciano ad investire, fin da allora, gli illeciti profitti in immobili, Incomincia, tra difficoltà di ogni genere, l'opera di ricostruzione. Come é noto, durante il periodo bellico, le distruzioni maggiori si ebbero sulle città; é qui che si profilano possibilità di grossi guadagni. La mafia lo intuisce, Non abbandona ancora le campagne dove, contrastando le lotte dei contadini, organizzate e guidate da esponenti politici di primissimo piano, riesce a mantenere il predominio; si prepara, però, ad inserirsi nelle città, Elezioni regionali del 1947, affermazione del "Blocco del Popolo" che raggruppa partiti laici e di sinistra. La mafia ha compres**c identification and substantification** che il movimento separatista ha perduto la sua battaglia (del resto nessun siciliano aveva mai pehsato al successo di un movimento i cui aderenti predicavano odio "contro i tiranni itali ci" ed aggredivano che non era con loro). Voluta dalla Democrazia Cristiana e dai partiti laici era nata frattanto la Regione. E' il momento storico più importante della mafia che entra helle file di quasi tutti i partiti che hanno rappresentanti al parlamento regionale. (In questa prima fase della vita della Regione, pare che elementi mafiosi - sia pure in numero alquanto ri dotto e subito espulsi - si infiltratono nel partito comunista italiano. In proposito si legga il libro di Emanuele Macaluso "La Mafia e lo Stato"). Attraverso i partiti, riesce a penetrare nei ranghi della burocrazia, gettando le basi per una penetrazione più ampia e capillare. Aprile 1948. Elezioni politiche generali, affermazione della Democrazia Cristiana. Il fenomeno Giuliano peddura; politicizzato il bandito si erge, ora, campione dell'anticomunismo; strage di Portella

della Ginestra; attacchi alle sezioni del P.C.I. di Partinico, S.Giuseppe Jato, Cinisi, Borgetto, alle stazioni dei CC. di Grisì, Monreale, tappe di una escalation criminale che sta per concludersi. La mafia, che in passato non si era mai opposta ai delitti efferati del bandito e dei suoi gregari, che, anzi, in molti casi li aveva avallati, favoriti, comprende che la partita con la banda si dodrà inesorabilmente concludere. E non certo con la vittoria di Salvatore Giuliano, Quello che non erano riusciti a fare i Messana, i Verliani, i Pili, lo fa un astuto ed intelligente mafioso del monrealese, il quale riusce a consegnare al capo del C.F.R.B. Colonnello Luca, parecchi componenti - e non semplici gregari - della banda. Il resto é noto a tutti; tradito dal cugino cui era stata promessa l'impunità e il soggiorno in Svizzera, per curare i polmoni ammalati , il bandito viene trovato ucciso a Castelvetrano. Come altre volte, in passato, la mafia si é rivelata "elemento di ordine....." La leggenda che vuole i mafiosi uomini dispettosi dell'ordine costituito, trova conferma. Incomincia, intanto, la ricostruzione del paese. Palermo, capoluogo dell'Isola, sede del parlamento e del governo regionale, subì negli anni della guerra, bombardamenti a tappeto che distrussero tutta la zona portuale e cagionarono danni notevoli in quasi tutti i quartieri. Si arriva agli anni cinquanta. Il potere della mafia si é manifestato, come abbiamo visto, fino a quegli anni, nelle campagne. Rizzotto, Miraglia, sono nomi di sindacalisti caduti assieme a decine di contadini sotto i colpi della mafia, che vede, come nel passato, nelle lotte dei sindacalisti e dei partiti che li sostengono, un attacco alle proprie istituzioni. La fame di terra dei contadini rimane come sempre inappagata. La riforma agraria, che nelle previsioni del legislatore avmebbe

consentiranno mai ai contadini di poter trarre da essi i mezzi di vita; quelli rimasti ai grossi proprietari terrieri o al mafioso di spicco, essendo i migliori sotto ogni aspetto, diventano aziende agricole modello sulle quali la presenza del mafioso é ancora oggi attiva. Nelle città incomincia - disordinata e caotica - la ri costruzione e l'espansione edilizia. La mafia delle città e delle borgate comprende che ha dinanzi a sé nuove e inesauribili fonti di ricchezza; su questa fase ci avviamo agli anni sessanta - la sua azione si svolge in diverse direzioni: commercio e mediazione delle aree Edificati fabbricabili, interventi presso le amministra zioni e gli uffici per la concessione delle licenze e degli appalti, imposizioni di tangenti agli imprenditori, gestione diretta di imprese di costruzione. Così come era avvenuto per le campagne, nessun ostacolo èssa incontra nella sua attività; ha raggiunto attraverso il ruolo avolto nelle elezioni amministrative regionali e politiche, tali risultati che può accedere presso tutti gli uffici pubblici e ottenere tutto quello che chiede. Del resto non sono pochi i pubblici dipendenti ad essa legati per rapporti di parentela o di interessi, Così, con costruzioni sorte senza licenza o con licenza, che violano apertamente gli strumenti edilizi, vengono messi " a sacco " Palermo e i vicini comuni. Incominciano, in questo periodo di tempo, a Palermo, a delinearsi ed esplodere i contrasti fra due gruppi di mafia che fino agli anni sessanta avevano avuto modo di rafforzare le loro sfere di influenza. Sono i gruppi Greco e Torretta di Palermo chemhanno trasferito i loro centri di interessi dagli agrumeti alle aree edificabili. Fallita la opera di mediazione e di pacificazione di mafiosi di pristigio, é il momento degli omicidi, delle stragi, delle terribili vendette. I morti per le vie di Palermo e nelle vicine borgate si contano a decine. Si sviluppano contrasti per il dominio nella zona dei Cantieri Natali e dei Mercati Ortofrutticoli. Strage di Ciaculli. Si reclama l'intervento dello Stato. La mafia ha cambiato volto. Fino agli anni sessanta essa ha avuto nelle quattro provincie della Sicilia occidentale due precisi obiettivi: 1) l'arricchimento, con qualsiasi mezzo, degli associati; 2) al fine de mantenimento, nelle campagne, di strutture che potessero consentirle il controllo sulla economia agraria, ai danni dei conta dini a vantaggio del latifondista, ma , sopratutto, pro prio, Fino agli anni sessanta , in concreto, essa fu un potere che agi in modo rilevante nella società agricola, in contrapposizione a quello statale. Ciò sulla scia di una tradizione che voleva la mafia "elemento di ordine". A partire dal 1960 le aumentate fonti di arricchimento - sempre e comunque illecite -,i collegamenti con le analoghe organizzazioni di oltre oceano, fanno di essa un'associazione criminosa di tipo gangsteristico. Gli anni che precedono la strage di Ciaculli sono, a Palermo, un susseguirsi di fatti di sangue stile America anni 1930. Il fucile caricato a lupara cede il posto alla "Colt Cobra". Il mafioso non ha più lo stile degli anni del dopoguerra; agisce con maggiore spregiudicatezza abbandonando talvolta la cautele e la riservatezza, tipiche della "vecchia mafia". Si incomincia a parlare di "nuova mafia". La espressione non viene usata per la prima volta. In rapporto a mutati atteggiamenti di grossi mafiosi del passato, anche ai tempi dell'immediato dopoguerra si era parlato di nuova mafia. Riteniamo che la mafia siciliana, dopo gli anni sessanta, sullo esempio di quella americana oltre ad allargare la sfera delle attività illecite, ispirandosi ad essa, compie una penetrazione più incisiva nell'apparato e nelle amministrazioni pubbliche. E' questa una azione necessaria se si considera che essa oramai, come copertura delle attività delinquenziali, altre ne svolge che hanno il crisma apparente della legalità. Appalti per costruzione di opere pubbliche vengono quasi sempre aggiudicati ad imprenditori mafiosi o ad imprese che corrispondono alla mafia tangenti consistenti. Le imprese del Nord, quelle locali che non vogliono sottostare al ricatto, subiscono gravi atti intimidatori cui seguono danneggiamenti. Il rapporto mafia - pubblica amministrazione as sume aspetti emblematici ed inquietanti. Enti pubblici sono permeati dal potere mafioso; le opere pubbliche costano al contribuente molto più di quanto dovrebbero. Laddove il potere mafioso non riesce a penetrare con i metodi tradizionali - clientelari o violenti - riesce a volte corrompendo. "Cosa Nostra" fa scuola. Rapporto mafia-politica. Si é scritto parecchio, in proposito. Il rapporto esiste ed é un rapporto di "do ut des". Non é generalizzato, come comunemente si crede. Ci sono partiti, in Sicilia, che per tradizione, per le stesse dottrine politiche alle quali si ispirano, costituiscono ostacolo al prepotere mafioso. Anni del dopo Ciacul li. Processo di Catanzaro. I centri nei quali il potere mafioso é stato più incisivo , a seguito dell'applicazione di misure di sicurezza nei confronti degli associa ti al sodalizio criminoso, godono di un periodo di relativa calma. Anni settanta. Sono usciti dalle carceri o hanno lasciato il soggiorno obbligato; riprende, spietata e sanguinosa, la lotta tra i gruppi rivali. Strage di viale Lazio. Omicidio Scaglione; sequestro De Mauro. La mafia, ridiventa problema grave e urgente. La Commissione antimafia costituita anni prima, dopo la strage di Ciaculli, compie trasferte in Sicilia, indagini conoscitive, relazioni parziali. Processo dei "II4". Misure di

prevenzione. La mafia con le caratteristiche nuove che abbiamo visto sposta il campo di azione nelle zone della Italia industrializzata. Sequestri di persona che rendono miliardi. Collegamenti con la "ndrangheta" calabrese, così come anni prima, per ragioni di contrabbando, c'erano stati con la camorra napoletana. E' la nuova mafia, spregiudicata, spietata, assetata di potenza e di ricchezza, che non conosce più confini alle proprie azioni e non riconosce vecchi canoni e vecdi schemi. La lotta per il predominio pur continuando a permanere nel capoluogo dell'Isola si sposta anche nel Nord. A Milano cadono sotto i colpi minidiali delle micidiali "Colt Cobra", che sembra l'arma corta preferita dai giovani della huova mafia, mafiosi di "rispetto". Continua ai giorni d'oggi nella carenza ed insufficienza dello Stato, l'azione pluridirezionale della mafia. I morti, nella Sicilia occidentale, si contano a diecine e diecine. All'assemblea regionale, così come in passato, forze politiche, tradizionalmente democratiche che da sempre combattono le associazione mafiose, hanno, in questi giorni, chiesto al Governo centrale di dare attuazione ai rimedi ed ai suggerimenti proposti dalla Commissione Antimafia. Il delicato momento politico ci induce a ritenere che il fenomeno mafioso non sarà affrontato con l'adozione di quelle misure - non soltanto restrittive - che da anni si invocano. E la Sicilia occidentale continua a rimanere vittima di situazioni che suonano offesa alla civiltà.

Roma luglis 978

Rous Chiemia



Corte di Assise di Caltanissetta (24 luglio 1984)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:			
1 in Antonino	WELT	Presider	ıle .
2 Dr. sea Marie Grazi	ie VAGLTASINDI	Gludice	•
3. Adaldisa	FONTANAZZA	Gludice	Popolar
4. Kicoletti	MATTIA		
5. Vincenzo		•	
0. Angelo		,	
7. Calogaro		•	,
8. Francesco			•
ha pronunciato la seguente			·
nel procedimento penale	TENZA		
1) RABITO Vincenzo,			
in atto detenuto ne	lla Casa Circon	darial	3 di
Opliturispetta			
Arrestate il.	4.3.1983 - Detom	ıto	
2 COMERISI Ficting,	nato a Palermo il	1.4.7.1	. 1958.
in-atto detenuto na	lla Casa Circonda	riale	dicar
Arrestato 11	4.8.1983 - Deten	uto	
	, rato a Bikfaje	.El.iie:	tu (Li
benol. il 4.12.1946,	in atto detenuto	nella.	.Casa.

N. 1/04	Reg.	Scid.
N-7/83	Reg.	Gen.

į	SENSENZA
	pronunciata it
	24 luglio. 1984
	e depositata il
	15 ottobre 1984
	Divenuta irrevocabile il
	A.A
	Redatte schede It
	*
	Redatta parceita it

	Campione penale
	N
	Trasmessi estratii esecutivi
	agli ujfici
	it
	. *

Il Concelliure

Circondariale di Caltanissetta -

- _ Arrestato il 3.8.1983 Detenuto
- 4)GRECO Salvatore, nato a Palermo il 12.5.1924, ivi res. Piazzetta Di Franco nº1 - Colpito da ordine di cattura n.33/83 del 5.8.83 della Procura di Caltanissetta -
 - Latitante
- 5)GRECO Salvatore, nato a Palermo il 7.7.1927, ivi res. Via Croceverde Giardini nº451 -
 - Latitante -
- 6)GRECO Michele, noto a Palermo il \$2.5.1924, ivi res. Via Croceverde Giardini n.461 -
 - Latitante ...

THPUTATI:

a):del reato di cui agli artt.2 Legge 2.10.1967, n.895 10 Legge 14.10.1974, n.497 - 1 Legge 15.12.1979, n.625 112 H.1 - 61 n.2 C.P., per avere, agendo in concorso tra
loro ed altri rimasti sconesciuti, in numero superiore a
5, per commettere i reati di cui alle lettere che segiono,
per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri
reati già commossi e da commettere ed anche, in questo qua
dro, per finalità di terporisme ed eversione, detenuto illegalmente esplosivi.

In Palermo ed altrove, fino al 28-29 luglio 1983

ng ng

b): del reato di cui agli artt.624-625 nn.5 e 7 - 61
n.2 C.P. - 1 Legge n.625/1979, per essersi imposses
sati, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti
sconosciuti, in numero superiore a 3, al fine di trar
ne profitto, per commettere i reati di cui alle lettere che seguono, per commetterpe altri, per ottenere
l'impunità per altri reati già commessi e da commettere
ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo
ed eversione, di un'auto FIAT 126 targata PA 372068, sot
traendola ad Andrea Ribaudo mentre era in sosta sulla
pubblica via affidata per consuetudine alla pubblica fede.

In Palermo, il 27.7.1983

c): del reato di cui agli artt. 624-625 nn.2, 5 e 7 - 61
n.2 C.P. - 1 Legge n.625/1979, per essersi impossessati, agen
do in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti in
numero di 3, al fine di trarne profitto, per commettere i
reati di cui alle lettere che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri reati già commessi
e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di
terrorismo o di eversione, della targa automobilistica PA
426847, sottraendola con violenza sulle cose dall'auto FIAI
126 di Salvatore Santonocito che era in sosta sulla pubblica via affidata per consuetudine alla pubblica fede.

In Palermo, il 29 luglio 1983.

d): del rento di cui agli artt.1 legge n.895/1967 - 9 legge
 n.497/1974 - 1 legge n.625/1979 - 112 n.1 - 61 n.2 C.P.,

per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimaeti sconosciuti in numero superiore a 5, per commettere i rea ti di cui alle lettere che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo ed eversione, fabbricato un ordigno esplosivo con l'auto FIAT 126 apponendovi targa di altra auto e caricando con esplosivo di cui alle lettere precedenti, servendosi anche di altri elementi.

In Palermo, il 28-29 luglio 1983 c): del reato di cui agli artt.2 Legge n.895/1967 - 10 Legge
n.497/1974 - 1 Legge n.625/1979 - 112 n.1 - 61 n.2 C.P., per
avere, agendo in concorso fra loro, in numero superiore a 5,
per commettere i reati di cui alle lettere che seguono, per
commetterne altri, per ottenere l'impunità per atti già commes
si o da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di
terrorismo e di eversione, detenuto illegalmente l'ordigno
esplosivo di cui alla lettera d).

In Palermo, il 28-29 luglio 1983

f): del reato di cui agli artt.4 Legge n.895/1967 - 12 Legge
n.497/1974 - 1 Legge n.625/1979 - 112 n.1 - 61 n.2 C.P., per
avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti,
in numero superiore a 5, per commettere i reati di cui alle let
tere che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità
per altri già commessi e de compiere ed acnhe, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, portato fuori

dalle proprie abitazioni senza autorizzazione mai rilascia
bile l'ordigno esplosivo indicato alla lettera precedente d).

In Palermo, il 29 luglio 1983 g): del reato di cui agli artt. 285 in relazione agli artt. 419 e 422 - 112 n.1 - 61 n.2 C.P. - 1 Legge n.625/1979, per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, ein nume ro superiore a 5, per commettere anche i reati che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri già commossi o da commettere, fatto esplodere, nella pubblica e centra le Via Giuseppe Federico Pipitone di Palermo, poco dopo le ore 8 del Mattino durante un normale traffico urbano; l'ordigno di cui alla lettera d) provocando la morte delle quattro persone di cui alla seguente lettera h) ed il ferimento di altre quattordici persone di cui alla seguente lettera i), il rilevante danneggiamento di molti autoveicoli in sosta, infissi, porsiane, vetri, ecc. di fabbricati vicini della stessa via Pipitone Federico ed altre vicine fino ad alti piani, con violento spostamento d'aria, proiezione violenta di pezzi e framment metallici per raggio di molti metri ed altezza di più piani, 🤻 ecc. e con forte boato siz al fine di uccidere il dr. Rocco Chin nici, consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, particolarmente impegnato in attività professionale e culturale contro la mafia, le attività speculative e terroristiche mafiose, concretizzatisi anche in specifici atti processuali contro gli stessi imputati, e di quanti altri per servizio o comunque potessero intervenire in suo aiuto, sia al fine di terrorismo ed

eversione dell'ordine democratico e di creare stato di panico nella popolazione e di intimidire quanti operano nel settore suddetto ledendo la sicurezza dello Stato.


In Palermo, il 29 luglio 1983.

h): del reato di cui agli artt. 81-575-576 n.1-577 n.3-61 n.2 e 10-112 n.1 C.P. - 1 Legge n.625/1979, per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 5, per commettere altri reati ed ot tenere l'impunità per altri già commessi e da commettere ed ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso cagionato con premeditazione, a causa e nell'adempimento delle loro funzioni, la morte di Rocco Chinnici, consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, di Lario Trapassi, maresciallo dei CC., di Salvatore Bartolotta, appuntato dei CC. e di Stefano Li Sacchi, portiere del condominio di casa Chinnici.

In Palermo, il 29 luglio 1983.

i): del reato di cui agli artt.81-502-583-585-51 nn.2 e 10 110 n.1 C.P., per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 5, per commettere clatati ed offente l'impunita paralla tri cià commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, con uso di ordigno esplosivo illegi to, cagionato a causa e nell'adempimento delle loro funzioni:
1º) lesioni personali guarite oltre gg.40 con indebolimento permente dell'organo dell'udito per Giovanni Paparcuri, autista giudiziario, nell'espletamento del suo servizio;

- 20) lesioni personali guarite in 69.15 al V. brig.CC. Antonio Lo Nigro, nell'espletamento del suo servizio; 3°) lesioni personali guarite oltre 63.40 con eventuali conseguenze neurologiche.---al carabiniere Alfonso Amato, nell'espletamento del suo servizio;
- 4°) lesioni personali guarite in gg.15 al carabiniere Igna zio Pecoraro, nell'espletamento del suo servizio;
- 5°) lesioni personali guarite in gg.15 al carabiniere Cosa re Calvo, mell'espletamento del suo servizio;
- 6°) lesioni personali guarite in gg.15 a Marco Bonaccorso, di anni 7;
- 7°) lesioni personali guarite in gg.10 a Sara Gandolfo;
- 8º) lesioni personali guarite in gg.10 a Giuseppa Giordano;
- 9°) lesioni personali guarite in gg.15 a Giuseppe Polito;
- 10°) lesioni personali guarite in gg.10 ad Antonia Proietto;
- 11°) lesioni porsonali guarite in gg.10 a Francesca Guida;
- 12°) lesioni personali guarite in gg.10 a Giovanna Lombardo;
- 13°) lesioni personali guarite in 'g. 1 a Caterina Lombardo;
- 14°) lesioni personali guarite in gg. 10 a Salvatore Pizzo;
- 15°) lesioni personali guarite in gg.15 ad Antonio La Manna;
- 16°) lesioni personali guarite in gg. 20 hd Adelaide Dumano;
- 17°) lesioni personali guarite in gg. 5 a Salvatore Io Bello;
- 18°) lesioni personali guarite in 85.10 a Trizzino Manfredi;
- 199) lesioni personali guarite in gg. 10 a Francesca Paola Hauro in Trizzino.



95%

In Palermo, il 29 luglio 1983

1): del reato di cui agli artt. 81-336-339-61 n.2 c.p. art.1 Legge n.625/1979, per avere, agendo in più persone riunite ed armate per commettere i reati di cui alle lettere g), h), ed i), per commetterne altri, per ottenere l'impunità di al-tri reati già commessi e da commet tere ed acnhe, in questo guadro, per finalità di terrorismo e di eversione, usato violenza, cagionando la morte al M/llo dei CC. Mario Trapassi ed all'App. dei CC. Salvatore Bartolotta e lesioni al V. Brig. dei CC. Antonio Lo Nigro, al Carabiniere Ignazio Pecoraro, al Carabiniere Alfonso Amato, al Carabiniere Cesare Calvo ed all'autista giudiziario Giovanni Paparcuri, allo scopo di impedire l'esecuzione del loro compito di tutela e di scorta di si curezza al consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, Rocco Chinnici.

In Palermo, il 29 luglio 1983.

m): del reato di cui agli artt. 703-112 n.1 - 61 n.2 C.P.art.! Legge n.625/1979, per avere, agendo in concorso fra
loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a
5, per commettere altri reati ed ottenere l'impunità per
altri reati già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, prodotto un'esplosione pericolosa e dannosa, illegalmente.

In Palermo; il 29 luglio 1983

n): del reato di cui agli artt.270 bis C.P. e 416 bis C.P.—
art.1 Legge n.625/1979, per avere fatto parte di associa—
zione a delinquere armata di tipo mafioso diretta ad opera—
zioni speculative delittuose illecite nel campo della droga,
diretta anche ell'organizzazione ed alla consumazione di rea
ti e di atti di violenza di tipo terroristico ed eversivo
strudentali per la consumazione e per ottenere l'impunità
per i reati speculativi.

In Palermo ed altrove, fino al 29 luglio 1983.

IL FATTO, LE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E LA FASE DELL'ISTRUZIONE SOLGIARIA.

Alle ore 8,10 del 29 luglio I983 al centralino della linea telefonica di emergenza II3, veniva segnalato che un'esplosione si era verificata nolla via Pipitone Federico di Palermo.

Polizia e Carabinieri immediatamente intervenuti si trovavano di fronte ad uno spettacolo veramente agginacciante: morti e feriti a terra, l'androne dello stabile contrassegnato dal n.59 con quanto destinato al servizio di portineria, praticamente distrutto, pure distrutti gli avvolgibili di detto stabile e molti di quelli degli stabili adiacenti, saracinesche di negozi divelte o accartocciate, lamiere e cose varie sparse per vasto raggio, autovetture semidistrutte, fra le quali una Fiat I26 di colore verde chiaro, l'alfetta blindata assegnata al dott. Rocco Chinnici, Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo, un'altra alfetta e un'alfa sud in dotazione quate due ultime ai carabinieri e destinate al servizio di scorta del Magistrato.

Lo stato in cui si presentava la 126 rendeva evidente che da essa era partita la terrificante esplosione e specificatamente da un'ingente carica di esplosivo ivi collocata.

Sul marciapiede compreso tra lo stipute sinistro del civico 59 e lo stipute destro del civico 61 si rinveniva il cadavere del dott. Rocco Chinnici con il volto sfigurato e gli arti inferiori nudi e segnati da numerose ferite.

All'interno dell'androne si trovava il cadavere del maresciallo dei carabinieri Trapassi Mario addetto unitamente all'appuntato dei carabinieri Bartolotta Salvatore alla scorta del Magistrato. Detto cadavere giaceva supino con la testa rivolta verso la soglia d'ingresso e si presentava parzialmente mutilato con l'arto inferiore sinistre tranciato in prossimità dell'inguine e rinvenuto a circa 30 cm di distanza.

Il cadavere dell'appuntato Bartolotta parzialmente mutilato giaceva invece sul tratto di asfalto
a monte della buca ove si era verificata l'esple-

sione, a circa mt.4,5 e distante circa un metro dal marciapiede, mentre quello di Li Sacchi Salvatore, portiere dello stabile ove abitava il dott. Chimmici, veniva rinvenuto sul marciapiede nel tratto di strada compreso tra i nn.23 e 25 della Via Villa Sperlinga ove era stato trasportato nella immediatezza del fatto da alcuni parenti.

Da una prima ricostruzione dell'accaduto si
rendeva evidente che il Magistrato, uscito dalla sua
abitazione dopo essersi trattenuto per alcuni secondi nell'androne dello stabile ne era poi uscito,
dirigendosi verso l'auto blindata alla guida della quale trovavasi l'autista giudiziario Paparcuri Giovanni ed era stato allora che dalla Fiat 126
parcheggiata all'altezza del portone di ingresso
dell'edificio si era sprigionata la violentissima
defragazione che aveva provocato la sua morte, quella del maresciallo Trapassi e dell'appuntato Bartolotta nonchè quella del portiere Li Sacchi.

Oltre che la morte dei quattro, lesioni più o

meno gravi l'esplosione aveva pure provocato allo autista giudiziario Paparcuri Giovanni nonche ai Carabinieri Pecoraro e Calvo anch'essi addetti al servizio di scorta del Magistratok nonche ad altre persone che si trovavano a passare o erano nelle rispettive abitazioni.

Essendo una delle persone offese un Magistrate in servizio presso il Tribunale di Palermo e quindi competente per il procedimento il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, questi, informato
del fatto assumeva immediatamente la direzione delle indagini che congiuntamente impegnavano polizia
a carabinieri.

Sul luogo del delitto veniva rinvenuta la targa PA 426847 ed avendosi motivo di ritenere che fosse stata applicata sulla 125 esplosa si svolegevano al riguardo gli opportuni accertamenti venendo a risultare che essa si riferiva in effetti ad altra macchina pure una Fiat 126 dalla quale era stata asportata nella notte tra il 28 e il 29 lueglio come da denunzia oralmente sporta al Commissa-

riato di P.S. Molo di Palermo alle ore 6,45 del 29, da parte del proprietario tale Santonocito Giacomo.

Attraverso il numero di telaio della 126 esplosa, si accertava, a sua volta, che essa apparteneva
a tale Ribaudo Andrea, il quale il 27 luglio ne aveva denunziato il furto alla Stazione CC. di Uditore come avvenuto alle ore 11,30 dello stesso giorno,
mentre l'autovettura si trovava posteggiata nella
Via Marino Migliaccio.

Sul relitto venivano esperiti gli opportuni rilievi tecnici al fine di accertare l'eventuale esistenza di impronte lasciste dagli autori del furto, ma con esito negativo.

Molti inquilini degli stabili di Via Pipitone
Pederico e della vicina Via Villa Sperlinga venivano sentiti per sapere se avessero visto chi aveva posteggiato la 126 sul luogo dell'esplosione o
comunque notato la presenza di persone sospette aggirarsi nella zona prima e dopo l'esplosione stessa, ma neanche tale indagine approdava ad utili
risultati.

I Carabinieri Pecoraro e Calvo addetti al servizio di scorta del Dott. Chinnici che si trovavano
con l'alfa sud all'incrocio fra la Via Pipitone Federico e la Via Villa Sperlinga per vigilare nella zona in attesa che il Magistrato uscisse dal portone
dello stabile ove abitava, riferivano di avere visto passare per due volte prima della esplosione
Wolksvagen Jetta di colore nero targata TO con la
lettera X che precedeva il numero di targa e a bordo
della quale si trovavano due giovani dell'apparente
età di ventidue ventitrè anni. Il Pecoraro ed il Calvo specificavano che la prima volta la macchina proveniva dalla Via Pipitone e la seconda volta dall'adiacente Via Prati.

Neppure le indagini svolte ai fini del rintraccio della Woljsvagen e della sua esatta identificazione approdavano ad utili risultati.

Essendosi appreso dai familiari del dott-Chinnici che all'incirca un anno prima della strage un parente acquisito, tale Ing. Romano, andando a fare loro visita, in ora in cui la portineria era chiusa aveva visto entrare nello androne ed intrattenervisi in atteggiamento sospetto un suo compagno di scuola, tale Madonia Antonio, indiziato di appartenenza
alla mafia, opportuni accertamenti venivano esperiti tramite l'Interpol al fine di acquisire notizie
in ordine al predetto Madonia ma nemmeno tali accertamenti approdavano ad alcun concreto risultato.

Si apprendeva pure dai familiari del dott. Chinnici e se ne aveva phi conferma in relazione a denunzie presentate dallo stesso Magistrato che spesso aveva ricevuto minacce per telefono.

Una di tali minacce si era verificata nel giugno del 1980.

Persona qualificatasi come l'Avv. Russo di Agrigento aveva chiamato il numero telefonico dell'apparecchio installato a casa del Dott. Chinnici, Was.
prima volta il giorno 6 del detto mese e una seconda
volta il giorno 18 e al Magistrato che aveva risposto alla chiamata, aveva preannunziato la sua morte,
ove non avesse liberato "i picciotti che dovevano

trascorrere a casa il Natale".

Nel riferirne al Procuratore della Repubblica il Dott. Chinnici aveva espresso il convincimento che autore delle due telefonate non fosse in realtà un avvocato bensì qualcuno degli imputati di un processo a carico di Sollena Salvatore + 17 che stava personalmente istruendo. A tali imputati, tutti latitanti in tale processo era stato contestato il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti. Sempre in relazione alla minaccia pervenutagli tramite il sedicente Avv. Russo, il Dott Chinnici nella nota trasmessa al Procuratore della Repubblica esprimeva altresì il convincimento che la minaccia stessa provenisse da qualcuno degli imputati di altri gravi processi che nella stessa epoca si stavano pure istruendo presso la II, VI e l'VIII Sezione e relativamente ai quali era stata messa in giro la voce che i provvedimenti di rigore in tali processi adottati erano stati da lui stesso sollecitati ai diversi magistrati istruttori.

Ai sensi dell'art. 60 c.p.p. la Corte di Cassa-

zione aveva investito del relativo procedimento il Procuratore della Repubblica di Messina il quale all'uopo interessato comunicava con nota del 31 agosto 1983 che già in data 22.1.1981 aveva trasmesso gli atti al Giudice Istruttore con richiesta di non doversi procedere essendo rimasti ignoti gli autori del reato.

Risultando subito evidente la matrice mafiosa dell'efferato delitto innumerevoli perquisizioni venivano eseguite nei confronti di persone indiziate di appartenenza alla mafia allo specifico fine di accertare l'eventuale detenzione di materiale esplosivo o di quant'altro riferibile alle modalità e ai mezzi di esecuzione del delitto medesimo, ma neppure tali atti portavano a concludenti risultati.

Non si trascurava nemmeno di svolgere gli accertamenti del caso sulla scorta di alcune segnalazioni anonime pervenute alla Questura di Roma e a quella di Palermo.

In particolare con una di tale segnalazione fatta pervenire alla Questura di Palermo tali Galatolo W.

Giuseppe e Galatolo Vincenzo erano stati indicati

come "mafiosi che facevano sparire la gente, specificandosi anzi che gli stessi erano rintracciabili

nella Via Pipitone Federico nei pressi dell'Acqua

Santa. Si indagava pertanto anche al riguardo accertandosi che il Galatolo Giuseppe trovavasi unitamente alla famiglia, in ferie, in località sconosciuta dell'Italia mentre il Galatolo Vincenzo in data
29 era rimasto a lavorare dalle 7,30 alle 16,30 presso i cantieri navali riuniti di Palermo, quale dipendente della ditta Cinà appaltatrice di lavori di
carenaggio.

Una telefonata anonima aveva poi informato la Questura di Roma che la mattina dell'esplosione, a 50 mt. dal luogo ove la stessa si era verificata, si era trovato presente Cannella Michele, figlio del capo mafia Peppino Cannella di Prizzi, mentre una altra telefonata pure anonima aveva informato la stessa Questura che coinvolti nell'eccidio dovevano rimtenersi tali Sansone Michelangelo, Cipriano Frantimento del Sansone Michelangelo, Cipriano Cipriano Cipriano Cipriano Cipriano Cipriano Cipri

cesca, moglie dello stesso e Valente Giuseppe, tutti e tre residenti a Palermo.

Il Cannella Michele, rintracciato ammetteva di essersi trovato sul luogo dell'esplosione, dopo che questa era avvenuta, in quanto abitando nella vicina via Villa Sperlinga era accorso come tanti altri, e poichè una tale giustificazione appariva pienamente attendibile ulteriori accertamenti non venivano compiuti, mentre nessun elemento che li collegasse al delitto emergeva nei confronti dei coniugi Cipriano. La loro abitazione veniva comunque ad ogni buon fine perquisita ma con esito negativo.

W

Il giorno dopo la strage con una lettera recante nella parte riservata al mittente la indicazione
"Lo Iacono via Lancia di Brolo 7", l'anonimo autore
dello scritto informava la Questura di Palermo che
alle 7,15 del giorno 29, mentre nei pressi del luogo
del delitto stava attraversando un semaforo alla guida della sua auto, era stata questa incrociata e danneggiata nel fanale destro, da un'altra autovettura

di grossa cilindrata che procedeva a folle velocità e a bordo della quale vi erano due individui
della apparente età di anni 30.

Le indagini esperite a riguardo non permettevano di identificare tale autovettura, mentre nella via Lancia di Brolo, 7 nessun Lo Iacono veniva a risultare avere mai abitato.

Ma mentre si cercava in tutte queste direzioni, valorizzando ed inseguendo anche dei semplici sospetti, peraltro, di natura assolutamente generica, in quanto ancorati ad episodi e circostanze che, anche per la loro lontananza nel tempo,
rendevano assai discutibile la ipotizzabilità di
un legame con il fatto su cui si indagava, si avevano già delle acquisizioni che, in forma specifica, tale legame invece prospettavano e su di es-

se veniva conseguentemente ad incentrarsi l'accertamento giudiziario una volta portate a conoscenea del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta con rapporto del 5 agosto 1983 (cfr. foglio 71
vol. 1°), successivo quindi di 7 giorni a verificarsi della strage di via Federico Pipitone.

In tale rapporto, redatto congiuntamente da carabinieri e squadra mobile di Palermo, quali responsabili della strage venivano denunziati i fratelli Michele e Salvatore Greco, il cugino degli stessi Salvatore (nato nel 1924), il cittadino libanese Bou Chebel Ghassan e i palermitani Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro, i primi tre in istato di latitanza e gli altri tre in stato di arresto.

In particulare nell'anzidetto rapporto si poneva in evidenza che sin dal 13 luglio precedente il dott. Antonio De Luca, dirigente il centro interprovinciale Criminalpol della Sicilia Occidentale, aveva intrapreso ridervatissimi contatti con il cittadino libanese Bou Chebel Ghassan, che si era sempre presentato

con lo pseudonimo di Franco.

Il libanese nel corso dei vari colloqui avuti con il funzionario lo aveva messo al corrente di essere stato in rapporti con tali Enzo e Piero e Pippo, i primi due identificati appunto nello Scarpisi Pietro e nel Rabato Vincenzo, i quali nell'interesse della associazione mafiosa di appartenenza avevano richiesto la sua intermediazione, prima per la fornitura di morfina base e poi, per la fornitura di armi, facendo presente che tali armi dovevano servire per attentati da attuarsi contro tutti quei magistrati, funzionari, poliziotti, che con il loro operato intralciassero le attività della mafia.

Era stato anzi in questa seconda fase che l'Enzo e il Piero avevano chiaramente indicato nei Greco di Palermo la famiglia mafiosa di loro appartenenza.

Sempre attraverso le indicazioni del Bou Chebel, si era appreso che tramite lui l'Enzo e il Piero erano riusciti a mettersi in contatto con tale "Nardo",
gestore di un bar a Pioltello, il quale si era impegnato a procurare per loro cento pistole che si tro-

vavano già in un deposito della Sicilia.

In data 26 luglio, in particolare, il Bou Chebel, nello informare il dott. De Luca degli sviluppi della operazione che in qualità di confidente si era impegnato a controllare, aveva fatto presente che i prossimi obiettivi della mafia sarebbero stati, l'alto Commissario Dr.De Francesco e il giudice istruttore del Tribunale di Palermo dr. Giovanni Falcone, e che per attuare l'attentato, scartato l'originario disegno di utilizzarne per l'esecuzione i fucili lanciagranate, due dei quali erano già nella disponibilità della organizzazione, si era invece deciso di adottare Il sistema "palestinese" collocando una macchina carica di esplosivo lungo il tragitto che i funzionari erano soliti percorrere e facendo, poi, esplodere il congegno a mezzo di telecomando azionato da una persona posta a distanza di sicurezza. Il Bou Chebel nella occasione, a specifica richiesta del dott. De Luca, aveva fatto presente di avere appreso di tale progetto dall'Enzo, dal Piero e dal Pippo, un personaggio quest'ultimo che aveva conosciuto a Milano tramite l'Enzo e il Piero, e che gli era parso comunque in posizione gerarchicamente sovraordinata a quella degli altri due.

Il Pippo, anzi, sempre secondo le indicazioni del Bou, aveva mostrato la disponibilità di acquistare qualsiasi quantitativo di armi eldi morfina base, facendo presente che all'interno dell'organizzazione per il trasporto delle stesse si poteva disporre di potenti motoscafi.

Purx evidenziando i verbalizzanti, in tale rapporto, come elemento attestante la correità del Bou Chebel nella strage di via Federico Pipitone, il contenuto vago e generico delle informazioni che via
via lo stesso aveva reso e l'incompletezza dei resoconti, si poneva tuttavia l'accento sulla validità
delle sue indicazioni accusatorie, laddove aveva parlato dei "Greco" quali mandanti dell'attentato edll
Rabito e lo Scarpisi quali affiliati all'organizzazione mafiosa facente capo ai Greco stessi.

Si sottolineava, in particolare, in tale rapporto che il Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo dott. Rocco Chianici istruiva personalmente il procedimento penale instauratosi a seguito del rapporto cosidetto dei"162", nel quale erano imputati esponenti di spicco del "gotha maficea palermitano tra cui i fratelli Greco.

A seguito del rapporto in questione datato 5 agosto 1983, con nota dell'8 agosto successivo, la Questura di Palermo trasmetteva al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta una relazione di servizio a firma del Commissario di P.S. Antonimo Cassarà con la quale si riferiva il contenuto di alcune dichiarazioni che il libanese aveva reso al funzionario dopo il suo arresto.

Si esponeva, in particolare, in tale relazione che il Bou, nel confermare sostanzialmente il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse con il dott. De Luca, aveva fatto presente dichiarandosi estraneo ai reati addebitatigli, di essersi messo in contatto con il capo della Criminalpol, proprio data l'estrema pericolosità dei progetti di cui lo avevano messo a parte l'Enzo e il Piero, qualificatisi come emissari dei Greco di Palermo.

Il libanese aveva, inoltre, specificato di avere avuto modo di rendersi conto attraverso i contatti con il
Rabito e lo Scarpisi che era stato quest'ultimo incaricato per primo del reperimento della morfina base
a cointeressare nell'affare il Rabito.

Il Rabito e lo Scarpisi, sempre a dire del libanese, a Milano erano in contatto conaltre persone implicate nel traffico degli stupefacenti, tra le quali
tale Salvatore di origine calabrese e tale Bruno proprietario di un ristorante sito nei pressi della piazza Tre Colori.

Nel corso dei contatti avuti il Bou aveva, altresi, appreso che il Rabito e il "Piero", avevano acquistato da tale "Leonardo" di anni 40 circa, di origine ne trapanese, proprietario e gestore del Bar"Las Vegas" ubicato nella via Tintoretto di Pioltello, "diverse cose" e specificatamente droga e uno o due fucili dotati di notevoli capacità offensive.

Sempre tramine l'Enzo e il Piero il libanese aveva, poi, conosciuto a Milano un altro palermitano a nome Michele che però si era qualificato inizialmente come Pippo. Il Michele così come il Rabito e il Piero aveva ribadito la necessità e l'urgenza di entrare in possesso di armi pesanti per attuare un attentato ai danni del dott. De Francesco e del Giudice Falcone.

Recatosi poi a parlargli da solo lo aveva informato che era intenzione della mafia estromettere il
Rabito e il Piero dall'affare, eliminandoli anche fisicamente perchè lo Scarpisi si era mostrato poco accorto nello scegliere il Rabito come socio.

Sempre al dott. Cassarà il libanese aveva poi dichiarato di aver saputo nel corso dei contatti avuti
con i tre emissari dei Greco che era intenzione della
mafia uccidere vari esponenti delle forze dell'ordine
e in particolare un investigatore che aveva svolto
indagini sul thailandese, implicato in un grosso traffico di stupefacenti e di cui la stampa aveva parlato.

Si esponeva ancora nella relazione a firma del dott. Cassarà che il Bou aveva altresì riferito che trovandosi una volta in compagnia del Rabito e del Piero all'interno di un ristorante di Mondello gli era stata indicata dallo stesso Rabito una persona che tro-

vavasi seduta ad un tavolo vicino a loro e gli era stato detto in particolare che trattavasi del"fratello di quello che gestiva la raffineria" sic.

Era stato proprio in tale circostanza che il Piero si era avvicinato a quella persona conversando con la stessa con molta deferenza e pagandole poi il conto.

Sempre al dott. Cassarà il Bou aveva altresì dichiarato che il Michele si sarebbe dovuto incontrare
con lui prima dell'arresto in uno dei ristoranti siti
nella zona di "Porticello" o, se non lo avesse ivi
trovato, nella zona della piscina dell'Hotel Zagarella.

Per rintracciare il Michele avrebbe potuto rivolgersi agli stessi Rabito e Scarpiti che avrebbe trovato telefonando al numero telefonico di un bar indicatogli dallo stesso Rabito che, anzi, tale numero aveva annotato scrivendoglielo su un pezzettino di carta.

Con altro rapporto in data 31 agosto 1983 si riferiva dettagliatamente in ordine all'attività di trafficanti di stupefacenti del Rabito e dello Scarpisi,
nonchè relativamente ai rapporti dagli stessi intrattenuti con il Bou Chebel.



Il Rabito già dal marzo-aprile 1983 era stato oggetto di indagini in quanto indiziato di essere dentro
al traffico degli stupefacenti insieme a tali Lo Carbo
Domenico e Di Franco Sebastiano, ma mentre nei confronti di costoro erano stati acquisiti elementi che
avevano portato al loro arresto insieme a molti altri
complici operanti in tale traffico a Cagliari, Palermo e Napoli i controlli erano proseguiti nei confronti del predetto Rabito senza che si fosse approdato ad
alcun risultato concreto a causa delle cautele dallo
stesso adottate.

Accertato che egli si serviva della utenza telefonica intestata alla sorella, abitante in stabile
diverso dal suo e che molti appuntamenti telefonici
venivano smistati a quella installata nel Bar Caracas,
sito in Palermo Via Serradifalco, 133, entrambi tali
utenze erano state messe sotto controllo e la registrazione delle conversazioni telefoniche aveva evidenziato come parlandosi di forniture di mobile ed
affini, si usasse un linguaggio convenzionale per celare l'oggetto illecito dei discorsi.

Sulla illiceità dell'attività del Rabito erano state, d'altronde, acquisite delle informazioni secondo le quali lo stesso della piccola fabbrica di mobili di cui era titolare si era per molti anni servito quale paravento, esportando in America nascoste nei tavoli e nelle sedie di sua produzione notevoli quantità di eroina per conto dei fratelli Coppola noti mafiosi di Partinico. Negli ultimi tempi cessata la collaborazione con i Coppola, a seguito della morte di uno di essi e dell'arresto dell'altro il Rabito 31 era limitato a trasportare e vendere a Milano e in altre città del nord eroina in quantità aggirantesi sul mezzo chibogrammo per volta, avendo come socio lo Scarpisi.

I pedinamenti effettuati nel corso delle dette indagini avevano consentito di accertare che i due,cioè
il Rabito e lo Scarpisi si frequentavano assiduamente e attraverso il controllo del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza del
Rabito si era reso evidente che uno dei suoi abituali
interlocutori era appunto lo Scarpisi mentre altri
erano tali Salvatore Rosano e uno straniero che si qua-

lificava come Jean Pierat.

Riferivano ulteriormente i verbalizzanti nel rapporto che lo Scarpisi, la cui utenza telefonica era
stata messa sotto controllo sin dal marzo 1983 era già
noto agli inquirenti per essere stato tratto in arresto nell'ottobre del 1982 nella fragranza del reato
di favoreggismento personale in quanto, era stato sorpreso in compagnia di Conti Prancesco Paolo, questo
ultimo ricercato perchè colpito da mandato di cattura
per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Sul conto dello Scarpisi si evidenziava inoltre che
trattavasi di persona che riscuoteva grande fiducia
da parte dei Vernengo, il gruppo mafioso palermitano
che gestiva alcune raffinerie di morfina base.

Le confidenze del libanese che aveva indicato
il Rabito e lo Scarpisi come coloro che per conto della cosca dei "Greco" gli avevano fatto richiesta prima di morfina base,e poi,di armi avevano quindi trovato indiretto riscontro nell'attività investigativa
che autonomemente la squadra mobile di Palermo aveva
portato avanti hei loro confronti.

Ulteriore conferma dell'attendibilità del libanese era stata rinvenuta anche, come segnalavano ulteriormente gli organi di P.C. nel rapporto in questione, nel contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza di casa Rosano anch'essa sotto controllo, risultando da tale contenuto che effettivamente a Milano il Rabito e lo Scarpisi avevano avuto contatti con il Nardo e con quel Michele indicato dal libanese come cointeressato ai loschi traffici che essi avevano in corso.

Con altro rapporto in data 3 settembre 1983 la Questura di Palermo riferiva in ordine ad alcuni accertamenti che erano stati svolti relativamenta a Rabito, allo Scarpisi e al Bou Chebel, per controllarne i movimenti nell'epoca prossima al verificarsi della strage.

In particulare, relativemente ai movimenti del Bou, si accertava che lo stesso sotto il nome di"Zuf-ferey", aveva alloggiato dal 9 al 10 luglio presso l'Hotel Conchiglia D'Oro di Mondello, dal 10 al 12 presso l'Hotel Eagarella, dal 12 al 14 presso l'Hotel Holliday-Inn di Giardini-Naxos, dal 12 al 19 presso

l'Hotel Villa d'Este, sito in viale Blygny del centro di Milano e dal 28 luglio al 3 agosto presso
l'Hotel Hellenia di Giardini Naxos. All'Hotel Hellenia
di Giardini Naxos il Bou aveva anzi alloggiato sino
al 31 luglio da solo e dal 31 luglio al 3 agosto in compagnia di Lagou Sofia.

Nessuna presenza alberghiera veniva accertata nei confronti del Rabito.

Ne venivano accertati invece nei figuardi dello Scarpisi ma in epoca piuttosto lontana e cicè negli anni 1979, 1980, 1981 e 1982.

Veniva particolarmente segnalata la sua presenza all'Hotel Italia di Catania insieme a Vernengo Salvatore in data 14.10.1980 e ciò nella considerazione che costui potesse identificarsi nel "Maurizio" di cui il libanese aveva pure parlato come di persona appartenente alla stessa organizzazione mafiosa di cui facevano parte il Rabito, lo Scarpisi e il Michele.

Con altro rapporto in data 10 settembre 1983 gli organi di P.S. di Palermo nell'esprimere ancora una volta il convincimento che l'attentato ai danni del Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo dott. Rocco Chinnici fosse senz'altro da collegarsi all'attività istruttoria che lo stesso incisivamente aveva condopto, emettendo provvedimenti che avevano colpito le
cosche palermitane poste all'apice della gerarchia mafiosa e, in particolare, i Greco si poneva in evidenza
che decisivo riscontro alla veridicità delle asserzioni
del Bou, era dato rinvenire attraverso il parallelo critico confronto tra il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse con il dott. De Luca e quello delle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze del Rabito, dello Scarpisi, del Bar Caracas, nonchè
sulle utenze di casa Rosano.

Si segnalava tuttavia l'incompletezza delle informazioni via via rese del libanese, rilevando che lo
stesso pur riferendo le modalità di esecuzione dello
attentato non ne aveva parlato in termini di attualità
e ne aveva soprattutto indicato destinatari diversi.

Alrapporto in questione si allegava copia del processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal libanese al dott. Cassarà in data 5.9.1983.

Nella predetta data, il Bou Chebel, sentito, an-

cora uma volta dal dott. Cassarà aveva dichiarato di aver conosciuto il Rabito nei primi mesi dell'anno, specificando che trattavasi di soggetto addentro nello ambiente dei trafficanti di stupefacenti di Genova e Milano.

Poichè il Rabito, recandosi a Milano si era messo in contatto con il libanese questi aveva avuto altresì modo di apprendere che lo stesso riforniva di eroina proveniente da Palermo sia il centro di Milano che quello di Genova. Sempre da Rabito aveva saputo inoltre che lo stesso esportava droga negli Stati Uniti, occultando l'eroina nelle sedie di propria produzione e data la rilevanza della notizia ne aveva messo al corrente sia la guardia di finanza di Milano che la Criminalpol di Roma fornendo anzi alla Criminalpol i numeri telefonici dell'utenza di casa Rabito e di quella del Bar Caracas e facendo, altresì, presente che lo stesso a Milano cercava anche morfina base.

In occasione dei frequenti incontri avuti prima con il Rabito e poi con lo Scarpisi, presentatogli dal primo, era venuto a conoscenza che gli stessi si erano messi in società e smerciavano l'eroina proveniente da Palermo affidandola a tale Salvatore di origine calabrese abitante a Milano e a tale "Bruno" o "Pippo" proprietario quest'ultimo di un ristorante sito in Milano, nonchè ad un egiziano di nome Ziso di anni 40 circa abitante nella zona di Brera.

Il Bou Chebel al dott. Eassarà aveva ancora una volta confermato che il Rabito e lo Scarpisi gli avevano fatto anche richiesta di armi pesanti e leggere e ciò era avvenuto D Taormina in coincidenza della pubblicazione della stampa della notizia relativa alla emissione dei mandati di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa.

Era stato anzi il Rabito che fermatosi ad dormire all'Hollydey Inn nella stanza ove aveva preso alloggio il libanese, leggendo, il giornale gli aveva
detto di conoscere tutte le persone nei cui confronti era stato emesso il mandato di cattura, indicando
i Greco come la famiglia mafiosa più importante di
Palermo e specificando che "Totò" ne era il capo.
Nell'occasione lo stesso Rabito aveva aggiunto che lavorando per conto di tale famiglia non aveva problemi

di denaro e alla richiesta dello stesso libenese di spiegargli come mai una famiglia della potenza dei Greco avesse bisogno dell'apporto suo e dello Scarpiti per il reperimento della morfina base, il Rabito gli aveva spiegato che essendosi interrotti i rapporti tra i mafiosi palermitani e quelli catanesi era necessario trovare altre fonti di approvvigionamento di morfina.

Aveva anzi chiarito il Rabito per evidenziare

la sua affiliazione alla famiglia Greco che egli si

sarebbe recato a Milano, non tanto e non solo per

smerfiare eroina quanto per trovare molte anni di tut
ti i tipi necessari per gli omicidi che dovevano es
sere commessi.

Tali notizie gli erano state, poi confermate a Milano dallo Scarpisi e dal Michele in varie occasioni e di tali incontri aveva messo al corrente il dott. De Luca.

Sulla scorta dei rapporti giudiziari di cui si è detto con ordine di cattura emesso dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta in data 5 agosto 1983 si contestavano agli imputati Greco Michele, Greco Salvatore (nato nel 1927), Greco Salvatore (nato nel 1924), Rabito Vincenzo, Scarpisi Pietro, Bou Chebel Ghassen i reati di cui all'epigrafe di tale provvedimento.

Nel corso della sommaria istruzione il libanese interrogato in data 5 agosto 1983, 9 agosto 1983 e 9 settembre 1983 si protestava del tutto estraneo ai reati
contestatigli, facendo presente che se veramente avesse partecipato alla strage quale affiliato all'organizzazione mafiosa facente capo ai "Greco" non si sarebbe certo messo in contatto con il capo della Criminalpol,
fornendogli le notizie di cui vi era traccia nelle conversazioni telefoniche intercorse con il funzionario
e dallo stesso registrato.

Specificava, in particulare, nel corso dell'interrogatorio reso in data 5 agosto 1983 di avere conosciuto tramite il Rabito e lo Scarpisi oltre a tale Pippo
un ragazzino che faceva il corriere e trasportava droga da Palermo a Milano, anche un certo Maurizio, riferendo relativamente a quest'ultimo che trattavasi di
persona che era stata in carcere per circa 5 anni fo

Palermo. Chiariva che il "Pippo", di cui aveva parlato al dott. De Luca nel corso delle conversazioni telefoniche in realtà si chiamava "Michele" ed era un
personaggio che all'interno dell'organizzazione aveva
un certo peso sic. Si aveva parlato dello stesso indicandolo come "Pippo" era stato perchè il Rabito e lo
Scarpisi parlando di lui così lo avevano chiamato mentre in realtà poi aveva compreso che il Pippo era un
ragazzino.

Aggiungeva che il Piero non era più gradito agli altri affiliati dell'organizzazione perchè aveva portato nel gruppo Enzo che era ritenuto poco affidabile.

I due avevano creato problemi all'interno dell'organizzazione a causa della loro imprudente condotta poichè facevano telefonate che non dovevano fare, consegnavano merce senza farsela pagare, rendendo problematico il recupero delle somme, tanto che gli era sembrato di capire che era maturata all'interno della cosca la decisione di escluderli e, poi, com'è normale in ambiente di mafia quella di eliminarli. Precisava anzi di avere appreso di persona tali notizie perchè mentre in

un primo momento erano stati i Rabito e lo Scarpisi a chiedergli prima morfina base e in coincidenza della emissione dei mandati di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa anche armi, successivamente il Michele gli aveva detto dhe doveva avere rapporti solo con lui e non dare più importanza a Piero ed Enzo.

Relativamente al fucile lanciagramate cui aveva accennato in una delle conversazioni telefoniche intercorse con il dott. De Luca specificava che glieno avevano parlato il Rabito e lo Scarpisi, spiegandogli nella occasione che trattavasi di un fucile dal quale si poteva fare esplodere una bomba che, poi, raggiungeva l'obiettivo, colpendolo. I due emissari dei Greco lo avevano anzi informato che due di tali fucili se li erano procurati da un arabo di cui non ricordava il nome. Erano stati poi gli stessi Rabito e Scarpisi a parlargli del sistema dello scoppio telecomandato di un'auto carica di esplosivo, facendogli presente che con tale sistema sarebbero stati attuati attentati contro i magistrati, la polizia e quanti altri ficcavano il naso nella "mafia", e ciò soprattutto perchè tale siste ma poteva garantire più efficacemente degli altri la

impunità di quanti l'avrebbero adottato potendo agi-

Interrogato specificatemente in ordine alla sua attività il libanese chiariva di avere sempre commerciato nel campo delle autovetture e mai in droga o in armi, aggiungendo che se aveva avuto contatti con il Piero e l'Enzo ciò era avvenuto poichè il commercio cui era interessato gli offriva l'occasione di incontrarsi anche con persone operanti in altri settori. Si dichiarava in grado di riconoscere le persone con le quali asseriva di avere avuto contatti, precisando di sapere che l'Enzo si chiamava Rabito e che il Piero aveva un cognome che iniziava con "Sca". Escludeva di conoscere il compone del Maurizio e del Michele. Relativamente alle caratteristiche somatiche del Michele, dichiarava che trattavasi di persona sui 40 anni circa dall'accento palermitano, di statura inferiore e di complessione meno robusta delle sue. Affermava comunque di poterne riconoscere le sembienze qualora gli venisse mostrata una fotografia dello stesso.

Precisava circa l'epoca in cui era stata richiesta la sua intermediazione per la fornitura di armi che

la stessa coincideva con la pubblicazione sulla stampa della notizia relativa all'emissione dei mandati di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa nei confronti dei Greco. Era stato proprio il libanese a mostrare all'Enzo, al Piero e al Pippo il giornale ove era pubblicata la notizia, facendo presente che in Sicilia era successo un "casino" e aggiungendo che se i Greco erano latitanti ciò doveva ascriversi al fatto che prima ancora dell'emissione dei provvedimenti restrittivi della loro libertà personale erano stati avvisati. In tale occasione i tre gli avevano detto che in realtà i Greco erano già latitanti perchè colpiti da precedente mandato di cattura in un processo a carico di 162 persone aggiungendo che l'uccisione del generale Dalla Chiesa si era risolta in un errore strategico ma che ormai dato la situazione che si era creata si imponewano ulteriori reazioni nei confronti di tutti coloro che ficcavano il naso "nelle cose della magia". Sempre in quella circostanza l'Enzo, il Piero e il Pippo lo avevano messo al corrente che le armi, d'altronde, dovevano essere usate anche contro i mafiosi delle cosche Avversarie.

Circa la ragione per cui cercavano morfina base i tre avevano fatto presente che era sorta nell'organizzazione di loro appartenenza la necessità dell'approvvigionamento di morfina essendosi interrottà i rapporti tra i mafiosi catanesi e quelli palermitani. I tre avevano altresì fatto presente che nella latitanza dei Greco lavoravano per conto di una persona che badava alla raffineria.

Il libanese confermava poi la circostanza riferita al dott. Cassarà dopo il suo arresto e cioè che trovandosi un giorno a mangiare a Mondello in compagnia
del Rabito e dello Scarpisi quest'ultimo si era avvicinato con molta deferenza ad una persona seduta ad un
tavolo vioino a loro che gli era stata indicata dallo
stesso Rabito come il fratello di quello che badava alla raffineria.

Nel successivo interrogatorio del 9 agosto 1983, il libanese, dopo avere riconosciuto tra molte fotografie sottopostegli in visione quelle raffiguranti le sembianze del Rabito e dello Scarpisi specificava circa i suoi spostamenti nei giorni immediatamente precedenti alla strage che si era recato a Taormina giungendovi il

24 luglio e prendendo alloggio presso l'Hotel Capo Taormina di quel centro. Il libanese specificava che in quel torno di tempo anche il Rabito trovavasi a Taormina alloggiando all'Hotel Hollydey Inn. Era stato anzi proprio a causa della distanza fra i due alberghi, cioè tra l'Hollydey e il Capo Taormina che per avvicinarsi a Rabito con il quale si era dato convegno si era trasferito all'albergo "Jacht". Lo Scarpisi, invece, che pure sarebbe dovuto venire a Taormina si era trattenuto a Palermo poichè aspettava una persona che doveva venire da Milano per traffici di droga. Aggiungeva anzi il Bou che gli era sembrato di capire che trattavasi di consegna di denaro: Circa l'appuntamento concordato con il Rabito a Taormina il libanese dichiarava in particolare che per quanto con lo stesso Rabito si fosse convenuto un incontro per il giorno 26 a quella data in realtà il Rabito stesso non era venuto a trovarlo, venendo a trovarlo invece il Nichele che nell'occasione gli aveva detto che bisognava "mettere da parte" il Piero e l'Enzo, facendogli presente che occorrevano subito "basi ed armi" e ripartendo in giornata per Catania ove

ove aveva un appuntamento. L'indomani cioè il giorno 27 era venuto poi a trovarlo il Rabito.

. Il libanese, aggiungeva ancora che il giorno stesso in cui era stato ucciso il dott. Chinnici egli era partito per Milano, dovendo recarsi in quel centro per raggiungere la sua donna e portarla poi con sè a Taormina , ove insieme avrebbero dovuto trascorrere alcuni giorni di ferie. Era stato anzi proprio il Rabito che la mattina del 29 lo aveva accompagnato all'aeroporto di Catania ove entrambi erano giunti intorno alle 7,30, anzi circa 1 un quarto d'ora prima di tale orario. Sempre nel corso di tale interrogatorio il Bau nel ribadire che il Rabito trafficava in droga esportandola in America nascosta nelle sedie di sua produzione, aveva inoltre aggiunto di avere appreso che da ultimo lo stesso Rabito aveva avuto difficoltà perchè l'organizzazione non lo riforniva più di droga, in quanto aveva pantenuto un comportamento poco serio e non era riuscito a fornire la base. Era stato proprio per tale ragione che il Rabito si era rivolto al Piero e poi al Bou per continuare ad operare nei suoi loschi traffici.

Il libanese concludeva tale interrogatorio affermando che in data 29 si era recato a Milano usando il nominativo "Zufferey Bernard" e usando lo atesso nominativo aveva fatto rientro a Taormina.

Nel corso di altro interrogatorio reso sempre in fase istruttoria ed esattamente in data 9 settembre 1983
il Bou specificava di essere arrivato a Palermo il 9
luglio, dovendo incontrarsi con il Rabito per la fornitura della base. Aggiungeva in ordine ai suoi spostamenti di avere alloggiato prima all'Hotel Conchiglia d'Oro
di Mondello per uno o due giorni, poi, allo Zagarella
di Palermo e successivamente a Taormina ove aveva preso alloggio all'Hotel Hollydey Inn.

Dallo Zagarella a Taormina l'aveva accompagnato il Rabito che si era fermato clandestinamente all'Hollydey Inn prendendo alloggio nella sua stanza. Era stato proprio in quell'occasione, che il Rabito, il quale già nel corso del viaggio gli aveva parlato dei Greco come della più potente delle famiglie palermitane, leggendo il giornale da lui acquistato e nel quale era pubblicata la notizia dell'emissione dei mandati di cattura per lo omicidio Dalla Chiesa gli aveva fatto presente che ormai

i Greco stessi si sentivano "in merda", tanto che le famiglie mafiose da luro capeggiate dovevano necessaria mente operare delle uccisioni nei confronti di quanti intralciassero le loro attività. In quell'occasione non si era comunque ancora parlato nè di fucili lanciagranate nè di autobomba. Il libanese esponeva poi che una volta rientrato a Milano era stato contattato per circa due volte da Rabito e dallo Scarpisi che avevano richiesto la sua intermediazione sia per la fornitura di armi che per la fornitura di droga. Quanto alle armi 🅢 avevano anzi fatto presente che per il pagamento non c'erano problemi, in quanto la loro era una famiglia mafiosa assai ricca e potente. I due emissari dei Greco nella stessa circostanza avevano anche aggiunto che sulle armi essi non avrebbero guadagnato nulla perchè servivano alla famiglia di appartenenza mentre il loro guadagno stava tutto nella droga. Era stato proprio in relazione alla richiesta di fornitura di armi che il libanese aveva informato il dott. De Luca di avere messo in contatto l'Enzo e il Piero con tale Leonardo, gestore di un bar a Pioltello al quale egli stesso gli aveva presentati.

Nell'occasione il Leonardo, dopo avere fatto presente che si trovava in difficoltà a trovare le armi perchè era un periodo feriale aveva detto al Rabito ed allo Scarpisi che era disposto ad acquistare da loro chilogrammi due di droga raffinata aggirantesi su £ 130.000.000 al chilo da consegnare entro 24 ore all'ordine. Quanto alle armi lo stesso Leonardo aveva tuttavia fatto presente ai due emissari dei Greco che pur non essendo in condizione di procurarle a Milano perchè era periodo feriale, ne avrebbe potuto fornire un notevole quantitativo trovandone a Palerno stesso.

Riferiva, incltre, il Bou che il Leonardo aveva anzi detto che doveva rientrare in quei giorni in ospedale per delle analisi ma che per le ferie sarebbe venuto a Trapani. Nello stesso periodo esponeva ancora il Bou aveva appreso dal Rabito e dallo Scarpisi che si erano procurati due fucili lanciagranate, ma da altra via, non cioè dal Leonardo. Il libanese dichiarava poi che dell'autobomba gli avevano parlato prima il Michele quando era venuto a trovarlo a Taormina e poi il Rabito.

Successivamente alla strage sia il Piero che l'Enzo

erano passati da Taormina per andarlo a trovare e gli avevano manifestato il proprio compiacimento per quanto verificatosi.

A Taormina i due non si erano tuttavia fermati essendo diretti in Calabria ove avrebbero dovuto recuperare 20-25 milioni che il Salvatore Rosano doveva loro quale corrispettivo di una partita di droga.

Sempre nel corso di tale interrogatorio il Bou riferiva ancora che lo Scarpisi era persona che aveva
contatti con dei latitanti provvedendo ai loro bisogni.
Proprio la sera in cui il libanese si era incontrato a
Mondello con il Rabitoz quest'ultimo mostrandosi preoccupato per il ritardo dello Scarpisi che pure doveva venire, aveva detto al Bou che l'amico era andato in montagna dovendo accompagnare un latitante a Palermo.

In effetti il Piero, alfine giunto, a bordo di una Renault 4 tutta impolverata aveva riferito loro che proprio mentre accompagnava un latitante in una villa c'era stata una irruzione della polizia, aggiungendo che nessuno era stato nell'occasione tuttavia arrestato perchè tutti erano riusciti a fuggire.

Lo Scarpisi parimenti interrogato nel corso della sommaria istruzione in data 6 agosto 1983, 18 agosto 1983

e 6 settembre 1983 si dichiarava estraneo ai reati contestatigli e chiariva quanto ai suoi rapporti con il Rabito di essersi recato a Milano per due volte unitamente allo stesso, avendo entrambi intenzione di mettersi
in società per la vendita di mobili.

Specificava che in occasione del primo viaggio aveva alloggiato presso un Motel Agip che si trovava nelle vicinanze della sede di una ditta fornitrice di mobili.

Quanto alla sua attività lavorativa dichiarava di essere rappresentante della Olivetti Brodel Shiarp per la vendita di macchine da scrivere che provvedeva a riparare e della Mobil Esso per la vendita di mobili per ufficio.

Escludeva di avere mai conosciuto arabi, libanesi, turchi o palestinesi e in particolare il Bou Chebel nonchè il Michele, il Maurizio o il Pippo di cui il libanese stesso aveva parlato.

Quanto all'apparecchio "Tester" rinvenuto a casa sua precisava che tale apparecchio apparteneva ai suoi due fratelli, entrambi diplomati in elettronica ed entrambi sposati, aggiungendo che se l'aveva in casa lui

era perchè vi era rimasto, siccome di modello antiquato e quindi non più in uso. Dichiarava che di elettronica egli non ne capiva assolutamente nulla, essendo, tra l'altro, capace di riparare solo macchine meccaniche e non macchine elettriche oppure macchine che funzionavano con il sistema elettronico.

Affermava che tutte le accuse mossegli dal libanese erano infondate non avendo mai egli commerciato in droga e non essendosi mai adoperato per la fornitura di armi in favore di famiglie mafiose palermitane.

Dichiarava di avere saputo dell'esistenza del dott. Chinnici leggendo il giornale specificando inoltre che verificatasi la strage si trovava a casa a dormire e non aveva nemmeno sentito l'esplosione essendo la sua abitazione sita all'altro capo della città.

Il Rabito, dal canto suo, interrogato a sua volta dal Procuratore della Repubblica in data 6 agosto 1983 e 18 agosto 1983 si protestava estraneo ai reati contestatigli esponendo di non conoscere appartenenti a famiglie mafiose palermitane ed escludendo di avere mai procacciato armi per i loro programmi delittuosi.

Affermava di avere conosciuto lo Scarpisi per

caso, avendogli lo stesso proposto la vendita di una macchina da scrivere che, poi, tuttavia non aveva acquistato non ritenendo l'affare conveniente. Era stato in
quell'occasione che aveva deciso di mettersi in società
con il predetto Scarpisi per la vendita dei mobili per
ufficio e proprio a tale scopo insiene allo stesso si
era recato una volta a Milano per contattare ditte che
potessero conferire loro delle rappresentanze. Essendo
tuttavia il loro arrivo avvenuto in giorno festivo e dato anche le pessime condizioni atmosferiche rifatto quel
viaggio si era concluso senza alcun risultato.

Frecisava che durante la permanenza a Milano insieme allo Scarpisi aveva dormito una notte presso un Motel Agip sito lungo l'autostrada e un'altra notte all'Hotel Cervo.

Dichiarava che a fine luglio si era recato da solo a Taormina, alloggiamento all'Hollydey Inn per due giorni e rientrando a Palermo proprio la mattina del 29, dovendo negoziare un assegno di 3.000 dollari provenienti dagli USA lasciatogli dalla ditta Turano con la quale era in rapporti d'affari. Di fatto, poi, tale assegno non l'aveva più negoziato poichè la cosa gli era

caduta di mente essendosi i suoi parenti recati al ci-

Quanto all'orario di arrivo a Palermo affermava di essenvi giunto intorno alle 9,30.

Escludeva di conoscere persone rispondenti al nome di Pippo, Maurizio o Michele, così come pure escludeva di conoscere il libanese Bou Ehebel.

Nel corso dell'interrogatorio reso in data 18 agosto 1983, mutando versione, ammetteva di conoscere il Bou, affermando che lo stesso era titolare di una ditta di Import-Export e come tale acquistava stok di indumenti, provvedendo, poi, ad esportarli in Libano.

Faceva presente di avere conosciuto il libanese in un locale notturno di cui non ricordava il nome e aggiungeva di essersi, poi, incontrato con lo stesso tre volte, chiedendone l'intermediazione per esportare in Libano le sedie che produceva nella sua fabbrica.

Negava di essersi incontrato con il libanese a Taormina, Giardini Naxos nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio Chinnici, così come pure negava che il Bou gli avesse telefonato a Palermo invitandolo a venire a Taormina. Negava pure per conseguenza di avere accompagnato il libanese la mattina del 29 all'aero) porto di Catania.

Esauritisi gli interrogatori degli imputati, il
Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, proseguendo nell'istruttoria sentiva i magistrati dell'ufficio d'istruzione del Tribunale di Balemo e della Procura della Repubblica, nonchè i Capi di Corte, e tutti quanti escludevano in modo assoluto la ipotizzabilità di una causale afferente alla vita privata del dottChinnici che unanimamente definivano assolutamente illibata ed adamantina. Indicavano tale causale senza
ombra di dubbio nel particolare impegno con cui il magistrato aveva portato avanti la lotta contro la mefia,
sia attraverso i processi che personalmente istruiva,
sia in convegni di studio cui attivamente pattecipava.

Tutti i predetti testi esprimevano il convincimento che i responsabili dell'eccidio erano senz'altro
da ricercare fra gli appartenenti alla cosidetta mafia
"vincente, cui si faceva carico, oltrechè dell'uccisione di decine e decine di affiliati alle cosche antagoniste e cosiddette perdenti, anche delle uccisioni
del prefetto Dalla Chiesa, del deputato regionale Pio

La Torre e del Presidente della Regione Siciliana Pier Santi Mattarella, stante il particolare impulso istruttorio dato, specie negli ultimi tempi, ai relativi processi dall'Ufficio Istruzione di Palermo e in particolare dal dott. Chinnici e dal dott. Falcone.

Si accertava che il dott. Chinnici fra gli altri, istruiva personalmente i processi per l'omicidio Mattarella e l'omicidio La Torre e il dott. Falcone, istruttore del procedimento per l'omicidio Dalla Chiesa, nel
quale era stato emesso il 9 luglio 1983 mandato di cattura contro 14 persone fra le quali i Greco, nel corso
della sua deposizione esprimeva il convincimento che
uno stretto legame esistesse fra tutti e tre tali procemimenti.

Si accertava nel corso della sommaria istruzione one il dott. Chinnici istruiva personalmente anche il procedimento cosidetto dei "162" instauratosi nei confronti di esponenti delle cosche cosiddette vincenti e nel quale fra gli altri imputati c'erano appunto i Greco.

In tale procedimento lo stesso dott. Chinnici di recente aveva emesso 37 mandati di cattura in aggiunta a molti altri che erano stati emessi, mentre egli era in ferie, dal Giudice Istruttore dott. Motisi, a convalida di altrettanti ordini di cattura emessi dalla Procura della Repubblica.

Prima dell'emissione dei mandati di cattura nel processo per l'omicidio Dalla Chiesa e in quello dei "162", veniva a risultare che i Greco non erano colpiti da alcun provvedimento restrittivo della loro libertà.

Nel corso della sommaria istruzione si procedeva anche all'espletamento di perizia chimico-balistica, allo scopo di accertare la natura dell'esplosione, le miscele adoperate e le quantità delle stesse, il sistema di innesco e di comando cui si era fatto ricorso per scatenare la deflagradazione.

Riferiva il perito con la relazione allegata agli
atti che l'esplosivo utilizzato nella circostanza sembraessere
va/un nitro derivato aromatico, verosimilmente tritolo,
potendosi ipotizzare anche l'aggiunta di nitrato d'armonio addizionato in proporzioni diverse alle miscale di
tritolo per aumentarne il potenziale dirompente. Del nitrato d'armonio non era stato, tuttavia, possibile accertare l'effettivo utilizzo.

Quanto alla quantità di sostanza esplosiva adoperata il perito riferiva che la stessa doveva ritenersi oscillante intorno ai 10-20 chilogrammi.

Relativamente al sistema di innesco e comando della esplosione la perizia concludeva, infine, nel senso che presumibilmente era stato impiegato un radio comando azionato a vista al momento voluto.

Nella fase degli atti preliminari al giudizio lo Stato, la Regione Siciliana e il Comune di Palermo si costituivano parti civili.

Ai Greco, dato il loro stato di latitanza, era stato nominato un difensore d'ufficio ma, dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio la moglie del Greco Michele, sulla base di una procura generale da questi rilasciatale un anno prima, dichiarava di nominargli lo avvocato Lo Presti quale difensore di fiducia.

Tale nomina il Presidente della Corte dichiarava non sumissibile in quanto per il modo com'era avvenuta non dava la certezza della sua riconducibilità ad una precisa e non equivoca volontà dell'interessato.

Con successiva lettera raccomandata diretta alla cancelleria persona che si qualificava come lo stesso

Greco Michele e che con tale nominativo si sottoscriveva, dichiarava di nominare il detto avv. Lo Presti del foro di Caltanissetta e l'avv. Mirabile del foro di Roma quali difensori di fiducia e questa volta la nomina medesima veniva presa in considerazione, constatata la perefetta identità fra la cennata firma e quella risultante dalla Procura Generale, certamente autentica in quanto apposta davanti al notaio rogante.

Sempre nella fase degli atti preliminari al giudizio l'imputato Scarpisi Pietro con ricorso depositato presso la segreteria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, chiedeva che la Corte di Cassazione, considerato che la dottessa Caterina Chinnici, figlia del dotte Rocco Chinnici, esercitava all'epoca del fatto e continuava ad esercitare le funzioni di Pretore in Caltanissetta, disponesse la rimessione del procedimento ad altra Corte di Assise in applicazione dell'art. 41 bis C.P.P.

La Corte di Cassasione dichiarava il ricorso stesso inammissibile ed esauritasi, pertanto, la fase degli atti preliminari al giudizio gli imputati venivano citati a comparire innanzi a questa Corte per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti.

IL DIBATTMENTO

All'udienza del 5/12/83 celebratasi in contumacia degli imputati Greco tutti e tre latitanti, il Bou Chebel faceva pervenire dichiarazione di rinunzia a presenziare al dibattimento. Comparivano in stato di detenzione gli imputati Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro.

Si costituivano parti civili il Ministero dell'Interno, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero
della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la Presidenza della Regione Siciliana e il Comune di
Palermo rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello
Stato.

Si costituivano, altresì, parti civili l'avvocato
Alberto Polizzi quale procuratore speciale di Passalacqua
Agata, vedova del Consigliere Chinnici, l'avv. Michelangelo Salerno quale procuratore speciale di Palieri Inmacolata, vedova del maresciallo Trapassi, in proprio
e quale esercente la patria potestà sui figli minori
Trapassi Monaca, Trapassi Laura, Trapassi Salvatore e
Trapassi Luca, lo stesso avv. Michelangelo Salerno quale procuratore speciale degli appuntati di p.s. Amato

Alfonso, Lo Nigro Antonino e Calvo Cesare addetti alla scorta del Consigliere Chinnici, gli avvocati Fausto Tarsitano e Nadia Alecci quali procuratori speciali dell'autista giudiziario Paparcuri Giovanni, l'Avv. Emanuele Russo Parrino, quale procuratore speciale di Lombardo Rosa Maria, vedova dell'appuntato dei C.C. Bartolotta Salvatore, in nome proprio e quale esercente la patria potestà sui figli minori Bartolotta Filomena, Bartolotta Fabio, Bartolotta Rassimiliano, Bartolotta Viviana, e Bartolotta Dario.

Veniva per contro dichiarata inammissibile la costituzione di parte civile dell'Associazione donne
italiane per la lotta della mafia, stante il difetto
di legittimazione attiva all'esercizio dell'azione civile, presupposto indefettibile questo ex artt. 91 e

22 c·p.p. per la costituzione in sede penale. E', invero legittimato ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale non chiunque abbia subito un qualsiasi danno dal fatto costituente reato, ma chi abbia
sofferto un danno che dal reato deriva in modo diretto ed immediato. Di conseguenza il danno civile risarcibile deve essere necessariamente correlato alla le-

sione di un diritto soggettivo il quale normalmente attiene al bene giuridico tutelato dalla norma penale (Cass.Sez. V 16 Maggio 1980 Di Gregorio).

L'Associazione donne italiane per la lotta contro la mafia non essendo titolare di un interesse direttamente protetto dalla norma penale rinolata, non poteva per conseguenza ritenersi direttamente lesa dal reato e quindi legittimata ad agire, donde la ritenuta inammissibilità della relativa costituzione.

Sempre sell'udienza del 5.12.83 la Corte pronunciandosi sulla eccezione del P.M. riguardante la nomina
degli avv.ti Lo Presti e Mirabile quali difensori di
fiducia degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore
nato il 7.7.1927, riteneva la piena regolarità e validità delle anzidette nomine per le motivazioni espresse nella relativa ordinanza in atti.

All'udienza del 6/12/1983 la Corte, decidendo sulle eccezioni e sulle istanze depositate nella fase degli atti preliminari al giudizio, rigettava l'eccezione di nullità degli atti di istruzione compiuti dal Procuratore della Repubblica, nonchè delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra il dottAntonio De Luca - Capo Criminalpol di Palermo e l'imputato libanese Bou Chebel Guassan e delle intercettazioni telefoniche operate sulle utenze della rete telefonica di Palermo numeri 560782 (casa Rabito), 569070
(Bar Caracas), 5978/79 (casa Scarpisi).

Nel decidere sulla regolarità o meno della instaurazione del rito istruttorio sommario la Corte, pur affermando nella relativa ordinanza in atti che nella specie si doveva procedere con istruzione formale, richiamandosi al più consolidato orientamento giurisprudenziale rilevava che il termine di cinque giorhi per la proposizione da parte dell'imputato dell'istanza di formalizzazione dell'istruttoria e un termine previsto a pena di decadenza decorrente da qualunque atto da cui potersi ricavare l'esistenza certa del procedimento, sicchè non essendo intervenuta entro tale termine alcuna istanza di formalizzazione, nè da parte dei difensori, nè da parte degli imputati, nessuna nullità si era verificata ne poteva, pertanto, legittimamente eccepirsi (Cass. Sez.I 21 gennaio 1980 Fasani, Cass. Sez.I 20 Giugno 1979 Radoni, Cass-Sez. I 30 maggio 1980

Milan Cass. Sez.I 20 Giugno 1979 Sesti, Cass. Sez. I 9 Febbraio 1976 Caruso, Cass. Sez.I #4 Dicembre 1974 Cirino, Cass. Sez.IV 17 aprile 1973 Spavone, Cass. Sez.I 20/11/1971 Serena).

Quanto alle intercettazioni telefoniche, osservava la Corte che ferma la validità intrinseca di tali intercettazioni (Cass. Sez.I 26 Marzo 1979 - Ambrosio - Rel. Piccinini,) occorreva tuttavia provvedere ai sensi dell'art. 226 quater alla traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli artt. 314 e segg. c.p.p. Per provvedere allo espletamento di tale formalità si richiedeva al competente ufficio la trasmissione delle relative bobine.

Veniva, altresì, disposta l'acquisizione delle bobine contenenti la registrazione delle conversazioni
telefoniche intercorse tra il Dott. De Luca e il Bou
Chebel Ghassan per un ulteriore controllo sul loro contenuto già, peraltro, pienamente confermato da entrambli gli interlocutori. Con la stessa ordinanza del
6/12/1983 la Corte disponeva, inoltre, richiedersi in-

formazioni presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo al fine di conoscere se dal Consigliere Istruttore dott. Chinnici fossero stati emessi mandati di cattura nei procedimenti per l'uccisione del gen. Dalla Chiesa e dell'on. Pio La Torre, nonchè in quello cosiddetto dei "162" e in caso affermativo se tali provvedimenti fossero stati emessi a carico degli imputati rinviati a giudizio della Corte.

All'udienza dibattimentale del 9/12/1983, la Corte emetteva altra ordinanza pronunciandosi sulle istanze presentate dalla difesa e di cui al verbale in atti.

Nella stessa udienza il Presidente previa relazione della causa, dichiarava aperto il dibattimento e dava lettura delle imputazioni ascritte agli imputati e di cui al decreto di citazione a giudizio.

Nel corso delle successive udienze e una volta acquisite le bobine, si procedeva all'espletamento del·le operazioni peritali previa nomina dei tecnici competenti nelle persone di un perito fonico e di un perito stenografo.

Le conversazioni telefoniche intercorse tra l'impu-

tato Bou Chebel Ghassan e il Dott. De Luca venivano ascoltate nella loro integralità e così come trascritte dalla polizia, mentre per quelle intercettate sulle utenze nº 560782 (casa Rabito) 569070 (Bar Caracas) e 597879 (casa Scarpisi) l'ascolto veniva limitato a quelle parti delle stesse ricomprese tra i numeri di giri segnalati dalla polizia. La Corte, infatti, con ordinanza emessa in data 19/12/1983, rigettava l'istanza avente ad oggetto la richiesta di ascolto e trascrizione dell'intero contenuto delle registrazioni di cui alla bobine trasmesse dal Procuratore della Repubblica di Palermo con nota di accompagnamento dell'8/12/1983, e al contempo ordinava procedervisi limitatamente alle parti di esse per le quali la trascrizione stessa era stata eseguita dalla Polizia e secondo le indicazioni riportate sugli involucri delle bobine medesime.

Si rilevava, infatti, che l'integrale ascolto delle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze predette, trovandosi il processo nella fase dibattimentale, e per la pubblicità tipica di tale fase
avrebbe inevitabilmente comportato la divulgazione

di fatti coperti dal segreto istruttorio con conseguente intralcio per l'attività in corso presso la Procura della Repubblica di Palermo.

Esquritosi l'ascolto delle conversazioni telefoniche intercorse tra il Bou Chebel e il Dott. De Luca, nonchè di quelle intercettate sulle utenze nr. 560782, 569070 e 597879, e dovendosi procedere all'ascolto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza nº 872282 della rete telefonica di Milano intestata a Rosano Salvatore si rendeva necessaria la restituzione alla Procura della Repubblica di Palermo delle bobine contenenti tali ultime intercettazioni e ciò affinchè da parte di quell'ufficio si provvedesse alle trascrizioni secondo le modalità prescritte dall'art. 226 quater.

Tale restituzione si rendeva inevitabile essendo di ostacolo all'espletamento delle operazioni peritali da parte della stessa Corte, la mancata indicazione sulle trascrizioni operate dalla polizia dei giri dei nastri cui le trascrizioni stesse si riferivano, con la conseguenza che al fine di individuare il numero dei



giri, indispensabile, sarebbe stato procedere allo ascolto dell'intero contenuto delle conversazioni così violando il segreto istruttorio con grave pregiudizio per altre indagini o procedimenti in corso, a parte la ulteriore violazione del diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito.

Per le ragioni suesposte e più dettagliatamente lumeggiate nell'ordinanza del 10/1/1984, non si procedeva all'ascolto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza Rosano ed espletatasi, pertanto, la fase delle operazioni peritali si procedeva allo interrogatorio degli imputati.

Il Rabito nel corso dell'interrogatorio reso in fase dibattimentale, dichiarava la propria estraneità al reato di strage contestatogli, esponendo che già nell'immediatezza dell'arresto, interrogato dal Procuratore della Repubblica, aveva subito fatto presente che in data 27 - 28 e 29 Luglio si era addirittura trovato fuori Palermo. Quanto ai suoi rapporti con il Bou Chebel, ammetteva di averlo conosciuto a Milano nel febbraio del 1983, specificando che se in fase istrut-

toria aveva negato di avere avuto contatti con il libanese ciò era avvenuto senza una precisa ragione e verosimilmente perchè in tale fase la sua preoccupazione era stata solo quella di protestare la propria estraneità in ordine al delitto di strage. Esponeva che trovatosi a Milano appunto nel mese di febbraio, di ritorno da Verona, ove era stato per affari connessi alla sua attività lavorativa, recatosi una sera presso un night di cui non ricordava il nome, aveva conosciuto il Bou Chebel. Era stato anzi proprio in quell'occasione che il libanese appreso che il Rabito era titolare di una fabbrica di sedie e tra l'altro rappresentante per la Sicilia di una ditta di Udine per la vendita di sedie di tipo "viennese", si era dichiarato disponibile a spiogare il suo interessamento per la collocazione di quel particolare tipo di prodotto sui mercati arabi, (Cfr. fog. 4 verb. 20 e f. 9 verb. 21) prospettiva commerciale questa molto allettante per il Rabito considerato che la commerciabilità delle sedie "viennesi" era preclusa sul mercato più redditizio, cioè quello degli Stati Uniti, ove le stesse venivano importate direttamente dalla Romania. Che il Bou Chebel



fosse, d'altronde, in condizione di spiegare l'interessamento promesso, il Rabito lo aveva desunto dal fatto
che lo stesso gli si era presentato come titolare di
una ditta di Import - Export avente ad oggetto il commercio di generi di abbiglimmento; attività questa che
gli aveva consentito di avere rapporti con i rappresentanti dei paesi arabi.

L'imputato asponeva ancora che successivamente allo incontro nel night tra lui e il libanese si era
instaurato un rapporto amichevole tanto che si era determinato a prolungare la permanenza a Milano di altri quindici giorni, durante i quali aveva alloggiato
all'Hotel Cervo incontrandosi quasi quotidianamente
con il Bou a scopo di"divertimento".

Contestato all'imputato che una così lunga assenza da Palermo avrebbe di certo recato pregiudizio allo andamento della sua attività commerciale lo stesso dichiarava che ciò non poteva verificarsi dal momento che gli operai della fabbrica lavorando su modelli predeterminati erano ingrado di svolgere le mansioni di rispettiva competenza sanza che fosse necessario il controllo o la direzione del titolare dell'azienda.

la cui presenza per contro sarebbe stata piuttosto di intralcio per i negativi effetti psicologici che talvolta ne conseguono per la manovalanza con grave pregiudizio sotto il profilo del rendimento.

D'altronde, riferiva ancora l'imputato, la sua assenza non creava problemi nemmeno da un punto di vista
amministrativo perchè ogni qualvolta si allontanava da
Palermo era sua abitudine lasciare alla moglie un blocchetto di assegni firmati, di modo che all'occorrenza
se ne potesse servire per far fronte ai pagementi.

Quanto alle caratteristiche della produzione della fabbrica di cui era titolare il Rabito, premesso che da un punto di vista strutturale si trattava di azienda che disponeva di 24 macchine e di una manodopera oscillante dai 16 si 20 operai.

Quanto all'entità della produzione (Cfr. f.10 ver.25) chiariva che ogni anno spediva in America quattro contenitori di 400 sedie ciascuno, aggiungendo che si trattava della produzione di sedie di otto modelli diversi, tutte comunque intagliate, donde la loro esclusiva destinazione al mercato etato unitense, non essendo la lavorazione ad intaglio richiesta dal consumatore italiano.



L'esportazione negli Stati Uniti presentava, d'altronde grossi vantaggi, tanto che mai aveva cercato possibilità di collocazione della merce su altri mercati, e ciò per la allimitata recettività di quello statunitense, sia per il notavole vantaggio finanziario connesso all'aggio del dollaro sulla lira. Specificava ulteriormente il prevenuto, quanto alle modalità di spedizione delle sedie che queste vanivano esportate non verniciate e neppure trapezzate e ciò per una duplice esigenza e del produttore, e del destinatario. Spedire sedie verniciate e tapezzate avrebbe comportato, infatti, l'adozione di particolari cautele nell'imballaggio per evitare che durante il trasporto potessero danneggiarsi e, d'altronde, non conveniva nemmeno alle ditte destinatarie in quanto queste ultime devendo accoppiare le sedie ad altri mobili avevano tutto l'interesse a verniciarle e tapezzarle di iniziativa per garantire un accoppiamento rispondente ad esigenze di estetica.

Aggiungeva ancora il Rabito che le sedie venivano spedite in appositi contenitori alla cui fornitura provvedeva la ditta che si occupava della spedizione e spe-

cificava che, dal canto suo, lavorava con la ditta Sealand.

Richiesto, poi, all'imputato di chiarire quali fossero stati i suoi movimenti trascorsi i quindici giorni di permanenza a Milano lo stesso spiegava (cfr. f.10 verb. 21 e f.1 verb.37) che rientrato a Falermo da appena una settimana era stato tuttavia costretto a ripartire, dovendosi recare a Udine ove appunto avrebbe dovuto concludere un rapporto di rappresentanza commerciale con la ditta Cress che aveva sede in quel centro. Prima di raggiungere Udine aveva comunque fatto socilo a Milano, ove si era fermato per un giorno, pernottando all'Hotel Cervo. In tale occasione aveva telefonato al Bou Chebel e si era, poi, incontrato con lo stesso solo a titolo smichevole, senza cioè discutere di affari. Ripartito l'indomani per Udine aveva concluso il rapporto di rappresentanza con la Cress e aveva quindi fatto rientro a Milano , ove si era fermato per altri dieci giorni incontrandosi di nuovo con il libanese quasi quotidianamente sempre a scopo di divertimento. Il Rabito esponeva, poi,

K

che in quel periodo non aveva ancora conosciuto lo
Scarpisi e aggiungeva di averlo conosciuto nel marzo
1983 quando questi era andato a trovarlo in fabbrica,
proponendogli l'acquisto di una macchina da scrivere.
Era stato anzi proprio in quell'occasione che unitamente allo Scarpisi si era recato in casa di questo
ultimo per visionare la macchina, senza, poi, concludere l'affare essendosi reso conto che non era conveniente affrontare la spesa dal momento che di una
macchina da scrivere disponeva comunque all'interno
della fabbrica, pur trattandosi di una macchina di modello antiquato.

W

Sempre in occasione di quell'incontro, lo Scarpisi, fattogli presente che oltre ad essere rappresentante di macchine da scrivere era anche rappresentante di mobili per ufficio gli aveva proposto di avviare insieme un commercio di mobili; proposta questa alla quale egli aveva aderito tanto che nel maggio successivo entrambi si erano recati a Milano allo scopo di contattare ditte che avrebbero potuto affidare loro la rappresentanza di mobili per ufficio.

Arrivati a Milano intorno alle 10 del 15 mattina

con un tax avevano raggiunto un Motel Agip ove spogliando l'elenco telefonico avevano rilevato che c'era una ditta che esponeva mobili per uffici in piazza Castello Sforzesco.

Racatisi nello stesso pomeriggio in tale piazza avevano appreso da un'addetta al negozio che per trattare il conferimento di eventuali rappresentanze avrebbero dovuto recarsi in fagbrica. Anzichè aderire a tale invito, poichè si era fatto tardi si erano limitati a telefonare ad altre ditte senza, peraltro, concludere nessuno affare, risultando che tutte avevano già dei rappresentanti per la Sicilia. Il Rabito specificava comunque che se in occasione di quel viaggio non avevano ottenuto alcun risultato ciò era da attribuirsi al fatto che erano arrivati a Milano a fine settimana nonchè al fatto che le condizioni atmosferiche erano atate pessime con conseguente ostacolo per le loro possibilità di movimento.

Quanto al periodo di permanenza a Milano il prevenuto dichiarava inoltre che sia lui che lo Scarpisi
vi si erano trattenuti dal 15 al 20, data in cui egli
era partito per gli Stati Uniti e lo Scarpisi aveva fatto rientro a Palermo. Circa la ragione che aveva deter-

minato il suo viaggio negli Stati Uniti chiariva che vi si era recato in quanto il Turano, titolare di una ditta con la quale era in continui rapporti di affari, non gli aveva pagato un contenitore di merce per l'importo di 20.000 dollari circa, somma di cui aveva urgente bisogno di coprire delle scoperture del complessivo importo di £ 45.000.000 che aveva presso la Banca Sicula, la Banca Industriale e la Cassa di Risparmio.

Contestato all'imputato che se la ragione del suo viaggio e di quello dello Scarpisi a Milano era stata la ricerca del conferimento di rappresentanze da parte di ditte produttrici di mobili per ufficio, essi anzicchè limitarsi a fare qualche telefonata avrebbero dovuto più attivamente adoperarsi, lo stesso dichiarava che ciò in concreto non si era reso possibile perchè le ditte da contattare anzicchè a Milano si trovavano possibilmente a centro chilometri da tale centro.

Riferiva ancora l'imputato che dall'America aveva fatto rientro in Italia in data 6.6.1983 e che a Milano si era fermato in questa occasione in tempo stretfamente necessario ad aspettare la partenza dell'aereo per Palermo, tanto che non si era sentito nè visto con il Bou Chebel. Con il Bou si era invece nuovamente incon-

allo Scarpisi su sollecitazione del libanese che aveva chiesto loro di raggiungerlo per trascorrere insieme
quattro giorni di ferie sul lago di Como. Giunto, peraltro, a Milano aveva avvertito dei crampi allo stomaco
ma cionondimano, pensando che si trattasse di un malessere passeggero insieme al Bou e allo Scarpisi era partito per Como, ove tuttavia erano rimasti solo un giorno non consentendogli le sue condizioni di salute una
più lunga permanenza. A Milano sia lui che lo Scarpisi
si erano fermati per tre giorni alloggiando a casa di
Rosano Salvatore:

Relativamente a Rosano Salvatore (cfr. f. 12 verb.25) affermava di averlo conosciuto per caso in una panino-teca di Milano e faceva presente che aveva continuato a frequentarlo, avendogli lo stesso Rosano offerto la possibilità di acquistare legname grazie a conoscenze che aveva in Calabria. In particolare il Rosano si era impegnato a prestare la sua intermediazione per fargli acquistare una partita di legname da tale Rocco Franzè.

Il Rabito specificava poi di essere ripartito per Palermo il giorno 18 mentre lo Scarpisi era rimasto a Milano. Con lo Scarpisi si era poi rivisto a Palermo senza una ragione particolare ma piuttosto per la consuetudine ormai instauratasi di vedersi due, tre volte la settimana, dandosi convegno ora al bar Strauss, ora al bar Caracas, ora a casa sua. Tra di loro era infatti nata un'amicizia talmente intensa che avevano finito per chiamarsi cugini.

L'imputato riferiva poi circa i suoi ulteriori contatti con il libanese che con quest'ultimo si era rivisto a Palermo in data 11 luglio. Unitamente allo Scarpisi si era recato all'Hotel Zagarella ove il libanese alloggiava e tutti e tre avevano trascorso insieme la giornata, pranzando e cenando in albergo e andando dopo cena presso una bancarella a mangiare frutti di mare.

Precisava anzi il Rabito che mentre lo Scarpisi era andato via intorno a mezzanotte egli era rimasto in compagnia del libanese fino all'una, fermandosi allo Zagarella a prendere un drink.

Il Rabito, spiegava, poi, che se il Bou era venuto in Sicilia lo aveva fatto solo a scopo di svago, senza cioè altre particolari ragioni e aggiungeva che in occasione di quell'incontro si era discusso del più e del meno. Escludeva cioè categoricamente che si fosse parlato di fatti connessi a problemi di rifornimento di morfina base come l'arresto di un cinese a Banghok o il sequestro di una nave a Suez.

Sempre nel corso dell'interrogatorio reso in fase dibattimentale richiesto al Rabito se conoscesse tali Pippo o Maurizio, lo stesso rispondeva negativamente.

Ammetteva di conoscere tale Michele che era stato presentato sia a lui che allo Scarpisi (cfr. f.7 verb.38) a Milano dal Bou Chebel esattamente il 15 luglio. La presentazione era avvenuta all'interno di un ristorante sito in una strada adiacente alla piazza De Angelia. Avendo anzi il Michele proposto sia a lui che allo Scarpisi (cfr. f.8 verb. 38, f.11 verb.81 e f.19 verd.81) lo acquisto di una partita di camicie ed essendo entrambi interessati all'affare si erano dati appuntamento per l'indomani in una zona che era stata indicata loro come zona lido. L'indomani all'appuntamento non era comunque venuto il Bou mentre invece era stato presente il Rosano.

Contestato, poi, all'imputato che stando alle dichiarazioni del libanese egli il 12 luglio trovandosi all'Hollydey Inn di Taormina tenendo in mano un giornale ebbe a dirgli che erano stati emessi dei mandati di cattura nei confronti dei "Greco di Ciaculli" nel processo cosidetto dei "162", lo stesso negava categoricamente la circostanza (cfr. f.16 verb.38), asserendo di essere stato quel giorno al bar Strauss ove aveva consu
mato una piaza. Negava di essere stato a Taormina nel
1983 in giorni diversi dal 27, 28 e 29 luglio. Escludeva di avere conosciuto di persona i Greco e precisava
che possibilmente ne aveva sentito parlare, leggendo i
giornali, anche se era sua abitudine non leggere quelli
locali ma unicamente l'espresso, la repubblica e altri
giornali americani.

Dichiarava di avere sentito parlare dei Vernengo per la prima volta in dibattimento e di avere comunque appreso dai giornali che una volta era stata scoperta una raffineria di morfina base gestita da tale famiglia in via Messina Marine.

Escludeva altresì di avere mai conosciuto noti mafiosi quali Bontade Stefano, Inzerillo Salvatore, Spadaro Tommaso, Marchese Pietro, Marchese Filippo, Spatola Rosario, Sollena Salvatore, Mafara Francesco, Contorno Salvatore, Grado Giacomo, Riccobono Rosario,

M

Badalamenti Gaetano, Azzoli Rodolfo, Reina Salvatore, Conti Francesco Paolo, nè il Bonanno, il Pedone o il Bono arrestati a Filadelfia in occasione del recente blitz della polizia statunitense.

Dichiarava a specifica contestazione di non avere mai conceciuto tale Leonardo gestore di un bar a Pioltello e di non averlo mai contattato tramite il Bou Chebel per la fornitura di armi.

Precisava di conoscere invece una persona che si chiemava Nardo di cognome (cfr. ff. 2 e 3 verb. 39 e 6 e 7 verb.78).

Escludeva pure di conoscere tale Bruno indicato dal libanese come altro personaggio gravitante nel mondo del traffico degli stupefacenti e proprietario di un ristorante sito nella piazza Tracolori di Milano.

Sempre nel corso dell'interrogatorio del Rabito gli veniva contestato dettagliatamente il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate sulla sua utenza, su quella del bar Caracas e sull'utenza di casa Rosano (cfr. da verbale 25 a verbale 31 e ancora verbali 37, 38, 39 e 40 - cfr. per le conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza di casa Rosano

verbale 78, verbale 80 da foglio 1 a foglio 9, verbale 82 da foglio 7 a foglio 11, verbale 83, verbale 93 foglie 6 e 7 relativamente al contenuto di una conversazione telefonica che il Rabito ebbe ad effettuare dall'Hollydey Inn di Taormina al Bar Strauss in data 28 luglio.

Con ordinanza del 28/2/1984 la Corte disponeva lo accompagnamento coattivo del Bou Chebel Ghassan dovendosi procedere ad atti di ricognizione e di confronto relativamente alla sua persona.

Si procedeva preliminarmente nei confronti del Bou ad atto di ricognizione di persona da parte dei co-imputati i quali riconoscevano in lui l'individuo con il quale avevano avuto i rapporti personali e telefonici di cui agli atti del processo.

L'imputato avvertito, poi, della facoltà di non rispondere all'interrogatorio si dichiarava disponibile a rendere "spontanet dichiarazioni".

Riferiva in particolare il Bou di avere conosciuto il Rabito tramite tale Gino, un palermitano abitante a Genova. Il Gino trovandosi nella macchina di un altro



amico del libanese tale Giuseppe Russo, avendo subito un incidente stradale tra Genova e Milano, aveva telefonato al Bou perchè intervenisse allo scopo di prestare loro soccorso. (cfr. f. 16 verb. 43).

Era stato proprio in quell'occasione che il libanese aveva conosciuto il Rabito, il quale si trovava in compagnia del Gino e del Russo a bordo della macchina di quest'ultimo, essendo anch'egli diretto a Milano.

Riferiva inoltre il libanese che era stato egli stesso ad accompagnare poi il Rabito e il Russo all'Hotel Cervo di Milano, ove entrambi avevano preso alloggio.

Relativamente ai suoi rapporti con il Rabito e lo Scarpisi il Bou Chebel dichiarava che non si era mai trattato, nè di rapporti di svago, nè di rapporti connessi ad affari leciti per questioni della fabbrica del Rabito.

Aggiungeva anzi che la fabbrica di împort-export di cui egli era titolare e quella di sedie di cui era titolare a Paleimo il Rabito, servivano loro esclusivamente a scopo di copertura, come attività lecite che dovevano cioè fare da paravente ai loschi traffici cui in concreto erano dediti (cfr. f. 17 verb. 43),

Quanto alle ragioni che avevano determinato il viaggio del Rabito e dello Scarpisi a milano chiariva che gli stessi inizialmente cercavano morfina base. Specificava che della richiesta di morfina base da parte del Rabito e dello Scarpisi aveva subito informato il dott. La Corte del Bervizio dentrale antidroga (cfr.f. 6 verb.50), dandogli anche il numero di telefono di casa Rabito e del bar Caracas.

Quando il Rabito e lo Scarpisi gli avevano fatto la richiesta di morfina base avevano anche spiegato al libanese che a Palermo di tale morfina c'era urgente bisogno, in quanto le raffinerie che disponevano anche di un chimico addetto appunto alla raffinazione ne erano sprovviste. Era stato anzi proprio in quell'occasione che il Bou Chebel aveva prospettato ai due l'opportunità di fare venire il chimico a Milano per impiantarvi una nuova raffineria, ma sia il Rabito che lo Scarpisi gli avevano risposto non era possibile perchè quello che faceva da chimico era colpito da mandato di cattufa e quindi non poteva esporsi,mentre l'impianto di una nuova raffineria a Milano era "un affare della mafia" avendo essi

il solo compito di reperire la morfina (cfr.f.7 verb.50)

Quando il Rabito e lo Scarpisi avevano chiesto la intermediazione del Bou per l'acquisto della morfina base avevano anche chiarito che a Palermo non ne arrivava più a seguito dell'arresto di un cinese, del sequestro di una nava a Suez nonchè a seguito della rottura dei rapporti con i catanesi.

Di armi il Rabito e lo Scarpisi avevano invece incominciato a parlare al libanese solo nel mese di luglio, quando egli era venuto a Palermo, specificando che le armi pesanti dovevano essere usate contro le macchine blindate dei giudici, mentre quelle leggere, cioè le pistole, nella guerra contro mefiosi di fazioni opposte a quelle della famiglia di loro appartenenza (cfr. f. 10 verb.71).

Circa la ragione della sua venuta in Sicilia il libanese dichiarava poi che il Dott.La Corte lo aveva interessato perchè scoprisse l'ubicazione di una raffineria. Al Dott.La Corte egli aveva infatti riferito di avere saputo dal Rabito che a Firenze erano stati sequestrati 80 chili di eroina ed essendo stato arrestato

proprio per questa vicenda nel mese di giugno tale Spataro, il dott. La Corte aveva ravvisato un legame tra il
sequestro di questi 80 chili di droga e la raffineria
di Palermo.

A Palermo il libanese era venuto, d'altronde, anche su sollecitazione del Rabito che lo aveva più volte invitato a venire in Sicilia, sia per ricambiare la visita lui che/gli aveva fatto a Milano, sia per discutere della questione della morfina base (cfr.ff. 18 e 19 verb.71).

Specificava il Bou di essere arrivato a Palermo la sera dell'8 luglio intorno alle ore 10.

Da un taxista che lo aveva prima accompagnato allo Albergo President di Palermo, si era fatto, poi, accompagnare a Mondello, ove aveva preso alloggio all'Hotel
Conchiglia d'Oro giungendovi all'una di notte (cfr. f.25
verb. 43 e ff. 1 e segg. verb. 72). Frima, infatti, il
taxista lo aveva accompagnato in un altro albergo, Palage
o La Torre, ma poiche non c'era posto il gestore aveva
telefonato al Conchiglia prenotandogli una camera. L'indomani mattina il libanese si era messo in contatto telefonico con il Rabito, chiedendogli il numero di un'altra
utenza alla quale avrebbe potuto richiamarlo. Sapendo

infatti che l'utenza del Rabito era sotto controllo non voleva che la guardia di finanza venisse a conoscenza dei suoi movimenti.

Richiamato poi il Rabito intorno alle ore 12 gli aveva dato poi appuntamento ad un ristorante della piazza
di Mondello, ove, infatti, il Rabito stesso lo aveva
raggiunto entro venti minuti (cfr. f.36 verb.79). Con il
Rabito non era venuto peraltro lo Scarpisi tanto che il
Bou aveva suggerito di telefonargli, dato che scopo dell'incontro era quello di discutere del viaggio che tutti e tre dovevano intraprendere per Cipro allo scopo di
reperire la morfina base. Il Rabito anzi nell'occasione
si era mostrato preoccupato per il ritardo del "cugino"
(cfr. f.27 verb.43), ed aveva telefonato ad una persona di cui il Bou non sapeva indicare l'identità ma che
comunque avrebbe dovuto avvertire lo Scarpisi che lo si
aspettava a Mondello.

Lo Scarpisi era poi arrivato intorno alle 19, 19,30, (cfr. f. 3 verb.72), 20, 20,3 (cfr. f.28 verb. 43), dicendo di essere stato in montagna per rilevare un latitante e per accompagnarlo in una villa vicino Palermo, dalla quale peraltro erano scappati tutti essendoci stata

un'irruzione della polizia.

Il libanese dichiarava inoltre che quella stessa sera unitamente al Rabito e allo Scarpisi aveva consumato
una pizza all'interno di un locale di Mondello, ed era
stato in questa occasione che lo Scarpisi, allontanandosi
per un attimo da loro si èra avvicinato ad un altro tavolo, mettendosi a parlare con una persona indicata dal
Rabito come fratello di "quello che badava alla raffineria" (cfr. f.1 verb.70).

L'indomani mattina sia il Rabito che lo Scarpisi erano tornati nuovamente a Mondello per accompagnare il libanese all'Hotel Zagarella di Palerno. Il giorno successivo all'arrivo del Bou allo Zagarella lo Scarpisi era,
poi, andato a trovarlo, portandogli anzi nell'occasione
cinque grammi di cocaina che gli serviva per uso personale e di cui giorni prima aveva fatto richiesta al Rabito.

Allo Zagarella avevano pranzato tutti e tre insieme e ciò presso il ristorante dello stesso albergo.

Dall'albergo Zagarella il Rabito aveva poi accompagnato il libanese all'Hollydey Inn di Taormina ed era stato proprio durante il viaggio che gli aveva parlato dei Greco come di famiglia mafiosa molto importante (cfr.f. 12 verb.81) .

Arrivati all'Hollydey Inn il Rabito si era trattenuto glandestinamente per una notte nella stanza del Bou Chebel. Era riuscito a non farsi registrare, in quanto trattandosi di un albergo di grandi dimensioni era facile efuggire ai controlli del personale. Era stato proprio quella volta (cfr. f.12 verb.71) che il Rabito spogliando un giornale aveva richismato l'attenzione del libanese su una notizia che riguardava l'emissione di mandati di cattura contro i fratelli Greco Michele e Greco Salvatore, nonchè contro il cugino degli stessi e contro altri e gli aveva anzi detto che i Greco, erano già latitanti perchè colpiti da un precedente mandato di cattura emesso a seguito del rapporto di polizia giudiziaria cosidetto dei "162". Gli aveva, poi, spiegato il Rabito che per la mafia l'uccisione del generale Dalla Chiesa si era risolta in un errore, ma dal momento che le cose stavano così bisognava continuare in azioni violente contro tutti coloro, magistrati, funzionari, poliziotti, che "ficcavano il naso nelle cose della mafia. Era stato sempre in questa circostanza che il Rabito lo aveva messo al corrente che la sua famiglia di appartenenza cioè quella dei Greco aveva de-

liberato l'uccisione dell'alto commissario dott. De Francesco nonchè del giudice Falcone e di un altro magistrato di cui non ne aveva fatto il nome (cfr. f. 24 e 23 verb.69). Sempre in quell'occasione il Rabito aveva informato il libanese che per attuare i programmi delittuosi dell'associazione di appartenenza occorrevano molte armi, pesanti e leggere dovendo le prime servire per le uccisioni dei giudici e le seconde nella guerra contro i mafiosi delle . cosche avversarie. Il Bou dichiarava di avere riferito al dott. De Luca capo della Criminalpol di Palermo il contenuto della confidenza ricevuta dal Rabito, facendo nella occasione presente che lo stesso Rabito gli aveva indicato i Greco come mandanti dell'attentato programmato ai danni del dott. De Francesco e del giudice Falcone, leggendone i nomi sui giornali. Aggiungeva anche di avere parlato al dott. De Luca dell'episodio del latitente che lo Scarpisi avrebbe accompagnato in montagna e di avere fornito al funzionerio il numero di targa della Fiat 500 di cui il predetto Scarpisi era proprietario, informandolo anche che lo stesso disponeva di una Renault 4.

Al dott. De Luca aveva anzi fatto presente nel corso del successivi contatti, chiedendogli anche pedinamenti,

che allo scopo di procurare le armi richieste dal Rabito e dallo Scarpisi 11 avrebbe messi in contatto con un siciliano residente a Milano, gestore di un bar che si trovava a Pioltello. Essendosi il dott. De Luca mostrato contario ai pedinamenti e avendogli invece raccomandato di essere presente al momento della consegna delle armi e della droga in modo da potere intervenire, si era tuttavia determinato a continuare l'operazione da solo, ricevendo assicurazione che non avrebbe corso il rischio di essere arrestato, essendo protetto "dall'alto".

Era stato così che il libanese si era deciso a contattare il Leonardo, il quale appreso che a richiedere le
ami erano emissari di Greco Michele e Greco Salvatore,
aveva dimostrato tutta la sua disponibilità, assicurando
che data la provenienza della richiesta non ci sarebbero
stati problemi. Precisava ancora il Bou che prima di provvedere in concreto il Leonardo gli aveva tuttavia chiesto
di conoscere di persona il Rabito e lo Scarpisi, tanto
che appunto a tale scopo era stato fissato un appuntamento.

Nel corso dell'incontro che ne era seguito e al quale il Bou era stato presente, il Leonardo aveva detto al Rabito e allo Scarpisi che essendo periodo estivo poteva procurare solo armi corte, cioè pistole calibro 38, calibro 7,65 e simili e non a Milano, bensì a Palermo. Quanto alla droga con la quale il Rabito e lo Scarpisi avrebbero dovuto pagare le armi si era convenuto il prezzo di £ 130.000.000 al chilogrammo ma il Leonardo aveva fatto presente che prima di perfezionare l'acquisto voleva controllarne la qualità. Lo stesso Leonardo tuttavia mostrava di apprezzare molto l'eroina che proveniva dalla Sicilia in quanto trattandosi di eroina raffinata la si poteva tagliare moltiplicandone il quantitativo. Sempre nel corso di quell'incontro il Leonardo aveva altresì detto che nel periodo feriale sarebbe venuto a Trapani.

Riferiva ancora il Bou Chebel, proseguendo nelle sue dichiarazioni, che a Milano gli era stato presentato dallo Scarpisi tale "Pippo", indicatogli come personaggio
"importante della cosca", in posizione gerarchicamente sovraordinata a quella di Rabito e Scarpisi.

Con il Pippo a Milano si era anzi visto due volte, sempre nel corso della stessa giornata. Dopo avergli parlato in presenza dello Scarpisi, il Pippo, era infatti tornato a parlargli da solo, dicendogli che bisognava

estromettere lo stesso Scarpisi e il Rabito, perchè non mantenevano gli impegni assunti, non si rifornivano di droga andandola a prendere di persona ma aspettavano che altri la portassero loro a domicilio e perchè in definitiva non si attivavano in modo concludente per il procacciamento della morfina base (cfr. f.3 verb.70). Mella etessa occasione il Pippo nel sollecitare al libanese l'approvvigionamento di morfina base gli aveva altresì fatto presente che disponendo l'organizzazione di potenti motoscafinon ci sarebbero etati problemi di trasporto.

Circa le caratteristiche somatiche del Pippo il libanese dichiarava che lo stesso era alto 1,67 circa, ayeva i capelli neri che portava con la riga di lato, aveva
un viso pieno di rughe che gli dava un'aria stanca. Aggiungeva che trattavasi di persona che parlava con accento
siciliano e che portava al polso un Rolex d'oro (cfr.f.11 v.69).

Il libanese specificava anche che in occasione del colloquio avuto con il Michele, resosi conto che questo si mostrava assai infastidito per il fatto che si fosse ritardato tanto a reperire la morfina base, allo scopo di tenerlo legato a sè e ciò ovviamente per continuare nel

suo rapporto di collaborazione con la polizia lo aveva assicurato di avere già preso contatto con una persona per la questione delle armi e della droga (cfr·f· 13 verb.69).

Specificava ancora il Bou nel descrivere i suoi movimenti che successivamente all'incontro con lo Scarpisi
e con il Pippo era andato sul lago di Como rimanendovi
allo scopo di thascorrere qualche giorno di ferie dal 19
al 23 luglio.

Il 24 luglio era ritornato a Taormina prendendo alloggio all'Hotel Capo Taormina. Del suo arrivo a Taormina aveva avvisato il Rabito sollecitando la sua venuta e quella dello Scarpisi e dandogli per telefono appuntamento all'albergo Hollydey Inn per il giorno 26.

Il 26 luglio invece dello Scarpisi era venuto a trovarlo
il Pippo il quale lo aveva informato che l'attentato sarebbe stato eseguito con il sistema dell'autobamba dal
momento che i fucili bazooka, non offrivano le necessarie garanzie e gli aveva parlato del viaggio a Cipro, manifestandogli ancora una volta l'intenzione di estromettere il Rabito e lo Scarpisi (cfr. f.11 verb.84). Il giorno dopo era invece a trovarlo il Rabito, il quale saputo

della venuta del Pippo, aveva manifestato molto disappunto, (cfr. f.19 verb.69) e probabilmente per capire chi esattamente fosse venuto aveva telefonato allo Scarpisi. Solo in seguito a tale telefonata si era tranquillizzato, avendo appreso che la persona che si era incontrata con il libanese era Michele, "uno molto apposto dell'organizzzazione". Era stato anzi a seguito di questa precisazione del Rabito che il Bou Chebel aveva capito che "Pippo", altro non era se non un soprannome della persona che era venuta a trovarlo il giorno prima, il cui vero nome era invece Michele.

Riferiva ancora il Bou che parlando con il Rabito gli aveva accennato al discorso dell'autobomba fattogli dal Michele, apprendendo dal Rabito stesso che anche lui ne era informato, "che lui e gli altri dell'organizzazione lo sapevano". (cfr. f.9 verb. 69).

Il Bou dichiarava ancora di essersi, poi, trattenuto a Taormina con il Rabito sino al giorno 29, data in cui si era fatto accompagnare dallo stesso Rabito all'aero) porto di Catania, dovendo prendere il primo volo aereo per Milano. Circa le ragioni che avevano determinato la sua partenza spiegava che doveva recarsi a Milano sia per acquistare una parrucca, sia per andare a prendere la Sofia Lagou del cui arrivo aveva appreso da un'amica nella notte tra il 27 e il 28 (cfr. f. 18 verb. 93).

Prevedendo tuttavia di rientrare in giornatt aveva convenuto con il dott. De Luca un incontro all'aeroporto di Catania per il giorno 29 con l'accordo di avvisarlo qualora fosse stato nell'impossibilità di prendere l'aereo.

Era stato proprio per disdire l'appuntamento che aveva infatti telefonato al capo della Criminalpol la mattina del 29, apprendendo in quell'occasione dell'avvenuta strage (cfr. f.11 verb.71). A Taormina era poi arrivato proveniente da Roma e facendo scalo a Reggio Calabria,
il 31 luglio prendendo alloggio con la Lagou Sofia all'Hotel Hellenia.

L'1 agosto il Rabito e lo Scarpisi erano venuti a trovarlo, senza tuttavia fermarsi essendo diretti in Ca) labria ove avrebbero dovuto incontrarsi con il Rosano Salvatore e recuperare dallo stesso 20 - 25 milioni che doveva loro quale corrispettivo di una partita di groga. In tale occasione nel commentare l'avvenuta strage il Rabito e lo Scarpisi avevano detto al "Bou "Asi visto come è finita?", mostrando compiacimento. Della venuta de-

gli stessi Rabito e Scarpisi aveva informato il dott. De Luca, dandogli anche appuntamento per il giorno 3 all'Hotel Zagarella di Palermo, ove infatti il funzionario aveva proceduto al suo arresto.

Quanto al motivo per cui aveva dato appuntamento al dott. De Luca all'Hotel Zagarella, il Bou Chebel spiegava di avere scelto tale località in quanto era lì che doveva venirlo a trovare il Michele. Era stato infatti lo stesso Michele che nell'accomiatarsi da lui il giorno 26 gli aveva detto che si sarebbero poi rivisti allo Zagarella. Non si era convenuta una data precisa di appuntamento ma il Michele gli aveva assicurato che ciò non costituiva un problema perchè sarebbe stato egli stesso telefonando alla direzione dell'albergo ad informarsi dell'arrivo del Hou, andandolo poi a trovare.

Chiariva il libanese all'udienza del 14 maggio 1984 (cfr.f. 1844) (d.) che se al dott. De Luca non aveva parlato per telefono di quest'appuntamento era perchè si riprometteva di farlo di personal tanto più che con il funzionario avrebbero dovuto incontrarsi il giorno 3.

Tra l'altro era suo intendimento acquisire notizie più precise sia sull'identità del Michele, sia sull'identità

delle altre persone che lo stesso Michele avrebbe dovuto presentargli allo Zagarella.

All'udienza del 15 giugno 1984 (cfr. f.25 verb. 93)
il libanese riferiva invece che se al dott. De Luca non
aveva parlato dell'appuntamento era stato proprio perchè
il giorno 27 il Rabito gli aveva detto che in Questura
c'era una grossa talpa, ed era stato così che aveva incominciato a nutrire sospetti sullo stesso dott. De Luca.
Ad avvalorare tali sospetti, d'altronde aveva contribuito
in modo decisivo il fatto di essersi sentito chiamare
"Franco" dal Rabito, che non poteva essere venuto a conoscenza di tale nominativo se non attraverso una soffiata di qualcuno della polizia, perchè era proprio con tale nominativo che il libanese si presentava nei suoi rapporti con gli agenti della questura di Palermo, e in particolar modo con il dott. De Luca capo della Criminalpol.

Sempre in sede di dibattimento dettagliate dichiarazioni il libanese rendeva poi relativamente al contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse con il
dott. De Luca (cfr. ferbale n.43, n.48, n.49 e n.50).

Lo Scarpisi Pietro che dal canto suo all'inizio del dibattimento aveva dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere; iniziava a rendere le sue dichiarazioni all'udienza del 26 aprile 1984, proseguendo il suo interrogatorio nelle udienze successive (cfr. verbali nn. 73, 74, 75, 76 e 77).

L'imputato riferiva di avere conosciuto il Rabito / essendosi recato nella fabbrica dello stesso per propor- gli l'acquisto di una macchina da scrivere. Essendo infatti rappresentante di diverse case produttrici di macchine da scrivere era sua abitudine girare per le varie fabbriche allo scopo di collocare la sua merce.

Quando si era recato nella fabbrica del Rabito, proponendogli l'affare, questi aveva prima voluto visionare la macchina da acquistare ed era stato proprio per questo che lo aveva invitato a venire a casa sua. Giunti a casa e mostrata al Rabito la macchina che avrebbe dovuto acquistare, lo stesso non l'aveva trovata di suo gradimento poichè si trattava di macchina a doppio carrello, mentre era sua intenzione acquistarna una ad un solo carrello.

Nell'occasione il Rabito gli aveva invece chiesto di riparare la macchina da scrivere di cui disponeva in fabbrica, ma trattandosi di macchina di tipo antiquato e fra l'altro ridotta in pessime condizioni, non se ne era fatto niente.

' la conoscenza del Rabito era stata l'occasione per entrare con lo stesso in società nell'attività di compravendita per ufficio. Insieme avevano, infatti, acquistato mobili per ufficio presidenziale rivendendoli ad una persona di cui non ricordava le generalità. Sempre in società avevano pure acquistato una macchina da scrivere, ven} dendola al titolare di un'agenzia di assicurazioni. Allo scopo di trarre maggiori utili dalla loro attività, poi, avevano deciso di recarsi insieme a Milano ove avrebbero dovuto prendere contatto con diverse ditte. Giunti a Mino avevano pernottato la prima notte (cfr. f.7 verb.73) presso il Motel Agip o il Kim Jolly Hotel, ma poiche tale albergo era fuori centro, si erano trasferiti il gnorno dopo all'Hotel Cervo. Trascorsi tre o quattro giorni dal loro arrivo il Rabito era partito per l'America come aveva già in programma di fare, mentre egli dal canto suo era rientrato a Palermo. L'imputato specificava comunque



che il viaggio a Milano era stato assai infruttuoso e ciò probabilmente perchè il loro arrivo in quel centro era avvenuto a fine settimana con conseguente difficoltà di contattare i titolari delle ditte.

Aggiungeva il prevenuto che era stato proprio in occasione di quella breve permanenza a Milano che tramite
il Rabito aveva conosciuto il Bou Chebel e che se in
istruttoria aveva negato la conoscenza del libanese, ciò
era avvenuto perchè allora non poteva supporre che lo
avrebbe accusato di cose assolutamente insussistenti
(cfr. f.10 verb.73).

Circa i suci successivi movimenti esponeva che con il Rabito era ritornato a Milano una seconda volta nel mese di luglio e ciò allo scopo di vendere a Salvatore. Rosano che doveva aprire una paninoteca in quel centro, i mobili occorrenti per l'impianto dell'esercizio (cfr. f.7 verb. 74). Al Rosano sia lui che il Rabito avrebbero poluto vendere pure dei pantaloni che avevano acquistato a Palermo, ma potchè lo stesso Rosano non aveva disponibilità di denaro l'affare non si era potuto concludere. Quanto ai pantaloni da vendere lo Scarpisi chiariva che si trovavano in un deposito presso la fabbrica di sedie

del Rabito e che erano comunque riusciti a venderli comlocandoli tra amici una volta rientrati a Palermo. Sempre
a Milano aveva pure conosciuto tale Michele che gli era
stato presentato dal Bou Chebel e che disponendo di un
grosso negozio di generi di abbigliamento aveva proposto
sia a lui che al Rabito l'acquisto di una partita di camicie della Pancaldi (cfr. ff.8 e 10 verb. 74 e ff. 1,2 e 4
verb.75). L'affare, peraltro, non si era concluso chiedendo il Michele per ogni camicia il prezzo di £ 50.000.

Di che tipo di camicie si trattasse egli se ne era anzi
reso conto dopo la partenza del Rabito per Palermo, in
quanto il Michele gliene aveva mostrate due, regalandole
poi al Bou Chebel con il quale era in continui rapporti
di affari poichè forniva la merce alla ditta di importexport di cui il libanese era titolare.

W

Chiesto allo Scarpisi se a Milano si fosse incontrato con tale Leonardo, lo stesso lo escludeva categoricamente, specificando di essersi invece incontrato al bar Motta con tale Nardo Francesco, un palermitano che conosceva da tantissimi anni. Nell'occasione (cfr. f.12 verb. 74) il Nardo gli aveva detto che commerciava in macchine da scrivere e poichè le comprava in grossi quantitativi poteva rivenderle ad un prezzo più conveniente di quello praticato dalla

casa produttrice. Era stato così che con il Nardo si erano accordati per una fornitura di 20 macchine da scrivere. Precisava anzi lo Scarpisi che poichè la merce doveva essere consegnata a Palermo, (cfr. f.13 verb. 74) aveva fatto presente al Nardo che gli occorrevano sia la fattura che la bolla di accompagnamento che in effetti vi erano state poi consegnate. La spedizione delle macchine da scrivere non era poi di fatto avvenuta essendo sopravvenuto l'arresto dello Scarpisi di cui il Nardo certamente aveva appreso dai giormali. Secondo quanto dettogli dallo stesso Nardo, infatti, la spedizione doveva avvenire nel mese di agosto quando egli sarebbe venuto in Sicilia per trascorrervi le ferie.

Lo Scarpisi proseguendo nel suo interrogatorio dichiarava ancora che in occasione dell'ultimo incontro
con il Bou a Milano il libanese gli aveva proposto di andare con lui sul lago di Como, ma tale proposta egli non
aveva aderito dal momento che il Rabito stesso se ne era
ritornato a Palermo. Il Bou Chebel gli aveva allora proposto di raggiangerlo a Taormina (cfr. f. 6 verb. 75),
ma egli si era mostrato contrario in quanto il libanese
nel fargli tale proposta gli aveva anche detto di portare

a Taormina delle ragazze per fare tutti insieme "l'amore di gruppo"; proposta questa che aveva destato in lui un senso di ripognanza essendo contraria al suo costume e alla sua moralità. L'imputato specificava poi che allorchè il Bou lo, aveva invitato a venire a Taormina era stato presente anche il Michele. Prima di formulare l'invito relativo all'incontro di Taormina il libanese anzi aveva invitato sia lui che il Michele a raggiunger-lo sul lago di Como (cfr. f.5 verb. 75).

Chiesto, poi, allo Scarpisi se conoscesse Stefano
Bontade, Inzerillo Salvatore, Spadaro Tommaso, Marchese
Gregorio, Marchese Pietro, Spatola Rosario, Sollena Salvatore, Mafara Francesco, Salvatore Contorno, Riccobeno
Rosario, Grado Giacomo, Badalamenti Gaetano, Romolfo Azzoli o Giovannello Greco, lo stesso lo escludeva categoricamente. Escludeva pure di conoscera persone rispondenti ai nomi di Bonanno, Panno o Pedone. Dichiarava di
conoscere solo il Vernengo della mediterranea calcolo.

Escludeva di avere cenato con il Bou Chebel presso una pizzeria di Londello, affermando che a Mondello aveva mangiato delle cozze presso una bancarella. Ammetteva di avere pranzato con il libanese e il Rabito presso il ristorante dell'albergo Zagarella di Palermo tra il 10, l'11 c il 12 luglio (cfr. f.2 verb. 76).

Lo Scarpisi riferiva, poi, (cfr. f.9 verb. 76) ; che effettivamente in data 1 agosto 1983 unitamente al Rabito era partito per la Calabria (cfr. f.10 verb. 76) allo scopo di andare a trovare tale Rocco Franzè che doveva procurare a Rabito una partita di legname. Arrivati presso un camping denominato Sayonara il Rabito aveva spogliato la sua agenda cercandovi l'annotazione del numero di telefono del Franzè. Resosi conto che non l'aveva con sè aveva telefonato a casa sua ma anche stavolta senza risultato.

Consultato l'elenco telefonico aveva trovato tre

persone che portavano il nome di Franzè e dopo alcuni tentativi era riuscito a mettersi in contatto con la persona che gli interessava. Partiti per la Calabria erano
passati da Taormina per andare a trovare il Bou Chebel,
essendo rimasti d'accordo a Milano che li lo avrebbero
raggiunto per trassorrere insieme qualche giorno di ferio.

A Taormina erano arrivati nel primo pomeriggio fermandosi il tempo strettamente necessario per prendere un caffè. Nell'occasione egli stesso aveva spiegato al Bou Chebel (cfr.f.12 verb.76) che a Taormina nei giorni precedenti non lo aveva potuto raggiungere in quanto degli affari lo avevano trattenuto a Palermo. In realtà si trattava solo di una scusa.

Contestato allo Scarpisi che secondo quanto riferito dal libanese lo scopo del viaggio in Calabria era il recupero di circa 20 - 25 milioni di lire che il Rosano avrebbe dovuto pagare loro quale corrispettivo di una partita di droga, l'imputato negava la circostanza, insistendo nella precedente versione.

Lo Scarpisi affermava poi che nei giorni 27, 28 e 29 aveva accudito normalmente alla sua attività lavorativa di vendita di macchine da scrivere e mobili per ufficio. Quanto alla giornata del 29 dichiarava che uscito di casa prima delle 8,30 (cfr. f.2 verb.77) si era incontrato con tale Giuseppe Padellaro, titolare di un'agenzia di assicurazioni che aveva sede nello stabile dove abitava e con lo stesso Padellaro aveva regolarizzato la fornitura di una macchina da scrivere che giorni prima aveva acquistato presso la ditta Davì.

Esponeva anche che lo atesso giorno 29 si era incontrato con il Rabito al bar Strauss tra le 12 e le 13, ciò senza un preciso appuntamento e specificava che era stato proprio in questa occasione che aveva appreso dal titolare dell'esercizio la notizia della strage verificatasi in via Federico Pipitone (cfr. f.16 verb. 76).

Aggiungeva anche di essersi recato (cfr. f.13 verb.76) tra il 27,28 eil 29 presso la ditta Anker Data System per esaminare la possibilità di interessarsi anche al commercio dei registratori di cassa.

Anche allo Scarpisi veniva contestato il contenuto di talune delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza di casa Rabito del bar Caracas e di casa Rosano e a riguardo lo stesso rendeva le dichiarazioni trascritte nei verbali in atti (cfr. verbali 73, 74, 75, 76 e 77).

Nel corso della complessa istruttoria dibattimentale articolatasi in centoquattordici udienze, oltre a procedersi all'escussione di numerosi testi, si dava corso agli accertamenti di cui alle ordinanze in data 9-12-1983 (cfr. verbale 3), 19.12:983 (cfr. berbale 9), 10.1.84 (cfr. verbale 20), 13.1.1984 (cfr. verbale 22), 20.1.1984 (cfr. verbale 26), 13.2.1984 (cfr. verbale 36), 15.2.1984 (cfr.

verbale 38), 27.2.84 (cfr. verbale 42), 29.2.84 (cfr. verbale 44), 2.3.84 (cfr. verbale 45), 5.3.84 (cfr. verbale 46), 9.3.84 (rfr. verbale 49), 27.3.84 (cfr. verbale 60), 9.4.84 (cfr. verbale 64), 12.4.84 (cfr. verbale 67), 18.4.1984 (cfr. verbale 71), 10.5.84 (cfr. verbale 82), 25.5.84 (cfr. verbale 88), 11 giugno 1984 (cfr. verbale 90) e 13 giugno 1984 (cfr. verbale 91).

Espletatasi l'istruttoria dibattimentale, e datasi lettura sull'accordo delle parti degli atti consentiti dalla legge, il P.M., le parti civili, e le difese rassegnavano le rispettive conclusioni, così come in atti trascritte.

LA MOTIVAZIONE

Analisi critica delle dichiarazioni dell'imputato libanese Bou Chebel Gassan.

In data 26 luglio 1983 alle ore 20, il cittadino libanese Bou Chebel Gassan si metteva in contatto telefonico con il dott. Antonio De Luca capo della Criminalpol della Sicilia Occidentale, e nel fornire ulteriori notizie sull'attentato programmato dai Greco

" di Ciaculli", di cui gli aveva parlato nel corso del rapporto confidenziale instauratosi sin dal 13 luglio precedente, specificava che, scartato l'originario disegno
di utilizzarne per l'esecuzione i fucili lanciagranate,
si era deciso di adottare il sistema palestinese.

Così riferiva testualmente il Bou:

"c'è una novità molto bellissima, perchè per fare fuori
come si chiama De Francesco, Falcone, allora è difficile farla loro hanno tentato tante volte, allora, no
hanno potuto, allora adesso ci hanno preso due fucili con
una bomba sopra, fucile che non so come si chiama questo,
fucile che sopra ci sono come un razzo, coase del genere,
quelli anche perchè un pò come si chiama, allora hanno voluto adesso fare un altro caso cioè come fanno lì i
palestinesi con la macchina caricata e dopo un cento,
centocinquanta metri si possono anche schiacciare un
bottone, un radar, cose del genere e si scoppia la
macchina come colere (oppure volete) fare in questa faccenda? E allora tu devi avvisare una cosa di non sai
con le macchine come fanno loro quelle cose lì, mettono

una macchina caricata di, come si chiama, non so che cosa, e c'è una persona che due trecento metri può con un radar scoppiarla quando vuole.

Quando passa la persona che vuole fare fuori, perchè loro hanno la solita cosa, la lupara... e di quà, di là, allora no hanno la possibilità di fare questa faccenda lì. E poù facile farli fuori. Vuol dire chi, non lo so, diciamo De Francesco Falcone, passerà da questa via tutta la mattina a una determinata ora passa, perchè loro sanno a che ora passa, hanno cioè amici in questura, hanno tante informazioni, allora passerà con la macchina lui e c'è la macchina ferma e appena lui passa da uno, da duecento metri si schiaccia.... Come un radar diciamo, così si scoppia da lontano capisci? allora si fa fuori trenta - quaranta persone tutti intorno....

Si ma voi in Libano facesti scoppiare questo, questo, questo, questo, e allora ci sono tanti.... si
vuol dire scorta, cose del genere allora questo è molto facile farlo per questione di andare, come si chiama.... noi abbiano la possibilità di fare uguale di
lì hai capito?"

Il 29 luglio successivo alle ore 8,10 il nefasto preamuncio del libanese riceveva sconvolgente conferma nei tragici avvenimenti di quella giornata quando il Vonsigliere Istruttore del Tribunale di Palemno dotto Rocco Chinnici, gli uomini della sua scorta e il portiere dello stabile che per una sventurata fatalità si trovò accanto a loro, andarono incontro alla violenta deflagrazione che doveva provocarne la morte, deliberata da chi con un disegno di lucida, inaudita, spietata brutalità omicida accettò l'idea di mandare al massacro tutti quanti si fossero per caso trovati a passare da quel sito.

Ed è proprio una siffatta rivelazione che colloca l'imputato Bou Chebel Ghassan in una posizione di centralità nella vicenda all'esame della Corte e indica le dichiarazioni dallo stesso rese quale punto di riferimento obbligato per valutare la sua posizione processuale e quella dei coimputati e per ricostruire storicamente il contesto operativo in cui maturò la decisione di attentare alla vita del Consigliere Istruttore Dotto Rocco Chinnici.

Avuto riguardo alla provenienza di tali dichiarazioni che proprio per il fatto di essere state rese da un



soggetto che ha la veste processuale di imputato non possono essere equiparate sul piano dell'attendibilità sostanziale a quelle di un testimone estranco, cioè immune da ogni sospetto e da interesse all'esito della causa, si impone, pertanto, un rigoroso esame critico del loro contenuto al fine di saggiarne la spontaneità, il grado di coerenza, l'esistenza di circostanze oggettive che le confermino e quindi in definitiva la veridicità.

Prima di addentrarsi in tale analisi sarà opportuno preliminarmente porre in evidenza come del tutto destituife di fondamento si siano rivelate alcune osservazioni sviluppate dalle difese dei coimputati del
bou per dimostrarne la assoluta inattendibilità.

Si è addirittura messa in dubbio da parte della difesa dei fratelli Michele e Salvatore Greco la stessa identità del libanese, prospettando con la produzione della sentenza del Tribunale di Milano in data 1 marzo 1980, l'esistenza di un fratello gemello dello stesso.

Si è, poi, dedotto a sostegno della tesi della assoluta incertezza sull'effettiva identità del Bou,

che quello che negli atti processuali verrebbe indicato come cognome dello stesso in realtà corrisponderebbe in Libano ad un nome proprio di persona. Si è pure rilevato che l'indicazione nella nota di diffusione internazionale prodotta in sede di dibattimento dal Dr. Sabatino, capo del Servizio Centrale Antidroga, del cognome dol libanese come Bou Chebl, anzichè come"Bou Chebel, confermerebbe ancora una volta i dubbi sull'effettiva identità della persona comparsa innanzi alla Corte, ma al di là dell'accertata corrispondenza del Bou Chebel al cognome del libanese e del Ghassan al nome dello stesso, a destituire di qualsiasi fondamento siffatti rilievi concorre il fatto obiettivo in tutti gli atti ufficiali concernenti lo imputato e acquisiti in udienza (cfr. in particolare documentazione acquisita al verbale 5) sono uniformi i dati relativi alla data, al luogo di nascita, nonchè alla paternità dello stesso.

Si è, altresì, parlato di fisiologica inattendibilità del Bou, sostenendo che trattandosi di soggetto cocainoma lo stesso non sarobbe del tutto compos sui, ma a tale specifico riguardo è agevole obiettare che proprio il comportamento tenuto in udienza dal libanese che si è sempre mostrato lucido, sicuro di sè e perfettamente capace di controllare i propri impulsi è
affatto incompatibile con l'immagine di un uomo che a
causa della tossico dipendenza, risentirebbe degli effetti tipici connessi a tale stato, quali alterazioni
della memoria, del tempo e dello spazio, confabulazioni,
emotività incontrollata.

Nè è, poi, il caso di soffermarci cugli attacchi che sono stati rivolti alla moralità del Bou, attribuen-dogli degeneri costumi sessuali, essendo fin troppo evidente la palese preordinazione difensiva di siffatti accenni, provenienti dagli stessi Rabito e Scarpisi, nel disperato tentativo di fare vacillare le accuse mosse nei loro confronti dal coimputato.

Ritiene, invero, la Corte che una ricerca che abbia come fine ultimo la verifica dell'attendibilità
di un soggetto deve privilegiare come obiettivo primario l'individuazione di riscontri oggettivi idonei a
confermarne le dichiarazioni, potendo l'esistenza di
tali riscontri neutralizzare l'incidenza negativa che
spiega sulla credibilità delle dichiarazioni stesse la



personalità dell'autore da cui provengono.

In un sistema processuale qual'è il nostro in cui non esiste in base all'art. 308 C.P.P. una gerarchia di prove privilegiate ma vige il principio del libero convincimento del giudice, ben possono tali dichiarazioni acquistare il valore di prova, quando in esito ad una critica valutazione se ne accerti la fondatezza e la coerenza con altri dati processuali.

E' indubbio, tuttavia, che l'accertata personalità criminale del Bou Chebel, √cointeressenza dello stesso in loschi
traffici della malavita internazionale impongono un esame il più rigoroso possibile di quanto ha riferito.

Dalla documentazione in atti risulta che nei confronti del Bou, il quale ha precedenti specifici per
traffico di autovetture rubate è stato emesso sempre in
relazione a tale traffico mandato di cattura dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano in data 5.1.83
e altro mandato di cattura dal G.I. del Tribunale di
Trieste in data 8.4.83.

Sulla scorta di un rapporto di denuncia del Maggiore dei C.C. di Milano Gagliardo, redatto a seguito di indagini aventi ad oggetto un grosso traffico di eroina che proveniva dai paesi del Medio Oriente e veniva, poi, immessa in Italia per canali diversi, nei confronti del Bou è stato emesso dal G.I. del Tribunale di Milano, in data 21.2.84 altro mandato di cattura.

E' indubbio, invero, in siffatto contesto che il rapporto del libanese con la polizia e nella specie con il dott. De Luca è stato strumentale al perseguimento di fini personali, in particolare quello di garantirsi la libertà di movimento, ma ciò che rileva ai fini processuali è valutare se nel portare avanti tale rapporto il Bou abbia fornito notizie veritiere, ovvero, tradendo la fiducia in lui riposta, notizie volutamente incomplete o destituite di oggettivo fondamento e prospettate al solo scopo di procurarsi la protezione della polizia per potere agire indisturbato nei suoi loschi traffici.

W

E' allora compito della Corte, selezionare nel racconto del Bou circostanze che anche aliunde appaiono dotate di storica oggettività da quelle che tale connotato non presentano.

Si tratta in particolare di valutare se le diversità riscontrabili tra talune delle dichiarazioni che il li-banese ha reso in fase istruttoria, oppure al dottor

De Luca e quelle rese in dibattimento siano espressione di debolezza del suo racconto, frutto di completamento dello stesso, ovvero espressione dell'esigenza di difendersi da quelli che via via sono stati prospettati come elementi a suo carico.

In base al principio del libero apprezzamento delle prove al giudice è consentito, d'altronde, sia di riconoscere per vere tutte le dichiarazioni sia di disattenderle in tutto o in parte.

Ciò premesso e passendo in concreto alla verifica del grado di attendibilità del libanese, ritiene la Corte di dovere prendere le mosse da quanto l'imputato ha riferito a proposito della sua conoscenza con il Rabito, nonchè relativamente ai rapporti instauratisi con lo stesso e con lo Scarpisi.

& Ha dichiarato il Bou a tale specifico riguardo,

così come già esposto nella pregressa narrativa in fatto,

di avere conosciuto il Rabito nel febbraio del 1983,

specificando che a presentarglielo erano stati tali Gino

e Pepe Russo. Il Russo putario, che unitamente al Rabito

e al Gino trovavasi a bordo della sua autovettura

EMW 1600 aveva avuto un incidente stradale fra Genova

e Milano ed era stato proprio il Gino che aveva contat—

tato telefonicamente il Bou, chiedendone l'intervento perchè prestasse loro soccorso. A fronte dell'ostinato diniego del Rabito che ha sempre affermato di non conoscere nè il Gino, nè il Pepe Russo, nel senso della storicità della narrazione del libanese militare una serie di riscontri eggettivi emersi nel corso dell'attività istruttoria espletata in sede dibattimentale.

stato dalla nota del nucleo di P.G. di Caltanissetta in data 9 marzo 1984 acquisita in atti, (cfr. fasc. 20 vol.20 "atti acquisiti in udienza") si identifica in Russo Giuseppe nato a Tunisi in data 1.6.1931 e trattasi di soggetto che di recente, coattamente il 16.5.83, è stato denunciato dal Reparto Operativo Carabinieri antidroga di Milano alla Procura della Repubblica di quella città, in base agli artt.71 e 75 L. n.665 dd 5 per associazione a delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, unitamente allo stesso Bou Chebel, alla Sofia Logou e ad altri.

che il libanese conoscesse, d'altronde, il Russo già da prima lo ha confermato nel corso della sua deposizione il dott. La Corte del servizio centrale antidroga, la riferito anzi il dott. La Corte che già nel settembre 1981, incontratosi a Milano con il Bou, che si era
dichiarato disponibile a mettersi a suo servizio come
informatore, aveva da costui appreso che proprio il Pepe
Russo gli si era rivolto perchè facesse da intermediario
per l'acquisto di droga presso tale Emanuele, poi, identificato per Emanuele Corito, un personaggio di spicco
del traffico internazionale dell'eroina di recente arrestato nel corso di un'operazione di polizia alla quale
si sono interessati diversi Stati, fra cui l'Italia.

E' evidente, peraltro, che l'identificazione del
Russo e l'accertata conoscenza tra lo stesso e il Bou Chebel di per se stesse non potrebbero fornire la prova
dell'assoluta veridicità dell'episodio riferito dal libanese laddove la fondatezza di tale episodio non ricevesse conferma in altri dati processuali sicuramente
indicatio
militanti nel senso che si sia effettivamente verificato.

Il Nucleo di P.G. di Caltanissetta nel trasmettere la nota del 9 marzo 1984 contenente i dati informativi relativi alla persona di Pepe Russo ha pure fatto pervenire la copia del foglio del registro clienti dell'Hotel. Cervo di Milano dalla quale risulta che il Rabito e Re

il Russo alloggiarono entrambi presso quell'albergo tra
il 13 e 14 febbraio 1983. Il fatto che i nominativi del
Rabito e del Russo nella scheda alberghiera risultino
annotati uno di seguito all'altro e anzi ulteriore dato
processuale che persuade la Corte che i due arrivarono
in albergo insieme e che quindi occasionale non fu certamente il loro incontro.

Dalla Questura di Palermo è, poi, pervenuta la nota del 22 Maggio 1984, dalla quale risulta che il Russo Giuseppe ha posseduto in qualità di proprietario la BMW 520 di colore grigio metallizzato tg. GE 803575 sino al 10/6/1983, data di alienazione del mezzo.

Mentre, poi, nell'anzidetta nota si riferiva che all'ACI di Genova tale autovettura non risultava rimorchiata con successiva nota del 7 Giugno 1984 la stessa Questura di Palenno ha riferito che l'autovettura EMW 520 tg. GE 803575 di proprietà del Russo era stata effettivamente trainata a seguito di incidente stradale avvenuto sulla A 26 all'altezza di Rossiglione da un carro attrezzi della Ditta Cardaciotto, autocarrozzeria questa convenzionata con l'Aci di Genova. Da tale nota risulta pure, che il titolare dell'autocarrozzeria pur non essendo in grado di specificare in

quale giorno aveva effettuato il soccorso stradale ha dichiarato di ricordare che allorche aveva prelevato la Raw, stava nevicando o aveva appena smesso di nevicare, specificando quanto alle modalità dello incidente che l'autovettura aveva urtato un guardarail con conseguenti danni al cofano e ai parafanghi anteriori, alla calandra nonchè ai fari.

Sempre dalla stessa nota risulta che il Cardaciotto avrebbe pure chiarito di essersi determinato egli stesso ad acquistare l'autovettura del Russo, concludendo l'affare circa quattordici mesi prima.

I dati processuali sin qui esaminati offrono, pertanto, sicura confenna che l'episodio dell'incidente stradale, così come riferito dal Bou Chebel, corrisponde V effettivamente ad un reale accadimento.

Pretestuose e inconferenti appaiono, d'altronde, le deduzioni sviluppate dalla difesa dell'imputato Rabito a tale specifico riguardo.

E' stato rilevato, in Catri, che dalla documentazione in atti risulterebbe che l'incidente sarebbe avvenuto sulla A 26 all'altezza di Rossiglione mentre
l'autostrada Geneva-Milano di cui ha parlato il liba-

nese è la "A 7". Si è anche obiettato che proprio la distanza che separa Rossiglione da Milano, dimostrerebbe l'inverosimiglianza del racconto del libanese, essendo illogico ritenere che il Russo, il Greco e il Rabito, si siano rivolti ad una persona che si trovava a 360 Km. da loro.

Infine si è contestata la veridicità dell'accadimento sotto il profilo del riferimento temporale operato dal Bou Chebel. Risulterebben infatti, dalle dichiarazioni rese alla P.S. nel giugno 1984, dal Cardaciotto, il titolare della ditta convenzionata con
l'ACI che si occupò del rimorchio della ESW, che l'incidente si sarebbe verificato quattordici mesi prima
e quindi nel marzo aprile 1983 e non nel febbraio.

Orbene, quanto all'indicazione dell'autostrada, amche attraverso il riscontre di una cartina geografica, sarà facile rilevare che la A 26 sulla quale è
stato effettuato il soccorso si sviluppa per un tratto parallelamente alla A 7 e consente, poi, di tagliare e di immettersi sulla stessa AV, attraverso due diversi raccordi, come pure di arrivare direttamente a
Milano, nè, d'altronde, può meravigliare il fatto che

il Russo e il Gino si siano rivolti al Bou Chebel che si trovava a Milane, perchè è fin troppo ovvio che se a lui si rivolsero ciò avvenne perchè non avevano altra scelta, non potevano contare sull'aiuto di nessun altro che si trovasse nei pressi e gravitasse comunque nel loro ambiente.

E' stato lo stesso Bou Chebel a riferire, d'altronde, che il Russo era diretto a Eilano per incontrarsi con lui, devendo presentargli il Rabito e il Gino (cfr. f.10 verb.80). Essendo stato anzi questo lo scopo del viaggio il Russo una volta verificatosi l'incidente, pretendeva che gli stessi Rabito e Gino contribuissero al pagamento dei danni subiti dall'autoveicolo che ammontavano a diversi milioni.

Logico appare quindi che essendo scopo del viaggio l'incontro con il libanese allo stesso si siano rivoltivation.

ti trovatizi nell'impossibilità di raggiungerlo a Milano, così come in precedenza certamente era stato conzordato. Che l'incidente si sia, poi, verificato nel mese di febbraio e non già nella primavera come ha prospettato la difesa trova conferma nel riferimento alla nevicata operate dallo stesso Cardaciotto, il quale ha

dichiarato che allorchè era intervenuto per prelevare l'autovettura, stava nevicando o aveva appena smesso di nevicare, ulteriore riprova della storicità della narrazione del libanese che a sua volta ha precisato che allorchè ebbe a verificarsi l'incidente c'era la neve (cfr. f.20 verb. 80).

Parimenti ha trovato riscontro nel corso dell'attività istruttoria espletata in sede dibattimentale quanto il Bou Chebel ha dichiarato a proposito di quel
tale "Gino" che si sarebbe trovato insieme al Russo e
al Rabito in occasione dell'incidente stradale di cui
si è detto.

Risulta, invero, dalla nota in data 15.4.84 fatta pervenire alla Corte dal Commissario di P.S. della Squadra Lobile di Palermo, Dr. Cassarà che il Gino
di cui ha parlato il libanese si identifica in Pacifico Calogero, un siciliano emigrato a Genova, già
dichiarato delinquente abituale e in atto agli arresti domiciliari per detenzione e apaccio di sostanze
stupefacenti (cfr. fasc.II volume II "Atti pervenuti
in udienza).

W

Risultano anche dell'anzidetta nota i dati anagrafici del Gino, che il Bou ha descritto come persona di età avanzata (cfr. f.16 verb. 43) e che in effetti, ha circa sessant'anni.

Il Bou Chebel, anzi con riferimento al Gino, che ha pure riconosciuto in una fotografia mostratagli dalla Corte, ha dichiarato che dopo l'incidente e trascorso qualche giorno da quando erano arrivati a Milano il Russo e il Rabito, quest'ultimo gli aveva chiesto di accompagnarlo a Genova dal Gino, dal quale doveva recuperare il corrispettivo di mezzo Kg. di eroina che gli aveva fornito e che il Gino non aveva voluto pagare, sostendo che non si trattava di eroina pura (cfr. f.12 verb.80). Di fatto, poi, il Bou Chebel non aveva potuto accompagnare il Rabito a Genova, ma l'indomani, aveva presenziato ad un incontro che c'era stato sempre in relazione alla "bidonata" che il Rabito assumeva di avere subito tra il Rabito stesso, il Pepe Russo il Gino e tale Santo, un personaggio quest'ultimo molto influente che con la sua autorità avrebbe dovuto sistemare la questione.

Il libenese ha anzi specificato che la discussione era stata molto animata, pretendendo il Russo che si

pagassero i danni riportati dalla sua autovettura e che alla fine era stato lo stesso "Santo" a dargli i soldi che reclamava, ripromettendo di rivalersi sul corrispettivo che il Pacifico doveva al Rabito per la droga.

L'episodio riferito dal Bou Chebel e sul quale la Corte ha ritenuto di soffermare la sua attenzione ha un duplice rilievo, sia perchè nel narrarlo il libanese ha datto pure di averne messo al corrente la Guardia di Finanza che a seguito di tale informazione aveva eseguito una perquisizione nell'abitazione del Gino (cfr. ff. 13 e 14 verb.80); circostanza questa che ha trovato riscontro negli accertamenti espletati dalla Corte, sia perchè dà contezza del reale scopo del viaggio del Rabito a Milano, collegandolo ai loschi traffici che egli aveva in corso e che avevano ad oggetto lo smercio di eroina.

Che la Guardia di Finanza abbia effettivamente eseguito una perquisizione nell'abitazione del Pacifico
nel marzo 1983, cioè in periodo coincidente con quello
in cui si sarebbe verificato l'episodio riferito dal

Bou Chebel, ha trovato conferma in quanto attestato nel fonogramma in data 22.5.84, trasmesso alla Corte dal Nucleo di Polizia Giudiziaria di Genova e che effettivamente lo scopo del viaggio del Rabito a Milano, in quel torno di tempo, fosse tutt'altro che lecito è attestato dalla qualità delle amicizie che lo stesso intratteneva e che ha ostinatamente negato di avere.

Attendibile è pertanto il libanese nel riferire lo episodio dell'incidente stradale occorso a Rabito a Pepe Russo e al Gino e attendibile è parimenti laddove ha dichiarato di essere egli stesso intervenuto in quella evenienza per prestare loro soccorso.

Ha dichiarato anzi il Bou che proprio tramite Gino e il Pepe Russo aveva saputo che il Rabito era in contatto con la mafia che gestiva le raffinerie (cfr.f.15 verb.80) e si spiega, pertanto, a prescindere dalla cointeressenza che il libanese certamente aveva nei loschi traffici del Rabito stesso, il fatto che strumentalizzando quel rapporte di conoscenza abbia cercato di acquisire notizie da riferire alla polizia. E' già nel marzo 1983, infatti, trascorso cioè appena un mese



dalla conoscenza con il Rabito che il libanese si mise in contatto con il dr. La Corte del Servizio Centrale Antidroga, informandolo che il Rabito trovavasi a Milano ed era in contatto con la malavita e in particolare con tale Bruno per la vendita di droga. Fu proprio in quella circostanza che il Bou diede al dr. La Corte i numeri di telefono della abitazione e della fabbrica del Rabito e anche quello del bar Caracas. Sempre in quell'occasione, ha riferito lo stesso dr. La Corte, il libanese ebbe a metterlo al corrente che il Rabito aveva una fabbrica di sedie ma se ne serviva solo a scopo di copertura, perchè dentro le sedie che esportava in America, in realtà occultava droga. Era stato anzi proprio sulla scorta di un appunto redatto del Dr. La Corte dopo le confidenze fattegli dal libanese, che la Polizia di Palermo, tempestivamente informata dal Dr. Sabatino, Capo del Servizio Centrale Antidroga, aveva messo sotto controllo quelle utenze.

Che il Bou Chebel, d'altronde, accusando il Rabito
e lo Scarpisi di trafficare in stupefacenti, abbia
detto il vero ha trovato piena conferma nel contenuto
delle conversazioni telefoniche tra gli stessi inter-

corse e in cui ricorre un linguaggio ermetico e chiaramente convenzionale che gli stessi Rabito e Scarpisi
come più avanti si dirà più dettagliatamente, hanno tentato di giustificare fornendo spiegazioni risibili e
palesemente difensive.

Attendibile deve parimenti ritenersi il Bou Chebel, laddove, ha riferito che la ragione dei frequenti viaggi del Rabito e dello Scarpisi a Milano era il reperimento di morfina base, di cui si era avvertita la carenza per mercato palermitano in seguito a cause specifiche che il Rabito stesso aveva indicato, riferendo che andavano individuate nella interruzione dei rapporti tra la mafia palermitana e quella catanese, nello arresto del cinese Ko Bak Kim e nel sequestro a Porto Said in Egitto della motonave greca Alegandres carica di eroina purissima e morfina base.

W

Osserva la Corte che proprio la natura delle indicazioni che il Rabito avrebbe datc al Bou, per spiegare come fosse sorta nel mercato palermitano, l'urgenza
dell'approvvigionamento della morfina base, da un canto depone ulteriormente nel senso dell'attendibilità
di quanto riferito dal libanese e d'altra parte è sicu-

ramente sintomatica dell'inserimento del Rabito e dello Scarpisi in un sodalizio di stampo mafioso economicamente potente e per conto del quale la morfina doveva essere procurata.

A fronte delle risibili, inconsistenti spiegazioni addotte dai predetti Rabito e Scarpisi, per giustificare i loro frequenti viaggi a Milano la ricerca di morfina base indicata dal Eau come determinante quei viaggi si spiega perfettamente avuto riguardo alla situazione creatasi a Palermo a seguito della massiccia attività di polizia che portò allo smantellamento di diverse raffinerie esistenti in quel centro.

Il Dr.Antonio De Luca, sentito a tale specifico riguardo ha dichiarato che i motivi per i quali stando alle indicazioni del Bou, lo Scarpisi e il Rabito chie
to ('alle materializatione hanno un preciso fondamento in quanto emerso dalle indagini portate avanti dagli investigatori e da lui personalmente dirette quale capo della Criminalpol di Palermo (cfr. f.13 verb.50).

Il teste ha, infatti, precisato che influirono effettivamente sulla carenza di morfina base sul mercato
palermitano lo smantellamento di diverse raffineria,
l'interruzione dei rapporti con i catanesi e l'arresto

di uno dei maggiori fornitori di morfina base della "mafia" il cinese di Singapore Ko Bak Kim, avvenuto nel
luglio 1983, dopo più di un anno di infaticabili ricerche, nonchè il sequestro a Porto Said, in Egitto, della motonave greca "Alexandrox" carica di 202 chili di
eroina purissima e 25 chili di morfina base; proprio
le cause cioè che il Rabito ebbe ad indicare al Eou come determinanti la necessità di approvvigionamento della morfina.

A seguito di massiccie operazioni di polizia erano indiali, state smantellate a Palermo (cfr. f.431 della sentenza "Spatola") diverse raffinerie operanti sino al'980 ed esattamente quella di Villa Grazia di Carini gestita dall'organizzazione di Gerlando Alberti, ove si producevano 50 Kg di eroina la settimana, quella di Trabia gestita da un gruppo facente capo allo stesso Alberti, e quella di Via Villagrazia sistemata in un magazzino di proprietà dei fratelli Monndinc, limitrofa ad un terreno di proprietà dei fratelli Giovanni e Stefano Bontade.

Nel febbraio del 1982 era stata, poi, individuata la raffineria di Via Messina Marine gestita da una or-



ganizzazione che faceva capoi ai Vernengo. Smantellate le raffinerie era, pertanto, sorta nel palermitano
la necessità di rifornirsi di eroina pura e a tale approvvigionamento si era provveduto attraverso un'organizzazione facente capo a tale Mutolo Gaspare in contatto con elementi catanesi, tra cui tale Condorelli,
che quell'eroina importarono direttamente dai paesi
del Medio Oriente.

L'arresto del Mutolo avvenuto nel giugno 1982 aveva messo in crisi il mercato palermitano e determinato la necessità di ripristinare le raffinerie e la urgenza di rifornirle nuovamente di morfina base.

La necessità di tale fornitura era divenuta ancora più impellente a causa degli ulteriori successi di
polizia avutisi con il sequestro a Porto Said in Egitto
della motonave greca "Alexandros" carica di 202 chili
di eroina purissima e 25 chili di morfina base e culminati con l'arresto di uno dei più grossi fornitori
di morfina base il cinese di Singapore Koh, Bak Kim.

Pieno riscontro hanno trovato, pertanto, nella deposizione del dr. De Luca le dichiarazioni che il li-



banese ha reso sia in fase istruttoria, sia in fase dibattimentale, (cfr. f.6 f.41 fasc. interrogatori resi in fase istruttoria e f.7 e 8 verb. 49) circa le cause indicategli dal Rabito e dallo Scarpisi come determinanti la carenza di morfina base nel mercato palermitano.

Che il Rabito e lo Scarpisi nel portare avanti
l'attività di procacciatori di morfina base agissero
per conto di una potente famiglia mafiosa trova d'altronde definitiva conferma nel fatto obiettivo che gli stessi non avevano un'autonomia finanziaria tale da poterla acquistare per conto proprio.

E proseguendo nell'analisi degli accadimenti atorici che secondo la narrazione del libanese avrebbeà
ro contrassegnato l'evolversi dei suoi rapporti con
il Rabito e lo Scarpisi, ritiene la Corte di doverne
intraprendere l'esame prendendo le mosse dall'arrivo
del Bau Chebel a Palermo, indicato dallo stesso libanese come il momento storico in cui il Rabito e lo
Scarpisi qualificandosi espressamente per la prima volta quali emissari dei "Greco di Ciaculli" ebbero a

richiedere che prestasse la sua attività di intermediario per la fornitura di anni di cui vi era bisogno all'interno della famiglia mafiosa di loro appartenenza.

Valutando criticamente le dichiarazioni rese al riguardo dal Bou, si evidenzia la reiterazione e puntualità dei riferimenti spazio temporali dallo stesso apetonal, a parte l'ulteriore esistenza di elementi oggettivi di riscontro che militano nel senso della sostanziale attendibilità dell'imputato libanese.

Il Bou ha riferito di essere arrivato a Palemno la sera dell'8 Luglio ed ha precisato che era la prima volta che veniva in quella città, tanto che aveva chiesto al taxista di accompagnarlo in un albergo vicino al mare; in un primo momento il taxista stava per accompagnarlo presso un albergo vicino al porto, ma avendogli il libanese fatto presente che preferiva un albergo vicino al mare lo aveva accompagnato a Mondello, ove aveva preso alloggio presso l'Hotel Conchiglia d'Oro, giungendovi all'una di hotte. Prima, infatti, di condurlo al "Conchiglia d'Oro", il taxista lo aveva accompagnato presso un altro albergo "Palace o

K

La Torre", ma poiche non c'era posto il gestore aveva telefonato al Conchiglia, prenotandogli una camera.

Di tale arrivo a Palermo il Bou ha parlato in fase istruttoria (cfr. f.39 fasc. interrogatori imputati resi in fase istruttoria), e poi, ancora in dibattimento alle udienze del 28/2/1984 (cfr. f.24 verb.43),
16 aprile 1984 (cfr. da f.35 a 39 verb. 69) e del 18
aprile 1984 (cfr. f.9 verb.71) e attraverso il critico
confronto di tali dichiarazioni si può rilevare che le
stesse per quanto lontane le une dalle altre, presentano un contenuto uniforme, il che depone nel senso
della loro veridicità.

E' rimasto accertato, poi, attraverso i control
li sui voli aerei espletati in sede dibattimentale,

che tra i passeggeri del volo serale Milano Falermo

proprio

in data 8 Luglio, risulta effettivamente un "Bernard"

è che trattasi effettivamente del Bou Chebel, lo si

ricava dall'orario di arrivo all'Hotel Conchiglia d'Oro,

così come indicato dalla teste Hermanss Genovese Irene,

proprietaria dell'albergo, nonchè dalla registrazio
ne dello Zufferey tra i clianti del medesimo albergo

in quella giornata.

La Hermanss, sentita, già, nell'immediatezza del fatto, in sede di sommarie informazioni testimoniali, ha, infatti, riferito che effettivamente, alle ore 1 del 9/7/83 era giunta presso il suo albergo su segnalazione dell'albergo "La Torre" o dell'albergo "Palace"(cfr. f.140 all.9), persona rispondente al nome di Zufferey. La teste ha, altresì, spiegato che la mattina successiva all'arrivo del libanese, vale a dire il 9/7, era venuto a trovarlo una persona "elegante, fine, che dava l'impressione di essere un uomo arrivato". Si trattava di una persona alta 1,65, circa, robusta, bon pettinata, con capelli rivoltati all'indietro. I due, sempre stando alle dichiarazioni della donna, avevano consumato un aperitivo al bar ed erano, poi, usciti insieme. Il libanese aveva, poi, fatto rientro in albergo intorno alle ore 23,30 della stessa sera e nel corso della sua brevissima permanenza in albergo non si era incontrato con altre persone. Era ripartito, il giorno 10, intorno alle ore 11, dopo avere fatto colazione in camera.

All'udienza dibattimentale del 29 Marzo :984, ha



Hermanss, nuovamente sentita, (cfr. f. da 10 a 15 verb. 62), ha confermato che la mattina successiva all'arrivo del libanese era venuto a trovarlo una persona elegantemente vestita che portava i capelli pettinati
all'indietro, ma non ha saputo chiarire a specifica richiesta se di capelli ne avesse molti o pochi (cfr.
f.11 verb. 62).

Sempre nel corso della sua deposizione la donna ha inoltre chidrito che al momento dell'arrivo in albergo lo Zufferoy era stato accompagnato da una persona di sesse maschile hhe era andata via, una volta che il personale dell'albergo aveva portato nella stanza assegnatagli il bagaglio del Bou.

Chiamata poi, ad atto di ricognizione di persona, la teste non ha riconosciuto nè nel Rabito, nè nello Scarpisi la persona che era venuta a trovare il libanese. Non ha riconosciuto nemmeno il Bou Chebel ed ha escluso che tra le persone sottoposte alla sua attenzione vi fosse quella che aveva accompagnato il libanese al suo arrivo.

E' stato della difese che, diver-



samente da quanto sostenuto dal Bou, questi a Mondello non si sarebbe incontrato con il Rabito e lo Scarpiei, ma piuttosto, con altre persone, la cui identità
è rimasta ignota.

Il libanese dal canto suo ha sempre dichiarato

che nel corso della sua permanenza a Londello si era

incontrato solo con il Rabito e lo Scarpisi, una prima volta nel primo pomeriggio e nella serata del giorno nove e una seconda volta nella mattinata del giorno successivo quando i due erano venuti a prolevar
be all'Hotel Conchiglia d'Oro per accompagnarlo

all'Hotel Zagarella di Palermo.

Ha riferito in particolare il Bou Chebel, che la mattina successiva al suo arrivo si era messo in contatto telefonico con il Rabito (cfr. da f. 24 a 28 verb. 43, da f.34 a 39 verb.69), chiedendogli anzi un numero telefonico diverso da quello di casa sua o del bar Caracas, perchè dovendo comunicargli che si trovava a Mondello, non voleva che la Guardia di Finanza che controllava quelle utenze venisse a conoscenza dei suoi movimenti.

Quanto riferito a tale specifico riguardo dal libanesc, ha trovato in atti oggettivo riscontro, essendo
emerso che effettivamente il 9 Luglio, egli si misc
in contatto telefonico con il Rabito due volte, una
prima volta telefonandogli a casa sua alle 13,54 e una
seconda volta, telefonandogli al Bar Caracas alle 14,34.
Risulta pure dal contesto di tali telefonate che effettivamente, nell'occasione, il Bou ebbe a chiedere al
Rabito un numero telefonico diverso da quelli delle
utenze ove era solito chiemarlo e la giustificazione
addotta dall'imputato per spiegare tale suo comportamento appare logica e collegata al fatto che scopo di
quelle telefonate era appunto comunicare al Rabito il suo
arrivo a mondollo e sollocitarne la vonneta.

E' attendibile, pertanto, il libanese laddove ha dichiarato che trascorsi circa venti minuti da quando per la terza volta si era messo in contatto telefonico con il Rabito, quest'ultimo lo aveva raggiunto nella piazza di Mondello.

Che il Rabito fosse, d'altronde, assai interessato a quanto il Bou, avrebbe dovuto comunicargli lo dimostra inequivocabilmente il fatto che uscito di casa poco dopo le 13,54, in orario pertanto, di piena
canicola, essende periodo estivo, cremondimento si sia
messo a girare per i bar di Palermo (bar Caracas, har
Strauss) in attesa di sapere che cosa il Bou dovesse
esattamente comunicargli.

Riprova dell'incontro tra il Rabito e il Bou a Mondello si rinviene, d'altronde, a parere della Corte, nel contenuto della conversazione telefonica intercorsa alle ore 16,23 del 25 Luglio, in cui è esplicito il riferimento degli interlocutori ad un incontro avvenuto successivamente ad una chiamata telefonica che il Bou Chebel aveva fatto al Rabito.

Vero è che il Bou ha dichiarato di essersi visto con il Rabito anche allo Zagarella di Palermo, incontro ammesso dallo stesso Rabito, ma è da escludersi che a tale incontro si sia fatto riferimento nella conversazione telefonica di che trattasi, perchè esso non seguì ad alcun appuntamento telefonico, ma piuttosto ad un appuntamento concordato de visu nei giorni precedenti chè diversamente non si spiegherebbe come

il Rabito e lo Scarpisi, sapessero che il libanese alloggiava in quell'albergo. Decisivo, poi, il rilievo
che l'incontro allo Zagarella, avvenne trascorsi già
due giorni dall'arrivo del libanese in Sicilia, mentre
nella telefonata del 25 luglio è inequivoco il riferimento ad una visita del Rabito collegata cronologicamente in termini di immediatezza alla venuta del Bou
ik Birricox www. vala.

Attendibile deve, pertanto, ritemersi il libanose, laddove ha riferito che il giorno 9 si vide con il Rabito.

Si tratta allora di valutare se effettivamente l'unica persona con la quale il Bou si incontrò a Mondello, sia stata il Rabito, soprattutto avuto riguardo alle dichiarazione della Hermanse.

te dalle difese, che la persona che accompagnò il libanese in albergo, altri non poteva essere se non il
taxista, tanto che andò subito via, una volta che il
Bou si era sistemato nella sua stanza, va posto in evidenza come davvero sorprendente e tale da eliminare

W

ogni dubbio circa l'identificazione della persona di cui ha parlato la Hermanss, sia la corrispondenza tra le caratteristiche che la donna a tale persona ha appunto attribuito & il Rabito.

La donna ha parlato di un uomo "alto 1,65, di complessione robusta, elegantemente vestito, tanto da
sembrare un "uomo arrivato", è alto 1,65, di complessione robusta, sempre elegantemente vestito è appunto
il Rabito.

Vero è che la donna in dibattimento, non ha riconosciuto il Rabito, ma vero è anche che ha mostrato
di non riconoscere nommeno il Bou Chebel che pure aveva alloggiato nel suo albergo, e che aveva senza esitazione riconosciuto nella fotografia, mostratale dalla polizia quando venne sentita in sede di sommarie
informazioni testimoniali.

Il dato obiettivo della perfetta corrispondenza del Rabito alla persona descritta dalla Hermanss, in ciffatto contesto, persuade la Corte che proprio nel Rabito vada identificata la persona che andò a trovare il Bou in albergo. Vero è che la Hermanss, ha riferi-

ha dichiarato che pur essendosi incontrato il pomeriggio di quel giorno con il Rabito nella piazza di Mondello, questi non lo aveva tuttavia accompagnato in
albergo, ove invece era venuto a prenderio l'indomani
mattina verso le 11 per accompagnarlo all'Hotel Zagarella, ma vero è anche che la singolare corrispondenza
tra le caratteristiche somatiche del Rabito e quelle
indicate dalla teste, come proprie della persona che
che ad incontrarsi con il Bou Chebel alla pensione,
downer persuadono la Corte che la Mente equivocando abbia collocato il giorno 9, un episodio verificatosi il dieci.

Attendibile deve, pertanto, ritenersi il Bou, laddove ha riferito di essersi incontrato a Mondello solo con il Rabito e lo Scarpisi.

Il libanewe, sempre con riferimento alla giornata del granae 9, ha specificato che a Mondello lo Scarpisi era pure venuto, giungendovi la sera e facendo presente che la causa del suo ritardo era da attribuirsi al fatto che era andato in montagna a rilevare un latitante.

Che nel narrare l'episodio dell'accompagnamento in

montagna del latitante da parte dello Scarpisi, il Bou abbia detto il vero trova conferma e nella reiterazione del suo racconto, e nel fatto che di tale episodio abbia parlato al dott. De Luca nell'incontro avvenuto il giorno 13 al Belvedere di Taormina; circostanza questa riferita dallo stesso funzionario nel corso della sua deposizione.

L'episodio in questione è stato, invero, narrato dal libanese in termini di cocrenza e nella fase istruttoria (cfr.f.44 fasc. interrogatori resi dagli imputati in face istruttoria), e nella fase dibattimentale (cfr. f.27 verb. 43, f. 3 verb.72 e f.37 verb. 69).

Che sul punto il racconto del libarese sia attendibile ha trovato, d'altronde, ulteriore conferma nella risibile spiegazione addotta dallo Scarpisi per spiela la riferimento oporato dal Bou alla Renault 4 con
la quale sarebbe arrivato a Mondello.

Ha dichiarato, infatti, lo Scarpisi (cfr. f.5 verb.74), dopo avere preciuato che in passato aveva posseduto una Renault 4 Safari di colore celestino, venduta due anni prima dell'arresto, che trovandosi insieme al Bou presso l'albergo Zagarella tra il 10 l'11 e il 12 luglio, ed

avendo il Bou stesso posteggiato la sua macchina di fronte una Renault 4 di colore rosso, era stato egli ad informarlo che in passato ne aveva avuta una uguale.

Sempre stando alle dibhiarazioni del Bou Chebel,
la stessa sera del giorno 9, mentre unitamente al Rabito
e allo Scarpisi, aveva consumato una pizza in un locale di Mondello, lo Scarpisi stesso si era alzato, andando a parlare con una persona che, secondo quanto confidato al libanese dal Rabito, si identificava zon il fratello di " quello che badava alla raffineria", e nei cui confronti lo Scarpisi stesso aveva mostrato molta deferenza, pa
gandole anche il conto.

Ritiene la Corte che la narrazione di siffatto episodio sia attendibile al pari di quella dell'episodio di cui si é detto in precedenza.

Vero é che dell'incontro con il "fratello di "quello che badava alla "raffineria" il libanese non ha mai parlato al dott. De Luca, né nel corso dell'incontro avvenuto con Dr. De Luca all'Hotel Belvedere di Taormina, né in occasione dei successivi contatti telefonici, ma ciò non é ovviamente sufficiente per zscludere l'attendibilità dell'imputato, potendo dell'episodio non essersi ricordato

parlando con il funzionario, mentre la dovizia di partico lari forniti al riguardo, allorché, in seguito invece ne riferì, costituisce argomento a favore delle tesi della veridicità dell'episodio.

Al di là di tali considerazioni: rimane il fatto obiettivo che il Bou Chebel effettivamente in data 9 luglio ebbe ad incontrarsi con il Rabito e con lo Scarpisi, i quali, dal canto loro, hanno sempre ostinatamente negato tale incontro.

E' stato dedotto, in particolare, dalle difese che l'inverosimiglianza di quanto ha riferito il libanese si rinverrebbe nel contesto conversazione telefonica intercettata sull'utenza di casa Rabito alle ore 22 del 9 luglio.

Si é rilevato, che se davvero, così come sostenuto dal Bou Chebel, il Rabito e lo Scarpisi fossero stati insieme fino a qualche ora prima a Mondello, non si vede perché il Rabito avrebbe dovuto telefonere allo stesso Scarpisi, cercando di mettersi in contatto con lui.

A tale specifico riguardo la Corte osserva che una siffatta circostanza di per sé stessa non può mettere in discussione la credibilità del racconto del libanese, laddove si consideri
che non può escludersi che il Rabito, pur essendosi incontrato

nel corso della stessa serata con lo Scarpisi, cionondimeno gli abbia telefonato avendo qualcos'altre da comunicargli.

Decisivo, poi, il rilievo che in quell'occasione il Rabito non ebbe a trovare in casa lo Scarpisi, il che conferma che lo stesso proveniente da Mondello ancora a quell'orario non cra giunto presso la sua abitazione.

Prima di proseguire nell'analisi dei succesivi movimenti del libanese, così come dallo stesso descritti, ritiene la Corte di dover precisare che quanto il Bou Chebel ha riferito circa la ragione della sua venuta in Sicilia è rimasto privo di oggettivo riscontro.

Ha dichiarato, infatti, il libanese di essere venuto in Sicilia per incarico del dott. La Corte del Servizio Centrale Antidroga, il quale gli aveva assegnato il compito di scoprire l'ubicazione di una raffineria.

Il dott. La Corte, dal canto suo, nel corso della deposizione resa all'udienza dibattimentale del 23 marzo 1984 ha dichiarato che successivamente al contatto telefonico del 13 luglio (cfr. ff. 24 e 25 verb. 58),



si era sentito con il libanese sempre per telefono altre due volte e al libanese stesso aveva detto che per qualsiasi cosa da comunicare avrebbe dovuto rivolgersi al dott. De Luca.

Guà dal marzo-aprile 1983 i rapporti del dott. La Corte con il libanese si erano interrotti, ed è stato lo stesso funzionario a riferire dettagliatamente circa il contenuto di tali rapporti stessi nel corso della sua deposizione, non accennando a un incarico conferito al Fou di venire in Sicilia allo scopo di scoprire l'ubicazione di una raffineria.

Na dichiarato anzi il dott. La Corte che già tra il marzo e l'aprile dell'83 avendo saputo che il libanese cra colpito da mandato di cattura si era determinato a non avvalersi più dello stesso come informatore.

Il bou Chebel, sempre con riferimento alla sua venuta in Sicilia, ha altresì, dichiarato che quella era
la prima volta che veniva a Palermo, ma anche sul punto
la dichiarazione è rimasta priva di oggettivo riscontro
e anzi smentita da quanto ha riferito in divattimento

nel corso della sua deposizione il Maggiore dei Carabinieri di Milano Gagliardo, il quale ha fatto presente che il Bou Chebel nel giugno del 1983 gli aveva detto per telefono di essore stato in Sicilia fornondogli, anche i numeri telefonici della casa e della fabbrica del Mabito (M. 185 M. 4 1134 UM. 58).

E proseguendo nell'analisi degli spostamenti del Bou, nel mese di luglio, osserva la Corte che attiaverso gli accertamenti espletati in sede dibattimentale è emerso che il libanese si trasferì in data
10 luglio dall'Hotel Conchiglia D'Oro di Mondello allo Zagarella di Palermo, così come è parimenti emerso che a partire dal 12 luglio ebbe ad alloggiare
all'Hollydey Inn di Taormina.

1/1

E' proprio in data 12 luglio che si collocano temporadesmente le rivelazioni che il Rabito avrebbe fatto al libanese circa la famiglia mafiosa di appartenenza e le decisioni che in seno alla stessa sarrebbero state adottate.

Ostinatamente, infatti, il Rabito ha negato in contrasto con quanto asserito dal coimputato libanese

di averlo accompagnato egli stesso dallo Zagarella a
Taormina e di essersi, poi, fermato per una notte all'Hollydey Inn pernottando nella sua stessa stanza, senza però farsi registrare (a tale specifico riguardo militano nel senso del mendacio del Rabito e della sincerità del Bou Chebel considefazioni di logica e oggettivi riscontri processuali.

Già durante il viaggio, dallo Zagarella a Taormina, infatti, il Rabito avrebbe confidato al bou con il quale omai si era instaurato un rapporto di amicizia e assoluta confidenza che i capi di tutte le organizzazioni mafiose erano i Greco e alla richiesta del libanese di spiegargli come mai, pur essendo all'opice della gerarchia maficsa e quindi assal potenti, si fossero a lui rivolti por la fornitura della morfina base, aveva spiegato che ciò era da ascriversi alle difficoltà registratesi nel mercato palermitano a seguito dell'interruzione dei rapporti con i catanesi dell'arresto del cinese Kok Bak Kim, e del sequestro nel canale di Suez della motonave greca "Alexandros" (cfr. f.41 all. 9).

Era stato anzi nella stessa occasione che il Rabito

all'obiezione del Bou che i catanesi avrebbero potuto provvedere alla raffinazione della droga aveva replicato che ciò non sarebbe stato possibile perchè i Greco; forti della loro sovranità non avrebbero consentito che altri acquisissero il controllo della gestione delle raffinerie.

Arrivati, poi, all'Hollydey Inn il Rabito leggendo un giornale acquistato poco prima che riportava la notizia dell'emissione dei mandati di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa, lo aveva messo al corrente che l'adozione di un tale provvedimento giudiziario aveva arrocato un colpo durissimo all'organizzazione mafiosa facente capo ai Greco, i quali a seguito dei recenti successi delle forze di polizia culminati in quell'iniziativa della magistratura, sentendosi "in merda" avevano programmato violente reazioni dirette contro tutti quelli che "ficcavano il easo nella mafia" (cfr. f.6 fasc.) alleg.9 e foglio 41 fasc.3 all. 9), e ciò sia allo scopo di eliminare il singolo in modo da frenare l'attività di chi venisse chiamato a sottituirlo e paralizzarne l'operato, sia all'ulteriore scopo di dimestrare con azioni eClatanti la persistente potenza della mafia.

Sempre in quell'occasione, fattogli presente dal libanese she se i Greco erano già latitanti ciò significava che c'era stata una soffiata il Rabito stesso gli
aveva spiegato che in effetti erano latitanti da prima,
in quanto colpiti da altro mandato di cattura relativaadrun processo instauratosi a carico di "160" persone.

Il Rabito, manifestando non già una sua idea, ma piuttosto la convinzione formatasi all'interno della famiglia di appartenenza, aveva, anzi spiegato che l'omicidio
"Dalla Chiesa" si era risolto in un errore strategico,
in quanto aveva determinato le reazioni concretizzatesi nell'emissione dei mandati di cattura, nonchè nei
provvedimenti patrimoniali pure adottati dall'autorità
giudiziaria.

My

Dell'episodic legato alla lettura del giornale il
Bou ha, poi, ulterionmente parlato in sede dibattimentale nel corso delle udienze del 28/2/1984 (cfr. f. 36
verb.43), del 16 aprile 1984 (cfr. f.24 verb. 69), 18
aprile 84 (cfr. ff.12 e 13 verb.7 /), ribadendo che
ad acquistare il giornale era stato il Rabito, che lo stesso Rabito nel leggerlo aveva richiamato la sua attenziono sull'emissione dei mandati di cattura a carico dei

Greco per l'omicidio Dalla Chiesa e che trattavasi certamente di un giornale siciliano.

L'imputato ha pure specificato che era stato in quella circostanza che il Rabito gli aveva indicato i nomi
dell'Alto Commissario dott. De Francesco e del giudice
Palcone quali vittime designate dalla mafia, aggiungendo
che le organizzazioni mafiose ce l'avevano "contro tutti quelli che emettevano mandati di cattura senza prove
e della cui emissione venivano a conoscenza quando la
stessa era ancora coperta dal segreto istruttorio.

A partire da tale data si era quindi cominciato a parlare della necessità di reperire per l'associazione di appartenenza non solo morfina base, ma anche armi pesanti e leggere, dovendo le prime servire per uccidere i giudici e le seconde per le uccisioni dei mafiosi delle cosche avversarie.

Il Rabito aveva anzi spiegato che all'interno della associazione di appartenenza era urgente il rifornimento di molte armi, in quanto nei programmi dell'organizzazione ogni arma doveva essere utilizzata una sola volta (cfr. f.23 verb.69), in modo da eliminarla dopo l'utilizzol ciò allo scopo di evitare che il ritrovamento delle

stesse potesse collegarle ai delitti per la cui esecuzione erano state strumentali.

Il Bou nel corso del dibattimento, sempre riferendosi all'episodio del giornale, ha, altresì specificato
che ha notizia dell'emissione dei mandati di cattura riguardava proprio gli imputati Greco Michele, Greco Salvatore e il cugino degli stessi Totò, i cui nomi aveva
anzi letto sul giornale.

Ciò posto osserva la Corte che militare nel senso della veridicità della narrazione del libanese/bel'esietenza di particolari riscontri di cui più avanti si dirà, il rilievo logico decisivo che non si vede perchè
il Bou Chebel avrebbe dovuto agganciare le notizie apprese dal Rabito alla circostanza del pernottamento clandestino all'Hollydey Inn, quando più agevolmente avrebbe potuto collocarle in altro contesto, in uno dei precedenti incontri a Mondello per esempio, oppure a Palermo.

Non si vede, poi, perchè il bou avrebbe dovuto inventare la circostanza del "pernottamento clandestino" per agganciarla alla lettura del giornale, deponendo la specificità dell'episodio nel senso della genuinità dello stesso.

Si è obiettato, peraltro, da parte delle difese dei coimputati del libanese, sottolineandone il mendacio che non si vede perchè il Rabito le cui presenze risulterebbero sempre registrate; proprio quella notte, si sarebbe trattenuto in albergo clandestinamente.

A tale specifico riguardo è agevole rilevare che verosimilmente il Rabito che in un primo momento non avrà avuto intenzione di trattenersi a Taormina sia rimasto in albergo su sollecitazione del Bou Chebel interespato a continuare i discorsi che lo stesso Rabito aveva incominciato a fare e si sia, pertanto, determinato a pernottare, ripartendo l'indomani mattina solo perchè conversando si era fatta notte e non era quindi conveniente intraprendere il viaggio (il Bou ha parlato delle due, tre di notte cfr. f.16 verb.71).

Lo stesso libanese, ha, poi, riferito che il Rabito aveva fatto rientro a Palermo l'indomani, ripartendo da Taormina nelle prime ore del mattino, tanto che lo aveva salutato mentre egli dormiva ancora.

Sempre da parte delle difese si è, peraltro, sostenuto che la presenza di un clandestino sarebbe stata di certo notata soprattutto tenuto conto del fatto che il Rabito ebbe a lasciare l'albergo nelle prime ore del mattino quando i controlli sono più agevoli, data la minor confusione. A tale riguardo va esservato che in un albergo come l'Hollydey Inn, di dimensioni notevolissime, sfuggire ai controlli doveva essere molto facile, soprattutto se si considera che il Rabito con sè non portava alcun bagaglio, essendo stato il suo pernottamento una decisione dell'ultima ora.

A prescindere da tali rilievi conferma che il Rabito in data 12 si sia trovato in compagnia del libanese si rinviene nella mancata intercettazione fra il 12 e il 13 \langle luglio appunto di conversazioni telefoniche nel corso delle quali egli appaia come interlocutore.

La prima telefonata è,infatti, quella delle ore 14,03 del 13 luglio il cui contenuto attesta che il Rabito,il quale era stato assente da casa stava per farvi rientro.

Leggesi, infatti, testualmente nella relativa trascrizione:

Fána: Sì

Enzo: Fina, senti deve venire mio cugino alle 14,00, digli che aspetta, che sto venendo, va bene? Fina: E' venuto !

Enzo: Ah è venuto?

Fina: Sì

Enzo: e t'ha lasciato detto niente?

Fina: No

Enzo: Va bene, se ritorna, digli che sto venendo!

Fina: Stai venendo?

Enzo: Sì

Fina: Va bene!

E' evidente la preoccupazione del Rabito, il quale avrà certamente avuto un appuntamento con il Piero, di non arrivare in tempo, donde la telefonata alla moglie che avrebbe dovuto fare aspettare il cugino.

Sempre in relazione alla tekofeneta del 12, il Bou Chebel ha pure riferito, narrando tale circostanza in dibattimento che ad un certo punto, quella stessa sera, il Rabito era uscito dalla stanza per andare a comprare una bottiglia di wisky.

Il libanese ha anzi specificato che avendo egli intenzione di citofonare al Bar dell'albergo per farsi portare il wisky il Rabito glielo aveva scongliato facendogli presente che in albergo costava troppo.

M

Ancora una volta le difese dei commputati del Bou hanno dedotto che la circostanza è ulteriore riprova della
invewosimiglianza del suo racconto essendo incredibile
che il Rabito, il quale aveva tutto l'interesse a non farsi notare sia cionondimeno passato dalla Holl dell'albergo con il rischio di esporsi ad un controllo.

In proposito la Corte osserva come militi ancora una volta nel senso della sincerità del racconto del libanese la spontaneità del riferimento operato, dal momento che nessun interesse poteva avere ad inscrire quella circostanza nel suo racconto.

A parte le considerazioni sin qui svolte, a garantire con assoluta inequivocabile certezza che il Bou Che)
bel dica il vero in ordine al contenuto del discorso
con il Rabito, concorre il riscontro alteriore decisivo,
di carattere testimoniale fornitoci dal dott. De luca,
al quale il Bou Chebel ebbe a riferire il 13 luglio successivo, cioè nell'immediatezza dell'incontro con il Rabito quanto lo stesso gli aveva confidato e di cui si
dirà più dettagliatamente in prosieguo.

Ulteriore riscontro oggettivo militante nel senso della storicità della narrazione del libanese è il fatto che effettivamente in data 12 luglio i due più diffusi quotidiani siciliani e cioè "la Sicilia" di Catania è e "il Giornale di Sicilia di Palermo" riportavano la notizia dell'emissione dei mandati di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa nei confronti dei fratelli Nichele e Salvatore Greco, indicati erroneamente come cugini nel "Giornale di Sicilia".

Non può tuttavia la Corte esimersi dal rilevare che per quanto il libanese ostinatamente in dibattimento abbia dichiarato di avere saputo dal Rabito che all'interno della cosca di appartenenza era stata deliberata, non solo l'uccisione dell'alto commissario dott.Dc France; sco ma anche quella del giudice Falcone, di un altro, o di altri due magistrati, la prova testimoniale qualificata quale è quella proveniente dal Capo della Criminalpol e nel senso che in quell'occasione il Rabito ebbe a fare il nome del solo dott. De Francesco quale vittima designata dell'attentato programmato, senza fare riferimento nè al Giudice Falcone, nè ad alcun altro magistrato.

Parimenti deve escludersi che il libanese abbia potuto leggere sul quotidiano mostratogli dall'odierno computato il nome di Totò, in quanto tale nome non fi-



gura, nè sul "Giornale di Sicilia" nè sulla "Sicilia" del 12 luglio per il semplice fatto che nei suoi confronti non è stato emesso il mandato di cattura per l'omicidio "Dalla Chiesa".

Operate tali precisazioni ritiene allora la Corte di dovere continuare nella analisi degli ulteriori spostamenti del Bou Chebel, allo scopo di controllare la storicità delle sue indicazioni.

Ha riferito il libanese circa gli avvenimenti suc-.

cessivi al 13 luglio che il 15 aveva telefonato al dotto

De Luca chiedendogli di fissargli un appuntamento per
l'indomani a Milano.

Che tale incontro sia effettivamente avvenuto lo ha confermato nel corso della sua deposizione il dotto De Luca.

La permanenza del Bou a Milano dal 14 al 19 luglio è, poi, attestata dall'esito degli accertamenti esperiti in proposito. E' emerso, infatti, che a Milano in quel torno di tempo il Bou ebbe a permanere alloggiando all'Hotel d'Este sito in Viale Blygny nº 230 ove aveva occupato la stanza n. 26.

Attendibile è parimenti il libanese laddove ha rife-

rito che a Milano avrebbe presentato al Rabito e allo Scarpisi tale Leonardo La Grassa e attendibile è parimenti laddove ha riferito che lo Scarpisi sempre a Milano in quel torno di tempo gli aveva presentato tale "Michele", un personaggio di spicco della cosca.

Quanto all'episodio dell'incontro con il Leonardo La Grassa il Bou ha riferito particolari uniformi, sia in fase istruttoria (cfr. f. 42 fasc. 3 all.9), sia in dibattimento, (fr. f.25 verb.69).

Che effettivamente il Rabito e lo Scarpisi si signo incontrati con il predetto Leonardo, a fronte delle risibili spiegazioni addotte dagli stessi a riguardo (sia il Rabito che lo Scarpisi hanno affermato in dibattimento di non conoscere il La Grassa, ma solo una persona che si chiamava"Nardo" di cognome che vendeva macchine da scrivere e che avevano conosciuto per caso a Milano), ha trovato sicura conferma nel contenuto della conversazione telefonica intercettata sull'uvenza di casa Rosano alle ore 19,02 del 19 luglio 1983 ed intercorsa tra i Rabito e lo Scarpisi.

Nel riferire l'incontro il libanese ha dichiarato
che il Leonardo alla richiesta del Rabito e dello Scarpisi

di procurare anni aveva fatto presente che essendo periodo feriale a milano non ne poteva trovare, assicurando;
comunque che a Palermo poteva trovarne molte, di quelle
corte, pistole calibro 38 e 7,65. Sempre in quell'occasione, stando al racconto del Bou, il Leonardo aveva
altresì detto al Rabito e allo Scarpisi che doveva rientrare in quei giorni all'ospedale ove era ricoverato
per sottoporsi a delle analisi, e che, poi, sarebbe venuto a Trapani per trascorrervi le ferie (cfr. f. 43
fascicolo interrogatori imputati resi in fase istruttoria).

Risulta, invero, dalla nota del Nucleo di P.G. di Caltanissetta in data 9 marzo 1984, acquisita in atti (cfr. fasc. 20 vol. 20 "atti pervenuti in udienza"), che effettivamente il La Grassa era stato ricoverato presso l'ospedale civile di Cernusco sul Naviglio in data 11 luglio 1983 e dimesso il 16 luglio successivo e risulta da altra nota del Nucleo di P.G. di Valtanissetta in data 13 giugno 1984 (cfr. fasc. 20 vol.20 "atti pervenuti in udienza")che il La Grassa, in data 27/7/83 era stato ricoverato presso l'ospedale di Trapani d dimesso lo stesso giorno, dopo avere apposto firma liberatoria.

Attendibile è, pertanto, il libemese nei riferimenti operati relativamente all'episodio di cui si è detto.

Altro episodio narrato dal Bou che puntuale conferma ha trovato nelle risultanze processuali è quello legato all'incontro che sarebbe avvenuto tra lui stesso, lo Scarpisi e il Michele in data 18 luglio all'albergo Villa d'Este di Milano, ove appunto alloggiava.

La riprova dell'effettività di tale incontro si rinviene questa volta nel contesto delle conversazioni
telefoniche intercettate sull'utenza di casa Rosano alle ore 20,26 e 21,38 del 18 luglio in cui è esplicito
il riferimento ad un appuntamento che il Piero ed una
altra persona che era arrivata il sabato precedente a Milano avevano con il Bou.

Che la persona in questione fosse effettivamente il "Michele" trova conferma nelle dichiarazioni del Bou e nel critico confronto tra tali dichiarazioni e quelle a riguardo rese dagli stessi Rabito e Scarpisi.

Ed in all fintrambi i prevenuti pintatui, che in fase istruttoria avevano negato la conoscenza del Michele in dibattimento l'hanno ammessa riferendo che si trattava di un
venditore di camicie presentato loro dal Bou, (cfr. 18 hb 14 l
[14 hb. 8]).

I dati processuali fin qui esaminati offrono, pertanto, già di per se stessi, conferma dell'assoluta attendibilità del libanese, la quale è, per altro, ulteriormente confermata dalla specificità delle indicazioni-temporali- che lo stesso ha dato relativamente ai suoi spostamenti.

Rimangono, d'altronde, al di fuori di qualsiasi possibilità di considerazione da parte di questa Corte, eventuali fatti illeciti dei quali il Bou possa essersi reso responsabile in Sicilia o altrove unitamente agli stessi Rabito e Scarpisi o ad altri.

Attraverso i controlli esperiti nella fase delle indagini di Polizia Giudiziaria e, poi, in sede dibattimentale,
è emerso che il Bou, così come lo stesso ha dichiarato, ebbe
ad alloggiare dal 14 al 19 luglio presso l'albergo "Villa W

D'Este" sito a Milano in viale Blygny n. 23, dal 19 al 23
luglio presso l'Hotel "Serbelloni" di Bellaggio, dal 24 al
28 luglio presso l'Hotel "Capo Taormina" di quel centro, il
29 luglio e dal 31 agosto al 3 successivo presso l'albergo
"Hellenia Jackting" di Giardini Naxos, spostandosi il 3 allo
"Zagarella" ove venne arrestato.

Per compiutezza di analisi e al fine di verificare se le dichiarazioni del libanese meritino credibilità, si impone infine un sia pure sommario excursus delle deposizioni rese in dibattimento dai funzionari di P.G. e della Guardia di Finanza al cui servizio lo stesso Bou ebbe ad operare in qualità di "informatore", prima di

mettersi in contatto con il Dott.De Luca Capo della Criminalpol della Sicilia Occidentale.

Il dott. La Corte, funzionario del Servizio Centrale Antidroga di Milano che già tra la fine del 1981 e gli inizi del 1982 aveva avuto rapporti con il Bou tanto da determinarsi a presentarlo al dott. Sabatino, Capo del Servizio Centrale Antidroga, ha riferito di avere appreso dallo stesso libanese in occasione di un incontro avvenuto a Milano nel 1981 notizie relative ad un grosso trafficante di stupefacenti (cfr. ff. 8 e 9 verb. 57), tale Emanuele, identificato successivamente per Emanuele Corito, proprietario di navi con le quali provvedeva al trasporto dell'eroina, nonchè notizie relative ad un altro trafficante di droga, certo Pepe Russo, che aveva richiesto intermediazione del Bou per l'acquisto di eroina da Rappo dell'Emanuele.

Lo stesso dott. La Corte ha poi dichiarato che si era determinato a presentare il libanese al dott. Sabatino, proprio avuto riguardo alla qualità delle informazioni che appariva in grado di fornire.

Era stato anzi, proprio in occasione dell'incontro con il Capo del Servizio Centrale Antidroga che il Eou aveva fatto presente di essere in condizioni di fornire notizie in relazione al traffico degli stupefacenti,
ed era stato sempre in quella circostanza che aveva,
altresì, rappresentato ai due funzionari la possibilità
di fornire informazioni anche sul terrorismo che alla
epoca era nella fase più acuta, sostenendo che stava per
recarsi in Libano proprio nel quadro di tali indagini.

Già in quel torno di tempo, peraltro, il libanese era in contatto con la Guardia di Finanza, sicchè quanto-al traffico di droga il dott. Sabatino gli aveva suggerito di continuaro a riferirne alla stessa.

Per quanto riguardava le notizie concernenti il fenomeno del terrorismo il funzionario si era invece mostrato disponibile ad avvalersi della collaborazione del Bou, il quale non aveva, poi, al riguardo fornito tuttavia, alcuna utile informazione.

La disponibilità mostrata dal dott. Sabatino e

dal dott. La Corte nei confronti del libanese e il credito che veniva attribuito alle sue confidenze refluiseono
Comunque.

positivamente (the giudizio di sostanziale attendibilità
dell'imputato, a prescindere dalle motivazioni che lo
inducevano a prestare la sua attività in favore della

polizia e al di là dei risultati concreti che la polizia stessa, grazie alla sue informazioni, riusciva a conseguire.

E' allo stesso dott. La Corte, d'altronde, che, nel marzo dell'83, in occasione di un incontro avvenuto a Roma, il libanese ebbe a riferire che il Rabito era in contatto con la malavita milanese ed in particolare con tale "Bruno" per la vendita di droga, ed è allo stesso dott. La Corte che, in quell'occasione, fornì i numeri di telefono della casa e della fabbrica del Rabito, nonchè quello del Bar Caracas, utenza quest'ultima presso la quale venivano smistate molte delle conversazioni telefoniche intercorse tra il Rabito e quanti erano cointeressati al traffico degli stupefacenti cui era dedito.

Sulla scorta di un appunto trasmesso dal dott. La Corte al dott. Sabatino ed avente ad oggetto le notizie fornite dal Bou, la polizia di Palermo, tempestivamente informata, aveva messo sotto controllo quelle utenze telefoniche e trattasi di dato processuale che, nell'economia probatoria di questo processo, assume specifico significato, dimostrando che concreto e rilevante fu l'apporto offerto dal Bou ai fini del controllo dei traffici ille-

citi cui era dedito il Rabito.

Vero è che lo stesso dott. Sabatino ha parlato del libanese come di un individuo dal modo di fare oscuro (cfr. ff. II e 16 deposizione del dott. Sabatino), nel senso che non rendeva chiaro tutto quello che diceva o faceva, e che trattavasi di un individuo "difficile da trattare", ma vero è anche, a riprova dell'affidabilità che, comunque, l'informatore riscuoteva, che il funzionario, incontratosi a Roma il 16 luglio con il dott. De Luca, che era andato a conferire con lui per acquisire notizie circa la serietà del Bou, ebbe a dirgli che, proprio perchè addentro negli ambienti della malavita internazionale, il confidente poteva fornirgli notizie importanti e attendibili, attingendole negli ambienti in cui gravitava (cfr. f.35 deposizione dott. Sabatino).

Sempre dal dott. La Corte e dal dott. Sabatino si è appreso, poi, che in base ad informazioni del Bou, il dott. Portaccio, della Sezione Narcotici di Trieste, era pervenuto all'arresto di trafficanti turchi ed al sequestro di Kg. 2/2,5 di eroina.

Sostanzialmente positivo è stato, pertanto, il giudizio che il dott. La Corte ed il dott. Sabatino hanno espresso in ordine alla attendibilità del Bou. Destituite di fondamento si sono per contro rivelate le dichiarazioni che il libanese nel corso del dibattimento ha reso circa pressioni che sarebbero state su
di lui fatte dagli stessi funzionari del Servizio Centrale Antidroga e, in particolare, dal dott. La Corte perchè
interrompesse il rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza e i Carabinieri (cfr. fogli 5 e 32 verb.
58, e.fogli 24 e 25 verb. 62).

Il dott. La Corte, sentito sul punto ha, infatti;negato categoricamente la circostanza e in tal senso si sono espressi tutti gli altri funzionari della Guardia di
Finanza e dell'Arma dei Carabinieri, parimenti sentiti
nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Ritiene tuttavia la Corte che, di tali pressioni, il Bou abbia parlato solo ai fini difensivi, per dimostrare cicè che, come "informatore", era talmente apprezzato che di fatto le forze di polizia se lo contendevano.

Sempre nel corso del dibattimento è emerso poi che il Bou, sin dall'autunno del 1980, era stato in contatto con la Guardia di Finanza e precisamente con il Tenente Colonnello Cencioni, il quale, sentito in merito, ha dichiarato che le informazioni dategli dal libanese, a posteriori, erano risultate conformi al vero e anche di rilievo ai fini delle indagini, aggiungendo che se in base alle stesse non si era approdato ad alcun risultato con-

creto, ciò cra avvenuto solo per contrattempi, per cause cioè non imputabili al confidente (cfr. f.26 verb.62).

Il teste ha anzi specificato che in alcuni servizi
che si erano conclusi positivamente in base ad informazioni che non provenivano dal Bou, alcune notizie dallo stesso fornite, si erano comunque rivelate utili e avevano avuto una parte determinante nelle globalità del contesto.

Ad ulteriore riprova dell'affidabilità del Bou, il Colonnello Cencioni ha anzi dichiarato che quando ebbe a verificarsi il sequestro del Henerale Dozier, i suoi superiori, sapendo che egli si avvaleva del libanese come informatore, lo avevano contattato per il caso in cui lo stesso fosse in grado di riferire utili notizie sulla vicenda.

Era stato proprio nel quadro di tali indagini che il Bou era partito per il Libano, senza però in quella occasione apportare in concreto utili contributi.

Al ritorno dal Libano, il Bou aveva tuttavia messo al corrente il Colonnello Cencioni che poteva fornire informazioni circa l'esistenza in quel paese di campi di addestramento, e per tale ragione il funzionario lo aveva messo in contatto con il Sismi.

Sintomatica, poi, a conferma del credito che il Bou riscuoteva da parte della Guardia di Finanza, è il fatto obiettivo che lo stesso venne scarcerato dall'Autorità Giudiziaria di Trieste per concessione della libertà provvisoria con l'obbligo di presentarsi per due volte la settimana, anzicchè all'Autorità di P?S., come di norma avviene, alla Guardia di Finanza. E' indubbio, invero, che se ciò avvenne, è perchè si valorizzò il rapporto di collaborazione che c'era stato tra il libanese e la Guardia di Finanza e la fiducia in lui riposta dai funzionari della Guardia di Finanza stessa.

Non si può, poi, sottacere, ulteriore dato questo emerso nel corso della deposizione del Colonnello Cencioni, che la fiducia che egli riponeva nel libanese era assoluta, tanto che ebbe ad utilizzarlo come interprete per la traduzione di conversazioni telefoniche in lingua araba.

Lo stesso Maggiore Gagliardo, infine, del Nucleo Antidroga C.C. di Milano, pur avendo incluso il Bou Chebel, che aveva utilizzato come informatore, nel rapporto di denuncia a carico di taluni personaggi coinvolti in un grosso traffico di atupefacenti, che si svolgeva tra il Medi Oriente e l'Italia, ha posto in evidenza che mai il Libanese gli aveva dato notizie false.

Il Funzionario ha, in particolare, precisato che, nel periodo in cui ebbe ad avvalersi dell'attività infor-

mativa del Bou, quest'ultimo ebbe a fornirgli notizie
"generiche ma esatte", tanto che talvolta, valorizzando
tali notizie e avvalendosi di altri accorgimenti, era
riuscito a conseguire qualche concreto risultato.

Per compiutezza di analisi va, comunque, rilevato che circa le ragioni che lo avevano indotto a denunziare il libanese, il teste ha posto in evidenza che, nel qual dro delle indagini di cui si stava occupando, si era evidenziato subito che uno dei protagonisti del traffico degli stupefacenti era appunto il Bou Chebel, il quale all'interno dell'organizzazione assolveva ad un duplice ruolo, quello di intermediario nell'introduzione della merce in Italia e nel collocamento della stessa, nonchè quello di interessato diretto a tale commercio.

Il teste ha, anzi, specificato che questa funzione di intermediario del Bou, relativamente alla droga che da Milano finiva in Sardegna, l'aveva desunta, non solo dai viaggi che il libanese faceva nell'Esola, ma anche da conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza del Bou, della sua donna, di tale Bianco Blando e di altri personaggi.

Sono questi, pertanto, i rapporti con funzionari della

Guardia di Finanza, del Servizio Centrale Antidroga e dell'Arma dei Carabinieri che fanno da sfondo storico al
rapporto tra il libanese e il dott. De Luca, e il dato
che si ricava attraverso la critica analisi delle deposizioni dei funzionari che si avvalsero dell'attività informativa del Bou, è che lo stesso, pur strumentalizzando
il rapporto con le forze di polizia a fini personali, vuoi
per ottenere come contropartita la revoca di provvedimenti restrittivi della sua libertà dai quali era colpito,
vuoi per continuare a operare indisturbato nei suoi louchi traffici, sidudinte o forniva notizie che se talvolta prisentali elegare generiche, erano, tuttavia, sempre veritiere e di accertata consistenza sul piano obiettivo.

Lealtà delBou Chebel Ghassan nel rapporto con il dott.

Antonio De Luca Capo della Criminalpol della Sicilia Occidentale.

Il rapporto di immediatezza tra il momento storico in cui il Bou Chebel apprende dal Rabito le notizie relative all'attentato che la cosca dei Greco di Ciaculli stava programmando ai danni del dr. De Francesco e il contatto del libanese con le forze di polizia è un primo indice rivelatore della lealtà del confidente.

Risulta, infatti, in atti e ha ricevuto, d'altronde, puntuale conferma nelle deposizioni rese in dibattimento dal dr. Sabatino e dal drala Corte del Servizio Centrale Antidroga che il Bou si mise in contatto telefonico con lo etesso dr. La Corte, sin dal 13 luglio, facendogli presente che aveva notizie importanti da comunicare e specificando, pai, a richiesta del funzionario, di avere appreso dalle stesse persone di cui gli aveva parlato nel marzo precedente che si stava preparando un attentato contro l'Alto Commissario dr. De Francesco.

Nella stessa occasione il libanese aveva comunicato che era in grado di fornire ulteriori notizie che avrebbero potuto consentire l'arresto di pericologi latitanti
di-Palenno.

Data la gravità dell'informazione il dr. La Corte ne aveva subito riferito al dr. Sabatino che gli aveva dato incarico di avvisare il Bou che avrebbe dovuto subito mettersi in contatto con la Polizia di Palermo, fornendogli, all'uopo il numero telefonico dell'ufficio del dr. De Luca al quale il libanese si sarebbe dovuto pre-

sentare con lo pseudomimo di "Franco".

E'a partire dal 13 luglio che si instaura, infatti, il rapporto "confidenziale" tra il dr. De Luca e il Bou Chebel ed è proprio la deposizione del Capo della Criminalpol, qualificata, in quanto proveniente da un funzionario di PIS. che ha consentito alla Corte di ricostruire con esattezza tutte le tappe di quel rapporto e le modalità secondo le quali lo stesso ebbe ad articolarsi, attestate, poi, storicamente dalle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra i due ed il cui contenuto privilegiata incidenza probatoria spiega nella valutazione della lealtà del libanese.

Sul contenuto del colhoquio intercorso con il Bou
Chebel, la stessa sera del 13 luglio il Capo della Criminalpol ha riferito dettagliatamente all'udienza dibattimentale dell'8 marzo 1984, premettendo che a preannunciargli il contatto con il "Franco" era stato lo stesso dr.
Sabatino, il quale telefonicamente lo aveva informato che
avendo il soggetto parlato di un attentato ai danni del
dr. De Francesco era stata sua iniziativa incaricarlo si
mettersi in contatto con il Capo della Criminalpol di Palermo, dandogli tramite il dr. La Corte, il numero tele-

fonico dell'ufficio che avrebbe dovuto chiamare.

In effetti il "Franco", quella stessa sera alle ore 20,00, aveva chiamato il dr. De Luca, dandogli appuntamento Mila piazza Belvedere di Taormina per le ore 11,00.

Di tale appuntamento il Capo della Criminalpol aveva informato il Questore dr. Mendolia e il Capo della Squadra Mobile dr. D'Antona.

A Taormina era poi giunto alle ore 22,45 e, trascorso circa un quarto d'ora dal suo arrivo, si era incontrato con il Bou, intrastenendosi con lo stesso, prima all'interno di un bar e, poi, all'interno di un ristorante, ove insieme avevano consumato un pasto.

Nell'occasione il libanese, confermando le notizie che già erano state formite al teste dal dr. Sabatino, lo aveva informato di avere appreso da Rabito Vincenzo e da tale "Piero" che i Greco di Ciaculli avevano programmato l'assassinio del Prefetto De Francesco, specificando che i due si erano a lui rivolti perchè procurasse le armi all'uopo occorrenti.

Gli aveva anzi spiegato in Bou Chebel che le armi; che il Rabito ed il Piero erano stati incaricati di trovare dovevano essere armi pesanti e più precisamente bombe a mano, mitragliette e bazooka, assicurandogli al contempo che dal momento che sarebbe stato lui a curarne la
consegna avrebbe seguito da vicino la vicenda con la
conseguente possibilità di consentire l'arresto dei Greco con le armi in mano entro quindici giorni.

Quale contropartita delle sue informazioni il libanese aveva tuttavia chiesto al funzionario che si interessasse perchè venissero revocati i provvedimenti restrittivi della libertà personale dai quali assumeva di essere colpito.

Che il libanese strumentalizza, pertento, il contatto con le forze di polizia a fini personali e che si
tratti di un confidente "interessato" è un dato incontestabile, ma ciò che va accertato per decidere se allo
stesso siano riferibili materialmente e psicologicamente i reati contestatigli è se nel fornire informazioni
"incomplete", abbia agito da doppio-giochista o da depistatore, tradendo la fiducia in lui riposta dal dr. De
Luca, ovvero se così si sia comportato solo perchè erano quelle le conoscenze di cui era venuto in possesso.

E tornando all'esame del contenuto del primo colloquio intercorso tra il libanese e il dr. De Luca, va posto in evidenza che il teste nel corso della sua deposizione ha precisato, che, pur avendogli in quella circostanza il Franco parlato solo del dr. De Francesco
quale vittima designata dell'attentato, senza cioè fargli, nè il nome del giudice Falcone, nè tantomeno, quello
del dr. Chinnici, gli aveva tuttavia fatto presente che
i Greco ce l'avevano con tutti gli altri "magistrati,
poliziotti e carabinieri che erano particolarmente impegnati nella lotta contro la mafia"e ciò dal momento che
a causa dei recenti successi conseguiti dalla polizia
e culminati nell'emissione del mandato di cattura per
l'omicidio Dalla Chiesa si sentivano "in merda", e volevano, pertanto, dimostrare con azioni eclatanti la
persistente loro potenza.

W

Il Bou aveva, altresì, fatto presente che l'emanazione della Lagge La Torre aveva inferto un colpo durissimo alle organizzazioni mafiose per i blocchi di
patrimoni che, in sede di applicazione della stessa ne
erano conseguiti.

Sempre in occasione di quell'incontro il Bou oltre ad indicargli i particolari su griferiti aveva, poi, perlato al teste dell'episodio del latitante che il "Piero", avrebbe accompagnato in montagna, fornendo anzi al drDe Luca il numero di targa della Fiat 500 di colore rosso di proprietà dello Scarpisi la cui persona, peraltro,
era già nota alla polizia, come d'altronde, quella del
Rabito, essendo gli stessi già oggetto di un'indagine
iniziata dalla Squadra Mobile nel marzo 1983 per fatti
di droga, tanto che le utenze telefoniche dei due erano
state messe sotto controllo, circostanza questa che constava personalmente al funzionario per quell'interscambio
di informazioni che si verifica tra la Criminalpol e la
Squadra Mobile per fatti delinquenziali di un certo rilievo.

Sostanziale coincidenza vi è, pertanto, tra le notizie che il Bou ha dichiarato di avere fornito in data 13 luglio al dr. De Luca e quelle che quest'ultimo ha dichiarato di avere dallo stesso apprese.

W

Non ignora tuttavia la Corte che, in relazione al colloquio intercorso con il Capo della Criminalpol al Belvedere di Taormina, il libanese ha indicato anche dei particolari per qualche aspetto divergenti da quelli riferiti dal funzionario di P.S., ma si tratta di verificare se gli stessi abbiano valore sintomatico della

slealtà e quindi dell'inattendibilità del Bou, o se non siano piuttosto frutto di un suo esasperato istinto di difesa.

Ha dichiarato, infatti, il Bou Chebel che già in data 13 luglio nell'informare il dr. De Luca che i mandanti dell'attentato erano i Greco di Ciaculli gli aveva
indicati nominativamente, specificando che gli stessi andavano identificati nei fratelli Michele e Salvatore
Greco e nel loro cugino "Totò", e aggiungendo anzi, che
tali nomi aveva letto a Taormina il giorno precedente su
un quotidiano locale mostratogli dal Rabito e recante
la notizie dell'emissione dei mandati di cattura per lo
omicidio Dalla Chiesa.

Il dr. De Luca, interrogato a tale specifico riguardo ha escluso che il libanese il amesse fatto i nomi dei Greco e riferito l'episodio legato alla lettura
del giornale, specificando anzi che se di un siffatto
episodio il "Franco" gli avesse parlato, data la peculiarità dello stesso non avrebbe trascurato di memorizzarlo.

Quanto all'indicazione dei nomi dei Greco il teste non ha mancato tuttavia di fare presente che non era trattasse, riportando univocamente, vale a dire senza possibilità di equivoci, l'indicazione di "Ciaculli", riferita al cognome Greco ai fratelli Michele e Salvatore e al cugino degli stessi "Totò".

Il contenuto sostanziale dell'informazione che il
Bou ebbe a fornire al Capo della Criminalpol rimane, pertanto, immutato con o senza l'indicazione del nome di
battesimo dei Greco, e se il libanese in dibattimento ha
dichiarato di avere fatto quei nomi, ciò di per sè stesso non autorizza la Corte ad attribuire al racconto
dell'imputato un connotato di fragilità, così come parimenti tale valore non può assumere l'ostinato riferimento all'episodio del giornale.

Decisivo è, poi, il rilievo che se veramente l'indicazione dei Greco di "Ciaculli", quali mandanti dello
attentato, fosse frutto dell'invenzione del Bou e, a fini difensivi lo stesso avesse strumentalizzato l'episodio
legato alla lettura del quotidiano per dare a quella indicazione oggettivo riscontro; di certo non avrebbe fatto
riferimento a "Totò Greco", il cui nome non figura nè
sul "Giornale di Sicilia" nè sulla "Sicilia" del 12 luglio,

per il semplice fatto che il mandato di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa non è stato emesso a suo carico, bensì
a carico di altri tre appartenenti alla famiglia Greco,
ed esattamente i fratelli Michele e Salvatore, indicati
erroneamente come cugini nel quotidiano "La Sicilia", e
"Pino Greco", indicato nel "Giornale di Sicilia" come
astro in ascesa della famiglia di Ciaculli.

Si è pure obiettato da parte della difesa dei fratelli Salvatore e Michele Greco, a riprova della inattendibilità del Bou, che vi sarebbe un contrasto fra le indicazioni fornite dal libanese al dr. La Corte e relativamente alla notizia dell'attentato programmato ai danni del dr. De Francesco, e quelle fornite invece al dr.
De Luca.

Quanto al contatto telefonico con il dr. La Corte, secondo quanto riferito dal funzionario, il libanese gli avrebbe detto di avere saputo dell'attentato delle stesse persone di cui gli aveva parlato nel corso di un incontro avvenuto nel marzo precedente da identificarsi nel Rabito Vincenzo e un tale "Bruno".

Al dr. De Luca, per contro, il libanese ebbe a parlare del Rabito e del "Piero", indicandolo come le persone che de avrebbero fornito la notizia dell'attentato.

A tale specifico riguardo la Corte ritiene di dovere operare delle precisazioni.

Se il bibanese, parlando con il dr. La Corte, disse di avere saputo dell'attentato, che si mtava programmando, dalle stesse persone di cui gli aveva parlato nel marzo procedente (Rabito e Bruno), senza indicarle tuttavia per nome, mentre, parlando con il dr. De Luca fece esplicito riferimento a Rabito e "Piero", ciò non può assumere valore univocamente sintomatico della inattendibilità della notizia, perchè semmai si tratta di una imprecisione, tra l'altro di nessun rilievo ai fini processuali, ricorrendo pur sempre il nome di Rabito.

Non va trascurato, poi, che al dr. La Corte il
Bou non fece i nomi del Rabito e del "Bruno" espressamente, limitandosi a dire che a dargli la notizia dello
attentato erano state le stesse persone di cui aveva
parlato al funzionario nel marzo precedente, quindi
se al dr. De Luca ha fatto esplicitamente i nomi del
Rabito e del "Piero" non può sostenersi che abbia sostituito quest; ultimo al "Bruno".



L'unica verità processuale che emerge in siffatto contesto è che parlando con il dr. La Corte per telefono il
Bou, che, tra l'altro, sollecitava un incontro de visu,
non ebbe a fornire dettagli precisi, come invece, poi,
avvenne nell'incontro con il dr. De Luca.

A prescindere comunque dall'indicazione delle persone che gli avrebbero fornito la notizia dell'attentato rimane il fatto obiettivo che riferendosi ai mandanti dello stesso il Bou ha parlato, così come riferito dal dr. Sabatino in dibattimento di "gruppi operanti a Palermo, posti all'apice della gerarchia mafiosa", ed è un dato storico incontestabile che all'apice della gerarchia mafiosa palermitana ci sono i Greco e loro soltanto. Come apparata a mandanti di grando.

E' emerso, poi, nel corso della deposizione del dr. De Luca (cfr. f.58 verb.48 e f.37 verb. 49), che nello incontro avvenuto con il libanese in data 13 luglio, lo informatore come vittima designata dell'attentato ebbe a parlare solo del dr. De Francesco, senza fare field a parlare solo del dr. De Francesco, senza fare field a parlare con del giudice Falcone, nè tanto meno quello del dr. Chinnici, e a fronte di tale indicazione del teste, il Bou, da parte sua ha dichiarato di avere in-

vece parlato al dr. De Luca anche del Giudice Falcone.

pur non avendo il Bou, parlato al dr. De Luca del Giudice Falcone in' data 13 luglio, ciò non può provare la
malafede del confidente, avendo comunque il funzionario
precisato di avere appreso dallo stesso Bou che la mafia ce l'aveva contro "tutti quei magistrati, funzionari, poliziotti" che ficcavano il naso nei suoi affari"
-(cfr.f. 55 verb.47).

L'omessa indicazione del nome del Giudice Falcone è, riconducibile al fatto che sino al 13 luglio, solo il nome del dr. De Francesco era stato indicato al libanese, e se quest'ultimo del dibattimento ha insistito nell'affermare di averne invece parlato, già nell'incontro avvenuto fer Belvedere di Taormina, ciò trova spiegezione nell'esigenza dell'imputato di dimostrare a fini difensivi che le sue informazioni furono il più dettagliato possibili sin da quando egli si mise in contatto con la polizia.

La prova documentale è, invero, nel senso che solo il 26 luglio il libanese ebbe a fare al dr. De Luca il nome del Giudica Falcone ma è indubbio che se fosse stato



in malafede non ne avrebbe parlato nemmeno a quella data.

E proseguendo nell'analisi dello sviluppo che a partire dal 13 luglio ebbe al rapporto confidenziale instauratosi tra il dr. De Luca ed il "Franco" osserva la Corte che successivamente a tale incontro c'è il contatto telefonico di cui alla conversazione registrata in data 15 luglio.

Relativaments a tale telefonata lo stesso dr. De Luca ha anzi chiarito che essa fu ricevuta e registrata sul numero del dr. D'Antona, in quanto ancora a quella data nel suo ufficio non era stato installato alcun registratore.

Il funzionario ha anzi spiegato che solo per un errore in cui sarà incorso il Maresciallo Portici, che ebbe a curare la trascrizione delle telafonate, quella chiamata nei verbali della Polizia era stata indicata come ricevuta all'utenza del suo ufficio:

Si è così chiarito il significato dell'ultima

parte di tale conversazione, laddove il dr. De Luca invita il "Franco" a chiamarlo ad un altro numero telefonico e sul quale si è molto discusso da parte delle



difese dei coimputati del Bou, prospettandosi addirittura l'eventualità che tra lo stesso e il Capo della Criminalpol fossore intercorsa tutta una serie di conversazioni, oltre a quelle le cui trascrizioni sono state
acquisite agli atti del procedimento.

Quanto, poi, al contenuto specifico di della congersazione in esito ad una critica lettura della stessa,
emerge la preoccupazione del dr. De Luca di acquisire
informazioni più precise in ordine alle armi per la cui
fornitura il Rabito e lo Scarpisi avevano richiesto la
intermediazione del Bou.

Esplicita è, infatti, la sollecitazione al libanese di attivarsi, formendo notizie dotate di un grado di concretezza tale da consentire al funzionario di
intervenire presso l'Autorità Giudiziaria, al fine di
garantire al Bou la libertà di movimento che egli chiedeva come contra-partita delle sue informazioni.

È nel corso di tale telefonata che il Bou Chebel informa il Capo della Criminalpol che a Milano era già arrivato o stava per arrivare il "Piero", rassicurandolo che dopo i contatti con lo stesso lo avrebbe messo al corrente degli sviluppi dell'operazione e, in



effetti, la notizia fornita dal confidente era esatta in quanto proprio il 15 lo Scarpisi, così come da lui stesso ammesso, era giunto a Milano.

Quanto alla faccenda della "Turchia", cui si fa pure riferimento nel contesto di tale conversazione tellefonica il dr. De Luca ha chiarito che in occasione dell'incontro avvenuto a Taommina il Bou lo aveva informato che il Rabito e lo Scarpisi intendevano importare, nell'interesse dell'associazione mafiosa di appartenenza, morfina dai paesi dei Medio Oriente, senza, tuttavia, specificare che a tale scopo, nonchè all'ultoriore scopo di procacciare armi era stato programmato un viaggio a Cipro.

Il Bou Chebel, dal canto suo ha invece, sostanuto che, già in occasione dell'incontro del 13 luglio, aveva parlato al dr. De Luca del viaggio a Cipro specificando che tale viaggio era strumentale per il reperimento sia delle armi che della morfina.

A tale specifico riguardo la Corte osserva che lo stesso dr. De Luca non ha mancato di precisare che tuttavia/ il Bou gli aveva detto che le armi di cui erano in certa sia il Rabità che lo Scarpisi dovevano essere importate da Cipro.

Il funzionario ha anzi dichiarato che a tale informazione del Bou aveva attribuito un valore di obiettiva consistenza (cfr. f.19 verb. 50), in quanto pur essendo i paesi del medio oriente più importatori che esportatori di armi per i noti conflitti bellici registratisi
negli ultimi anni era ipotizzabile che le armi, pur provenendo dai paesi europei passassero da Cipro, per poi,
essere trasportate in Italia, e ciò in quanto Cipro ha
assolto sempre a questo ruolo di centro di smistamento,
di generi di contrabbando di ogni specie come era una
volta per Malta (ffr. f.20 verb.50).

Anche se il libanese del viaggio a Cipro per il reperimento di armi non ebbe a parlare al dr. De Luca in
occasione dell'incontro avvenuto in data 13 luglio al
Belvedere di Taormina, il dato certo è che comunque, di
tale viaggio egli ebbe a parlare al funzionario sia pure
successivamente, facendogli presente già il 13 luglio 3
che il Rabito e lo Scarpisi intendevano importare morfina dai paesi del medio oriente.

Se veramente il libanese fòsse stato in malafede

è certo che di tale viaggio non avrebbe messo al corrente il funzionario.

Sempre in data 15 luglio, il libanese ebbe a ritelefonare poi al dr. De Luca, stabolta non al numero telefonico del dr. D'Antona, ma a quello del suo ufficio,
facendogli presente che voleva incontrarsi con lui l'indomani a Milano, come poi infatti avvenne.

E' emerso dalla deposizione del dr. De Luca che il 16 luglio egli si incontrò con il libanese all'Hotel Gallia di Milano e la richiesta di collaborazione che in quell'occasione il Bou stesso ebbe a fare al dr. De Luca milita univocamente nel senso dell'estraneità dello imputato ai delitti contestatigli.

presente al Capo della Criminalpol le difficoltà obiettive cui andava incontro nel continuare l'operazione da solo aveva sollecitato la predisposizione di pedinamenti,
chiedendo anche che gli agenti all'uopo incaricati scattassero delle fotografie, al fine di pervenire alla fisica individuazione delle persone che via via avrebbe contattato.

A tali richieste di fatto il dr. De Luca non ritenne, tuttavia, di dovere aderire e al di là delle ragioni di tattica poliziesca che indussero il teste a comportarsi in tal senso e che non spetta alla Corte sindacare, è indubio che se il Bou avesse voluto tutelare l'amonimato di quanti gravitavano all'interno dell'organizzazione facenti capo ai fratelli Greco, di certo non avrebbe sollecitato pedinamenti e fotografie.

E sempre in occasione dell'incontro avvenuto fra il dr. De Luca e il libanese all'Hotel Gallia che il confidente informò il funzionario che stava per mettere in contatto il Rabito e lo Scarpisi con una persona che avrebbe potuto fornire lorò armi, e il fatto stesso di avere dato tale informazione al dr. De Luca, sollecitando contestualmente pedinamenti e fotografie, è ulteriormente sintomatico della buonafede del Bou.

Anche il comportamento mantenuto dal libanese in epoca successiva all'incontro Mall'Hotel Gallia dimostra l'estraneità dello stesso ai programmi crimonisi della associazione al cui interno operava da infiltrato.

Il 20 Luglio, infatti, successivamente al contatto

con il Leonardo La Grassa, il Bou cereò il dr. De Luca per ben due volte, prima alla Questura, e poi, al Tri-bunale di Milano, segno questo che voleva mettere al corrente il funzionario degli ulteriori sviluppi dei suoi contatti con il Rabito e con lo Scarpisi.

Non essendo, tuttavia riuscito a parlare con il Capo della Criminalpol il 20 luglio, il libanese ebbe a richiamarlo in data 21, ed,in effetti, esaminando criticamente il contenuto delle notizie che in quell'occasione il confidente ebbe a fornire, emerge che le stesse erano notizie relativo a fatti realmente avvenuti e ciò ad ulteriore riprova della lealtà del Bou.

Nell'occasione, infatti, il libanese informò il dr.

De Luca che trovavasi fuori Milano ed è stato accerta
to nel corso dell'istruttoria dibattimentale che effet
tivamente ebbe ad alloggiare dal 19 al 23 luglio all'Hotel
"Serbelloni"di Bellaggio.

Ha trovato, poi, riscontro nella telefonata in data 18 Luglio intercettata alle ore 20, 26 sull'utenza di casa Rosano a quella data il Rabito era ripartito per Palermo, mentre lo Scarpisi era rimasto a Kilano, ulteriore notizia che nel corso della conversazione il Bou ebbe a fornire al dr. De Luca.

Parimenti riscontrato è, poi, quanto nel contesto di tale conversazione il libanese ebbe a riferire circa i risultati dell'incontro avvenuto tra l'Enzo, il Piero e il Leonardo il 17 precedente a Pioltello. Risulta, infatti, dalla trascrizione della conversazione telefonica de qua, che il Leonardo si era impegnato a consegnare all'Enzo e al Piero "cento pezzi di varie cose", che si trovavano già in un deposito della Sicilia e di cui avrebbe curato la consegna quando sarebbe sceso in Sicilia, ove appunto aveva intenzione di venire per trascorrervi le ferie.

Che, in effetti l'Enzo e il Piero a Milano fossero. W stati in contatto, in quel torno di tempo, con tale Nardo (da identificarsi costuifsenz'altro nel La Grassa se si ha riguardo alle risibili spiegazioni fornite dal Rabito e dallo Scarpisi), è attestato dal contenuto della conversazione telefonica intercettata alle ore 19,02 del 19 luglio 1983 sull'utenza di casa Rosano, e che il Leonardo La Grassa nella seconda metà del mese di luglio sia sceso in Sicilia ha trovato riscontro nella nota del Nucleo di P.G. di Caltanissetta in data 13 Giugno 1984 dalla quale risulta la presenza dello IATATA a Trapani in data 27 Luglio.

Quanto, poi, alla notizia relativa a quel tale"Pippo", che sarebbe sceso a Palermo, portando con sè una valigetta carica di otto, nove pistole calibro 38, è stato obiettato da parte delle difese che essa costituisce frutto della fantasia del Bou, in quanto non essendosi incontrato il 21 Luglio con l'Enzo e con il Piero non poteva dagli stessi averla appresa.

A siffatta obbiezione è agevole replicare che se vero eyon il Rabito e lo Scarpisi il Bou non si vide il 21 Luglio, vero è anche che comunque, si incontrò con gli stessi in data 17, prima a Como, nel corso della mattinata, e, poi, nel pomeriggio, recandosi insieme a loto a Pioltello per parlare con il "Nardo".

Il 18, poi, il Bou si rivide con lo Scarpisi e con tale "Pippo", alias Michele, presentatogli dal primo. Ben poteva quindi il confidente avere appreso la notizia in una di tali circostanze, e se ne ha riferito, segno è che ciò avvenne.

Ha chiarito tuttavia il Dr. De Luca di non aver attribuito molta importanza alla notizia relativa alla consegna dei "cento pezzi" e a quella relativa alle ami trasportate dal Pippo, in quanto, trattandosi di ami corte,
le stesse non potevano essere utilizzate per l'attentato.
Pur non potendo siffatta valutazione non essere condivisa
dalla Corte, essa non sembra, tuttavia, indicativa nel
senso della dimostrazione della malafede del Bou, quasi
a significare che lo stesso, anzicchè fornire notizie relative allo attentato, nel tentativo di "depistare" il
funzionario o comunque di ingannarlo per accattivarsene
la protezione, gli dicesse meno di quel che sapeva.

La verità processuale è piuttosto un'altra e cioè che solo quelli riferiti erano stati gli sviluppi dei contatti tra il Bou, il Rabito e lo Scarpisi, non essendo questi ultimi venuti in possesso di armi strumentali all'esecuzione dell'attentato.

E' sempre nel corso della telefonata del 21 che il libanese informò il dr. De Luca di avere saputo che in Questura c'era una "talpa" che dava tante piccole informazioni alla mafia, e che nel riferire ciò il Bou ebbe a comunicare una notizia realmente appresa dal Rabito ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Ha riferito, infatti, l'imputato a tale specifico riguardo che proprio il Rabito, il quale spediva eroina in America, occultando nelle sedie di sua fabbricazione, aveva saputo da una spia della Questura che i suoi contenitori erano stati messi sotto controllo.

Proprio per accertarsi di ciò il Rabito aveva collocato all'interno di un contenitore della stoffa, avvisando di ciò il destinatario.

Verificando no la stoffa ura stata scontata, il Rabito avrebbe potuto rendersi conto se effettivamente la polizia avesse aperto il contenitore.

La circostanza riferita dal Bou ha trovato piena conferma nel corso della deposizione resa dal Commissario di B.S. Cassarà, il quale ha appunto riferito che controllato uno dei contenitori contenente merce del Rabito era stata trovata stoffa di tappezzeria.

Nel riferire di avere saputo della esistenza di una talpa il libarese parlò, pertanto, di un fatto obiet-

tivo e non già frutto della sua fantasia.

Nella successiva telefonata del 22 Luglio il Bou informò, poi, il Dr. De Luca del programma di venire in
Sicilia, specificando che avrebbe dovuto incontrarsi con
il Rabito e lo Scarpisi, ed è, invero, rimasto accertato che a Taormina ebbe a trovarsi dal 24 al 28 luglio,
incontrandosi con il Rabito, riprova ulteriore questa
che l'informatore metteva al corrente il funzionario di
tutti i suoi movimenti, nonchè di quelli delle persone
con le quali era venuto in contatto.

Nella telefonata del 25 Luglio, infatti, il libanese, dopo avere informato il dr. De Luca del suo arrivo
a Taormina, lo mise al corrente che l'indomani sarebbero
venuti a trovarlo il Rabito e lo Scarpisi, e che nel riferire ciò disse ancora una volta il vero, ha trovato
conferma nel contenuto della conversazione telefonica intercettata in data 25 Luglio 83 sull'utenza del Bar Caracas alle ore 18,06, nonchè nel contenuto di altra conversazione telefonica intercettata sull'utenza di casa
Rabito in pari data alle ore 16,23.

Ganno osservato le difese che, nel riferire al

dr. De Luca di un appuntamento con lo Scarpisi, il libanese disse il falso perchè con quest'ultimo mai nessun appuntamento era stato concordato.

Si è sostenuto, in particolare, che nel corso della conversazione telefonica intercorsa alle ore 18,06 di quel giorno fra il libanese ed il Rabito, quest'ultimo non avrebbe affatto parlato della venuta a Taormina dello Scarpisi.

A tale proposito la Corte osserva che se vero è che non vi è prova di un appuntamento direttamente concordato in quei giorni fra il libanese e lo Scarpisi, vero è anche che la venuta di quest'ultimo fu più volte sollecitata dal Bou, tanto che nella conversazione telefonica intercorsa alle 16,23 del 25 con il Rabito, lo stesso Rabito all'insistente richiesta se l'indomani a Taormina sarebbe venuto "il cugino", cioè lo Scarpisi, ebbe a rispondergli "penso di sì.... o viene da solo o dopodomani vàniamo insieme".

Nella successiva conversazione telefonica del 25 Luglio 1983, intercorsa sempre tra il Bou e il Rabito, quest'ultimo, da un lato assicurò la sua venuta a Taormina per l'indomani, dall'altro non escluse quella dello Scarpisi, che sino a quel momento non aveva ancora visto, ma con il quale avrebbe dovuto incontrarsi di là a poco.

E' sempre nel corso della telefonata intercorsa fra il Bou e il dr. De Luca in data 25 che si fa, d'altronde più pressante la richiesta di collaborazione del confidente.

Leggesi, infatti, testualmente nella relativa trascrizione acquisita in atti "allora se voi potete darmi
un aiuto si può andare avanti benissimo, aiuto vuoldire,
ci vuole uno che viene a Milano, ci vuole di quà, ci
vuole di là, tante cose possiamo fare miracoli, è una
bella cosa... Se devo fare le cose da solo non riesco
ad arrivare?... ei sono molte cose molto importantissime ma io da solo non ce la faccio dottore perchè non
posso io tutte cose da solo... perchè succede una cosa molto importante io se non ci ho l'appoggio quà, qualcuno di là e allora non ce la faccio a farla"...

Ancora una volta siffatte richieste militano nel senso dell'assoluta estraneità del Bou di delitti contestatigli. E proseguendo ulteriormente nella critica analisi della conversazione telefonica in data 25 luglio, osserva la Corte che è sempre nel contesto di tale conversazione che il libanese ebbe ad informare il dr. De Luca che la cosca disponeva di 60 motoscafi per il trasporto della morfina base che doveva essere importata dalla Turchia.

E' stato detto, sempre da parte delle difese dei coimputati del Bou, a riprova della sua assoluta inattendibilità, che a quella data egli niente ancora poteva sapere di motoscafi, avendogliene parlato il "Pippo", alias"Michele" solo in occasione dell'incontro avvenuto a Taormina il giorno dopo, e cioè il 26. Anché in proposito va osservato che trattasi di rilievo destituito di fondamento perchè risulta in atti che il Bou ebbe ad incontrarsi con il Michele già a Milano il 18 precedente, discutendo, fra l'altro, proprio in quell'occasione, della urgenza della fornitura di morfina base, e facendogli presente che per il trasporto della stessa, l'organizzazione disponeva di potenti motoscafi.

Decisiva rilevanza nell'economia probatoria di questo processo riveste, pai, ai fini della dimostrazione dell'estraneità del Bou ai delitti contestatigli il contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra lo stesso Bou e il dr. De Luca in data 26 Luglio, nel contesto della quale il confidente preannunciò al funzionario che per la esacuzione della strage, scartato l'originario disegno di utilizzare i fucili lancia granate, si era deciso di adottare il sistema "palestinese".

Nella stessa circostanza il Bou ebbe a comunicare al dr. De Luca che tale informazione gli era stata data dal "Pippo", che era venuto a trovarlo a Taormina nel corso della giornata.

Ha dichiarato, podilibro, il dr. De Luca che, proprio il contenuto della conversazione telefonica intercorsa con il Bou in data 26 Luglio, assunse ex post
per lui un precise valore sintomatico della slealtà del
confidente, avendogli il libanese parlato nel corso di
quella stessa conversazione del viaggio che doveva intraprendere unitamente al Rabito e al "Piero" per recarsi a Cipro ove dovevano essere reperite le armi stru-

mentali per l'esecuzione dell'attentato, precisandogli anzi, che dipendeva da lui stesso fissare la data della partenza (cfr. f.2 verb.49), ingenerando quindi nel funzionario la convintone che l'attentato fosse tutt(altro che imainente.

Fatto anzi presente al "Franco" da parte dello stesso dr. De Luca che era sua intenzione andare in ferie,
il confidente lo aveva assicurato che l'operazione poteva essere rimandata e ripresa eventualmente al auo rientro, dipendendo esclusivamente da lui mandarla avanti
o meno.

Nemmeno il riferimento ai lancia razzi che secondo quanto dettogli dal Bou erano già nella disponibilità
dell'associazione (cfr. f.4 vebb.49) aveva determinato
nel Capo della Criminalpol il convincimento che l'attentato fosse imminente e ciò, avendogli il libanese detto
che il sistema di esecuzione era radicalmente mutato, essendosi adottata la decisione di sarvirsi di un'autobomba.

In riferimento alla disponibilità dei fucili aveva anzi generato nel dr.De Luca la convinzione che l'informatore in realtà gli dicesse "meno di quel che sapeva"

(cfr.f.5 verb.49) e, in particolare, gli comunicasse dei
fatti che in quanto già avvenuti bon era in condizione
di riscontrare.

Ha dichiarator poi, il dr. De Luca che la sua sfiducia nei confronti dell'informatore e i suoi sospetti
sulla buona fede dello stesso erano divenuti più consistenti a causa del compartamento che il libanese aveva
posto in essere successivamente all'esecuzione della strage.

Il teste ha, in particolare, fatto riferimento alla partenza del Bou per Milano avvenuta la stessa mattina del 29, data dell'esecuzione della strage, nonchè allo specifico riferimento nella telefonata intercorsa con
il Bou, lo stesso giorno 29, ad altre due vittime designate dalla mafia che avrebbero dovuto ancora essere uccisi. Era sorta cioè nel dr. De Luca la convinzione che
il libanese, gli avesse comunicato meno di ciò di cui
era venuto a conoscenza, tacendo cioè i tempi dell'attentato e soprattutto, indicandogli il 26 precedente destinatari diversi dello stesso.

Ciò premesso, si tratta allora di valutare se quelli

che il dr. De Luca ha indicato come elementi indicativi della responsabilità del Bou in ordine A fatti plocui è processo, nel contesto processuale che si sta esaminando assumano univocamente significazione accusatoria o se piuttosto non siano riconducibili a un soggettivo apprezzamento del teste e non costituiscono, pertanto, prova della slealtà dell'imputato libanese.

Emerge, invero, proprio dalle considerazioni suesposte che se il Bou Chebel nel riferire le modalità
dell'attentato non indicò i tempi di attuazione dello
stesso, nè la vittima designata, ma anzi due destinatari
diversi, ciò fece, non già perchè animato dall'intento
di mettere il funzionario di P.S. con il quale era in contatto sin dal 13 luglio su una falsa pista, allo scopo
di intralciarne l'operato, ma piuttosto perchè quelle
e non altre erano le conoscenze di cui era venuto in
possesso.

Nè si può argomentare che, per il fatto di essere stato informato di un così segreto progetto dell'associazione, il Bou dovesse necessariamente essere affiliato alla stessa.

Che il Bou, invero, riscuotesse la piena fiducia di quanti all'interno di quell'organizzazione operavano è conclamato dagli atti processuali. Il contatto con il libanese era invero strumentale per la cosca, sia per la fornitura della morfina base, sia per quella delle armi occorrenti per attuare l'attentato, nonchè per gli attacchi da portare avanti contro i mafiosi delle cosche avversarie.

al libanese una informazione generica, senza cioè precisargli nè data dell'esecuzione, nè destinatario dello attentato, è ulteriore riprova che ciò avvenne perchè non fu quello l'argomento principale della conversazione tra loro intercorsa, ma piuttosto un accenno obbligato nella intenzione del "Pippo" di sottolineare che, per quanto relativamente alla questione dell'attentato i problemi operativi fossero stati già risolti, cionondimeno il viaggio a Cipro si rendeva ugualmente necessario per gli altri fini che l'organizzazione perseguiva.

B' evidente, pertanto, che il viaggio a Cipro non

costituiva conditio sine qua non per l'esecuzione dello attentato, che poteva pertanto, avvenire in qualsiasi momento, intuizione che il dr. De Luca non ebbe, proprio per i caratteri di novità rappresentati dall'adozione di una siffatta metodologia operativa.

Lo stesso dr. De Luca ha riferito, infatti, in dibattimento che, fattogli presente dal libanese che l'attentato doveva essere eseguito con il sistema dell'autobomba
in ti
era rimasto perplesso.

Risulta, d'altronde dal contesto della conversazione telefonica oggetto del presente esame che il libanese lo stesso giorno 26 reiterò la richiesta di pedinamenti al dr. De Luca.

Leggesi, infatti, testualmente nella relativa trascrizione "ci vuole solo organizzazione a fare... così non possiamo andare avanti, ci vuole organizzare le cose ben fatte, di quà, di là per controllo a Milano vanno a Milano o vanno un posto sicuro tu seguire loro perchè loro scendono prima di treno, vanno di quà, vanno di là" e, poi, più avanti "tu guarda ci sono cose che io da solo non ce la faccio, io dico me stesso, sono con mio, di-

ciamo c'è un socio con me dai io vado da questa parte io dico io vado altra parte ma non faccio mai le cose che fanno sapere gli altri così".

Se veramente il libanese avesse voluto "depistare", mettere cioè il dr. De Luca su una falsa traccia, di certo non ne avrebbe sollecitato la collaborazione, come è invece storicamente provato.

Il dr. De Luca, dal canto suo, ha dichiarato (cfr. f. 27 verb.49) che, essendo obiettivo della sua operazione la questione delle ami, aveva insistito perchè fosse lo stesso Bou a consegnarle ai destinatari e, per quanto il confidente gli avesse proposto pedinamenti e fotografie da scattare, si era sempre rifiutato, trovando inopportuno che altre persone si interessassero a quella indagine con il rischio di pregiudicarne i risultati.

Il Bou Chebel, dal camto suo, ha dichiarato che provvedere personalmente alla consegna delle armi avrebbe comportato per lui rischi notevolissimi, a causa dei mandati di cattura dai quali era colpitò, e a parte siffatta preoccupazione, che, può, anche essere comprensibile, è indubbio che, avuto riguardo alla complessità

dell'indagine di cui lo stesso si stava in concretopoccupando e che comportava la possibilità di contatti non limitati al Rabito e allo Scarpisi ma estesi anche ad altri personaggi che agendo in collaborazione con la Polizia,
con agenti infiltrati ad esempio, di cui appunto sollecitava l'intervento, il libanese probabilmente poteva conseguire risultati più concreti nella sua attività di informatore.

Ciò che rileva comunque alla fine della dimostrazione della insussistenza di un aggancio causale tra la condotta del libanese e i reati allo stesso contestati è che se egli avesse toluto tutalare l'anonimato di coloro con i quali via via poteva incontrarsi, non avrebbe di certo sollecitato pedinamenti e fotografie.

Quanto, poi, alla condotta posta in essere dal Bou in data 29, dalla quale il dr. De Luca avrebbe tratto il convincimento della malafede dell'informatore e particolarmente al viaggio effettuato dal libanese a Milano in coin cidenza dell'essecuzione della strage, e preannunciato nella conversazione telefonica del 27 Luglio, si tratta di valutare se in atti vi sia prova che tale viaggio altro non

nella piena consapevolezza che proprio in quella data
i Greco avrebbero messo in atto il loro criminoso piano.

Janguaro, alcun elemento processuale che autorizzi la Corte ad attribuire al viaggio effettuato dal
Bou in quella data il significato di una fuga, preordinata a fini difensivi.

Risulta, per contro, dalla deposizione resa del corso dell'istruzione sommaria dalla Lagou Sofia che effettivamente la stessa arrivata in Italia dalla Grecia il giorno 27 ricevette alle 3 di notte una telefonata del libanese.

Nell'occasione per quanto ella avesse chiuso il telefono non essendo sua intenzione avere più rapporti con
il Bou, lo stesso l'aveva richiamata dicendole che aveva in programma di andarsi a riprendere la roba lasciata a casa della donna, perchè se l'avessero uccisa, cosa che di fatto poteva avvenire, non era sua intenzione
lasciare tracce.

Anche in occasione di tale seconda telefonata la Sofia aveva detto al libanese di non avere più intenzione di rivederlo, ma lo stesso, non desistendo dai suoi.

tentativi le aveva telefonato ancora una volta, invitandola a partire perchè correva seri pericoli.

Era stato così che la Lagou si era determinata a venire in Sicilia, giungendovi con il Bou il 31 luglio e prendendo alloggio prima all'Hotel"Jachitng" di Taormina e, poi, allo Zagarella di Palermo. Quanto ke il Bou, ha pertanto riferito circa la ragione che aveva determinato il suo viaggio a Milano ha trovato obiettivo riscontro nella deposizione della Sofia Lagou.

Si è, peraltro, obiettato da parte delle difese dei coimputati del Bou che, avendo quest'ultimo saputo dell'arrivo della Sofia dopo la mezzanotte del 27, alle ore
18,05 dello stesso giorno 27, quando ebbe a comunicare
al dr. De Luca l'intenzione di partire per Milano, la ragione del suo viaggio non poteva essere l'incontro con
la Sofia.

A tale specifico riguardo la Corte osserva che lo Bou Ehebel ha mintano, dichiarato, sempre in dibattimento, che comunque aveva deciso di andare a Milano per acquistare una parrucca, circostanza questa confermata dallo stesso Rabito, sicchè anche il fatto di avere parlato

al dr. De Luca del viaggio da intraprendere pi Milano alle 18,05 del 27 non può assumere mbivocamentatica valore di prova della malafede dell'imputato.

Ciò premesso, va allora ulteriormente analizzato il contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra il
Bou e il dr.De Luca in data 29 avendo il funzionario dichiarato in dibattimento di avere tratto anche da tale conversazione il convincimento che il confidente, tradendo
la fiducia in lui riposta gli avesse comunicato meno di
quello che sapeva.

Risulta nimitti, dal contesto di tale telefonata che appreso dal dr. De Luca che l'attentato si era verificato e che era stato posto in essere ai danni del Consigliere Chinnici, il Bou, dopo avere manifestato stupore e richiamato l'attenzione dell'interlocutore sulla serietà delle sue informazioni (" hai visto come, porco Dio, quando dico una cosa che per sapere sono serio dico le cose per come sono mamma mia"! gli aveva detto che dovevano ancora essere uccise altre due vittime designate ("ascolta anche io debbo parlarti perchè sono due ancora devono fare, mamma mia, hai capito che ancora..."), ed esattamente l'alto

Commissario dr. De Francesco e il Giudice Falcone.

Secondo la prospettazione del dr. De Luca siffatto riferimento aveva assunto per lui significato accusatorio nei confronti del libanese, evidenziando che lo stesso era a conoscenza della deliberata uccisione di una terza vittima, di cui sempre aveva taciuto il nome, e cioè del dr. Chinnici.

Mossa in dibattimento al Bou tale specifica contestazione lo stesso ha dichiarato che avendo saputo che lo
attentato era stato programmato ai danni del dr. De Francesco e del Giudice Palcone, il fatto che un altro giudice fosse stato ucciso aveva mantenuto in lui costante
la preoccupazione che gli stessi De Francesco e Falcone
ancora corressero seri pericoli.

Altro dato che pure si è prospettato per dimostrare la malafede del Bou è quello legato al fatto che lo stesso si sarebbe messo in contatto telefonico con il funzionario, il 29 informandolo che nel corso del pomeriggio non si sarebbero potuti incontrare, diversamente da quanto si era in precedenza concordato.

Anche a tale specifico riguardo la Corte non può esi)

mersi dal rilevare che se intento del Bou fosse stato quello di rimandare l'incontro con il Dr. De Luca ed eventualmente di evitarlo non lo avrebbe certo messo al corrente dei suoi spostamenti, nè avrebbe continuato a mantenersi in contatto telefonico con il funzionario.

La condotta posta in essere dal libanese successi vamente al verificarsi della strage, è anzi ulteriormente sintomatica dell'assoluta estraneità dell'imputato a tale delitto.

Lo stesso giorno 29 luglio, infatti, il Bou telefonò per ben due volte al dr. De Luca alle ore 18,30 e
alle ore 19,00. Non riuscendo a mettersi in contatto con
il funzionario che era fuori ufficio parlò tattavia con
il maresciallo Fiammingo, informandolo di essere in lista
di attesa e che avrebbe fatto tutto il possibile di raggiungere la Sicilia facendo prima scalo a Roma. La successiva telefonata è quehla delle 12,40 in data 30 luglio
e dal contesto della stessa risulta che il Bou non era
ancora riuscito a prendere l'aereo per Roma e comunque si
accingeva a prendere il primo volo sul quale avrebbe trovato posto. Anche in tale occasione tuttavia il libanese

non era tuttavia riuscito a mettersi in contatto con il dr. De Luca tanto che alle 13,20 della stessa giornata, ritelefonò nuovamente parlando con il maresciallo Siracusa, ancora una volta e dicendogli di essere annana, a Milano. Alle 13,47 del 30 luglio il libanese parlò finalmente con il dr. De Luca comunicandogli che avrebbe fatto scalo a Roma e che aveva parlato con il Rabito con il quale si sarebbe dovuto incontrare l'indomani.

E' risultato effettivamente dai tabulati trasmessi dall'Alitalia Roma-Fur e che tra i passeggeri del volo AZ 0143 delle ore 14,50 del 30 / de fio Milano Roma c'era lo Zufferey (cfr. vol.20 fasc. 20 "atti pervenuti in udienza).

E' stato accertato, poi, a conferma di quanto riferito in dibattimento dal Bou Chebel (cfr. ff.7 e 8

verb.69), che, lo stesso, dopo avere pernottato unaucetbe a Roma l'indomani mattina prese il primo volo aereo

Roma Reggio Calabria sul volo EM 358 in partenza alle
ore 9,40 (cfr.fasc. 2º vol.2º "atti pervenuti in udienza")

Anche la condotta posta in essere dal libanese in epoca successiva al verificarsi della strage dimostra,

pertanto, la buonafede del confidente, essendo stato accertato nel corso dell'istruttoria dibattimentale la fondatezza di tutto quanto lo stesso ha riferito al dr. De Luca circa i suoi spostamenti successivi al 29.

Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte deve pertanto escludersi che il libanese abbia agito da doppio giochista o da depistatore.

Non si può sostenere, infatti che, il libanosa abbia agito da doppio giochista, quale collaboratore della Po-lizia e correo dei Greco, perchè in tale ipotesi, non li avrebbe indicati come mandanti dell'attentato, nè rife-rito i programmi.

Hon può, poi, non rilevarsi che l'accusa che il Bou ha formulato nei confronti dei Greco ha avuto, nella sua reiterazione caratteri tali di fermezza, da escludere in modo assoluto un'ipotesi qualsiasi, ragionevolmente accettabile di sua compartecipazione alla atrage di via Federico Pipitone.

Il Bou, infatti, indicò i Greco come mandanti dello attentato già all'inizio dei suoi contatti con il Dr. De Luca, e ribadì tale accusa nel corso della conversazione del 26 luglio quando quella strage ebbe ad annunciare e

successivamente all'esecuzione della stessa .

La condotta posta in essere dal prevenuto successivamente al verificarsi della strage è idonea a eliminare
ogni ragionevole dubbio circa un suo coinvolgimento
nell'evento delittuoso incompatibile con la prosecuzione dei contatti con il Capo della Craminalpol che fu messo al corrente di tutti gli spostamenti dell'imputato e
che, poi, infatti, ebbe ad arrestarlo in occasione dello
incontro concordato all'Hotel Zagarella.

E' evidente, d'altronde, la fragilità di un dato accusatorio fondato sull'equazione marca libanese dello
attentato uguale ricondubilità dello stesso al libanese
Bou Chebel, suggestivo forse ma certo carente della dignità necessaria per trovare ingresso nel thema probantum.



Il fatto stesso che il Bou Chebel, proprio nel contesto della conversazione telefonica del 26 luglio, ebbe
a richiamare l'attenzione dell'interlocutore sulla comnotazione "libanese" delle modalità esecutive dell'attentato è un indice significativo dell'estraneità dell'imputato al delitto di strage.

Se fosse stato il Bou Chebel, infatti, - ipotesi que-

sta prospettata dagli investigatori-a suggerire in seno all'organizzazione l'adozione di quella metodologia operativa certamente non avrebbe parlato di attentato di marca "libanese" per il collegamento che un siffatto accenno poteva comportare tra il fatto in concreto verificatosi e la sua persona.

Si è, peraltro, sostenuto dallo stesso dr. De Luca, nonchè da talune parti civili, che la condotta del libanese fu volontariamente "depistatrice" ma trattasi di
tesi che non regge sul piano logico e che appare disancorata dai dati processuali.

Ancora una volta sotto il profile logico siffatta ricostruzione è incompatibile con l'accusa che l'imputato ha formulato nei confronti del Greco, nonchè con la indicazione delle modalità esecutive della strage.

Essendo rimasto accertato che nell'indicare quelle modalità il libanese disse il "vero", non può concludersi che ha agito da depistatore a meno di non ritenere che fosse al servizio di una cosca avversaria a quella dei mandanti da lui indicati, in un'operazione che avrebbe avuto un duplice obiettivo: l'attentato ai danni del

Consigliere Istruttore dr. Rocco Chinnici e il coinvolgimento in tale evento dei Greco.

Occorrerebbe allora ulteriormente provare quale l'interesse che il depistatore avrebbe avuto in tutta la vicenda. L'incoerenza di siffatta costruzione si commenta da sola.

Nè d'altronde può sostenersi che il libanese fosse comunque affiliato all'organizzazione mafiosa facente capo ai fratelli Greco perchè in tale ipotesi non gli avrebbe certo accusati ostinatamente alla polizia come è invece storicamente provato.

In siffatto contesto si impone, pertanto, l'assoluzione dell'imputato libanese da tutte le imputazioni ascrittegli con formula ampiamente liberatoria (per non aver commesso il fatto).



La prova logica e storica esistente in processo a carico degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore (nato nel 1927.

In data 13 luglio 1983, l'imputato libanese Bou Chebel Ghassan, nell'informare il Capo della Criminalpol Dr. Antonio De Luca dell'attentato programmato ai danni del Dr. De Francesco, ebbe ad indicargli come mandanti dello stesso i Greco di "Ciaculli", e tale accusa l'imputato ha ribadito con fermezza nel corso dell'istruzione sommaria e nel corso di quella dibattimentale.

Per la prima volta in un processo di "mafia" depongono a carico di esponenti di primissimo piano del
gotha criminale le dichiarazioni di un soggetto che, agendo da infiltrato all'interno del sodalizio criminoso,
è venuto in possesso di conoscenze che ha, poi, riferito
all'autorità di P.S. e all'autorità giudiziaria, facendosi portavoce di un'accusa implacabilmente reiterata
ad onta della più invincibile delle regole del codice
mafioso, quale quella rappresentata dall'atavica omertà
degli affiliati e di quanti comunque siano spettatori
delle sue criminose azioni.

Esaurita l'analisi critica delle dichiarazioni accusatorie del Bou, e formulato in esito alla stessa un
giudizio di sostanziale attendibilità dell'imputato si
tratta allora di valutare l'esistenza in atti di ulteriori dati processuali che a conferma di quelle dichia-

razioni militano univocamente nel senso della riferibilità agli imputati Greco dei reati per i quali gli stessi sono stati rinviati a giudizio innanzi alla Corte.

E' stato dedotto da parte delle difese che la genericità dell'indicazione del libanese, che, solo in dibattimento, ha indicato nominativamente i Greco, laddove
per contro nella prima fase aveva fatto riferimento a
quelli "di Ciaculli", sarebbe un primo indice rivelatore della debolezza dell'accusa, non potendo la stessa .
fondatamente reggersi su un dato caratterizzantesi per
il contenuto approssimativo e perciò stesso vago.

A tale specifico riguardo, la Corte non può esimersi dal rilevare che proprio i termini della confidenza che il libanese ebbe a fare al capo della Criminalpol in occasione del primo incontro al Belvedere di Taormina sono tali da non consentire la possibilità di equivoci circa la riferibilità dell'attentato agli odierni
imputati Greco Michèle e Greco Salvatore (1927).

Già in quell'occasione, infatti, il Bou, nel riferire quanto appreso dal Rabito, ebbe a richiamare l'attenzione dell'interlocutore sulla situazione che si era determinata all'interno dell'organizzazione mafiosa facente capo si "Greco di Ciaculli" a seguito delle indagini di polizia culminate nel rapporto dei 162, e a seguito della
emissione del mandato di cattura per l'omicidio "Dalla Chiesa", facendo presente che tale provvedimento
giudiziario, in particolare, aveva alla mafia arrecato
un colpo durissimo, i cui effetti potevano essere neutralizzati solo attuando ulteriormente programmi di
contenuto eversivo e destabilizzante allo scopo di dimostrare la persistente forza del sodalizio.

Al di là quindi delle precisazioni che il libanese, ha operato in udienza indicando i nomi degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore, quali responsabili del-l'attentato, la loro identificazione trova un aggancio di incontestabile valore storico nel mandato di cattura emesso a loro carico per l'omicidio Dalla Chiesa, dal giudice istruttore del Tribunale di Palermo dott. Giovanni Falcone in data 9/7/1983 e la cui copia è acquisita agli atti.

Parimenti destituita di fondamento si è rivelata l'obiezione sviluppata dalla difesa dei fratelli Greco circa l'appartenenza degli stessi alla famiglia di CroceW

verde Giardini anzichè a quella di Ciaculli.

E' emerso, infatti, nel corso dell'istruttoria dibattimentale che se una distinzione ci fu effettivamente tra gli appartenenti ai due gruppi parentali
essa risale ad epoca assai remota, ed esattamente
anteriore agli anni 50, quando si scatenò una lotta feroce tra i Greco di Croce Verde Giardini, capeggiati
dal padre dei fratelli Greco odierni imputati, inteso
"Piddu Greco" il tenente", e i Greco di Ciaculli.

Tale lotta originata dall'uccisione di un figlio di Giuseppe Greco "il tenente" commessa nel 1939, ad opera di due cugini, Paolo e Francesco, si protrasse sino al 1947 attraverso sanguinosi fatti di sangue tra l'uccisione di Greco Giuseppe, padre di Greco Salvatore inteso "ciaschiteddu", e Greco Pietro padre dell'odierno imputato Greco Salvatore nato nel 1924, uccisi entrambi il 25 Agosto 1946 a colpi di bombe a mano e di mitra ad opera, sembra, come leggesi nella sentenza di rinvio a giudizio emessa in data 22 Giugno 1963 dal giudice istruttore del Tribunale di

Palermo dott. Cesare Terranova - di elementi della banda Giuliano - (cfr. volume III "Atti Pervenuti in udienza").

In questa faida familiare che interessò le adiacenti borgate di Croce Verde Giardini e Ciaculli non si salvarono nemmeno le donne ed infatti venne uccisa nel 1947 La madre di "Totò l'Ingegnere" e rimase ferita una sorella dello stesso;

La faida si concluse, poi, con una tregua realizzatasi (cfr. Atti Parlamentari Camera dei deputati
"Parte III Profili Biografici") per l'autorevole intervento di due famigerati gangsters, i fratelli Profaci, residenti a New Work e temporaneamente stabilitisi dopo la guerra nel loro paese d'origine, Villabate.

La dedotta differenziazione tra i Greco di "Croce Verde Giardini" e i "Greco di Ciaculli" pertanto,
allo stato priva di fondamento e tale da non consentire
la possibilità di equivoci essendo unico il gruppo parentale cui appartengono gli odierni imputati. Concordemente, d'altronde, funzionari di p.s. addentro a fatti

di mafia, quale il Dr. De Luca, il Dr. D'Antona, il Dr. Cassarà hanno riferito che l'indicazione di Ciaculli riporta univocamente ai fratelli Michele e Salvatore
Greco e al loro cugino "Totò" e nei provvedimenti giudiziari relativi ai prevenuti è questa l'indicazione
che parimenti si rinviene (cfr. per tutti mandato di
cattura per l'omicidio Dalla Chiesa, ord. di rinvio a
giudizio per l'omicidio Marchese Pietro, decreto del
Tribunale di Palemo di sotto posizione a misura di prevenzione).

Ciò premesso, ritiene la Corte di dovere precisare, prima di affrontare compiutamente il tema della prova esistente in processo a carico dei fratelli Greco, che in tale ricerca, elementi di riscontro oggettivo alle dichiarazioni del Bou, andranno rinvenuti attraverso la logica elaborazione di tutti quei fatti che assumono inequivo cabilmente una "caratterizzazione mafiosa" e che è dato rinvenire nella storia personale e familiare, monchè giudiziaria degli stessi imputati, e nell'ambiente sociale in cui essi si muovono, utilizzando all'uopo il materiale proveniente da processi ancora in

corso, da altre fonti documentali e dalla attività istruttoria svolta nel procedimento in oggetto.

E' questo, invero, il metodo d'indagine che si impone in un processo quale quello di mafia, che attraverso
la rielaborazione di fatti e circostanze relative anche
ad altri processi e la ricostruzione del contesto storico
in cui si muovono gli imputati è agevole trovare la chiave di lettura dei fatti oggetto del procedimento de quo.

Risulta, dal pregresso accenno alla guerra di sterminio portata avanti da "Piddu" il "Tenente", padre degli odierni imputati Greco Michele e Greco Salvatore nato nel 1927, quale sia stato il clima di sopraffazione e di violenza in cui essi si formarono.

Leggesi in proposito negli Atti Parlamentari della Commissione Antimafia della 5 legislatura (cfr. fasc.III "volume II" Qtti pervenuti in udienza decreto misure di prevenzione emesso dal Tribunale di Palermo in data 18 maggio 1984 nei confronti degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore):

"... "Piddu" Greco esercitava, senza contrasti, la sua volontà sulla mafía di Giardini con tracotanza ed inva-



denza, avvalendosi della risonanza dell'omicidio del cognato e di suo fratello come avvertimento per le fazioni avversarie. Ad un anno da tale fatto criminoso caddero anche, colpiti dalla lupara, Salvatore Cinà e Salvatore Anello, entrambi gregari del "tenente". Si scatenò allora la reazione della cosca di Giardini e nella notte del 12 agosto 1947 vennero sequestrati Greco Michele ed Arnone Diego, dei quali si persero le tracce. Qualche settimana dopo, però, furono recapitati alle rispettive famiglie i vestiti degli scomparsi. Un mese dopo, la mafia di Ciaculli portò a termine il suo piano di riscossa: Francesco Arnone, omanimo dell'altro sequestrato, venne colpito da una raffica di mitra; due donne, affacciate al balcone della loro abitazione, assistettero imperterrite alla sparatoria; anzi, quando si accorsero che l'Arnone non era ancora morto, si avventarono su di lui per finirlo. Erano: Antonina, vedova di Greco Pietro (assassinato nel 1946), e la giovane figlia Rosalia. Intervennero a questo punto il fratello e la sorella dell'Arnone e nel conflitto fu uccisa Antonina, mentre Rosalia rimase ferita; Greco Nicolò, figlio di Antonina e fratello di Rosaria, freddava allora con un colpo di fucile Giovanni Armone...."

6... Come ultimo atto del conflitto familiare si registrò nel dicembre 1947 l'assassinio di Antonio Conigliaro, fedelissimo gregario di "Piddu" Greco. Fu questo, forse, un fatto determinante che spinse "il tenente" a stringere alleanza con l'allora potente boss
di Villabate, Cottone Antonino, temuto e riverito, sia
dalla mafia locale, sia da quella di oltreoceano, anche
per la sua parentela con gangsters di New York.

Dopo pochi anni "il tenente" ed il Cottone consclidavano la loro amicizia con il matrimonio di due loro figli, (l'attuale imputato Greco Salvatore nato nel
1927 e Cottone Maria) convolati a nozze nell'anno 1951.

Altri amici autorevoli, appartenenti alla mafia palermitana, decidevano di intervenire per placare gli animi
dei contendenti e riportare la "pax mafiosa" tra gli
elementi più giovani ed irrequieti della famiglia Greco.

Pressioni vennero rivolte in particolare nei confronti
di Greco Giuseppe "u tenente", il quale era assurto frattanto al grado di "patriarca", per avere assunto anche

le responsabilità ed il controllo dei nuclei familiari del cognato e di suo fratello Pietro, uccisi nel
1946.... 7

Grazie al ruolo di incontrastato capo mafia del loro genitore "Piddu u "Tenente" i fratelli Michele e Salvatore, vedono, pertanto, consolidarsi la posizione di supremazia della loro famiglia nonchè la potenza economica della stessa.

Per ammissione delle loro mogli (cfr. f.11 decreto del Tribunale di Palermo in data 18 Maggio 1984 fasc. III volume II "Atti Pervenuti in udienza"), diventano ir principali collaboratori del padre nella coltivazione e nel miglioramento dell'estesissimo agrumeto di contrada "Favarella", da essi tenuto in affitto prima da potere degli eredi del Conte Tagliavia e di recente da patere della S.A.T. s.p.a., subentrata ai primi nella proprietà dell'impobile.

Morto il tenente e nel più rigoroso rispetto del cosidetto familismo ad ereditare la sua posizione di prestigio e incontrastato predominio nella zona di "Ciaculli" sono, pertanto, i suoi figli Salvatore e



Michele.

Già in data 12/10/1956, Greco Salvatore, viene denunziato per associazione per delinquere, l'il successivo 6/3/1957 diffidato ai sensi dell'art. 1 L. 27/12/ 1956 nº 1423 quale indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso. In data 12/5/1959 il Tribunale di Palermo disattendeva la proposta di sottoposizione a misura di prevenzione avanzata a suo carico, ma in data 9/11/65 su nuova proposta degli organi di polizia gli veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per anni cinque, ridotti, poi, in sede di appello ad anni tre. In data 4/4/67 la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso del proposto avverso la decisione della Corte di Appello di Palermo; annullava su gravame interposto dal Procuratore Generale la detta decisione con rinvio alla stessa Corte che con decreto del 9/10/67 aggravava la misura di prevenzione in prime cure applicata a Greco Salvatore, sottoponendolo all'obbligo di soggiorno nel comune di Aprilia per la durata di anni tre. (ofr. ff. 12 e 13 Decreto Tribunale di Palermo in deta 18 maggio 1984).



Leggesi; poi, testualmente nel decreto della Corte di Appello di Palermo in data 30/5/1966, relativamente al Greco Salvatore nato nel 1927 (cfr. volume I "Atti Pervenuti in udienza"); che lo stesso, già all'epoca, era indiziato di essere nel giro del contrabbando e di essere anzi uno dei corrieri della droga ed incominciava ad assumere un notevole ascendente sulla malavita organizzata della zona, che gli varrà, come è noto, il soprannome di "senatore".

Anche Greco Michele, inteso il "Papa", che più del fratello e del padre era riuscito a operare indirsturbato nei suoi loschi traffici, in data 17 Gennaio
1973 veniva diffidato dalla Questura di Palermo ai sensi dell'art. 1 L. 27/12/1956 nº 1423 quale indiziato
di appartenenza ad associazione di stampo mafioso.

Ia circostanza che il Greco Michele, sino al 1973, non sia stato denunciato, lo indica vieppiù come il vero erede di quello che era stato il coctume mafioso del padre, tanto efficacemente descritto nella sentenza di rinvio a giudizio emessa in data 23 Giugno 1963 dal giudice istruttore del Tribunale di Palermo dott. Cesare

Terranova, laddove leggesi testualmente: "I Greco rappresentano la mafia tradizionale, la mafia camuffata
di rispettabilità (e per questo forse più insidiosa e
pericolosa) e sono legati da una fitta rete di amicizie,
interessi e protezioni con i maggiori mafiosi del palermitano (Cfr. f.54) Atti Parlamentari - Legislatura
VIII - Camera dei Deputati - Senato della Repubblica).

La personalità degli imputati, quale emergente dagli accenni operati dalla Corte, assume, pertanto, nell'economia probatoria del presente processo uno specifico valore indiziante, in quanto rivela in capo agli stessi un modus operandi tipicamente "mafioso" e denota che all'interno dell'organizzazione le cui basi tanto efficacemente il padre aveva creato, essi continuarono ad operare, mossi dall'intento di mantenerle salde e di rafforzarle.

A prescindere da tali rilievi, va, comunque, osservato che, dalle indagini istruttorie condotte nell'ambito del noto procedimento penale Spatola Rosario + 119,
è emerso che già a partire dal 1978, Greco Michele era
stabilmente inserito nel losco ambiente del traffico

internazionale degli stupefacenti, tanto che a quella data intratteneva oscuri ed ingiustificati rapporti di dare ed avere col boss mafioso Bontade Giovanni fu F.Paolo (n. a Palermo il 6/10/46, più volte condannato sia per associazione a delinquere finalizzata anche al traffico di sostanze stupefacenti, che per altro, nonchè sottoposto dal Tribunale di Palermo a misura di prevenzione).

Di tali rapporti ha riferito il giudice istruttore

Dott. Giovanni Falcone all'udienza dibattimentale del

12 Aprile 1984, dichiarando che, proprio nel processo

Spatola, la cui istruzione aveva consentito di accertare positivamente la presenza di organizzazioni mafiose operanti a Falermo in un traffico di stupefacenti
con propaggini in America, punto di arrivo della droga esportata dalla Sicilia - vi era un accenno ai fratelli Michele e Salvatore Greco, i quali all'epoca vennero anche sentiti, elevandosi, poi, a carico del solo
Greco Michele degli indizi in ordine al resto di associazione per delinquere. La posizione del Greco Michele-ha specificato ulteriormente il teste - era stata,

poi, stralciata per confluire nel poto processo codidetto dei 162,instauratosi a seguito del rapporto giudiziario in data 13/7/1982, redatto congiuntamente da squadra mobile e carabinieri.

Ha chiarito, poi, il dr. Falcone che, già nella istruzione di quel processo, si era rilevato l'afflusso dall'America a Palenno di dollari che erano stati cambiati, depositandosi il corrispondente importo in lire italiane in libretti di deposito a risparmio istituiti presso l'agenzia 14 della Cassa di Risparmio di Palermo ed intestati a nomi di fantasia. In effetti tali libretti venivano manovrati da tale Francesco Lo Coco, cugino dei Eontade, che all'epoca era vice direttore della stessa agenzia. Il Lo Coco operava dei prelevamenti con false firme di nominativi diversi e negoziava gli assegni, molti dei quali avevano come beneficiario, proprio Michele Greco, ed altri Salvatore Inzerillo e Giacomo Vitale, cognato di Bontade Stefano e implicato nella vicenda Sindona.

Tale giro di assegni è descritto con estrema puntualità di riferimenti nel D.Sez·Mis.Prev. del Tribunale



di Palermo in data 18/5/1984 acquisito in atti (cfrda f.15 a f.18 di tale decreto).

Il significate da attribuire a siffatti movimenti di capitali, altro non è, come leggesi nella sentenza apatola, che una distribuzione fra i consociati dei profitti illeciti di un "affare di mafia", e sintomatica a riprova della fondatezza di tale rilievonè la curva ascensionale dei flussi di reddito dei Greco a partire dal '78, in coincidenza, pertanto, dei periodi nei quali, secondo gli investigatori, è massimo il coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti degli odierni imputati.

Leggesi, infatti, nel decreto Sez.Mis.Prev. Tribunale Palermo, che mentre nel periodo 1961-1982 (cfr. f.41) gli investimenti dei fratelli Greco rientrano nell'ordine delle decine di milkoni, dall'anno 1978 in poi, rientrano invece nello ordine delle centinaia di milioni.

Quelli evidenziati sono, invero, tutti signa della condotta mafiosa degli imputati i cui legami con esponenti di spicco di altre organizzazioni mafiose operanti in Sicilia sono già consistenti nel 1978, epoca in cui

è rimasta accertata la loro padtecipazione agli utili derivanti dagli illeciti profitti del traffico della eroina.

Inconferente appare, pertanto, quanto dedotto dalla difesa dei fratelli Greco circa l'inconsistenza della ipotesi accusatoria formulata nei loro confronti si è addirittura parlato di clima da aaccia alle streghe - quasi che la connotazione mafiosa attribuita alle
attività dei prevenuti altro non fosse che il frutto di
una fantasiosa ricostruzione degli organi inquirenti
non comparendo affatto i fratelli Greco sino al 1978 nella
organigramma mafioso.

Vi è per contro, prova in atti che, a preseindere dal contesto familiare permeato di "mafiosità" in cui si muovono i fratelli Greco, gli stessi prima ancora della presentazione del rapporto cosiddetto dei "162", incominciarono ad assumere una posizione di forza e di
potere, sino a collocarsi ai vertici di quelle che la
fenomenologia della guerra di mafia, scatenatasi a partire dall'aprile 1981, indica come cosche vincenti, divenendone i capi incontrastati.



Di fondamentale rilievo al fine di comprendere quale sia la posizione che in atto occupano i fratelli Greco rispetto a tutte le altre cosche operanti in Sicilia, è, pertanto, l'analisi storica degli avvenimenti succedutisi dalla rottura della cosidetta "pax mafiosa", allo assassinio del Consigliere Istruttore del Tribunale di Palemo dott. Rocco Chinnici) che personalmente istruiva, lavorandovi fino agli ultimi giorni di vita, in rapporto dei 162, ove è appunto tracciata con puntualità di riferimenti e dovizia di particolari la mappa del potere mafioso delineatosi a seguito della crisi dei precsistenti equilibri e nel quale rapporto è evidenziata la posizione di supremazia dei Greco.

Si è accertato attraverso le deposizioni di funzionari di P.S. e magistrati addentro a fatti di mafia,
che la "mafia" da un punto di vista strutturale si presenta come ordinamento societario al cui interno poteri
direzionali e di coordinamento spettano ai capi delle
varie cosche consorziate i quali, peraltro, a loro volta,
al pari degli associati che da essi dipendono sono legati

W

tra loro da vincoli di dipendenza, nel senso che taluni hanno rispetto ad altri maggiore potere decisionale.

L'assimilazione che il giudice intruttore del Tribunale di Palermo dott. Giovanni Falcone, riferendo le dichiarazioni di un imputato, la cui identità non ha inteso rivelare, ha operato tra la struttura dell'organizzazione mafiosa e quella ecclesiale è particolarmente illuminante per comprendere le effettive modalità di articolazione dei rapporti che all'interno di quell'organizzazione si svolgono.

Ha riferito, infatti, il teste, che così come avviene nell'ordinamento della Chiesa, molti sono i soggetti
formalmente investiti della stessa dignità porporale,
quella cardinalizia ad esempio, ma tra gli stessi di fatto si creano posizioni di prestigio e di forza diverse a
seconda della importanza della sfera territoriale di influenza.

Una posizione di assoluta superiorirà rispetto a quella degli altri cardinali riveste, poi, il Papa che l'attività di tutti coordina indirizza e controlla.

Allo stesso modo all'interno dell'organizzazione ma-



fiosa c'è un "primus inter pares" che trovasi al vertice dell'organizzazione stessa.

Ciò premesso, e procedendo all'analisi storica di cui si è detto, va preliminarmente ricordato che con l'uccisione di Giuseppe Di Cristina, avvenuta nel maggio del 1978, era iniziato tra le varie cosche un periodo di "pax mafiosa", rigorosamente rispettata sino all'omicidio di Stefano Bontade, avvenuto nell'aprile del 1981.

E' un periodo in cui a fronte dell'equilibrio esistente all'interno delle varie cosche, tutte cointeressate al grande "business" dell'eroina, corrisponde allo interno del fronte istituzionale, -una recrudescenza di delitti.

Nel luglio del 1979 viene ucciso il Vice Questore dott. Boris Giuliano, estensore del rapporto di polizia giudiziaria con il quale venne riferito alla Procura della Repubblica di Palermo di un grosso traffico di eroina nel quale figuravano implicati grossi mafiosi del palermitano operanti nel campo internazionale della produzione e dello smercio dell'eroina e collegati con le famiglie di "Cosa Nostra" in una vasta e potente organiz)

zazione •

Nel settembre del 1979 venne ucciso Cesare Terranova, che anch'egli pagò con la vita la sua estrema dedizione al dovere.

A tali delitti seguono, poi, nel gennaio, nel maggio e nell'agosto del 1980, quelli di Piersanti Matterella, presidente della Regione Siciliana, del capitano dei carabinieri Emanuele Easile, di Gaetano Costa, Procuratore Capo della Repubblica di Palermo.

Nel marzo del 1982, Pio La Torre, tornato in Sicilia come segretario regionale del P.C.I. cade anch'egli, vittima di questa logica spietata unitamente al suo autista.

Il denominatore comune di questa orrenda catena di delitti è l'attacco frontale contro uomini, che con il loro operato attivo e infaticabile mettono in crisi le attività della mafia.

E' in tale contesto che esplode sincada la guerra tra le cosche mafiose originata dalla volontà di assicurarsi il predominio nel traffico degli stupefacenti.

Già alla fine del 1980, leggesi nella motivazione del mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore del Tri-

bunale di Palermo dott. Giovanni Falcone per l'omicidio Dalla Chiesa, l'alleanza tra le organizzazioni mafiose era soltanto apparente. "Ancora prima che esplodesse la guerra Eric Charlier aveva ricevuto da Francesco Mafara pressante richiesta di armi in previsione di un'imminente apertura di ostilità.

Nell'aprile del 1981 viene ucciso Stefano Bontade e il suo battistrada Stefano Di Gregorio e poco dopo nel maggio dello stesso anno, Salvatore Inzerillo.

Dopo l'omicidio Inzerillo la guerra di malia registra un pauroso crescendo con sistematica eliminazione anche di appartenenti a famiglie alleate a quella degli Inzerillo, come la famiglia di Gaetano Badalamenti che subisce lutti gravissimi.

Il 26 Maggio 1981, scompaiono contemporaneamente Di Franco Giuseppe, autista di Stefano Bontade, Teresi Girolamo, Federico Angelo e Salvatore, tutti particolarmente legati a Stefano Bontade.

Il 25 Giugno 1981, anche Salvatore Contorno, uomo di punta del clan Bontade, subisce un attentato, riuscendo tuttavia a salvarsi.

Emergono a seguito di tale cruenta lotta quali clan vincenti le famiglie dei Greco di Ciaculli e quelle di Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Zanca Carmelo e Spataro Tommaso, poste ai vertici delle organizzazioni mafiose di Corso dei Mille, Sperone Acqua dei Corsari, Piazza Scaffa, Kalsa.

Emergono anche i collegamenti tra tali cosche e quella catanese facente capo a Benedetto Santapaola, avversaria questa dell'organizzazione catanese facente capo
ad Alfio Ferlito, assassinato anch'egli, il 16 Giugno
1982 con lo stesso micidiale Kalashnikov adoperato per
la consumazione degli efferati crimini di cui si è
dianzi detto.

verso il ricorso sistematico all'uso della violenza e

della forza di intimidazione quelle organizzazioni ma
fiose e prima fra tutti l'organizzazione facente capo

ai Greco di Ciaculli, conquistano il monopolio del business'dell'eroina divenuta ormai la loro principale fon
te di reddito.

La catena di omicidi, susseguitisi nella guerra di mafia, l'eliminazione di esponenti di primissimo piano del-

la vita politica e giudiziaria, nonchè di esponenti delle forze dell'ordine, quali il V.Questore dott. Boris
Giuliano e il Capitano dei carabinieri Basile, creano
un clima di allarme e impongono una energica risposta
dello Stato.

Viene inviato a Palermo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che adotta nella lotta contro la mafia la stessa decisione manifestata in quella contro il terrorismo, imprimendo un impulso all'attività investigativa e che di fatto pone le basi per la presentazione del rapporto cosiddetto dei 162 nel quale si tracciava una precisa mappa delle cosche e si ricostruivano accuratamente i vari momenti della guerra in corso.

Poche settimane dopo la presentazione di tale rapporto, che segna l'inizio della latitanza dei fratelli
Greco, il Prefetto Dalla Chiesa, unitamente alla giovane moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente Domenico
Russo cade vittima dello stesso Haloshnokov usato per
sapprimere il boss catanese Alfio Ferlito.

Il processo dei 162 sarà personalmente istruito dal Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo, dott.



Rocco Chinnici, che vi lavarò infaticabilmente sino agli ultimi giorni di vita, come hanno riferito in dibattimento i colleghi del suo stesso ufficio, nonchè l'ufficio della Procura e come è attestato dalla documentazione in atti.

In tale processo, definito dallo stesso dott. Ugo Viola Procuratore Generale di Palermo, come processo "pi-lota" dell'Ufficio Istruzione è dato rinvenire la chiave di lettura di tutto l'apparato mafioso di Palermo e delle sue propaggini.

Confluirono in esso, a seguito delle dichiarazioni rese da Calzetta Stefano (cfr. f.19 verb.63) i procedimenti Michele Greco + 24, Michele Greco + 12, Michele Greco + 18.

Il primo di tali procedimenti ha per oggetto una serie di danneggiamenti ed estorsioni addebitati ai fratelli Greco, il 2°, diversi omicidi attuati nell'ambito
della guerra di mafia esplosa nel 1981, nonchè quello
in danno dell'agente di p.s. Zucchetto Calogero, il 3°
altri omicidi.

In tale processo è evidenziata la posizione di assoluta preminenza della cosca facente capo ai fratelli Michele e Salvatore Greco su tutte le altre operanti in Palermo e gli stessi fratelli Greco sono indicati quali promotori e organizzatori di una potente associazione a delinquere avente ad oggetto come attività economica primaria quella del traffico degli stupefacenti.

La dedizione con la quale il dott. Chinnici lavorava a tale processo era massima. Allo stesso Dr. Viola
ebbe a dimostrare le grandi difficoltà che comportava la
istruzione del processo stesso, data la sua complessità,
anche in relazione all'acquisizione di una complessa mole di documenti che si era resa necessaria, fra i quali
quelli riguardanti gli accertamenti patrimoniali eseguiti dalla Guardia di Finanza nei riguardi delle persone
inquisite.

 Era ferma convinzione del Dr. Chinnici, d'altronde, ve n'è prova sovrabbendante in atti che le cosiddette cosche vincenti, quelle cioè responsabili della guerra di mafia, nonchè dell'omicidio del Prefetto Dalla Chiesa avessero deliberato anche l'uccisione dell'On. Pio Ba Torre e dell'On. Mattarella. Chinnici aveva cioè intuito che l'unificazione di tali processi a quello per l'omicidio Dalla Chiesa, avrebbe reso possibile, attraverso la lettura unitaria l'acquisizione di elementi che avrebbero consentito la costruzione di una prospettazione accusatoria idonea a giustificare l'emissione di mandati di cattura, laddove in termina operativi a ciò sarebbe stato di ostacolo la lettura separata degli atti processuali.

Era stato in quell'ottica in-quasitoria che il dottochinnici, aveva provveduto a sentire nel suo l'ufficio l'agente di P.S. Puddu Efisio, che due giorni prima della uccisione dell'On. La Torre, aveva visto aggirarsi nei pressi dell'abitazione del parlamentare due giovani, uno dei quali, così come riferito con relazione scritta diretta sia alla Procura che al Capo dell'Ufficio

Istruzione - gli era parso somigliante a Prestifilippo Mario indicato dagli investigatori come il "braccio armato dei Greco di Ciaculli", già latitante a seguito di emissione a suo carico del mandato di cattura nel processo cosidetto dei 162. (cfr/ f.25 e 28 verb.54).

Ha riferito in proposito il Giudice Pignatone (cfr. verb. 60) che il Consigliere Chinnici a seguito della trasmissione della relazione dell'agente Puddu e dell'atto istruttorio cui aveva provveduto nel suo ufficio, ravvisando nei confronti del Prestifilippo degli indizi, su richiesta della Procura aveva inviato allo stesso Prestifilippo una comunicazione giudiziaria non notificata a causa della latitanza. Sempre il Dr. Pignatone ha, poi, fatto presente che gli sviluppi dell'azione giudiziaria che il dott. Chinnici intendeva portare avanti nei confronti del Prestifilippo dipendevano dall'espletamento di una perizia balistica che si accingeva disporre non sull'arma che avrebbe ucciso l'On. La Torre, mai rinvenuta, ma su un arma Thompson con la quale lo stesso sarebbe stato ucciso, perizia questa che di fatto il Consigliere Chinnici non ebbe il tempo di

disporre data la sua morte.

Anche al dott. D'Antona della Squadra Mobile il dott. Chinnici aveva manifestato l'intenzione diémettere mandato di cattura a carico di Prestifilippo Mario per lo omicidio La Torra (cfr. f. %). (6), e al collega Geraci (cfr. f.37 verb.59) della riunione dei processi La Torre e Mattarella al processo Dalla Chiesa aveva parlato in termini di attualità esprimendo cioè un giudizio già maturato.

Sui legami esistenti tra la famiglia Greco e quella dei Prestifilippo ha riferito lo stesso dr. Antonio De Luca all'udienza dibattimentale del 14/3/1984 (cfr. f.4 verb.52), dichiarando che tali legami risalgono addirittura al 963, essendo rimaste coinvolte a quell'epoca entrambe le famiglie nel fatto che era costata la vita addiversi militari dell'arma, a cioè nella nota esplosione della Giulietta nella zona di Ciaculli.

Il legame attuale tra la famiglia Greco e quella dei Prestifilippo la riferito ancora il teste (cfr·f· 5 verb.52) è dato ricavarlo da vari elementi di cui ai procedimenti in corso presso l'Ufficio Istruzione del Tri-

bunale di Palermo e in molti dei quali il Frestifilippo Mario è indicato come killer di omicidi di cui i Greco sarebbero mandanti.

Incisiva, penetrante, capillare e soprattutto instancabile era, pertanto, l'azione giudiziaria che il Chincollecti
nici stava portando avanti fici Clan vincenti e particolarmente nei confronti dei Greco posti all'apice di
tali clan, è ferma la volontà del dr. Chinnici, pur consapevole dei pericoli che correva ed ad onta degli stessi, di non lasciarsi condizionare in tale operato.

Sintomatico quanto al riguardo ha dichiarato in dibattimento il giudice Signorino, il quale ha riferito
che ormai per Chinnici quella di essere ucciso per mano
dei suoi inquisiti era diventata una idea fissa, tanto
che non faceva che parlarne, manifestando una preoccupazione non già dettata da paura ma piuttosto dalla ferma convinzione di trovare la morte a causa dell'esercizio delle sue funzioni (cfr. verb. 62).

Le preoccupazioni del dr. Chinnici si erano fatte più gravi proprio nell'ultimo anno di vita.

Già nei primi mesi del 1983 aveva menifestato ad

alcuni colleghi l'intenzione di trasferirsi ad altra sede, anche per tutelare l'incolumità dei familiari, decisione che poi, di fatto, non aveva adottata.

Il dr. Paino, Procuratore della Repubblica di Palermo ha riferito che nell'ultimo periodo di vita il Chinnici appariva più preoccupato del solito ed ha aggiunto che quello, d'altronde, era un periodo assai intenso
per l'attività dell'Ufficio Istruzione e per quella della Procura, dati i numerosi mandati ed ordini di cattura emessi nel processo cosidetto dei 152."

Estremamente significativa la testimonianza della figlia del magistrato Elvira, la quale sentita il 30 luglio 1983 dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, ha dichiarato che il padre dovendosi sottoporre ad un intervento chirurgico, usava ripetere ironizzando ma con il fondo di verità che in Sicilia non si sarebbe fatto operare, potendo l'anestesia fungere da comodo espediente per ucciderlo.

Sempre la figlia Elvira il dr. Chinnici aveva anche donfidato, in un attimo di sfogo che si sentiva solo insieme a pochi altri nella lotta contro un nemico che proprio con l'essere sempre più potente e perciò in-

E tornando all'esame delle tappe salienti che contrassegnarono l'attività giudiziaria del Consigliere dr.
Chinnici hell'ultimo anno di vita si renderà subito evidente che la stessa colpi durissimi aveva inferto proprio alla famiglia posta al vertice della gerarchia mafiosa palermitana e cioè a quella facente capo ai fratelli Michele e Salvatore Greco.

In data 6 Maggio 1983, Chinnisi si reca a Termini
Imerese per interrogare Calzetta Stefano e la stessa
sera salta in aria la fabbrica del fratello del Calzetta.
La successione tra i due fatti, interrogatorio del Calzetta, ed esplosione della fabbrica del fratello, denuncia il legame di stretta interdipendenza tra gli stessi ed è sicura riprova del carattere di ritorsione dell'atto di danneggiamento. Ha riferito il Dr. Geraci a
tale specifico riguardo che, appresa la notizia della
esplosione della fabbrica, il dr. Chinnici aveva chiesto,
via radio un rafforzamento della scorta (cfr. f. 34 verbale 59), segno questo che il magistrato attribuì allo

episodio un significato di intimidazione, diretta anche contro la sua persona.

Si trattò di un'intimidazione che, tuttavia, non venne accolta, tanto che in data 3I maggio 1983, Il Chinnici emise mandato di cattura contro i F.lli Greco, nonchè
contro altri imputati per associazione a delinquere aggravata e associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti.

Nella motivazione di tale provvedimento leggesi che nel senso della responsabilità degli imputati deponevano gli accertamenti di P.G. che avevano trovato conferma nelle dichiarazione di un coimputato.

Successivamente all'emissione di tale mandato di cattura, l'attività del Consigliere Chinnici proseguì instancabile.

In data 6 giugno e fuglio 1983, successivamente al sequestro dei depositi bancari dei Greco, il Tribunale di Palermo dispose, applicando le disposizioni della legge "La Torre", il sequestro di beni immobili e quote societario degli imputati Greco Selvatore nato nel 1927, Greco Michele e delle loro mogli.

I Greco vengono colpiti nella libertà di movimento e nel patrimonio.

Nelle more, verosimilmente per motivi di sicurezza, il Calzetta viene trasferito a Milano ed è a Milano che l'uno o il due luglio, secondo quango ha riferito il dott. Geraci, il Chinnici si recò per interrogare l'imputato.

A Milano Chinnici partecipoò; pure, ad un convegno che gli fornì l'occasione per fare un vibrato intervento sul cosidetto "terzo livello della mafia".

Il Capo dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo non era, infatti, solo il Magistrato attento, scrupoloso che, con l'esercizio delle sue funzioni, estacelava l'operato della mafia, ma era anche l'uomo "pubblico", "impegnato", che, partecipando a convegni e dibattiti, intendeva
richiamare l'attenzione della società civile sulla potenza della mafia e sulla deleteri penetrazione di essa nel
mondo politico, economico e finanziario, nel tentativo di
coinvolegere tutti, operatori del diritto e non, nella lotta che con dedizione estrema conduceva.

Il 4 luglio 1983 viene emessa dal G.I. del Tribunale di Palermo dott. G. Falcone, l'ordinanza di rinvio a giudizio per l'omicidio Pietro Marchese, nei confronti di Greco Eichele e Marchese Filippo.

Il 9 luglio successivo, sempre il Giudice Falcone, emette il mandato di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa nei confronti di esponenti di clan vincenti con a capo i F.lli Greco.

Tale mandato di cattura crea un grave peggioramento della posizione degli imputati rispetto al precedente nel processo dei 162, per la ben diversa gravità dei reati punibili con lapena dell'ergastolo, rispetto agli altri puniti con pena temporanea.

E' stato obiottato, peraltro, dalle difese dei F.lli Greco che se le azioni giudiziarie provenivano da diversi magistrati, proprio per ciò l'iniziativa delle stesse non poteva essere riconducibile al solo Chinnici.

Ha dichiarato, invero, il Consigliere Istruttore Agg. Motisi che in realtà Chinnici aveva supervisione di tutto il lavoro che si svolgeva all'interno del suo ufficio.

Vale, in proposito, ricordare che nel 1980, il Consigliere Chinnici, che aveva ricevuto delle minacce, aveva inviato al Procuratore della Repubblica una nota riservata



comunicando che tali minacce dovevano essere poste in relazione ai gravi processi che si stavano istruendo presso la seconda, la sesta e l'ottava sezione sell'Ufficio Istruzione, essendo stata messa "in giro la voce", che i provvedimenti di rigire emessi in alcuni di tali processi da altri Magistrati, erano stati da lui sollecitati.

Il dato certo è che compunque l'attività dell'Ufficio Istruzione di Palermo colpisce i Greco tanto da farli sentire "in merda", come dirà Rabito a Bou Chbel.

Si impone una reazione violenta, tanto più efficace dimostrativa e destabilizzante, data la qualità della vittima designata.

Uccidendo il Consigliere Chinnici, i Greco colpiscono il cuore dell'Ufficio Istruzione, attuando un attacco
frontale contro un uomo, rappresentante di quella legalità incompatibile con il modus operandi tipico del potere
mafioso, Paralizzano le iniziative giudiziarie che personalmente il Magistrato stava portando avanti e metteno in atto un'azione fortemente intimidatoria nei confronti di
quant'altri quelle iniziative vollesero compunque portare
a termine.

Depone, invero, a carico dei Greco conclamata dagli atti processuali una causale imponente, poderosa, assolutamente proporzionata all'evento realizzato ed è indubbio che la stessa si risolve in oggettivo riscontro allo dichiarazioni accusatorie del Bou.

E' stato, peraltre dedotto dalle difese che non si può attribuire alcun valore nemmeno indiziante ad una causale generica, in quanto comune a tutte le famiglie mafiose palermitane facenti parte dei cosidetti clan vincenti, ma un siffatto modo di opinare, trascura un dato di incontestabile oggettività emerso nel corso della istruttoria dibattimentale, quale è quello che indica i Greco come rappresentanti della più potente delle famiglio vincenti, quella dotata di massimo potere decisionale e proprio perciò quella alla quale i provvedimenti giudiziari di cui si è detto avevano inferto il colpo più forte.

W

Che i fratelli Greco figurino, d'altrondo, all'apice della gerarchia mafiosa lo hanno dichiarato concordemente tutti gli esponenti delle forze dell'ordine, sentiti in fase dibattimentale e risulta, altresì, documentalmente dalle dichiarazione di Di Gregorio Salvatore e Totta Gennaro, acquisite in atti.

Sintomatica la circostanza che il Di Gregorio riferendosi a Michele Greco ne abbia fatto precedere l'indicazione del nome dello stesso dal "Don", quasi, appunto, a sottolinearde la posizione di autorità rispetto ghagli esponenti delle altre cosche mafiose (cfr. fasc.2°,vol.2°, "atti pervonuti in udienza").

La dichiarazioni del Di Gregorio sono acquisite nel processo per l'omicidio Marchese Pietro e ne ha riferito all'udienza dibattimentale del 31 marzo '84 il dott. Cassarà (cfr;ff. 43 e 44, verb.56).

Ha dichiarato, in particolare, il toste che il Di Gregorio nel corso di quelle dichiarazioni da lui stesse assunte in verbale, nel parlargli di vari gruppi ma-fiosi, tra i quali quelli dei Greco, dei Bontade e degli Inzerillo, gli avova spiegato che tali gruppi si erano divisi tra loro le zone di influenza, delimitandole, facendo riferimento a questa o a quella strada.

Aveva fatto presente anzi il Di Gregorio che le zone di influenza del Greco Michele e del Bontade erano divise dalla via Oreto.

Il Di Gregorio, che aveva osato fare il nome dei F.lli Greco all'Autorità Giudiziaria (cfr. fg.27 ordinanza di rincio a giudizio per l'omicidio Marchese), rimesso in libertà il 24/I2/8I, era scomparso il successivo 4 gennaio '82, senza più dare notizie di sè.

Quanto alle dichierazioni di Totta Gennaro (cfr. fasc.2°,vol.2° "atti pervenuti in udienza" e fg.I7 ordinanza di rinvio a giudizio per l'omicidio Marchese Pietro, cfr. vol.I° "atti pervenuti in udienza"), lo stesso ha riferito di avere appreso da Vincenzo Grado, atta appartenente ai clan perdenti che la colpa della guerra scatenatasi tra le vario cosche era da attribuirsi al Contorno, che avrebbe fare fuori i Corleonesi e quelli di Ciaculli, i quali, però fiutata l'insidia fecere presente la situazione a personaggi molto importanti venuti dall'america - da lì era venuta fuori la decisione di uccidere Stefano Bontade e altri a lui vicini.

A conferma delle dichiarazioni del libanese, prova piena della responsabilità degli imputati Greco W

che avrebbe potuto determinarli all'uccisione del Consigliere Chinnici.

In relazione a quanto riferito nel rapporto della Questura di Palermo in data 31/8/1983 circa l'intenzione manifestata del dott. Chinnici di emettere
nel processo dei I62 mandati di cattura nei confronti dei cugini Nino e Ignazio Salvo si è chiarito, nel
corso dell'istruttoria dibattimentale che trattavasi
soltanto di un'ipotesi di lavoro e non di una decisionel chè dott. Chinnici avesse già maturato.

Hanno, al riguardo, dichiarato i giudici Geraci
e Di Pisa, nel processo così detto dei 162 che era
stata inoltrata dall'Ufficio della Procura all'Ufficio Istruzione richiesta ai sensi dell'art.165 bis
c.p.p. di trasmissione di copie delle trasprizioni
relative ad alcune intercettazioni telefoniche che, per
il loro contenuto, imponevano l'avvio di indagini
sul conto dei Salvo, richiesta che il Consigliere
Chinnici non aveva, tuttavia, avuto il tempo di esaminare a causa della sopravvenuta morte.

Circa il contenuto delle conversazioni telefo-



niche che avrebbe determinato l'avvio di indagini
nei confronti dei cugini Salvo era emerso, in particolare, che tale Ignazio Lo:Presti, il numero della
cui utenza telefonica era stato trovato tra gli appunti di Inzirillo Salvatore, parlendo con certo
Roberto, residente in Brasile e poi identificato per
Buscetta Tommaso; ne aveva sollecitato il ritorno in
Sicilia per un'opera di pacificazione tra le varie
famiglio operanti a Malermo, essendo in quel torno
di tempo esplosa violentemente la guerra di mafia.

Il Lo Presti Ignazio, nel proporre ciò al"Roberto", al contempo lo aveva rassicurato che, al suo rientro in Italia, avrebbe potuto contare su un certo aiuto.

Il Lo Presti diceva, in particolare, di parlare per conto di tale "Nino", poi identificato per Nino Salvo.

Sull'utenza dell'Ing. Lo Presti era stata, tra le altre intercettata una conversazione telefonica nella quale il chiamante risultava essere tale "Giu-seppe", poi odentificato per Salvo Ignazio.

A determinare la richiesta della Procura di acqui-



sire al processo dei 162 la copia delle trascrizioni di talune conversazioni telefoniche intercettate
era stato appunto il riferimento in esse contenuto al
Buscetta Tommaso che figurava tra gli imputati di quel
processo.

Sulla base di quanto è emerso da tali intercettazioni telefoniche e da altri elementi acquisiti, i cugini Nino e Ignazio Salvo sono stati, pertanto, indiziati di associazione per delinquere con comunicazione giudiziaria agli stessi notificata.

La preparazione dell'attentato Chinnici ha, poi, un dato temporale certo, la sottrazione nella notte del 27 della Fiat 126 che, poi, esploderà.

L'attuazione dell'attentato è; quindi, auteriore al giorno 28, quando i Sostituti Garaci e Di Pisa
fecero la richiesta di acquisizione al processo dei 162
di alcuni atti provenienti da altri processi in corso-

In siffatto contesto probatorio, è, pertanto, allo stato, da escludere la validità di una pista inquisitiva "Salvo". A parte tali considerazioni rimane il dato obiettivo del riferimento al nome dei Salvo nel contesto
di contersazioni telefoniche intercorse tra imputati
"mafiosi" e a prescindere dal valore probatorio che tale riferimento assumerà nel corso dell'attività istruttoria che anche il dr. Chinnici si accingeva ad intraprendere, rimane il fatto, che lo stesso denota la volontà della "nuova mafia" di inserirsi anche nei circuiti di potere economico-finanziario, stringendo rapporti di cointeressenza del tutto originali con i più
etcrogenei settori dell'economia.

E passando ora all'esame dell'altra pista inquisiturca emersa nel corso del dibattimento e relativamente alla quale una capillare attività istruttoria è stata portata avanti dalla Corte, va, subito puntualizzato che complessa documentazione è stata acquisita riguardante l'oggetto.

Sul contenuto di tale documentazione per compiutezza di esposizione occorre soffermarsi.

Con un primo telex in data 2/2/1984 trasmesso dalla DEA al Servizio Centrale Antidroga di Roma, si faceva presente che tale Paolo La Porta avrebbe riferito il 5/8/1983 a New York che la "sua organizzazione gruppo gente" doveva prendersi cura di un giudice di Palermo e che le cose sarebbero state ritardate a causa della pressante attività della polizia di quel centro.

Con lo stesso telex la DEA informava che ulteriori accertamenti sarebbero stati compiuti per sviluppare l'affermazione del La Porta.

Con altra nota del 9/2/1934 del Servizio Centrale Antidroga Italiano al Ministero dell'Interno, si riferivano ulteriori notizie fornite dal Servizio Americano D.E.A. (Drug Enforcement Administration) in relazione alle indagini su Paolo La Porta ed altri per traffico di stupefacenti (cfr. fasc. 4 "volume II " Atti Pervenuti in udienza"). La Sede Centrale della D.E.A. e la divisione DEA di New York e di Philadelphia, informavano che il Procuratore degli Stati Uniti aveva fatto presente che l'indagine della DEA non aveva mai rivelato alcuna informazione concernente il giudice Chinnici. Si riferiva ancora che la dichiarazione che Paolo La Porta aveva rilasciato all'agente sotto copertura della



DEA era stata utilizzata din Tribunale dal Vice Procuratore degli Stati Uniti allo scopo di evitare una riduzione della cauzione che era stata fissata dall'Ufficio del Procuratore anzidetto.

La dichiarazione cioè sarebbe stata usata per convincere il magistrato statunitense che il gruppo La Porta era estremamente pericoloso.

Stante l'equivocità del contenuto di tali informazioni, ulteriori indagini sono state compiute dalla Corte per chiarire l'esatto tenore delle dichiarazioni
del La Porta, pervenendosi, alfine, all'acquisizione della nota del Consolato Generale d'Italia a Filadelfia in
data 18 Febbraio 1984, con la quale si riferiva che
la DEA (Drug Enforcement Agency) aveva da tempo infiltrato in una banda locale di spacciatori un suo agente,
che aveva acquistato da tali spacciatori ingenti quantitativi di droga.

Nel corso dei vari incontri tra agenti della DEA ed imputati, il discorso era stato casualmente portato sulle relazioni sulla complicità e sulla provenienza degli stupefacenti e Paolo La Porta, vantandosi dell'effi-



cienza della propria organizzazione, aveva riferito in tono rilassato e confidenziale, che il centro di smistamento della droga è situato in Sicilia e che la propria organizzazione aveva quindici giorni prima ucciso un magistrato italiano, il quale nel corso della propria indagine si era avvicinato pericolosamente al centro di distribuzione della groga. Gli agenti della DEA avevano appreso successivamente che il giudice Chinnici era stato ucciso nell'ultima settimana di luglio e che la data coincideva con quella rivelata dal La Porta.

Risulta, poi, dal testo dell'intervista rilasciata
dal giudice statumitense Therry Marinari, il magistrato r
che si è occupato dell'inchiesta a seguito della quale
si è proceduto a Filadelfia all'arresto del La Porta
Paolo ed altri per traffico di droga, che effettivamente il La Porta avrebbe dichiarato in presenza di altri
due imputati, il fratello Giovanni e Alberto Ficalora,
aveva
di avere fatto parte della cospirazione che/portàto alla
uccisione del giudice Chinnici in Sicilia.

Il magistrato statunitense nel corso di quell'intervista ebbe anche a dichiarare che l'informazione era



stata passata dalla DEA e dalla F.B.I. agli ufficiali del Dipartimento di Stato americano e poi trasmessa alle autorità italiane e trattasi appunto dell'informazione di cui alla nota del Consolato Generale d'Italia a Filadelfia del 18/2/1984. (ck. alturi uda li l'aputuud of Justice in data 3-Quite (934).
Orbene, fermo restando che l'ideazione della strage fa capo alla mafia isolana e in particolare ai capi incontrastati della stessa, ciùè ai fratelli Michele e Salvatore Greco, duramente colpiti da una serie di provvedimenti giudiziari, non è ipotesi peregrina a fronte di siffatte risultanze processuali, che i gruppi locali sul piano organizzativo abbiano agito con la cooperazione dei gruppi statunitensi. In tale ipotesi, la cui fondatezza potrà eventualmente essere oggetto di accertamento in altro procedimento penale, si configurerebbe comunque una responsabilità concorsuale e mai antagonista o alternativa rispekto a quella dei gruppi siciliani.

E' un dato storico inconfutabile e connesso, d'altronde, alla centralità che il traffico degli stupefacenti occupa tra gli interessi economici delle associazioni criminali mafiose, che le stesse hanno ormai assunto un carattere di internazionalità.

E' l'oggetto stesso dei traffici, ad imporre un rapporto di interscambio sopranazionale e conseguentemente una organizzazione che faccia affidamento su operatori svolgenti la propria attività nell'ambito di una pluralità di stati.

In siffatto contesto, in via di mera ipotesi, non è da escludersi, pertanto, la validità di una parallela "pista americana", potendosi anche ritenere che
i gruppi siciliani, nel deliberare l'attentato del Consigliere Chinnici possano avere agito d'intesa con i
gruppi d'oltreoceano in una alleanza che troverebbe la
sua ragion d'essere storica nella centralità che il
traffico degli stupefacenti occupa tra gli interessi economici della mafia, svolgendosi lo stesso lungo la direttrice geografica obbligata Medio Oriente - Sicilia Stati Uniti.

E' ovvio, infatti, che quando la stessa possibilità di tale traffico trova un ostacolo nell'opera dell'Autorità Giudiziaria, sa da rendersi necessarie azioni violente di scontro, idonee a paralizzarla, le decisioni correlative possano essere adottate d'intesa con elementi di "Cosa Nostra".

La posizione processuale dell'imputato Greco Salvatore nato nel 1924.

Passando ad esaminare la posizione processuale dello imputato Greco Salvatore nato nel 1924, osserva la Corte che, in relazione ed a sostegno di una ipotesi di sua colpevolezza non si pone la medesima imponente causale, che poderoso riscontro oggettivo fornisce, invece, alle indicazioni accusatorie del Bou, relativamente agli imputati Greco Kichele e Greco Salvatore del 1927.

Nessun provvedimento giudiziario è stato, infatti, emesso dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo a carico del prevenuto, che risulta denunciato solo nel rapporto cosiddetto dei 162.

E' stato anche acquisito in dibattimento un certificato di carichi pendenti relativo all'imputato e aggiornato all'ultimo quinquennio e da tale documento risulta che nessun procedimento penale pende nei suoi confronti (cfr. verb. 65).

La latitanza di Greco Salvatore, non può, d'altronde, essere collegata ai fatti oggetto del procedimento de quo, risalendo ad epoca troppo remota, esattamente al 1963. Da quell'epoca, invero, non si hanno notizie precise dell'attività dell'imputato e se vero è che il clima in cui lo stesso è vissuto appare permeato di mafiosità, al pari di quello in cui si muovono i cugini Michele e Salvatore, vero è anche che la tradizione familiare, in mancanza di altri "fatti obiettivi", che, per l'intrinseca caratterizzazione mafiosa, forniscono la prova di un suo inserimento nel contesto associativo facente capo ai cugini, nonchè di una attualità del suo contributo, non può di per sè sola autorizzarne la statuzione di condanna in relazione ai fatti contestatigli nel procedimento de quo.

Nè, d'altronde, come prova di un inserimento attuale del prevenuto nei circuiti associativi illeciti, può assumersi l'assoluzione per insufficienza di prove dal reato di associazione per delinquere statuita nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Catanzaro nel 1973, in un processo nel quale di quel reato erano imputati



esponenti del gotha mafioso palermitano, perchè tale statuiziono, che può semmai assumere valore sintomatico di una pericolosità sociale del Greco Salvatore in un procedimento per misure di prevenzione, semprecchè se ne dimostri l'attualità, nessuna incidenza probatoria può per converso spiegare nella valutazione della sua responsabilità in relazione ai reati per i quali è stato rinviato a giudizio innanzi a questa Corte.

Nè perimenti può assumere valore probatorio di uno stabile e X'attuale collegamento dell'imputato Greco Salvatore(n. 1924) con i sodalizi mafiosi palemitani la circostanza riferita in dibattimento dal Dr.

De Luca che il cognato Salomone Antonino, marito della sorella Girolama, sia stato arrestato nel 1983 nella famosa operazione di polizia, nota come "Notte di San Valentino" nel corso della quale furono arrestati anche altri esponenti mafiosi, poi, imputati, di riciclare dencro proveniente dall'ostero, o provento del traffico dell'eroina, perchè ancora una volta tale circostanca, di per sè stessa, nella carenza di altri fatti obiettivamente sintomatici di una effettiva chinteres-

senza dell'imputato in quei traffici, non può assumere univoco valore accusatorio di una sua attuale comparte-cipazione ai deliberati della cosca facente capo ai cugini c, pertanto, di un suo collegamento alla strage di via Federico Pipitono.

Non ignora la Corte che dal rapporto cosiddetto dei 162 (cfr. f. 275) risulta che fonte confidenziale avrebbe segnalato l'appartenenza di Greco Salvatore alla "funiglia dei Ciaculli", ma a tale specifico riguardo è agevole rilevare che siffatta segnalazione proprio perche proveniente da fonte confidenziale, non ha diritto di ingresco nel "thoma probandum", non potendosi sottacere, d'altronde, per compiutezza di analisi, che sempre dallo stesso rapporto, mentre puntuali e concrete indicazioni si forniscono relativamente all'attività dei fratelli Greco, dalle quali si evince l'assoluto protagonismo degli stessi nelle vicende della mafia icolana, analoghe indicazioni non si rinvengono per contro, relativamente al loro cugino,

Nè può sostenersi, così, come dedotto dall'accusan, the la eventuale presenza dell'imputato all'estero dimestrerebbe che lo steoso assolva ad una funzione di colleggamento tra le famiglie isolane e quelle d'oltreoceane, perchè mancano ancora una volta dati concreti,
dai quali possa desumersi con certezza che il prevenuto assolva a tale ruelo.

Lo stesso Dr. De Luca, nel corso della sua deposizione (cfr. f.44 verb.46) ha riferito di presumere che il Greco Salvatore sia ancora in vita per il fatto che nessuma indicazione di un eventuale suo decesso esiste, ma al di là di tale affermazione che sostanzialmente esclude, nella sua peculiare articolazione, la conoscenza di un qualsiasi fatto o di un qualsiasi elemento di un fatto comunque riconducibile ad una attività criminosa dell'imputato in epoca attuale vicina, nulla ha aggiunto il funzionario che legittimi il convincimento o anche la mera ipoteci che il predetto Greco Salvatore sia incerito in quell'associazione maficoa di cui fanno purte i due cugini e in seno alla quale è stata decisa la morte del Dr. Chinnici.

Vero è che il lou, nel riferire in dibattimento la confidenza ricevuta del Rabito relativamente ai mendenti dell'attentato, ha parlato specificatamente anche di "Totò" l'ingegnere, assumendo di averne letto il nome sul giornale siciliano che recava la notizia della emissione del mandato di cattura nei confronti dei Greco per l'omicidio Dalla Chiesa, ma a fronte di tale indicazione c'è il dato obiettivo che l'imputato in

realtà non figura tra coloro a cui carico tale provvedimento giudiziario è stato emesso.

In siffatto contesto si impone pertanto l'assoluzione di Greco Salvatore da tutte le imputazioni ascrittegli con formula ampiamente liberatoria (per non avere
commesso il fatto).

Inserimento di Rabito e Scarpisi nel tircuito del traffico degli stupefacenti e loro affiliazione alla famiglia
mafiosa facente capo si fratelli Greco.

Il tema del concorso di Rabito e Scarpisi nel reato di strage.

Fassando all'ecame della posizione degli imputati
Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro si tratta di valutare
o meno
l'ecistenza/in atti di dati processuali militanti nel
senso della loro effettiva appartenenza all'organizzazione mafiosa facente capo ai fratelli Michele e Salvatore Greco, tenendo presente che specifica e privilegiata incidenza probatoria spiega in tal censo la prova dell'inserimento dei prevenuti nel circuito del traffico degli stupefacenti, oggetto principale questo del-



le attività economiche del criminoso sodalizio.

Sarà, poi, l'accertamento dell'apporto che in concreto lo Scarpisi e il Rabito abbiano eventualmente arrecato nella
/ideazione ed esecuzione dell'attentato programmato
ai danni del Consigliere Istruttore del Tribunale
di Palemio dott. Rocco Chinnici ad assumere decisivo rilievo nel giudizio sulla effettiva sussistenza o meno
del concorso dei predetti imputati in relazione a
tale specifico evento delittuoso.

Che lo Scarpisi e il Rabito siano dediti al traffico degli stupefacenti è, invero, chiaramente conclamato dalle risultanze processuali.

Depongeno univocamente in tal senso la palese contraddittorietà ed inverosimiglianza delle giustificazioni addotte per spiegare i rapporti tra loro intercorsi, nonchè quelli intercorsi con il libanese, i frequenti viaggi a Milano e per il Rabito anche negli Stati Uniti con prolungate permanenze, la qualità delle amicizie, l'evidente convenzionalità delle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze di rispettiva appartenenza.

Quanto alle origini del rapporto d'amicizia che lega gli imputati Rabito e Scarpisi, tanto intenso che
fra loro era invalsa la consuetudine di chiamarsi "cugini", quasi a sottolineare la forza del vincolo, entrambi i prevenuti hanno posto l'accento sulla casualità della conoscenza.

Ha dichiarato, infatti, lo Scarpisi (cfr. verb.73 ff. 1-2-3) di essersi recato per caso, nel corso della sua attività lavorativa di rappresentante di diverse ditte produttrici di macchine da scrivere, nella fabbrica del Rabito, proponendogli l'acquisto di uno dei suoi articoli.

L'affare, poi, non si era concluso, dal momento che il Rabito, presa visione della macchina, e ciò dopo essorsi recato in casa dello Scarpisi, ove la stessa si trovava, non l'aveva trovata di suo gradimento, in quanto non corrispondente, per caratteristiche, a quella che aveva intenzione di acquistare. Lo Scarpisi ha pure precisato (cfr. f.3 verb. 73) che, nell'occasione, il Rabito, facendo, hi presente che possedeva una macchina da scrivere "non funziogante", gli aveva chiesto di ri-

pararla, cosa che poi, di fatto non era avvenuta, in quanto trattavasi di macchina ridotta in pessime condizioni e di modello antiquato.

Da questo incontro e creatosi un rapporto di anicizia, era maturata negli odierni imputati l'idea di entrare in società nell'attività di compra vendita di
mobili per ufficio (cfr. f.6 verb. 73).

Ciò premesso oscerva la Corte che già attraverso il critico confronto di tali dichiarazioni con quelle al riguardo rese dal habito, si rende evidente il mendacio dei due imputati e per converso trova piena conferma l'indicazione accusatoria del Bou, il quale ha riferito che gli stessi, quali appartenenti alla famiglia mafiosa facente capo ai Greco di "Ciaculli" trafficavano in droga.

Se si esaminano, invero, le dichiarazioni che ha
reso il Rabito per spiegare la sua conoscenza con lo
Scarpisi si evidenziano, infedici, delle discordanze che
rendono inattendibile la versione dei fatti dagli stessi prospettata, già di per se palesemente difensiva
per l'intrinseco contenuto.

Ha dichiarato, infatti, il Rabito, dopo avere confermato di essere andato a visionare la macchina da
scrivere in casa dello Scarpisi, che l'affare non si
era concluso, in quanto si era reso conto della superfluità di quella spesa (cfr. f.13 verb.21), dal momento
che di una macchina da scrivere disponeva comunque, anche se trattavasi di macchina di modello antiquato.

Nessun accenno dunque al difetto di funzionamento della stessa e alla conseguente proposta fatta allo Scarpisi di provvederne alla riparazione, e ciò a riprova della falsità dell'assunto difensivo.

Assolutamente pretestuoso si è rivelato, poi, quanto entrambi gli imputati hanno riferito circa il progetto di costituire insieme una società avente ad oggetto la vendita di mobili per ufficio.

Sintomatiche al riguardo le modalità del viaggio intrapreso per Milano nel mese di maggio all'asserito scopo di contattare ditte del Nord che avrebbero potuto conferire loro la rappresentanza di mobili per ufficio, viaggio, invero, conclusosi senza realizzare alcun risultato e ciò per ragioni non certo plausibili,



quali quella delle pessime condizioni atmosferiche che avrebbero ostacolato la libertà di movimento degli imputati o, quale quella della obiettiva difficoltà di contattare i titolari delle ditte, sia perchè l'arrivo in quel centro (cfr. f.14 verb.21) era avvenuto in giorno festivo, sia perchè (cfr. f.18 verb.21), in effetti, le ditte da contattare si trovavano fuori centro, almeno a 100 km. da Lilano.

La risibilità di siffatte opicgazioni, si commenta da cola e dimostra che le ragioni del viaggio di Rabito e Scarpisi, nonchè del loro comune agire, sono ben altre e vanno individuate, così come ha riferito il Bou nel loro inserimento nel traffico della droga, rispetto al quale milano è divenuto omnai il centro ove convergono tutti gli interessi di quanti operano in tale settore.

E' rimasto accertato, in esito alle indagina complute nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che Rabito nel 1983 ebbe a permanere a Milano, (efr. nota in data 24/2/1984 del Nucleo di P.R.G. di Caltanissetta all. verb. 42) alloggiando all'Hotel Cervo dal 13 al 14 febbraio, dal 15 al 28 dello stesso mese, dal 21 al 26 Marzo e dal 16 al 20 Maggio (cfr. nota Questura di Palermo cfr. fasc. Il volume II "Atti Pervenuti in udienza").

Risulta, poi, in atti che nel mese di luglio il Rabito tornò nuovamente a Milano, alloggiando a casa di Rosano Salvatore, donde la mancata registrazione di presenze alberghiere.

Lo stesso Rabito ha, infatti, ammesso di essersi recato a Milano nel mese di luglio, spiegando, poi, circa le ragioni che lo avevano indotto ad accettare la ospitalità del Rosano (cfr. f.5 e 6 verb. 23) che a ciò si era determinato a causa dell'improvviso malespere che lo aveva colto.

Quanto allo Scarpici è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale che anche per tale imputato Milano costituiva meta frequente dei subi viaggi, tanto da
rocarvisi per sua stessa ammissione per ben due volte
a breve distanza temporalo, ed evattamente una prima
volta nel mese di maggio, e una seconda volta nel mese
di luglio, prendendo anch'egli in tale occasione alloggio in casa del Rosano (cfr. da f.6 a f.9 verb. 73 e

cfr. f.6 verb.74).

Ad ulteriore riprova del fatto che tali viaggi foscero strumentali al perseguimento degli illeciti profitti connessi al traffico degli stupefacenti, nonchè
al reperimento della morfina base per incarico della
associazione di appartenenza, depone, altresì, il contenuto delle dichiarazioni che gli imputati hanno reso
in fase istruttoria.

Lo Scarpisi, infatti, interrogato dal P.M. in data 6 agosto 1983 (cfr. f.11 e segg. fasc.III allegato nº 6), ha dichiarato di essere stato a Milano due volte, accempagnandosi al Rabito allo scopo di ottenere il conferimento di rappresentanze da parte di ditte del Nord, per mettere in atto il progetto di costituire una società per la vendita di mobili per ufficio. Una prima volta, insieme al Rabito avrebbero preso alloggio presso un Motel Agip, ed una seconda volta presso un altro albergo.

E' emerso, invero, in esito agli accertamenti disposti in fase dibattimentale per controllare le effettive presenze alberghiere dello Scarpisi e del Rabito che mai gli stessi presero alloggio presso un Motel Agip, e relativamente allo Scarpisi, in particolare, si è riscontrata la mancata registrazione di presenze dello stesso presso alberghi di Milano.

Quanto al Rabito, pai, lo stesso interrogato dal P.M. in data 6 agosto 1983 (cfr.f. 17) ha dichiarato di essere stato a Milano con lo Scarpisi solo una volta, prendendo alloggio presso il Kotel Agip, ove avrebbero dormito una sola notte e, poi, presgol'Hotel Cervo.

Entrambi gli imputati, sempre nel corso del primo interrogatorio reso in fase istruttoria, hanno negato la conoccenza del Bou Chebel (cfr. f.11 per Searpisi e f.18 per Rabito).

Il Rabito, peraltro, a successiva contestazione, nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al P/N. in data 18 agosto 1933 (efr.f.32) ha ammesso tale conoscenza, escludendo, peraltro, di avere presentato al libanece lo Scarpisi.

In dibattimento, la condotta processuale dei prevenuti muta radicalmente. Rabito emmetterè, infatti, di essere stato con lo Scarpisi a Milano non già una sola volta, bensì per due volte consecutive, nel mese di maggio cioè e nel mese di luglio, specificando di avere anzi presentato il libanese all'"amico", (efr. f.16 verb.21) nel mese di maggio. Lo Scarpisi, dal canto suo, (efr. f.9 verb.73) ammetterà a sua volta la conoscenza con il Bou Chebel, spiegando, nel tentativo di giustificare il diverso comportamento processuale mantenuto in fase istruttoria che se aveva nogato di conoscere il libanese nel corso degli interrogatori cui era stato sottoposto, ciò era avvenuto nella convinzione che mai lo straniero avrebbe potuto muovere nei suoi confronti le accuse, di cui invece si era fatto portavoce.

E' chiaro, pertanto, in siffatto contesto che i rapporti del Rabito e dello Scarpisi con il Bou, nuscono dalla necessità degli stessi di entrare in contatto con un personaggio che proprio perchè inserito a pieno titolo nell'ambiente dei trafficanti di stupefacenti avrebbe potuto garantire loro sia la possibilità di commerciare in droga, sia quella ulteriore di reperire la morfina base di cui vi era urgente bisogno all'interno dell'associazione di appartenenza. L'accer-

tata valenza criminale del Bou Chebel, si pensi ai rapporti che lo stesso intrattiene con esponenti di primo piano del traffico internazionale dell'eroina quali Apochanoun - Salaxacass, Constantin, Emanuele Corito (cfr. deposizione Colonnello Cencioni verb. 62), l'inconsistenza delle proposizioni difensive che il Rabito e lo Scarpisi hanno prospettato allo scopo di giustificare il loro peregrinare per il Nord Italia, nonchè la mencanza di disponibilità finanziarie da parte dei due imputati per l'acquisto e la raffinazione della morfina base, confermano che gli stessi operano a livello esecutivo non per conto proprio ma per conto di soggetti di notevolissima potenza economica ai quali sono legati da vincoli di dipendenza e subordinazione e persuadono la Corte che il contatto con il Boù per il reperimento della morfina, più che frutto di un'autonoma iniziativa del Rabito e dello Scarpici, avvenne per incarico di quanti all'interno dell'organizzazione occupavano rispetto ad essi un ruolo di preminenza, di coordinamento e direzionale.

Che il Rabito e lo Scarpisi occupassero, poi, allo

interno dell'organizzazione una posizione subalterna rispetto ad altri aspociati più autorevoli emerge dalle stesse dichiarazioni del Bou Chebel, che ne ha anche posto in evidenza la totale mancanza di autonomia decipionale.

Ha dichiarato, infatti, il libanese (cfr. f.7 verbale 50) che quando il Rabito e lo Scarpisi gli avevano
fatto la richiesta di morfina base, gli avevano anche
opicgato che a Palermo di tale morfina c'era urgente bisogno, in quanto le raffinerie ove lavorava un chimico
addetto alla raffinazione ne erano sprovviste. Era stato in quella occasione che il libanese aveva prospettato ai due l'opportunità di fare venire il chimico a
Lilano per impiantarvi una nuova raffineria ma entrambi
gli avevano risposto che cià non era possibile perchè
quello che faceva da chimico era colpito da mandato di
cattura e quindi non poteva esporsi, mentre l'impianto
di una nuova raffineria era "un affare della mafia",
avendo essi il solo compito di reperiro la morfina.

E' così che il Rabito e lo Scarpisi strumentalizzano il rapporto con il Bou Chebel sia, per commerciare droga, sia per reperire la morfina base e, poi, le armi di cui



vi era bisogno all'interno dell'associazione di appartenenza.

Che il contatto con il Bou Chebel potesse essere,
d'altronde, assai proficuo ai fini del reperimento della morfina base trova conferma nel notevolissimo livello
di inserimento del Bou Chebel stesso nell'ambiente del
traffico internazionale dell'eroina.

Sintomatica la circostanza che il Rabito sia stato presentato al libanese da Pepe Russo, un personaggio quest'ultimo molto inserito a sua volta nel traffico degli stupefacenti tanto che, - lo ha dichiarato lo stesso libanese - avrebbe installato insieme ad altre persone e ad un corto "Santo" una mini raffineria in via provvisoria e aveva intenzione di installarne un'altra in via definitiva in Liguria, e tanto che lo stesso intratteneva rapporti di scambio con Emanuele Corito (cfr. ff.8, 9 e 10 verb. 57).

E' emerso poi dalla documentazione acquisita, nonche dalle deposizioni dei funzionari della polizia di Stato che ebbero ad avvalersi dell'attività informativa del libanese che lo stesso era legato a personaggi di spicco del traffico internazionale dell'eroina.

Dalla nota di diffusione internazionale esibita
nel corso del dibattimento dal Dr. Sabatino, Capo del
Servizio Centrale Antidroga (efr. fasc. n.7 vol.II "Atti
Porvenuti in Udienza), che Wakkas Salah, in altro dei
personaggi con il quale il Bou intratteneva rapporti,
è uno dei principali fornitori di morfina base per i Laboratori clandestini d'Italia.

Ha riferito al riguardo il Colonnello Cencioni che, interpellato il Bou circa la conoscenza con il Wakkas Salah, lo stesso non colo gli aveva fatto presente di conoccerlo, ma aveva anzi precisato di avere venduto al Wakkas anche delle macchine (efr. f.21 verb. 62). Nel corso dell'istruttoria dibattimentale si è altresì accertato che il libanese era in rapporti di affari con personaggi della caratura criminale di Apo Chanoum e di Hanafi Osman, entrembi come il Salah Wakkas Medio Orientali, il che dà contezza della rilevanza che all'interno dell'organizzazione mafiosa facente capo ai fratelli Greco si attribuiva al contatto con il libanese che proprio perchè in rapporti con tali personaggi poteva

garantire il rifornimento della morfina base.

Quanto all'Apo, la stesso colonnello Cencioni ha dichiarato che proprio la Guardia di Finanza era pervenuta al suo arresto in una operazione di polizia che aveva consentito la scoperta di tre laboratori ove veniva
raffinata la morfina base. Nell'occasione erano stati sequestrati circa 30 o 90 chili di morfina base e circa
4 chili di morfina pura. Nel corso di tale operazione di
polizia erano stati, poi, rinvenuti nel fiume Taro su
segnalazione dello stesso Apo che, peraltro, trovavasi
in istato di arresto, circa 70 chili di morfina.(cfr.f.2 v. 62)

Relativamente all'Hanafi Osman, il dr. La Corte ha riforito poi, che lo stesso Bou Chebel nell'informarlo che nel marzo del 1933 era venuto in contatto con il Rabito e tale Bruno, gli aveva detto che tramite la sua intermediazione gli stessi cercavano di entrare in rapporti d'affari con l'Osman.

Ad ulteriore riprova di quello che si può definire voro e proprio "potere contrattuale" del libanese nei confronti di gressi operatori del business dell'eroina concorre, poi, l'accertata esistenza di rapporti con quell'Emanuele Corito che tra il dicembre e il gennaio scorco, è stato arrestato vicino Corfù in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria greca nel corso di una operazione internazionale di polizia.

Il dr. Sabatino, Capo del Servazio Centrale Antidroga ha in proposito fatto presente che trattasi di coggetto (cfr.f.29 verb.60) noto da diversi anni alla Colizia di Stato, come contrabbandiere di sigarette prima,
e come trafficante di droga poi e ha precisato che prima dell'arresto del Corito, era stata sequestrata nel
le acque territoriali greche una nave di sua proprietà
carica di armi.

Che il libunese conoscesse bene il Corito lo si è ricavato d'alla deposizione del dr. La Corte, (cfr.f.8 e 9 verb.57), il quale ha riferito che già nell'81 il Bou, nel metterlo al corrente che il Corito era proprietario di navi con le quali provvedeva al trasporto degli stupefacenti gli aveva altresì fatto presente che il Pepe Rucco aveva richiesto la sua intermediazione per l'acquisto di droga dall'Emanuele.

Lo stesso dr. La Corte ha anzi precisato (cfr. f.9

verb. 57) di avere dedotto dalla circostanza riferitagli dal Bou che la conoscenza dello stesso con l'Emanuele doveva essere tutt'altro che superficiale, diversamente il Pepc Russo non ne avrebbe richiesto l'intermediazione, perchè in quegli ambienti malavitosi la vendita di droga non si tratta se non con soggetti che proprio perchè inscriti in tali ambienti sono di sicura affidabilità.

Trova, pertanto, piena conferma in siffatto contesto processuale, la richiesta di morfina base che Rabito e Scarpisi per conto e nell'interesse dell'associazione mafiosa di appartenenza fanno al Bou Chebel.

Prova sovrabbondante che i due amici trafficassero in stupefacenti, si rinviene, poi, negli accertati contatti degli stessi con personaggi sicuramente dediti a tale traffico, monchè nel contenuto delle conversado-zioni telefoniche intercettate sulle utenze di rispettiva appartenenza e su quella del bar Caracas.

Quanto allo Scarpisi, ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che lo stesso intratteneva un rapporto societario con tale Conti FranW

cesco Paolo, ricercato per associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (cfr. f.9 verb.54), ed è emerso, altresì, che tale attività era nota allo Scarpisi, che tratto in arresto per il reato di favoreggiamento personale, essendo stato sorpreso in compagnia del Conti, (cfr.f.196 e 197 rapporto giudiziario del 31/8/83 volume I), interrogato dal magistrato ammetteva (cfr. verb. di interrogatorio reso al Procuratore della Repubblica di Palermo in data 6 ottobre 1982 fase. III vol. 2 "Atti Pervenuti in Udienza") di sapere che il Conti stesso era ricercato, perchè celpito da mondato di cattura, per detenzione e spaccio di soctanze shupefacanti.

Relativamente al rapporte societario che l'imputato intratteneva con il Conti ha riferito dettagliatamente all'udienza del 16 marzo '84 nonchè all'udienza del 20 marzo successivo (cfr.ff. 9 e segg. verb.54 e f. 6 verb.55). il dott. Causarà, specificando che trattavasi di società in nome collettivo denominata "Sicilcalcolo" aventi ad oggetto la vendita di macchine da scrivere, mobili per uffici, calcolatrici e altro materiale di tale genere.

Ha Anzi specificate il teste che eseguita una perquisizione nella sede della società e ciò avendo avuto gli
inquirenti il sospetto che il rapporto societario assolvesse ad una funzione di copertura di illecite attività,
ben poca merce era stata rinvenuta all'interno ed era,
altresì, emerso che il giro di affari era assai modesto.

Ad ulteriore riprova dell'inserimento dello Scarpisi in ambienti di indubbia connotazione mafiosa il dr. Cassarà ha, inoltre, riferito che all'atto dell'arresto, lo imputato avrebbe confidato ad un sottufficiale, esattamente al brigadiere Giordano Giuseppe, di avere conosciuto i"Vernengo" delle raffinerie", tramite un costruttore edile, tale Amato,

Sempre attraverso la deposizione del dr. Cassarà è emerso, infatti, che l'Amato cui avrebbe fatto riferimento lo Scarpisi, si identifica in Amato Federico di recente denunciato unitemente ai Vernengo ed ad altri, per associazione a delinguere in relazione a fatto riguardanti la gestione di uno stabilimento vinicolo denominato Enologica Galeazzo con sede a Partinico.

Tale stabilimento vinicolo in origine risultava intestato, all'atto della sottoscrizione del relativo capitale, all'Amato e ad altri soci affini dei Vernengo)
che avevano versato per la costituzione una somma pari
a £ 200.000.000 circa. Successivamente il capitale sociale era stato elevato ad unmiliardo e vari elementi
avevano consentito di accertare che siffatto aumento era
stato apportato dai Vernengo attraverso un'operazione
di riciclaggio di denaro sporco, tramite il contruttore
Amato e i soci dello stesso, loro conglunti (cfr. per
e ai Vernengo
i riferimenti all'Amato/ff. 173 e 178 rapporto 162 e
f.226 e segg. e f.269 dello stesso rapporto).

Che anche il Rabito, d'altronde, intrattenesse rapporti con personaggi gravitanti nel traffico degli stupefacenti è parimenti emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Si è accertato che lo stesso è cognato di Sanchez Rosario coinvolto e processato e condannato per un traffico di stupefacenti e per associazione a delinquere e se vero è che il vincolo parentale di per sè stesso può non avere alcun valore accusatorio nei confronti del

prevenuto, vero è anche che tale valore riveste, per converso, l'accertata esistenza di rapporti di affari che lo stesso intrattiene con il cognato e di cui vi è traccia nella conversazione telefonica intercettata in data 20/6/1983 alle ore 14,09 sulla sua utenza (cfr. f.13 verb.26).

I rapporti che il Rabito intrattiene, poi, con personaggi quali Pacifico Calogero, Pepe Russo o Rosano Salvatore sono parimenti sintomatici di un suo effettivo inserimento nel commercio della droga.

Quanto al Pacifico, ad esempio, di cui il Rabito ha negato la conoscenza, così come ha negato quella con Pepe Russo, E stato proprio il Bou Chebel a riferire in dibattimento che in occasione del primo viaggio del Rabito stesso a Lilano, questi gli aveva chiesto di accompagnarlo dal Pacifico, dal quale (cfr. f.12 verb.80) doveva recuperare il corrispettivo di mezzo Kg. di eroina, che gli aveva fornito e che il "Gino" gon gli aveva voluto pagare sostenendo che non si trattava di eroina pura.

Vi è poi, prova sovrabbondante in atti degli illeciti

rapporti che legavano il Rabito e lo Scarpisi a Rosano Salvatore. A parte il contenuto chiaramente convenzionale e allusivo delle conversazioni telefoniche con lo stesso intercorse, in tal senso depongono le risibili e contraddittorie spiegazioni che gli imputati hanno reso per spiegare la conoscenza del Rosano e i continui contatti con lo stesso avuti.

Il Rabito ha, infatti, dichiarato di avere conocciuto il Rosano per caso in una paninoteca di Milano (efr. f.12 verb.25), specificando anzi, che nell'occasione lo stesse gli aveva offerto la possibilità di acquistare una partita di legname grazie a conoscenze che aveva in Calabria. In particolare, sempre a dire del Rabito il Rosano si era, poi, di fatto adoperato per fargli acquistare una partita di legname da tele Rocco Franzè.

Con il Rosamo, pai, sempre secondo quanto dichiarato dal Rabito, altri erano gli afferi in corso e precisamente la fornitura allo stesso di sedie e tavolt
della Cress per la paninoteca che doveva impiantare a
Milano e la fornitura di una partita di pantaloni che



sia lui che lo Scarpisi avevano acquistato a Palermo e che il Rosano avrebbe dovuto collocare a Milano.

Con particolare riferimento alla telefonata del 3 Maggio (cfr. f.35 fasc.intercettazioni) intercorsa con il Rosano e intercettata sull'utenza di casa Rabito, quest'ultimo, ha dichiarato che il Rosano nel dirgli "io ho ci ho qui in ballo l'affare e te lo servo" intendeva appunto parlare della paninoteca per la quale egli avrebbe dovuto fornirgli tavoli e sedie della Cress di cui ora rappresentante e sempre stando alle dichiarazioni dell'imputato oggetto principale di altra conversazione telefonica intercorsa con il Rosano e intercettata mulla sua utenza il 6 Maggio (cfr. f.353 fasc. intercettazioni), era la fornitura del segato di faggio che l'anico avrebbe dovuto procurargli tramite tale Rocco Franzè che in passato aveva assolto una funzione di intermediazione. Sempre nel corso di tale conversazione, ha spiegato, poi, il Rabito, laddove il Rosano gli aveva detto "io c'ho il pantalone originale della casa della Yesus", aveva fatto riferimento ad un

affare avente ad oggetto una partita di pantaloni della Jesus, che aveva la possibilità di acquistare a Hilano e che intendeva, poi, vendere al Rabito.

Orbene, osserva la Corte che già il contenuto di tali conversazioni, nonchè le spiegazioni addotte al riguardo dal Rabito sono indicative che gli affari che effettivamente intercorrevano tra gli interlocutori erano tutt'altro che lecito, tanto che di tali affari si parla non "chiaramente" ma con un linguaggio ermetico, accessibile cioè solo agli interlocutori, e soprattutto incoerente che assume perciò stesso univoco valore accusatorio nei confronti di quanti ebbero ad adoperarlo.

W

Non trova alcuna razionale spiegazione l'interesse che il Rabito, titolare di una fabbrica di sedie
avrebbe avuto per commerciare in "pantaloni", e non spiega, d'altronde, come lo stesso abbia potuto richiedere
l'intermediazione del Rosano per l'acquisto di una partita di segato di faggio, fidandosi così di una persona che egli stesso, vistosi nell'impossibilità di dare
un significato alle frasi certamente convenzionali di
molte delle altre conversazioni telefoniche intercet-

tate, non ha esitato a definire "sconclusionata" e di modeste capacità mentali (cfr. f.5 verb.83) e f.8 verb.83).

Palso è, invero, l'affare della fornitura di tavoli e sedie al Rosano per la paninoteca, falso è l'affare dei pantaloni e falso quello del legname che il Rosano avrebbe dovuto procurare al Rabito.

Quanto alla fornitura dei tavoli e delle sedie

per la paninoteca la riprova dell'assoluto mendacio

degli imputati si rinviene nel contenuto della conver
sazione telefonica intercettata sull'utenza di casa

Rabito alle ore 21,17 dell'0/5/1983 (cfr. f. 359

fase. intercettazioni) nonchè in quello di altra con
versazione telefonica intercettata sempre su tale uten
za alle ore 8,00 del 30 Giugno (cfr. f. 399 fase. inter
cettazioni).

Si parla nello telefonata dell'8/5/83 di "tavolini con le cenne copra", di banchi in oro", di laccato bianco" di laccato rosso (cfr. f.359 fasc.int.int.), di "originalità della laccatura", si parla di "un amico del Rabito e lo si definisce" pagliaccetto". Si parla pure di "bastoni fra le ruote". E' evidente, invero,
la convenzionalità di siffatto linguaggio. Il Rabito
non è riustito a produrre documentazione dalla quale
potesse evincersi che, all'interno della sua fabbrica,
si producevano mobili di tipo laccato e quanto all'"amico pagliaccetto" (cfr. f.11 verb.82) ha spiegato che
trattavasi del socio del Rosano che avrebbe dovuto finenziare l'apertura della paninoteca. Si spiegherebbe
così, secondo quanto dichiarato dal Rabito il riferimento ai "bestoni fra le ruote" che sarebbero stati di
octacolo alla conclusione dell'affare. Il Rosano infatti nutriva nei confronti del socio motivi di risentimento perchè lo stesso non aveva mantenuto l'impegno assunto.

E' invero evidente la pretastuosità di siffatte piegazioni.

Contestato al Rabito che se, il "pagliaccetto" era il socio del Rosano non si vede perchè se ne sarebbe do-vuto parlare come di un suo amico, lo stesso, anzichè arrendersi di fronte all'evidenza della prova, ha

formito una spiegazione risibile, dichiarando che se così si era espresso il Rosano, ciò era avvenuto avendo egli conosciuto la persona in questione nel 1982 presso la paninoteca del Rosano e avendo avuto con la stessa qualche sporadico contatto telefonico (efr. f. 11 verb.82).

Nel corso della conversazione intercettata sull'utenza del Bar Caracas alle ore 8,00 del 30/6/1963 (cfr. f.399 fasc.intercettazioni) che a dire del Rabito aveva come oggetto principale l'affare della fornitura del legnome, entrambi gli interlocutori fanne poi riferimento ad "un ragaszo" con il treno, ad un"guerriero" che avrebbe telefonato al Rosano quel giorno e che con lo stesso Rosano si sarebbe dovuto incontrare.

Lo stesso Rabito, a specifica contestazione non ha saputo spiegare siffatti zokazioni (cfr. f.9 verb.83).

Sempre nel contesto di tale conversazione si parla di un articolo che il Rosano avrebbe dovuto trovare e non aveva trovato, nonchè di "300 pantaloni" che il Rabito avrebbe "avuto sullo stomaco" e che non sarebbe riuscito a collocare trascorsi i primi giorni di luglio.

Ancora più significativo del mendacio del Rabito circa l'affare della fornitura del legname da parte del Rosano, il contenuto di altra conversazione telefonica intercettata alle ore 15,57 dell'1/7/83 sulla utenza del Bar Caracas (cfr. f.407 fasc. intercettazioni), ove il Resano sollecita la venuta di Rabito sino a Villa per consegnare della"roba".

Non si spiega, infatti quale "roba" il Rabito avrebbe dovuto consegnare in Calabria, dal momento che semmai era lui che doveva ricevere in consegna la partita di legname e non si comprende nemmeno il riferimento al Piero che lo stesso Rabito non ha saputo spiegare (cfr. f.15 verb.83).

Infrealtà, i riferimenti al Piero contenuti anche in altre conversazioni telefoniche (cfr. f.402 fasc.
intercettazioni), come ad esempio in quella del 30/5/83
intercettata alle ore 13,55 sull'utenza di casa Rabito,
attestano unicamente che anche lo Scarpisi intratteneva con il Rosano affari tutt'altro che leciti e certo non riguardanti la fornitura del legname. Lo stesso

Rabito, contestatogli che ruolo avecse lo Scarpisi in tutta la faccenda, ora non ha saputo fornire chiarimento alcuno (cfr. f. 15 verb. 83) ora, nel tentativo disperato di fornire comunque alla Corte una spiegazione qualunque ha fatto maldestro ricorso alla sua in ventiva, dichiarando che il Rosano oltre al segato di faggio, avrebbe dovuto consegnarli una partita di mogano e che per quest'ultima gli aveva detto di rivolgersi allo Scarpisi che era stato messo al corrente della situazione (cfr. f.10 verb.83 in riferimento al contenuto della conversazione telefonica di cui al f.402 fasc. intercettazioni)

In realth che il Rosano intrattenesse rapporti pure con lo Scarpisi e niente affatto collegati alla partita di mogano lo dimostra inequivocabilmente il contenuto della conversazione telefonica intercettata sulla utenza del prevenuto e dalla quale risulta che il Rosano, arrivato a Palenno, cli telefonò subito per informarlo della sua venuta (cfr. f.409 fasc. intercettazioni telefoniche). Il Rabito, ancora una volta a specifica contestazione ha finito con il dichiarare (cfr.f.16 verb.83)

mento del Rosano che anzichè cercare lui aveva cercato il Piero (cfr. f.16 verb.83).

Pienamente falso è, poi, l'affare dei pantaloni cui hanno fatto riferimento sia il Rabito che lo Scarpisi, nel tentativo ulteriore di spiegare i loro frequentissimi contatti con il Rosano, tanto amico loro da determinarsi addirittura ad ospitarli in casa propria.

Scarpisi non ha saputo indicare quanti fossero i pantaloni che egli aveva acquistato in società con il longo. Rabito, quando fossero stati acquistati, quanto fossero tali pagati (cfr. f.4,5 e 6 verb.76). Si è limitato a riferire di averli ucquistati a Palermo nella zona dell'Arenella e che trattavasi di pantaloni modello jeans, senza tuttavia specificare di che marca fossero.

Ha, poi, aggiunto che il Rosano era interessato all'affare ma non aveva soldi, tanto che cra intendimento suo e del Rabito estrometterlo.

Contestato, poi, all'imputato il contenuto della conversazione telefonica intercettata in data 1/7/983 alle ore 15,57, intercorsa tra il Rosano e il Rabito,

laddove quest'ultimo avrebbe fatto riferimento ad un viaggio di esso Scarpisi a Napoli, (cfr. f.408 fasc. intercettazioni telefoniche) ha fornito una spiegazione risibile (cfr. f.5 verb.76), affermando che se il Rabito aveva parlato di "Napoli", era stato solo per guadagnare tempo con il Rosano, dal momento che nè lui, nè lo stesso Rabito erano mai andati a Napoli allo scopo di vendere lì i pantaloni.

Ha, poi, dichiarato che i pantaloni era stati venduti ad amici, ma non è stato in grado di indicarne nemacno uno (cfr. f.7 verb.74).

Il Rabito, dal canto suo, ha invece dichiarato che i pantaloni erano stati da lui acquistati a Palermo nella prima decade di luglio e che si trattava di una partita di 380 pantaloni (cfr. f.8 verb.78), specificando che una partita di tali pantaloni era stata venduta ad amici ed un'altra al mercato rionale.

Nel contesto di tale telefonata del 30/6 si parla, per contro di 500 pantaloni e ciò a riprova ulteriore del mendacio del Rabito. All'udienza del 10 Maggio, il Rabito cade nuovamente in contraddiziones dichiarando

W

che recatosi a milano per andare negli Stati Uniti, aveva fatto capire al Rosano che non gli interessavano più
i pantaloni jesus che questi gli offriva perchè egli
era già in possesso di uno stock di pantaloni. Il Rabito ha dimenticato di avere prima dichiarato che i pantaloni li aveva acquistati nel mese di giugno ed è,
pertanto, chiara la falsità della sua prospettazione.
Il viaggio che egli avrebbe compiuto negli Stati Uniti
risale infatti al mese di maggio.

A dimostrazione degli illeciti rapporti intercorrenti tra il Rabito, lo Scarpisi e il Rosano e a conferma dell'accusa del Bou, il quale ha riferito che
i tre commerciavano in droga si ritrova nel contenuto
di altre telefonate, come ad esempio in quello della
conversazione telefonica intercettata sull'utenza di
casa Rabito alle cre 11,06 del 23/5/83 (cfr.f.15 verb.77).

Lo Scarpisi, infatti, in proposito, ha fornito una serie di spiegazioni totalmente inattendibili e false.

Laddove nella conversazione telefonica, il Rosano avrebbe detto di "essere arrivato allo stretto, stretto" secondo la spiegazione prospettata dallo Scarpisi aveva

che stava attraversando. Era stato proprio per venirgli incontro, pertanto, che lo Scarpisi si era mostrato disponibile ad andarlo a prendere a Messina, infatti, si era, poi, incontrato con il Rosano che dal canto
suo, prima era stato in Calabria a casa della madre.

Nell'occasione, sempre secondo il racconto dell'imputato, il Rosano gli aveva fatto presente di essere diretto a Palermo, ove avrebbe dovuto incontrarsi con il
Rabito, tanto che egli stesso gli aveva sconsigliato di
intraprendere il viaggio dal momento che il Rabito era
partito per l'America. Appresa tale notizia, il Rosano
gli aveva comunicato che non sapeva nulla del viaggio
di Rabito per gli Stati Uniti e aveva intrapreso la via
del ritorno.

W

L'inverosimiglianza di un siffatto racconto è fin troppo evidente. Non si comprende l'impulso di generosità dello Scarpisi che appreso che il Rosano è "allo stretto, stretto" si precipita a Messina per andargli incontro, senza, peraltro, poi, prestargli nemmeno una lira. Non si comprende perchè il Rosano che proveniva dall'abi-

tazione della madre, trovandosi in difficoltà economiche non abbia fatto ricorso all'aiuto dei familiari.

Non si comprende nemmeno ed è, invero, assoluta riprova della menzogna dell'imputato, perchè mai il Rosano avrebbe dovuto meravigliarsi della partenza per l'America del Rabito, che dal canto suo, all'udienza dibattimentale del 14/2/1984, ha dichiarato che prima di partire per l'America, giunto a Milano si era incontrato con il Rosano (cfr. f.3 verb.37), che addirittura lo aveva accompagnato ad acquistare il biglietto. Era stato anzi nella stessa occasione che il Rabito aveva chiesto dei soldi in prestito al Rosano, essendone rimasto sprovvisto a causa di un furto. Il Rabito ha anzi precisato che di ritorno dall'America e ripassando di nuovo da Milano con il Rosano si era rivisto un'altra volta.

In siffatto contesto è, pertanto, evidente che la ragione per la quale lo Scarpisi si reca a Messina per incontrarsi con il Rosano che è "allo stretto stretto" è da ritrovare unicamente nei traffici di droga cui entrambi, sia lo Scarpisi che il Rosano erano dediti.



La verità che emerge dal contenuto delle intercettazioni è così come indicato dal Bou la fornitura di droga da parte di Rabito e Scarpisi al Rosano ed è solo così che possono trovare spiegazione i frequenti viaggi di Rabito e Scarpisi a Milano e in Calabria.

Quanto ai viaggi in Calabria, in particolare, è evidente in siffatto contesto che assolutamente veritiero deve ritenersi quanto ha riferito il libanese circa la ragiona che determinarono il viaggio di Rabito e Scarpisi per la Calabria in data 1 agosto. Mentre i due imputati, ancora una volta ricorrendo al mendacio hanno dichiarato di avere intrapreso quel viaggio allo scopo di incontrarsi con Rocco Franzè per l'affare relativo alla fornitura del legname (cfr. per Scarpisi f.10 e segg. verb.76 e per Rabito f.12 verb.30 e ff.1 e segg. verb.78 e ff.3 e segg. verb.31) il libanese ha dal canto suo dichiarato che in realtà il viaggio era stato determinato dalla necessità che avevano di recuperare 20 o 25.000.000 che il Rosano doveva loro quale corrispettivo di una partita di droga.

Nel senso della veridicità del racconto del Bou Chebel militano le singolari modalità del viaggio intrapreso senza prima contattare il Franzè nonostante si fosse in periodo feriale e quindi con il rischio di non trovarlo, nonchè il fatto obiettivo che tale viaggio si sia concluso senza alcun risultato. Lo stesso Rabito (cfr. f.1 verb.78) ha dichiarato che una volta giunto in Calabria aveva telefonato a casa per farsi dare dal figlio Massimiliano il numero di telefono del Franzè, e risulta anche, per espressa dichiarazione dell'imputato che nell'occasione unitamente al Franzè non si era recato presso nessuna ditta fornitrice in quanto il Franzè stesso giudicava inopportuno che egli fosse presente alla contrattazione, dovendosi chiedere al venditore una dilazione del pagamento.

Ulteriormente sintomatiche del mendacio degli imputati si sono, poi, rivelate le indicazioni dagli stessi rese in ordine all'orario di rientro a Palermo.

Il Rabito che in un primo momento aveva dichiarato che a Palermo avevano fatto rientro intorno alle 15,30 (cfr.f.18 verb.30) all'udienza del 4 maggio 1984 ha mutato

versione riferendo di essere arrivato a Palermo intorno alle 20,45, 21,00.

Lo Scarpisi, che nell'evidente tentativo di adeguarsi alle dichiarazioni del coimputato, aveva riferito in un primo momento di essere rientrato in Calabria nel tardo pomeriggio (cfr.f.10 verb.76), contestatogli, poi, il contenuto della conversazione telefonica intercettata sulla sua utenza in data 1.8.1983 alle ore 18,08 ha fornito una versione diversa (cfr.f.12 verb.76) dichiarando di aver fatto rientro a Palermo intorno alle 10,00.

Ha trovato, pertanto, piena conferma nel corso dell'istruttoria dibattimentale quanto riferito dal libanese circa la reale natura degli affari in corso tra il Rabito e lo Scarpisi.

Il Bou Chebel ha pure dichiarato che il Rabito inviava droga negli Stati Uniti e anche tale indicazione accusatoria ha trovato conferma in alcune conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza dello stesso Rabito ove con un linguazzio ermetico e convenzionale, accessibile solo an interlocutori si fà riferimento ad affari



di natura imprecisata.

Indicative a tale specifico riguardo la conversazione telefonica intercettata sull'utenza di casa Rabito
alle ore 21,28 del 2/5/1983 (cfr· f·345 fascicolo intercettazioni) e quella delle ore 20,42 del 19 luglio 1983,
intercettata sempre sulla utenza di casa Rabito (cfr·
f.428 fasc. intercettazioni).

Nel corso della conversazione telefonica del 2 maggio 1983 intercorsa tra tale Domenik Pennisi e il Rabito, il Domenik rivolgendosi all'interlocutore gli parla di "un/ordine dato agli amici", nonche della consegna "cinque cose d'acconto", e alla domanda insistente
del Rabito di sapere se "l'ordine glielo aveva dato allo
amico suo", segue la risposta affermativa del Domenik che
ribadisce di averne già consegnati"cinque". Si parla sempre nel contesto di tale conversazione di "sacchi di
OC. "che il Rabito avrebbe spedito al Turano, di sedie
fabbricate dal Rabito vendute al Turano e che tuttavia
si troverebbero in mano al Pennisi, si parla inoltre dello "affitto" della fabbrica del Rabito, di "lavoro di intaglio" e di "lavoro semplice di negozio", si parla di

un fratello del Domenik di cui questo non vorrebbe nemmeno sentire l'Codore" e in generale si usa un frasario
la cui caratteristica promente precipua è quella della mancanza assoluta di chiarezza.

Nella conversazione telefonica del 19 luglio intercorsa con il Santo Basile si parla, poi, di una "matassa da sbrogliare", di un certo "Gianni" che avrebbe" fatto
incazzare" il Santo perchè "ciaciava" di un amico del
Rabito che stava preparando la "cosa" e dal quale doveva recarsi il Santo, "di situazione" intappata, " di "acconti" da farsi restituire, di un contenitore che bisognava spedire a Turano e di soldi che il Rabito doveva
farsi dare dal Turano stesso, recandovisi di persona per
sollecitare il pagamento, chè diversamente gli interessi della Banca gli avrebbero coperti i "gigghi".

Quanto al Domenik Pennici il Rabito ha dichiarato che trattavasi del titolare della ditta "Pennisi Original" e ha specificato che allo stesso forniva tavoli e sedie (Efr. ff.13,14,15 e 16 verbale 23).

Lo stesso Rabito non ha saputo spiegare peraltro a che cosa si fosse inteso riferire il Pennisi quando aveva



parlato dell'"ordine dato agli amici", adducendo come unica giustificazione quella di non potere dare delucidazioni, non essendo in grado di ricordare tutti i particolari della sua attività commerciale.

Circa le "cinque cose" di cui si parla in tale conversazione, il Rabito ha continuato a fornire spiegazioni risibili, dichiarando che si trattava di cinque tavoli di diversa grandezza collocati uno all'interno dell'altro e tre dei quali erano destinati a tale Santo
Basile.

Ha dichiarato ancora il Rabito che il Pennisi e il Turano non si conoscevano o meglio si conoscevano solo come ditte senza tuttavia avere alcun rapporto d'affari, aggiungendo, peraltro, che era sua abitudine lasciare ai clienti, da cui aspettava qualche risposta, il recapito del Turano.

Quanto al fratello del Pennisi ancora una volta l'imputato ha tentato di fornire una spiegazione, riferendo che lo stesso prima era in sodietà con il Pennisi e, poi, era poi passato a lavorare per conto di un'altra



ditta mettendosi a sfruttare i modelli della faborica del fratello che era pertanto, risentito con lui.

Nessuna spiegazione il Rabito ha saputo comunque fornire in ordine all'affitto della sua fabbrica di cui avrebbe parlato il Pennisi, limitandosi a dire che gli aveva risposto affermativamente solo per forma.

Irrazionali anche le spiegazioni che l'imputato ha fornito relativamente alla conversazione telefonica intercorsa il 9 luglio con il Santo Basile. La "matassa da sbrogliare" sarebbe un debito contratto dal Rabito con tale Gianni, dipendente del Santo Basile (cfr. f.21 verbale 27). Ancora una volta, poi, nessuna spiegazione il Rabito ha saputo fornire relativamente a quella parte della conversazione laddove si fà riferimento al fatto che il Santo Basile fosse incazzato perchè il Gianni non faceva altro che "ciaciari" (cfr.f.22 verb.27).

Con riferimento alla situazione intappata il Rabito ha dichiarato, invece che si trattava di un debito che aveva contratto nei confronti del Santo.

Non ha saputo invece spiegare l'imputato cosa il Santo avesse voluto dire usando il termine "cose". E' fin troppo evidente, pertanto, la convenzionalità di siffatto linguaggio.

Secondo le spiegazioni addotte dal Rabito, ci troverenmo di fronte ad interlocutori sui generis che spesso lui stesso non solo riesce ma non tenta nemmeno di comprendere.

Emergono dal contenuto di tali conversazioni collegamenti tra persone che a dire del Rabito non avrebbero affari in comune.

Il Pennisi e il Turano non si conoscono nemmeno eppure il Pennisi stesso si ritrova con le sedie che il Rabito avrebbe già venduto al Turano.

C'è un trittico la cui originalità stà nell'essere formato da cinque tavoli che viene spedito dal Pennisi, non si comprende bene il perchè con l'intermediazione del Rabito, a Santo Basile e a tale Gianni, un dipendente, quest'ultimo un pò ciarliero del Basile stesso.

L'essegesi sin qui svolta offre, pertanto, sicura conferma dell'inserimento del Rabito e dello Scarpisi nel circuito del traffico degli stupefacenti. Che in tale traffico gli imputati operassero quali affiliati alla



organizzazione mafiosa facente capo ai fratelli Greco è parimenti provato dalle indicazioni accusatorie del Bou Chebel, il quale ha riferito che gli stessi Rabito e Scarpisi, nell'interesse dell'associazione mafiosa di appartenenza, si erano attivati per procacciare morfina base nell'arco di tempo compreso tra il febbraio e il luglio dell'83 e armi a partire dalla prima decade di luglio.

Rabito e Scarpisi sanno cioè di potere operare indisturbati nei loro loschi traffici proprio perchè inseriti all'interno di un'organizzazione il cui apparato strumentale è costituito da quegli elementi che il legislatore all'art. 416bis c.p. ha individuato come tipici del metodo mafioso e cioè la forza di intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà.

I prevenuti sanno anche che tra i programmi sociali rientra non solo la fommissione di delitti così detti patrimoniali, il cui movente e cioè l'immediato profitto, ma anche la commissione di delitti cosiddetti "di terrorismo mafioso", ricollegandosi i primi alla necessità di garantire il monopolio della cosca in quel settore ove

si svolge la sua attività economica, cioè il traffico dell'eroina, ed essendo necessitati i secondi dalla volontà di distruggere tutti quegli ostacoli che si frappongono allo sviluppo e al consolidamento del potere mafioso.

e del Rabito all'associazione di stampo mafioso facente capo ai Greco e cioè chiara dimostrazione della volontà dei due imputati di entrarme a farne parte come membri e stabili componenti aderendo moralmente anche a quelle azioni di contenuto eversivo e destabilizzante che si rendessero necessarie per mantenere la forza e la potenza del sodalizio, presupposto indefettibile e garenzia di realizzazione dei loro criminosi fini.

Ciò posto, ritiene tuttavia la Corte, val fine di affermare la responsabilità degli imputati in ordine ai reati a loro contestati ai capi a), b), c), d) e), f), g), h), i), l) ed m) della rubrica occorre valutare quale sia stato in concreto il loro livello d'inserimento avuto riguardo alla complessa articolazione organizzativa e alla struttura gerarchica e differenziata dell'associazione di appartenenza.

La posizione che il Rabito e lo Scarpisi occupano in senn all'associazione e il ruolo in concreto dagli stessi svolto incidono ovviamente sul giudizio di responsabilità in ordine al reato di strage loro contestato, nonchè in ordine ai reati strumentali alla perpretazione di esso.

Ed invero sul piano giuridico è pacifico il rilievo che la semplice appartenenza ad un'associazione per delinquere, anche se di stampo mafioso, non implica di per sè stessa, per una sorte di automatismo, che si risolverebbe in una inammissibile forma di responsabilità oggettiva, il concorso degli associati in tutte le imprese delittuo- se condotte a termine dall'associazione, occorrendo piuttosto fornire la prova che, in concreto, l'associato, investito di un'attribuzione specifica, o a livello esecutivo o a livello deliberativo, abbia fornito un apporto che si è inserito con forza causale propria nel determinismo produttivo dell'evento delittuoso.

Secondo il sistema del codice penale vigente, infatti, il concorso di persone nel reato risponde sì ad una concezione unitaria, nel senso che gli atto dei singoli compertecipi diventano atti loro propri ed atti comuni a tutti

gli associati, ma se sotto l'aspetto soggettivo, tale carattere unitario del reato concorsuale si basa sul nesso finalistico tra gli atti stessi, sotto l'aspetto oggettivo è necessario il loro collegamento causale, non potendo, per conseguenza, considerarsi concorrente colui che, rispetto all'evento in concreto verificatosi abbia posto in essere un'attività in sè priva di efficienza causale. (Cassaz. Sez. I 12 marzo 1979 Ambrosio).

Accertato che nè il Rabito nè lo Scarpisi rivestivano all'interno dell'organizzazione una qualifica di vertice, sì da potersi ritenere che gli stessi abbiano preso parte alla riunione nel corso della quale tutti i particolari dell'attentato da eseguire in via Federico Pipitone furono decisi e specificatamente la vittima, le modalità di esecuzione e i tempi di attuazione dello stesso, si tratta di valutare se, in assenza dell'apporto dei prevenuti, diversa sarebbe stata l'attività dei mandanti e degli esecutori materiali del crimine, o se comunque, tale apporto ne abbia rafforzato la volontà criminosa, sopratutto tenuto conto del fatto che è logicamente impensabile, oltre che contraddetto dalle risultanze pro-



cessuali, che un'organizzazione della potenza di quella dei Greco si sia avvalsa, sul piano operativo, unicamente di loro nella predisposizione dei mezzi strumentali all'esecuzione della strage, condizionando l'attuazione di un progetto così ambizioso, quale l'attentato al Consigliere Istruttore dr. Rocco Chinnici esclusivamente al risultato del contatto tra il Rabito, lo Scarpisi e il Bou Chebel.

Occorre allora verificare se la disponibilità dello apporto dei prevenuti abbia rafforzato i propositi delittuosi dell'associazione di appartenenza, se l'attività di procacciamento di armi dagli stessi posta in essere, in epoca antecedente al 26 luglio 1983, si sia inserita con forza causale nel determinismo produttivo dell'evento strage, se al di là di tale attività un ulteriore apporto i prevenuti abbiano arrecato nei momenti cruciali della preparazione ed esecuzione dell'attentato di via Federico Pipitone.

A parere della Corte è da escludersi che il Rabito e lo Scarpisi con la disponibilità del loro contributo abbiano rafforzato i propositi delittuosi della



associazione di appartenenza.

I prevenuti, infatti, all'interno della cosca, occupano una posizione assolutamente marginale, quale quella spettante a dei semplici "gregari", ed è lo stesso Bou Ghebel che ne ha sottolineato la condizione di dipendenza e sottomissione rispetto ad associati più autorevoli, come ad esempio il Michele non identificato, cui si deve il preannuncio delle modalità di esecuzione della strage, e ne ha posto in evidenza la totale mancanza di autonomia decisionale, laddove, ad esempio, ha riferito che, prospettata ai due l'opportunità di installare una raffineria a Milano, gli stessi gli avevano risposto che questo era un affare della mafia, avendo essi il solo compito di reperire la morfina.



Di così scarsa incisività e qualità erano stati, invero, i contributi che si erano impegnati a dare, e che
in concreto non avevano neppure dato il Rabito e lo Scarpisi, che in seno all'associazione di appartenenza si era
decisa di estrometterli dagli affari sociali e di eliminarli, phi, fisicamente in un secondo momento, secondo
un metodo rituale in ambiente di mafia.

Deve escludersi, invero, che il Rabito e lo Scarpisi con il loro apporto, negativamente valutato dalla cosca e per ciò stesso destinato ad esaurirsi e, quindi, occasionale, abbiano rafforzato i propositi criminosi di un'organizzazione quale quella dei Greco, al cui interno la disponibilità dei mezzi e degli uomini è direttamente proporzionale alla potenza e, quindi, notevolissima, trattandosi di famiglia posta all'apice del gotha mafioso palermitano.

Parimenti deve escludersi che l'attività di procacciamento di armi posta in essere dai predetti imputati in epoca antecedente al 26 luglio I983, sotto il profilo dei risultati conseguiti abbia spiegato efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento strage.

Quanto al contatto con il Leonardo La Grassa, il Bou Chebel ha dichiarato che lo stesso si era impegnato a fornire al Rabito e allo Scarpisi armi corte, cioò pistole calibro 38, calibro 7,65 e simili, armi cioè, che proprio perchè "leggere" non potevano essere utilizzate per l'attentato.

E' solo in data 27 luglio, poi, che il La Grassa venne in Sicilia per provvedere alla consegna di quelle



armi, in un momento, pertanto, in cui ormai già tutto era stato predisposto sul piano della metodologia operativa per l'attuazione della strage.

Relativamente ai fucili lancia granate osserva, poi, la Corte che l'affernazione del Bou, il quale ha riferito che tali fucili se li erano procurati il Rabito e lo Scarpisi sia rimasta priva di oggettivo riscontro.

tali fucili al Bou ebbe a parlare il"Nichele" in data 26 luglio.

E'solo in data 26 luglio, infatti, che il libanese informò il dr. De Luca che l'organizzazione disponeva di dye fucili lanciagranate, facendo al contempo presente che si era comunque adottata la decisione di non utilizzarli per l'esecuzione della strage perchè non offrivano le necessarie garanzie.

Il Bou anzi contestatogli che di tali fucili non aveva mai parlato prima di quella data pur avendo saputo che erano nella disponibilità dell'organizzazione, ha dichiarato di averne già parlato prima del 26 in occasione di altre due conversazioni telefoniche delle quali

sempre secondo quanto dallo stesso asserito non vi sarebbe traccia in atti (cfr. f.1 verb. 84).

Indicazioni non coerenti il libanese ha reso, d'altronde, anche relativamente alla fonte dalla quale i prevenuti si sarebbero procurati i fucili in questione, avendo
dichiarato al dr. Cassarà (cfr.f.53 relazione di servizio)
che se li sarebbero procurati dal La Grassa, al P.M. nel
corso dell'interrogatorio reso in data 5 agosto 1983
(cfr. f.5 fascicolo interrogatori resi in fase di istruttoria) che se li sarebbero procurati da un arabo, e in
dibattimento, infine, da un'altra persona di cui non aveva saputo l'identità.

In siffatto contesto ritiene, pertanto, la Corte carente la prova che all'approvvigionamento di tali fucili abbiano provveduto il Rabito e lo Scarpisi.

In ogni caso va tenuto presente che le armi stesse, da chiunque procurate, non furono di fatto utilizzate per l'attentato.

C'è un momento storico, infatti, non individuabile con precisione ma certamente anteriore al 26 luglio 1983, in cui si deliberò all'interno dell'organizzazione un radicale mutamento delle modalità operative dell'attentato, da attracci

sofisticato e tecnologicamente avanzato sistema "del~ l"autobomba""

Che i prevenuti abbiano operato in favore dell'associazione di appartenenza è, invero, chiaramente conclamato dagli atti processuali, ma per affermare la responsabilità degli stessi in ordine al delitto di strage occorre allora un quid pluris, la prova cioè che effettivamente siano intervenuti nella fabbricazione, collocazione,
messa in azione del congegno esplosivo, nella fornitura del tritolo necessario per provocare la deflagrazione, nella sottrazione della Fiat 126 sulla quale il congegno fu posto, nella fase dei controlli che certamente
saranno stati predisposti per verificare quali fossero le
abitudini del dr. Rocco Chinnici e le misure di sicurezza
poste a tutela della sua incolumità.

Nel senso che nè il Rabito, nè lo Scarpisi siano intervenuti nei momenti cruciali di preparazione ed esecuzione dell'attentato con le modalità con le quali fu attuato, vi è, invero, una serie di dati processuali ed esattamente: la deliberata estromissione degli stessi dalle
attività della cosca, l'articolato contesto operativo in
cui si muovono, il fatto che le modalità di esecuzione della strage furono preannunciate al Bou dal non identificato "Michele", la circostanza che verificatosi l'attentato e dopo essersi incontrato con il Rabito e lo Scarpisi, il libanese nessuna notizia di rilievo riuscì a comunicare al dr. De Luca, nonchè lo stesso commento.

Quale sia stata la qualità e l'incisivatà dei contributi che il Rabito e lo Scarpisi avevano apportato all'organizzazione è lo stesso libanese a riferirlo per averlo appreso da quel "Michele", non identificato, personaggio di spicco della cosca e in posizione gerarchicamente sovraordinata a quella di Rabito e Scarpisi (quello che aveva un certo peso era Michele, dice testualmente il Bou cfr. f.4 fascicolo interrogatori resi in fase d'istruttoria).

Ghà in data 5 agosto 1983 nel corso, del primo interrogatorio reso innanzi al Procuratore della Repubblica,
il libanese ha riferito di avere appreso dal "Michele"
che Piero non era più gradito ai suoi compagni perchè aveva portato nel gruppo "Enzo", che era ritenuto poco affidabile perchè non riusciva ad essere riservato e che
entrambi creavano problemi.

Il "Michele" si era, altresì, lamentato del fatto che i due facessero telefonate che non dovevano fare e consegnassero merce senza farsela pagare, creando problemi per il recupero delle somme.

La condotta del Rabito e dello Scarpisi aveva insomma recato danno all'organizzazione tanto che era stata
adottata la decisione di escludere i due dalle attività
della cosca e quella ulteriore di eliminarli fisicamente in un secondo momento, secondo un metodo rituale in
mambiente di mafia.

Mentre in una prima fase erano stati il Rabito e lo Scarpisi a chiedere al Bou Chebel, prima morfina base e, poi, armi a un determinato momento il "Michele" gli aveva detto che doveva avere rapporti solo con lui e "non dare più importanza a Piero ed Enzo".

In data 9 agosto 1983, nel corso di un altro interrogatorio reso in fase di istruttoria (cfr. f.22 interrogatori resi al P.M.), il libanese ha ancora ribadito che il Michele in occasione dell'incontro avvenuto il 26 luglio all'Hollydey Inn, nel sollecitargli la fornitura di"bask"ed armi gli aveva fatto presente che"bisognava" mettere da parte Piero ed Enzo.

Della deliberata estromissione dello Scarpisi e del Rabito il libanese ha parlato, d'altronde, ancor più dettagliatamente in fase dibattimentale. All'udienza del 16 aprile 1984 (cfr. f.21 verb.69)

il Bou ha, infatti, dichiarato che,già a Mileno,in occasione del primo incontro con il "Pippo", avvenuto in
data 18 luglio, questi, ritornato in albergo per parlargli
da solo, senza cioè che fosse presente lo Scarpisi, nel
mostrarsi contrariato per il fatto che le operazioni di
approvvigionamento di morfina base di cui erano stati
incaricati il Rabito e il Piero non avevano sortito
alcun risultato lo aveva informato che i due sarebbero
stati messi da parte e che ad interessarsi dell'operazione,oltre a lui, sarebbero state altre persone con le quali la avrebbe messa in contatto.

Nell'occasione il "Michele" aveva mostrato scarsa considerazione per il Rabito e aveva anche precisato che, nonostante lo Scarpisi fosse persona affidabile, non era tuttavia, riuscito ad assolvere con buoni risultati lo incurico uffidatogli, proprio porchè si cra fatto condizionare dalla negligenza del Rabito.

Lo stesso libanese, d'altronde, già nell'interrogatorio reso in data 5 agosto 1983 innanzi al P.M., aveva dichiarato (cfr. f.23 fascicoli interrogatori resi in fase d'istruttoria) che il Rabito aveva avuto difficoltà ad ottenere droga dall'associazione di appartenenza a causa del comportamento posto in essere, che era stato ritenuto poco serio. Proprio per tale ragione, sempre stando alle dichiarazioni del libanese il Rabito si era rivolto a lui e allo Scarpisi per procurarsi appunto l'eroina.

All'udienza del 17 aprile 1984 (cfr. f.3 verbal8 70) il libanese ha ancora una volta confermato che,già a Miù lano, quando il Pippo gli era stato presentato lo stesso aveva espresso disapprovazione per la condotta del Rabito e dello Scarpisi, lamentandosi, in particolare, del fatto che non mantenevano gli impegni assunti, che anzicchè rifornirsi di droga, andandola a prendere di persona, aspettavano che altri la portassero loro a domicilio, non attivandosi cioè in modo concludente per il procacciamento della morfina base. Lo stesso discorso il Michele aveva ripreso, poi, quando in data 26 luglio, era andato a trovarlo a Taormina, e, in tale occasione, aveva specificato che non solo l'affare della droga, ma anche quello delle armi avrebbe dovuto trattarlo esclusivamente con lui e

con altre persone che gli avrebbe fatto conoscere e che, poi, non potè presentargli, dato il suo arresto.

Il Bou Chebel ha, tuttavia precisato che comunque, sempre su suggerimento del Michele, avrebbe dovuto mantenere i contatti con il Rabito e lo Scarpisi, anche se solo formalmente, per evitare, cioè, che gli stessi si rendessero conto della deliberata estromissione.

Sarebbero stati cioè dei rapporti improduttivi sul piano dei risultati. *x

Ancora una volta all'udienza del 9 maggio 1984

(cfr. f.14 verb. 81) il Bou ha, infatti, dichiarato che, allorchè il Rabito era venuto a trovarlo a Taormina il 27 luglio, si era parlato pure del viaggio a Cipro, ma senza alcuna serietà da parte sua, avendogli il "Michele" detto di mettere da parte sia lui che lo Scarpisi, facendo, peraltro, in modo che gli stessi/si rendessero conto della deliberata estromissione

La deliberata estromissione del Rabito e dello Scarpisi è viato processuale che ad avviso della Corte li colloca entrambi fuori dallo scenario operativo.

Non possono essere condivise d'altronde le dedu-

zioni che al riguardo sono state sviluppate dall'accusa e cioè che l'estromissione non si era attualizzata, est sendo subordinata la conoscenza di altri personaggi dell'organizzazione che il "Michele" avrebbe dibuto presentare al libanese, e che in ogni caso la stessa era stata decisa con riferimento al viaggio che il Rabito e lo Scarpisi dovevano intraprendere per Cipro allo scopo di reperire morfina base ed armi.

Risulta, invero, in atti che dell'estromissione del Rabito e dello Scarpisi il "Michele" ebbe a parlare sin dal 18 luglio, specificando, poi, il 26 successivo che la stessa sarebbe stata definitiva ed assoluta, nel senso cioè che nessun ruolo i due avrebbero avuto nè per l'affare della droga, nè per quello delle armi e risulta anche che à partire dal 26, il "Michele" ebbe a raccomandare al Bou che, da quel momento, i suoi rapporti con il Rabito e lo Scarpisi dovevano essere puramente formali, mantenuti cioè al solo scopo di evitare che gli stessi si rendessere conto della deliberata estromissione (cfr. f. 29 verb.69).

In siffatto contesto il dato che emerge chiaramente è che i predetti imputati, che in ben cinque mesi di contatti

con il libanese non evevano nessun concreto risultato conseguito, ormai si erano definitivamente squalificati, tanto che all'interno dell'associazione, era stata adottata la decisione di non avvalersi più del loro apporto, dato che non dava garanzia di buona riuscita e, pertanto, di rafforzamento dell'organizzazione stessa.

Ciò che rileva, dunque, è la svalutazione dello apporto dei prevenuti operata da quanti rispetto ad essi si trovavano in una posizione di preminenza, di coordinamento, direzionale, mentre il fatto che il "Michele" abbia parlato al libanese di altre persone che gli avrebbe fatto conoscere all'Hotel Zagarella stà a significare, ad avviso della Corte, non tanto che il Rabito e lo Scarpisi sino a quel momento avrebbero ancora recato dei contributi, quanto, piuttosto, che, una volta conosciute le altre persone, si sarebbero perfezionati i termini dell'accordo tra il "Michele" e il Bou e chiarito il ruolo di questi personaggi.

Ha riferito anzi il libanese che proprio allo scopo di conoscere le persone di cui il Lichele gli aveva parlato si era concordato con lo stesso un incontro all'Hotel Zagarella, di fatto, poi, non potuto avvenire stante il suo arresto.

Rimangono pertanto, sfumate non solo la figura del Michele, cui si deve il preannuncio delle modalità di esecuzione dell'attentato, ma anche le figure degli altri personaggi che il Michele stesso avrebbe dovuto presentare al Bou.

Esplicito è, invero, nel contesto delle conversazioni telefoniche intercorse tra il libanese e il dr. De Luca il riferimento a una pluralità di soggetti che si muovono all'interno dell'organizzazione, vuoi con compiti di direzione e coordinamento dei singoli adepti, vuoi con mansioni esecutive di reperimento o trasporto di armi. All'apendio.

Nella telefonata del 21 luglio, il libanese alla sollecitazione del dr. De Luca di fornirgli notizie
più precise relativamente all'attentato, dopo averlo
rassicurato che non c'erano novità di rilievo (d'accordo
ma non correre, non hanno fatto niente, allora cosa
posso insomma, sto facendo adesso le cose che stanno
preparando capisci?), lo mette al corrente della pre-

senza all'interno dell'organizzazione di altre due tre persone di cui tuttavia non è in grado di formire elementi di identificazione (ci sono altre due tre persone, che dovrei fare conoscere il cognome e conosciuti anche a Palermo...).

Nella telefonata del 25 luglio, poi, intercorsa sempre con il Capo della Craminalpol, il Bou nel sollecitare ancora una volta una più fattiva collaborazione del funzionario pone l'accento sulle obiettive difficoltà di portare avanti l'operazione da solo, dato il numero delle persone da seguire e gli spostamenti continui delle stesse.

E' proprio nel contesto di tale conversazione telefonica che il libanese, rivolgendosi all'interlocutore fa riferimento ad altre quattro, cinque, sette, otto
persone che opererebbero all'interno dell'organizzazione per il procacciamento delle armi.

E'nella stessa occasione che il libanese testualmente dice: "hanno messo, hanno nominato uno come idanzat... ti ricordi? Armavano tutto il Nord ti ricordi?
Hanno nominato uno adesso che si può andare avanti", quasi

quasi a sottolineare la centralità nella vicenda dello apporto di tale soggetto e non può la Corte a tale
specifico riguardo esimersi dal rilevare che i "idanzati" sono una famiglia di notevolissima valenza criminale, i cui legami di cointeressenza con i Greco sono attestati nel rapporto cosidetto dei 162.

Nella telefonata del 26, poi, il libanese, nell'informare il dr. De Luca che, anzicchè il Rabito, era venuto a trovarlo "Pippo", alias Michele, colui dal quale apprende la notizia "dell'autobomba", fà presente che in compagnia dello stesso c'erano altre due persone che tuttavia, non era riuscito a vedere perchè erano rimaste distanti (oggi erano altri due con lui mi ha detto che c'erano altri due amici, ma lasciato lontano...).

E'nel corso della stessa telefonata che il libanese sollecita ancora una volta la collaborazione del dr.
De Luca, chiede pedinamenti (ci vuole solo organizzazione a fare... così non possiamo andare avanti, ci
vuole organizzare le cose ben fatte... tu seguire loro), e ciò ovviamente perchè consapevole che un contatto limitato a Scarpisi e Rabito non poteva garantire

il fallimento dell'operazione che i Greco stavano portando avanti.

Al termine della telefonata alla pressante sollecitazione del Capo della Criminalpol di fornire notizie più precise relativamente al Pippo il Bou risponde: "per essere questo non c'è problema, sappiamo tutto, anche il biondo sappiamo, anche ci sono
altri due, sappiamo tutti sei, sette nomi possiamo
sapere, così anche si può organizzare di più" e il
biondo cui si accenna, sempre secondo le indicazioni
del libanese, è un altro personaggio dell'organizzazione, anch'egli interessato alla questione delle
basi e delle armi, che si sarebbe incontrato con il
"Pippo" a Milano quando questo ultimo era venuto in
quel centro.

W

E' assai articolato, pertanto, il contesto operativo in cui si muovono il Rabito e lo Scarpisi.

All'attività dei prevenuti fà, invero, da sfondo quella di altri soggetti la cui identità è rimasta, peraltro, ignota. Se è vero, poi, che il riscontro obiettivo ha preminente valore probatorio esso è nel senso che lo
annuncio delle modalità di esecuzione dell'attentato
fu dato al Bou Chebel dal Michele e non da Rabito e
dallo Scarpisi.

Sintomatica anzi la circostanza che il libanese, dopo essersi incontrato con il Rabito il giorno 27, nel telefonare al dr. De Luca, non riprende nemmeno il discorso relativo alle modalità di esecuzione della strage.

Cli stessi termini nei quali, stando alle dichiarazioni del libanese sarebbe, anzi avvenuto il discorso tra lui stesso e il Rabito in ordine alle modalità di esecuzione della strage, persuadono la Corte della mancanza di un apporto dello stesso Rabito,
nonchè dello Scarpisi nella fase della preparazione
ed esecuzione dell'attentato con le atipiche modalità
operative con le quali ebbe ad attuarsi.

Ha dichiarato infatti il Bou (cfr.f.9 verb.69) che era stato lua stesso a portare avanti il discorso dell'autobomba, facendo in modo che anche il Rabito ne parlasse e accennandogli a ciò di cui il Michele lo



aveva messo al corrente.

Ha ancora riferito il Bou che nell'occasione il Rabito "aveva finito per dire che anch'egli ne era informato, che lui e gli altri dell'organizzazione lo sapevano", (cfr. f.9 verb. 70), ma il fatto di sapere pur
esprimendo piena adesione morale ai programmi dell'organizzazione non è univocamente sintomatico di un concorso
materiale dei prevenuti nell'evento.

Non si può attribuire, d'altronde, il silenzio del Rabito che nulla ebbe a dire al Bou circa la vittima dell'attentato e i tempi di attuazione dello stesso, ad una sua improvvisa scalta di prudente riservatezza, laddove si consideri che la stessa non avrebbe avuto ragion d'essere nei confronti di un personaggio, quale il Bou, che egli riteneva perfettamente inserito nell'associazione di appartenenza e quindi pienamente meritevole delle sue confidenze, e laddove si consideri, altresì, che era stata proprio l'eccessiva loquacità del Rabito a determinare la decisione di estrometterlo dalle attività della cosda.

E' piuttosto logico ritenere che il Rabito, così

come in precedenza aveva parlato dettagliatamente al Bou dei programmi dell'organizzazione, allo stesso modo il 27, quando ormai tutto dell'attentato era stato deciso - vittima - modalità e tempi di esecuzione, gliene avrebbe parlato se tutto avesse saputo.

Non si può escludere, d'altronde, se si ha riguardo alla deliberata estromissione del Rabito, che
questo ultimo, rimasto fuori dall'organizzazione della
attentato, verosimilmente per vanteria abbia mostrato di seguire il discorso del libanese, facendo intendere che era perfettamente a conoscenza degli sviluppi dell'operazione.

E' stato, peraltro, dedotto dall'accusa che a riprova assoluta della compartecipazione del Rabito e
dello Scarpisi nel reato di strage concorrerebbe il loro comportamento post delictum, così come attestato
nella conversazione telefonica intercorsa tra il Bou
e il dr. De Luca in data 1 agosto 1983, ma anche a tale
specifico riguafdo osserva la Corte che troppo vaga
è stata l'indicazione del libanese il quale ha dichiarato che gli stessi Rabito e Scarpisi, che erano andati

a trovarlo a Taormina l'1 agosto, si erano mostrati
"sorridenti e contenti" per l'evento verificatosi.
Un siffatto atteggiamento dei prevenuti non fornisce,
invero, la certezza che essi un contributo concreto
alla realizzazione della strage abbiano arrecato.

Il dato obiettivo che emerge, per converso, in siffatto contesto è che nei giorni immediatamente successivi al verificarsi dell'attentato, e soprattutto dopo l'incontro a Taormina con il Rabito e lo Scarpisi, il libanese nessuna notizia di rilievo oltre quelle in precedenza fornite, riuscì a comunicare, riservandosi di farlo, per sua stessa ammissione, solo in un secondo momento, in particolare, successivamente allo incontro con il Michele, concordato in termini generici allo Zagarella di Palermo e, poi, di fatto non potuto avvenire stante il sopravvenuto arresto del Bou.

Non si vede ancora una volta, M perckà il Rabito e lo Scarpisi, che pure erano in rapporti di assoluta confidenza con il libanese, tanto da averlo messo al corrente dei programmi delittuosi dell'associazione di appartenenza, e in particolare, dell'attentato che

in seno alla stessa era stato programmato, nessuna notizia eblero a comunicargli in ordine all'attuazione dello stesso.

Se veramente il Rabito o lo Scarpisi un ruolo avessero avuto nella preparazione o collocazione del congegno esplosivo, nella fornitura del tritolo che fu necessario per scatenare la deflagrazione, nella sottrazione
della fiat I26 sulla quale il congegno fu posto, certamente ne avrebbero messo al corrente il Bou, così come nel
corso dei precedenti contatti lo avevano messo al corrente dei compiti loro assegnati all'interno dell'associazione di appartenenza.

E' ragionevole, invero, ritenere in siffatto contesto che se il libanese nel descrivere l'atteggiamento del Rabito e dello Scarpisi ebbe a dire al dott. De Luca che gli stessi si erano mostrati compiaciuti per la strage, ciò avvenne solo nell'intento di dismostrare che comunque una qualche notizia egli era in grado di fornire.

Sintomatica la circostanza che solo in dibattimento il Bou ha attribuito ai coimputati le espressiont "vedi come è finita" che i prevenuti avrebbero profferito in

occasione dell'incontro dell'I agosto.

E', peraltro, incompatibile con l'ipotesi accusatoria il fatto che il Rabito e lo Scarpisi, nei giorni
immediatamente successivi all'esecuzione della strage,
quando dunque la possibilità dei posti di blocco e
dei controlli era di certo particolarmente accentuata,
ciònondimeno si siano messi in viaggio per la Calabria
allo scopo di incontrarsi con il Rosano, per recuperare dallo stesso venti o venticinque milioni che doveva
loro come corrispettivo di una partita di droga.

Quanto alla posizione processuale dell'imputato Rabbito, la Corte osserva, poi, che lo stesso si presenta come un personaggio di minor rilievo all'interno della organizzazione rispetto allo Scarpisi, e che nei giorni cruciali di preparazione ed esecuzione della strage ebbe a trovarsi a Taormina in compagnia del libanese.

Non si può sostenere, invero che il Rabito si sia recato a Taormina allo scopo di precostituirsi un alibi

Sep.

perchè se veramente questa fosse stata la sua intenzione non si sarebbe certo creato un alibi che doveva passare attraverso il filtro "Bou Chebel", un personaggio cointeressato ai loschi traffici che egli aveva in corso.

Dato certo è, invero, che il Rabito la mattina del 29 luglio si trovò in compagnia del Bou Chebel, accompagnandolo da Taormina all'aeroporto di Catania ove entrambi erano giunti poco prima delle 7,30, orario fissato per la partenza dell'aereo sul quale si sarebbe dovuto imbarcare il libanese.

Non si può, poi, collegare la partenza del Rabito per Palermo il giorno 29 alla strage, perchè è processuale - lo riferisce lo stesso libanese - che tale partenza fu una conseguenza della sua decisione di lasciare Taormina per raggiungere Milano ove si sarebbe dovuto recare per andare a prendere la Sofia Lagou.

Inizialmente, infatti, era intento sia suo che del Rabito rimanere ancora per qualche giorno a Taormina.

E' emerso, poi, nel corso dell'istruttoria dibattimentale che il Rabito non sapeva che il gmorno precedente il Michele si era incontrato con il Bou e ciò, W

avendo lo stesso libanese dichiarato che, informato il Rabito della circostanza e, in particolare, del fatto che la persona che era venuta a trovarlo, da lui indicata come "Pippo" (cfr.f.19 verb.69), gli aveva parlato della disponibilità di motoscafi per il trasporto della morfina, il Rabito stesso si era mostrato contrariato, tranquillizzandosi, poi, solo dopo avere saputo in seguito ad unaconversazione telefonica con lo Scarpisi che quella persona in realtà era "Michele", un personaggio "molto a posto, molto importante".

Ai fini della valutazione della posizione processuale del Rabito il fatto che lo stesso non sia stato messo al corrente del contatto del Michele con il libanese assume, a parere della Corte un preciso valore probatorio, attestando che l'estromissione del prevenuto si era già attualizzata, tanto che lo stesso non veniva tempestivamente messo al corrente dei movimenti che c'erano all'interno dell'organizzazione.

E'lo stesso Michele, d'altronde ad aver riferito al Bou Chebel che per quanto lo Scarpisi fosse persona affidabile, ciò-nondimeno non era riuscito ad assolvere



con buoni risultati l'incarico affidatogli perchè si era fatto condizionare dalla negligenza e dalla leggerezza del Rabito stesso.

Che il Rabito fosse all'interno dell'organizzazione una figura dai contorni estremamente ridotti lo si evince, d'altronde, anche dal fatto, ad esempio, che lo stesso in data 18 luglio non ebbe a presenziare allo incontro tra lo Scarpisi, il Michele e il Bou.

Si appalesa comunque quale argomento decisivo nel senso di escludere una qualsiasi partecipazione del Rabito alla preparazione ed attuazione dell'attentato, il fatto storicamente certo, che dal 27 al 29 Luglio, cioè nei momenti più significativi della detta attività criminosa ebbe lo stesso Rabito a trovarsi ininterrottamente a Taormina alloggiando all'albergo Hollydey Inn.

In suffatto contesto ritiene pertanto la Corte che hella carenza della prova di un apporto materiale del Rabito al delitto di strage e dovendosi escludere, d'altronde che con la sua condotta abbia rafforzato i propositi delittuosi dell'associazione di appartenenza, se ne impone l'assoluzione dalle imputazioni sub a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m) con formula ampiamente liberatoria cioè per non avere commesso il fatto.

Meno limpida appare rispetto alla posizione processuale dell'imputato Rabito quella dello Scarpisi.

Non può escludersi, infatti, con assoluta certezza che lo stesso sia attivamente intervenuto nella fase della preparazione ed esecuzione dell'attentato concorrendo acchè esso si attuasse con le originali modalità operative che ebbero effettivamente a caratterizzarlo.

Se da un canto militano, infatti, nel senso della insussistenza di un apporto materiale dello Scarpisi nella fase anzidetta le considerazioni sin qui svolte, e in particolare la deliberata estromissione dalle attività della cosca, il fatto oggettivo che il libanese dopo essersi incontrato con lui nessuna notizia di rilievo riuscì a comunicare al dr. De Luca, nonchè lo stesso comportamento post delictum dell'imputato, se d'altra parte depongono a suo carico il fatto oggettivo che non si sia recato a Taormina dal libanese in compagnia del Rabito tra il 26 e il 29 luglio, nonchè il ricorso da parte dello stesso ad un alibi, poi rive-

Quanto alla presenza dello Scarpisi a Palemo, osserva tuttavia la Corte che la stessa non può assumere
univocamente valore sintomatico di una compartecipazione materiale dello stesso al delitto di strage, laddove si abbia soprattutto riguardo a quanto ha dichiarato il libanese al Procuratore della Repubblica nel

corso dell'interrogatorio reso in data 9 agosto 1983.

Ha riferito infatti, il Bou Chebel in quell'occasione di avere saputo dal Rabito che lo Scarpisi non era
venuto a Taormina poichè aspettava una persona che doveva arrivare da Milano e con la quale aveva in corso
traffici di droga.

Anche ad ammettere, peraltro, che lo Scarpisi in quel torno di tempo, così come è dato desumere dal contesto della conversazione telefonica intercettata sulla utenza di casa Rosano alle ore 19,02 del 19 luglio 1983, si sia incontrato con il Leonardo La Grassa, osserva la Corte che tale incontro non può essere collegato alla strage, risultando in atti che il La Grassa si era impegnato a consegnare armi corte, cioè pistole, calibro 38 e calibro 7,65, inidonee, pertanto ad essere utilizzate per l'attentato.

Quanto, poi, all'alibi che lo Scarpisi ha prospettato in dibattimento per apiegare i movimenti del giorno 29, tale alibi è invero risultato mendace.

L'imputato ha, infatti, dichiarato che il 29

luglio alle 8,30 si sarebbe incontrato con tale Padellaro Giuseppe, titolare di un'agenzia di assicurazione posta nelle adiacenze dello stabile ove abitava e con il quale avrebbe dovuto regolarizzare la fornitura di una macchina da scrivere che gli aveva sottoposto in visione giorni prima.

Sentito il teste Padellaro lo stesso, dopo avere dichiarato di essersi incontrato con lo Scarpisi il giorno 29, intorno alle 8,30 ha,poi, riferito che nell'occasione si era parlato del pagamento matxarazza e del rilascio della relativa fattura.

Di fatto, poi, sempre a dire del teste tale fattura gli era stata consegnata dallo Scarpisi il 2 agosto.

Il mendacio è evidente, risultando in atto che il 2 agosto l'imputato trovavasi in Calabria e risibile appare anche la spiegazione che a tale riguardo lo
stesso ha fornito, dichiarando che in realtà la fattura al Padellaro l'aveva consegnata il tre e non il due,
e concludendo che se su quella fattura figutava la data del due, ciò era da ascriversi ad un errore.

E' fallito, pertanto, l'alibi dello Scarpisi.

Non può, peraltro, sottacersi che se da un canto il fallimento dell'alibi depone a suo carico, d'altro canto milita nel senso dell'estraneità dello Scarpisi al reato di strage contestatogli il fatto, parimenti emerso in dibattimento, che lo stesso, appreso dell'arresto del Rabito ciondadimeno abbia fatto rientro presso la sua abitazione.

E'stato, peraltro, dedotto dall'accusa che avendo lo Scarpisi dichiarato di avere collegato l'arresto del Rabito alla precaria situazione finanziaria dello stesso e ai debiti che aveva contratto con le Banche, si spiegherebbe in tal modo il suo comportamento, ma una siffatta osservazione milita, inve66, a favore dell'imputato perchè se veramente in quei giorni o lui o il Rabito fossero intervenuti nella preparazione ed esecuzione dell'attentato, la sua immediata preoccupazione, appreso dell'arresto dell'amico, doveva essere quella di allontanarsi dai luoghi ove certamente le forze di polizia avrebbero cercato di rintracciarlo e principalmente, pertanto, da quello di propria abitazione, ove, infatti, venne, poi arrestato.

Non ha trascurato, poi, la Corte di valutare nell'esaminare la posizione processuale dello Scarpisi il contenuto di alcune delle conversazioni telefoniche intercettate
sull'utenza di casa Rosano fra il 19 e il 22 luglio e ciò
nel tentativo di trovare per la lettura delle stesse una
chiave interpretativa aderente alle risultanze processuali.

Dal contesto di tali telefonate, in cui ricorre ancora una volta un linguaggio ermetico e convenzionale che gli imputati hanno cercato di giustificare, fornendo spiegazioni risibili e palesamente difensive (cfr. verb. 74, verb. 75 e verb. 78), si evince che lo Scarpisi tra il 19 e il 22 luglio, data della sua partenza per Palermo ebbe a permanere a Milano, ovviamente perchè interessato ai loschi traffici che in quel centro aveva in corso, ma riticne la Corte che si sia trattato di traffici collegati a questioni di droga, deponendo univocamente in tal senso il fatto obiettivo che lo Scarpisi per trattarli sia rimasto a Milano e l'ulteriore dato obiettivo che agli stassi appaia interessato oltre che il Rabito; che ri-



petutamente cerca di mettersi in contatto con lo Scarpisi per seguire lo sviluppo dei suoi movimenti e dei suoi incontri, anche il Rosano, presso l'abitazione del quale lo Scarpisi in quel torno di tempo ebbe ad alloggiare.

In siffatto contesto si impone, pertanto, l'assoluzione dello Scarpisi dalle imputazioni ascrittegli ai
capi a), b), c), d), e), f), g), h), i); l) ed m) della rubrica con formula non ampiamente liberatoria.

Valutazioni giuridiche e criteri di determinazione della pena.

La vicenda all'esame della Corte ha fornito prova tangibile che la "mafia" nell'attuale contesto storico ; ha acquistato la fisionomia di vero e proprio contro . potere criminale che si erge al di sopra dello Stato e realizza attacchi frontali al cuore dello stesso, laddove veda intralciate le sue possibilità di espansione.

Il fatto obiettivo che la mafia abbia trovato nel traffico degli stupefacenti la sua fonte primaria di reddito dà contezza di come la stessa abbia raggiunto una massiccia potenza económica che **%1** ha consentito di penetrare con azioni di capillare incisività nei sofisticati circuiti del potere economico e finanziario.

E' evidente, seriano, che proprio per il fatto di avere assunto tale connotazione essa esige dallo Stato la legittimazione della sua esistenza e non esita, pertanto, ad entrare in conflittualità con lo stesso, laddove tale legittimazione non le venga riconosciuta, mutuando, perciò dalle associazioni terroristiche e sovversive una valenza politica che mai in passato aveva contraddistinto le sue azioni.

Sintomatiche al riguardo le stesse modalità operative dell'attentato che assumono l'univoco significato di sottolineare con un'azione eclatante e dimostrativa tra i connotati terroristici la straordinaria
sua potenza, tale da consentirle la realizzazione di
una sfida tanto più intimidatoria quanto più distruttrice.

Queste considerazioni spiegano la qualificazione giuridica dei fatti.

Rettamente è stato, infatti, contestato il reato

di strage politica previsto dall'art. 285 C.P.

L'azione costitutiva di tale delitto, come non ha mancato di chiarire la Suprema Corte (Cassaz. Sez. I 15 novembre 1978 linto) consiste, infatti, nella commissione di un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato allo scopo di attentare alla sua sicurezza ed è appunto tale dolo subspecifico che differenzia il reato in questione da quello di strage comune, per il quale è sufficiente il dolo specifico costituito dal fine di uccidere.

Rettamente poi è stata altresì contestata l'aggravante di cui all'art. 1 del D.L. 15/12/1979 nº 625

perchè con l'azione criminosa posta in essere la mafia
oltre ad attentare la sicurezza dello Stato, elemento
questo specifico del reato subarticolo 285 C.P., ha inteso metternein discussione "l'ordine democratico" e
soprattutto l'eselusività del suo potere, realizzando
così sul piano della strategia operativa un elevamento
del livello di scontro e manifestando il più assoluto
disprezzo del concetto stesso di legalità e soprattutto

di quei principi costituzionali che la democraticità dello Stato riassumono.

Con l'azione deliberata, infatti, i Grecco hanno inteso dimostrare l'impotenza dello Stato di fronte al potere mafioso e creare nella collettività sfiducia nelle istituzioni.

Sussistono pienamente pertanto gli estremi della aggravante in questione e la stessa ovviamente ricorre in tutti i reati che hanno avuto funzione strumentale a quella dell'art. 285 C.P., detenzione dell'esplosivo, costruzione dell'autoordigno esplosivo, detenzione e porto della stessa, furto dell'auto e della targa, omicidi pluriaggravati per i quali ricorre la premeditazione costituita dallo studio freddo e calcolato di tutta l'azione, lesioni, resisfenza a pubblico ufficiale, ecc.

Agli imputati Greco Michele e Greco Salvatore, per tutti i reati loro contestati unificati dal vincolo della continuazione, in quanto commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso va, pertanto, irrogata la massima pena dell'ergastolo. Cop cinica, fredda, lucida, calcolata determinazione gli stessi hanno ordito e attuato un disegno di
inaudita, spietata, disumana brutalità omicida, accettando con piena consapevolezza l'idea che, oltre al consigliere Chinnici, un numero indeterminato e indeterminabile di vittime inermi potesse trovare la morte al momento dell'esecuzione dell'attentato.

Tale disegno criminoso i fratelli Greco hanno deliberato e attuato allo scopo di mantenere integra la potenza dell'associazione mafiosa cui fanno capo, compromessa dalle iniziative giudiziarie che contro la stessa il Consigliere Chinnici aveva portato avanti.

Tale pena viene così determinata: ergastolo per il delitto sub g), ergastolo per il delitto sub h), unificati tali delitti ex art. 81 C.P. + ex art. 81 C.P.,
cioè a titolo di aumento per la continuazione, nove anni per il reato sub n), anni tre + lire unmilione di
multa per il reato sub a), anni due e lire duecentomila di multa per il reato sub c), anni quattro e lire
unmilione di multa per il reato sub b), anni due e lire cinquecentomila di multa per il reato sub e), anni

tre e lire ottocentomila di multa per il reato sub f), anni sei di reclusione per il reato sub i), anni quattro di reclusione per il reato sub l) + autonomamente ex art. 703 C.P. mese uno di arresto.

La pena complessiva così determinata è ai sensi
dell'art. 72 C.P. l'ergastolo con isolamento diurno che
avuto riguardo alla gravità dei fatti commessi si ritiene
di applicare nella misura massima di mesi 18 (diciotto).
A tale pena consegue per legge ai sensi degli artt.

29 e 32 C.P. l'interdizione perpetua degli imputati
Greco Michele e Greco de la così degli artt.

Greco Michele e Greco Salvatore nato nel 1927, dai pubblici uffici, nonchè la loro interdizione legale e la decadenza dalla potestà di genitori.

Alla statuizione di colpevolezza dei prevenuti in ordine a tutti i reati loro contestati consegue altresi, per legge la condanna degli stessi in solido al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese in favore delle parti civili Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno in persona del rispettivo Ministro in carica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Presidente della Regione Siciliana in persona del

Presidente in carica tutti e cinque rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, Comune di Palermo, in persona del Vice Sindaco in carica, quale Procuratore Speciale del Sindaco in carica, Avv. Alberto Polizzi, quale Procuratore Speciale di Passalacqua Agata vedova Chinnici, Avv. Michelangelo Salerno quale Procuratore Speciale di Pecoraro Ignazio, Lo Nigro Antonino, Amato Alfonso, Calvo Cesare e Palieri Immacolata vedova Trapassi, quest'ultima in nome proprio e quale legale rappresentate dei figli minori, Trapassi Monica, Trapassi Laura, Trapassi Salvatore e Trapassi Luca, Avv. Emanuele Russo Parrino, quale Procuratore Speciale di Lombardo Rosa Maria vedova Bartolotta, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Bartolotta Dario e Avv. Nadia Alecci quale Procuratore Speciale di Paparcuri Giovanni.

Per la liquidazione dei danni non essendovi agli atti i necessari elementi di valutazione, si rimandano le
parti al competente Giudice Civile, e quanto alle spese,
tenuto conto della lunga durata del processo, le stesse vengono liquidate in complessive £ 4.00.2.100(liquattromilioniduemilacento) per ciascuna delle dette parti ci-

vili di cui lire quattromilioni per onorario di difesa.

Alle parti civili Lo Nigro Antonino, Paparcuri Giovanni, Amato Alfonso, Pecoraro Ignazio, Palieri Immacolata e Lombardo Rosa nelle persone dei rispettivi Procuratori Legali e le ultime due nella duplice qualità,
cioè, sia in proprio che quali legali rappresentanti dei
figli minori, si ritiene opportuno assegnata una provvisionale che si dichiara immediatamente esecutiva e che
è da imputarsi alla liquidazione definitiva.

Tale provvisionale avuto riguardo all'entità dei danni e delle lesioni patite dalle dette parti civili viene
determinata in lire trentamilioni per le vedove del maresciallo Trapassi e dell'appuntato Bartolotta, madri,
rispettivamente di quattro e cinque figli minori e in lire venticinquemilioni per l'autista giudiziario Paparcuri
Giovanni, il quale, come si evince dalla relazione peritale in atti, verificatasi l'esplosione ha subito la rottura della membrana timpanica con persistente riduzione
dell'udito.

Al Pecoraro, all'Amato e al Lo Nigro, addetti alla scorta del Consigliere Chinnici che a causa della deflagrazione subirono pure lesioni anche se più lievi va liquidata a titolo di provvisionale la somma di £.5.000.000.-. (lire cinquemilioni).

Agli imputati Scarpisi Pietro e Rabito Vincenzo per il delitto sub n) del quale si sono resi responsabili appare equo irrogare, valutati i criteri tutti di cui all'art. 33 C.P. e tenuto in particolare conto dello elevatissimo grado di criminalità dell'associazione mafiosa di appartenenza, la pena di anni 15 di reclusione ciascuno (pena base ex art.416 bis C.P. comma 4º anni 10 di reclusione aumentata ad anni 15 per effetto dell'aggravante di cui all'art. 1 comma 1º D.L. 15 dicembre 1979 nº 625).

A tale pena ai sensi degli artt. 29 e 32 C.P. consegue l'interdizione perpetua degli imputati dai pubblici uffici, nonchè, per il tempo di espiazione della pena stessa la loro interdizione legale e la sospensione dalla potestà di genitori.

Ai sensi dell'art. 230 C.P. va disposta altresì che espiata la pena, il Rabito e lo Scarpisi siano sottoposti a libertà vigilata per la durata minima di anni tre e ciò in considerazione della gravità del reato del quale si sono resi responsabili.

Tutti gli imputati per cui vi è stata affermazione

di colpevolezza vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali e il Rabito e lo Scarpisi, altresì, a quelle del loro mantenimento in carcere durante la custodia preventiva.

Stante l'assoluzione del Bou Chebel, ne và disposta l'escarcerazione se non detenuto per altra causa, mentre relativamente al Greco Salvatore nato a Palermo il 12/5/1924, parimenti assolto da tutte le imputazioni ascrittegli, và revocato l'ordine di cattura emesso nei suoi confronti dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta in data 5/8/1983.

Ai sensi dell'art. 240 C.P., va ordinata la confisca e distruzione del passaporto svizzero a nome di Zufferey Bernard di cui al reperto nº 9221/2, nonchè delle schegge e dei pezzi di gomma di cui al reperto nº 9221/8.

Va,infine, disposta la restituzione di quanto altro in sequestro agli aventi diritto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1,2 e 4 Legge 2.10.1967 nº 895, 9,10 e 12 Legge 14.10.1974 nº 497, 1 Legge nº 625/1979,

110, 624, 625 n° 2,5 e 7, 61 n. 2 e 10 112 n°1, 419, 422, 81, 575, 576 n° 1, 577 n° 3, 582, 583, 585, 336, 339, 703, 270bis, 416, bis, 29, 32, 72, 230 e 417 C.P.; 479, 483, 488 e 469 C.P.P.;

DICHIARA

Greco Michele, Greco Salvatore nato il 7.7.1927, Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro colpevoli del delitto
di associazione per delinquere di cui alla lettera "n"
della rubrica ed i primi due, cioè Greco Michele e Greco Salvatore, anche dei reati di cui alle lettere a,
b, c, d, e, f, g, h, i, l ed m, unificati gli stessi
e quello di cui alla lettera "n" sotto il vincolo della continuazione, e condanna il Rabito e lo Scarpisi
alla pena di ann. 15 (quindici) di reclusione ciascuno ed il Greco Michele ed il Greco Salvatore alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per il periodo di mesi 18, nonchè tutti e quattro, in solido, al
pagamento delle spese processuali ed il Rabito e lo
Scarpisi anche di quelle del rispettivo mantenimento
in carcere durante la custodia preventiva.

Dichiara i suddetti Greco Michele, Greco Salvatore, Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro interdetti, in
perpetuo, dai pubblici uffici, nonchè la loro interdizione legale durante l'espiazione della pena, con
decadenza per i primi due dalla potestà di genitori
e sospensione di essa per gli altri due durante il
tempo dell'espiazione stessa.

Ordina che il Rabito e lo Scarpisi, espiata la pena, siano sottoposti a libertà vigilata per la durata minima di anni tre.

Condanna, altresì, i suddetti Greco Michele e Greco Salvatore, in solido, al risarcimento dei danni
ed alla refusione delle spese in favore delle parti civili Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, in persona del
rispettivo Ministro in carica, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in persona del presidente in carica,
Presidenza della Regione Siciliana, in persona del
presidente in carica, tutte e cinque rappresentate
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta; Comune di Palermo, in persona del V. Sindaco

in carica, quale procuratore speciale del Sindaco in carica; Avv. Alberto Polizzi, quale procuratore speciale di Passalacqua Agata, ved. Chinnici; Avv. Michelangelo Salerno, quale procuratore speciale rispettivamente di Pecoraro Ignazio, Lo Nigro Antonio, Amato Alfonso, Calvo Cesare e Palieri Immacolata ved. Trapassi, quest'ultima in nome proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Trapassi Monica, Trapassi Laura, Trapassi Salvatore e Trapassi Luca; Avv. Russo Parrino Emanuele, quale procuratore speciale di Lombardo Rosa Maria, ved. Bartolotta, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Bartolotta Filomena, Bartolotta Fabio, Bartolotta Massimiliano, Bartolotta Viviana e Bartolotta Dario e Avv. Nadia Alecci, quale procuratore speciale di Paparcuri Giovanni.

Rimette le parti per la liquidazione dei danni davanti al competente giudice civile e liquida le spese in complessive £ 4.002.100 (quattromilioniduemilacento) per ciascuna di dette parti civili, di cui £ 4.000.000 (quattromilioni) per onorario di difesa.

Assegna alle parti civili Lo Nigro Antonino, Paparcuri Giovanni, Amato Alfonso, Pecoraro Ignazio, Palieri Immacolata e Lombardo Rosa, nelle persone dei rispettivi procuratori speciali e le ultime due nella
duplice qualità, cioè sia in proprio che quale legali
rappresentanti dei figli minori e con ripartizione come per legge, una provvisionale, da imputarsi sulla
liquidazione definitiva, nelle seguenti misure:
£ 30.000.000 (tremilioni) a Lombardo Rosa, £ 10.000.000
(diecimilioni) ad Amato Alfonso, £ 5.000.000 (cinquemilioni) a Pecoraro Ignazio, £ 5.000.000 (cinquemilioni) a Lo Nigro Antonino, £ 25.000.000 (venticinquemilioni)a Paparcuri Giovanni e £ 30.000.000
(trentamilioni) a Palieri Immacolata, il presente provvedimento dichiarando provvisoriamente esecutivo.

Vo l'art. 479 C.P.P. assolve Bou Chebel Ghassan e Greco Salvatore nato il 12.5.1924 da tutte le imputazioni loro ascritte per non avere commesso il fatto, nonchè Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro da quelle di cui alle lettere, a, b, c, d, e, f, g, h, i, l ed m, il primo, cioè Rabito per non avere commesso il fatto ed il secondo, cioè Scarpisi per insufficienza di prove.

Ordina la immediata escarcerazione dell'imputato Bou Chebel Ghassan, se non detenuto per altra causa,
e revoca l'ordine di cattura emesso dal Procuratore
della Repubblica di Caltanissetta il 5.8.1983 nei confronti di Greco Salvatore nato a Palermo il 12.5.1924
per i reati dai quali è stato assolto con la presente sentenza.

V° l'art. 240 C.P., ordina la confisca e distruzione del passaporto svizzero a nome di Zuffere; Bernard di cui al reperto n° 9221/2 e delle schegge e
pezzi di gomma di cui al reperto n° 9221/8 e la restituzione di quant'altro in sequestro, in favore degli
aventi diritto.

Caltanissetta, 24.7:1984.

Il Presidente:

Il Giudice Estensore:

Il Cancelliere:

Depositata nella Cancelleria della Corte di Assise di Caltanissetta oggi 15 ottobre 1984

INDICE

Il fatto, le indagini di Polizia				
Giudiziaria e la fase dell'istru-				
zione sommaria	da	pag.1	a pa	ig. 51
Il dibattimento		" 51	**	99
La Motivazione:				
Analisi critica delle dichiarazio-				
ni dell'impurato libanese Bou Che-				
bel Ghassan	11	99	"	1 64
Lealtà del Bou Chebel Ghassan nel				
rapporto con il dott.Antonio De Lu-				
ca Capo della Criminalpol della Si-				
cilia Occidentale	n	1 64	'n	209.
La prova logica e storica esistente				
in processo a carico degli imputati				
Greco Michele e Greco Salvatore		• •		
(nato nel 1927)	tŧ	209	,#I	259
a posizione processuale dell'impu-				•
ato Greco Salvatore nato nel 1924	н	259	tt .	264
nserimento di Rabito e Scarpisi nel				
ircuito del traffico degli stupe-				
acenti e loro affiliazione alla				
amiglia mafiosa facente capo ai				
ratelli Graco				

Il tema del concorso di Rabito
e Scarpisi nel reato di strage da pag. 264 a pag. 341
Valutazjoni giuridiche e criteri di determinazione della pena " 341 " 355

-;-:-:-;-:-:-:





DELLA STRAGE DI VIA FEDERICO PIPITONE

Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (14 giugno 1985)

FAITA SCHEDA N. 1/85 del reg. gen. N. 10/85 del Registro insera, sentenze	
CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA	(88)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	4
ottantacinque L'anno millenovecentosessant il giorno 14 del mese di <u>Giugno</u> in <u>Caltanissetta</u>	/
LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA	
composta dai Signori:	
1. pr. ANTONINO SAETTA Presidente	
2. Dr. ALFIO CATALANO Consigliere	
3. ANNA MARIA GRUTTADAURIA	Mary high
4. INES LO PORTO FALZONE	4
5. GIUSEPPA PAIKA IO PORTO Giudici	350
6. ANTONINA CAMPANA popolari	
7. EGANUELE TANDURELLA	
8. GIOACCHINO DI VITA	
Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal SignorPietro Sirena	i de la companya de
e con l'assistenza della Camoelliera Segretaria Silvana Doll'Utri	
ha pronunciato la seguente SENTENZA	
nella causa penale	
CONTRO	

- 1) EABITO VINCENZO nato 14/1/1939 a Palermo DETENUTO PRESENTE arr.4/8/83
- 2) SCARPISI PIETRO nato 14/11/58 a Palermo DETENUTO PRESENTE ARR 4/8/83
- 3) BOU CHEBEL CHASSAN nato 14/12/1946 a Bick Fage Ei Metu (Libano) DETENUTO PRESENTE -

spese che vengono liquidate come in dispositivo.

- 191 -

mati, inoltre, in solido con gli imputati Greco Miche le e Greco Salvatore (nato nel 1927) al pagamento, in favore dell'erario, delle spese del presente grado del giudizio, ferma restando in favore delle parti civili appellanti la liquidazione di quelle del giu dizio di primo grado nella misura indicata nell'impu gnata sentenza, che si ritiene congrua ed adeguata alla natura, difficoltà ed al particolare studio rie chiesto dal processo.

Non ricorrono, infine, ragioni tali da legittima=
re la chiesta modifica delle statuizioni, adottate
dai primi giudici in ordine alla assegnazione della
provvisionale.

..... P. Q. M.

Visti gli artt. 1,2,4 legge 2 ottobre 1968 n.895, 9, 10,12 legge 14 ottobre 1974 n.497, artt.110,81, 624, 625 n.2, 5 e 7, 575, 576 n.1, 577 n.3, 582, 583, 585, 336, 339, 703, 416 bis, 422, 61 n.2 e 10, 112 n.1, 62 bis, 69 cod.pen.; 483, 488, 489, 523, 213 Cod.proc.pen.;

dichiara inammissibili gli appelli proposti dalle par ti civili Passalacqua Agata ved. Chinnici c Paparcuri Giovanni avverso la sentenza della Corte di Assi-

se di Caltanissetta in data 24 luglio 1984 ed in parziale riforma della stessa sentenza, appellata anche dagli imputati Greco Michele, Greco Salvatore (nato nel 1927), Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro, nonchè dal Procuratore Generale presso questa Corte nei con fronti degli imputati Rabito Vincenzo, Scarpisi Pietro, Greco Salvatore (nalo nel 1924) e Bou Chebel Ghassan e dal Procuratore della Repubblica nei con= ... fronti degli imputati Rabito Vincenzo, Scarpisi Pie tro e Greco Salvatore (nato nel 1924) ed, anogra, ap pellata dalle parti civili Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giusti zia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presiden za della Regione Siciliana, Cesare Calvo, Lo Nigro Antonio e Falieri Immacolata vedova Trapassi, dichia ra Scarpisi Pietro e Rabito Vincenzo colpovoli del delitto di strage comune di cui all'art. 422 C.P., così qualificata l'imputazione di cui alla lettera G) della rubrica, nonchè di tutti gli altri reati lo ro ascritti, esclusa per tutti i reati l'aggravante di oui all'art.1 decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 625, assorbiti i reati di omicidio e lesioni persona li in quello di strage e qualificata l'imputazione di cui alla lettera N) come associazione a delinque re di stampo mafioso ex art.416 bis C.P.; ----

- 192 -

dichiara i reati predetti unificati dal vincolo del= la continuazione e, concesse agli imputati Rabito e . Scarpisi le circostanze attenuanti generiche, dichia rate prevalenti su tutte le contestate aggravanti, condanna i suddetti alla pena di anni ventidue di re clusione, giorni venti di arresto e £.2.000.000 (due milioni) di multa, nonchè in solido con gli imputati Greco Michele e Greco Salvatore (nato nel 1927) al ri sarcimento dei danni da liquidarsi in separata seda : ed alla refusione delle spese in favore delle parti civili Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero del la Difesa e Ministero dell'Interno, in persona del rispettivo ministro in carioa, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente in caria ca, Presidenza della Regiono Siciliana in persona del Presidente in carica, tutte e cinque rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanis setta, comune di Palermo in persona del vice-sindaco in carica, Passalacqua Ageta vedova Chinnici, Pecora ro Ignazio, Lo Nigro Antonio, Amato Alfonso, Calvo ... Cesare, Palieri Immacolata vedova Trapassi in nome proprio c quale legale rappresentante dei figli ming ri Trapassi Monica, Trapassi Jaura, Trapassi Salvato re e **P**rapassi Luca, Lombardo Rosa Maria vedova Barto lotta in proprio e quale legale rappresentante dei

figli minori Bartolotta Filomena, Bartolotta Fabio, Bartolotta Massimiliano, Bartolotta Viviana e Barto= lotta Dario, Paparcuri Giovanni, liquidando le spese del giudizio di primo grado nella misura già determi nata nell'impugnata sentenza e quelle del presente... giudizio in £.3.501.400 (tremilionicinquecentounomila quattrocento), in esse comprese £.3.500.000 (tremilio nicinquecentomila) per onorari difensivi, in favore di ciascuna di dette parti civili. Conforma, nel resto, l'impugnata centenza, qualifi= cando anche nei confronti degli altri imputati l'im putazione di cui alla lettera G) della rubrica come strage comune ex art. 422 C.F., quella di cui alla lettera N) della rubrica come associazione a delin= quere di stampo mafioso ex art.416 bis.C.P. ed esclu dendo per tutti i reati l'aggravante di cui all'art. 1 del citato decreto n.625/79. Condanna, infine, gli imputati Rabito, Scarpisi, Gre co Michele e Graco Salvatore (nato nel 1927), in via solidale tra loro, al pagamento delle spese del pro sente grado del giudizio. Caltanissetta, 14 giugno 1985.

Alfi Catalano Chulan Sally


Postilla (Nº1) da inserire a pag.88: "Volendo parla



Corte di Cassazione (3 giugno 1986)

AL MASSIMARIO





, Magnetia	
, REPUBBLICA ITALIANA	Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	^{del} 3.6.1986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	
SEZIONE I PENALE	SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.:	N. 1942
Dott. Corrado CARNEVALE Presidente	
1. Dott. Pasquale Vincenzo MOLINARI Consigliere	REGISTRO GENERAL
2. * Renato DE TULLIO *	N. 186/86
3. " Ugo DINACCI	
4. » Vitaliano ESPOSITO »	
ha pronunciato la seguente	CORTE SUPPEMENT CASSAUX
SENTENZA	VETTONS GODDE
sul ricorso proposto da 1) GRECO Michele, nato a Palermo	Aichlesta eggia stud
il 2 maggio 1924; GRECO Salvatore, nato a Palermo	25 Noy, 2002
il 7 luglio 1927; 3) RABITO Vincenzo, nato a Paler	IL CANCELLIER
mo il 14 gennaio 1939; 4) SCARPISI Pietro, nato a	1
Palermo il 14 novembre 1958.	
avverso la sentenza della Corte di assise di appello di	
Caltanissetta del 14 giugno 1985.	
	The state of the s
/isti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,	
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere	
Mod. 82 A. Spæssi - Roma	

art. 41-bis cod.proc.pen.).

I giudici del rinvio sono ovviamente liberi di riva lutare completamente, not processo di formazione del loro convincimento, tutte le risultanze probatorie ritualmente acquisite, senza alcun vincolo metodologico e con il solo limite, se del caso, del rispetto del principio di diritto da questa Corte ribadito in tema di valutazione della chiamata di correo.

La Corte di cassazione, visti gli artt. 524 e 543 n. 2 cod.proc.pen., annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Catania.

Roma. 3 giugno 1986.

Il consigliere est.

Authlino Reports.

Postilla approvata a fol. 116+64: E tutto ciò senza consi derare che, contrariamente a quel che espone il giudice di appello, la disposizione che concerne l'interrogatorio libere di persona imputata di reati connessi al dibattimen to è quella dell'art. 450-bis cod.proc.pen. e non già quel la dell'art. 346-bis, concernente la possibilità dell'as-

sunzione di tale interrogatorio nella fase dell'istruzione.

Rodin 3. fafan 1986

Kl. controlleri Kl. forsh. olanh libelie Esport.

Reprint Structione.


Reprint Structione.

Reprint Structione.





Corte di Assise di Appello di Catania (1° luglio 1986)



Senza del .1/7/1987	REPUBBLICA ITALIAN In nome del Popolo Italiano	I A
	La Corte di Assisc di Appello di Catania composta dai	Signorî:
• •	1. Dott. GIACOMO GRASSI	Presidente
	2 " SALVATORE SALVAGO	Consigliere
	3VINCENZODIOCLEZIANO DI NATALE	
٠,	4. CONCETTA QUARTARONE	01.41.4
	5. MARIA VERZI!	Giudici Popolari
positata in Cancelleria	6. GIUSEPPE SALOMONE ;	
1 4 AGD 1987	7. BIAGIO BIUSO	
The property of the property o	8. GIUSEPPE TROPEA	ĺ
Y, ? .	Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresenta VINCENZO D'AGATA	
	Sostituto Procuratore Generale e con l'assistenza del	Segretario
	FRANCESCO CARRARA ha pronunziato	la seguente
	SENTENZA	
	nel procedimento penale contro:	
	1) RABITO VINCENZO nato a Palermo il 14/1/19	
utiva il	allesu. 11 4/0/1902	
	2) SCARPISI PIETRO nato a Palermo il 14/11/1	
itta scheda il	3) GRECO SALVATORE nato a Palermo il 7/7/192	
	dente Via Croceverde Giardini 451	
,	4) GRECO MICHELE nato a Palermo, il 2/5/1924	.ivi.res.
	Via Croceverde Giardini, 261 - detenuto per altro e per questa causa no	001124
	mandato di cattura il 20 febbraio 1986	-
10.6	sull appello proposto da; 1) RABITO VINCENZO	2) SCARPISI

" La Repubblica".

P.Q.M.

Visto l'art.544 C.P.P., decidendo in sede di rinvio come da sentenza del 3/6/1986 della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 24/7/1984 appellata da Greco Michele, Greco Salvatore, Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro nonche dal P.G. presso la Corte di Appello di Caltanissetta e dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta nei confronti degli imputati Rabito Vincenzo, Scarpisi Pietro, Greco Michele e Greco Salvatore, dalle parti civili Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Siciliana, Cesare Calvo, Lo Nigro Antonio e Palieri Immacolata vedova Trapassi, dichiara Scarvisi Pietro e Rabito Vincenzo collpevoli del delitto di cui all'art.422 C.P., così qualificata l'originaria imputazione di cui alla lettera G della rubrica, nonchè di tutti gli altri reati loro-ascritti, assorbiti i reati di omicidio e di lesioni personali nel reato di strage e qualificata l'originaria imputazione di cui alla lettera N della rubrica come associazione per delinquere di tipo mafioso ex art.416 C.P., esclusa l'aggravante di cui

173



Jocheg

001296

174

all'art.1 D.L. 15/12/1979 n.625, per tutti i reati per i quali risulta contestata e, ritenuta la continuazione tra tutti i predetti reati, concesse agli imputato Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro le circostanze attenuanti generiche che dichiara prevalenti su tutte le circostanze aggravanti contestate, condanna i predetti-Rabitò e Scarpisi alla pena della reclusione in anni ventique e della multa in £ 2.000.000. Conferma nel resto l'impugnata sentenza, qualificando :anche nei confronti degli imputati Greco Michele s Greco Salvatore l'imputazione di cui alla lettera G della rubrica come strage comune ex art.422 C.P., ... quella di cui alla lettera N della rubrica come associazione per delinquere di tipo mafioso ex art.416 bis C.P., esclusa l'aggravante di cui all'art.1 del citato Decreto n.625/79 per i reati per i quali risulta contestata e condanna i predetti Greco Michele e Greco Salvatore anche alla pena della multa in £ 3.000.000.

Condanna Rabito Vincenzo, Scarpisi Pietro, Greco Michele e Greco Salvatore, in solido, al pagamento delle maggiori spese del procedimento, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle spese sostenute dalle stesse parti civili: Ministero (Tell parti a Conta for Colo Martin Conta for Conta for Conta for Colo Martin Conta for Conta f

175

di Grazia e Giustizia, Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, in persona del rispettivo Ministro in carica Presidenza della Regione Siciliana in persona del Presidente in carica, rappresentate tutte dalla Avvocatura Distrettuale di Catania, Comune di Palcrmo, Passalacqua Agata vedova Chinnici, Pecoraro Ignazio, Lo Nigro Antonio, Amato Alfonso, Lombardo Rosa ved. Bartolotta, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Massimiliano, Viviana e Dario, Paparcuri Giovanni, Palieri Immacolata nel nome e quale rappresentante dei figli minori Trapassi Monica, Trapassi Laura, Trapassi Salvatore e Trapassi Luca, spese che si liquidano per il primo grado nella misura determinata con l'impugnata sentenza e quelle del presente grado in complessive £ 4.001.000 in esse comprese £ 4.000.000 per onorari difensivi in favore di ciascuna di dette parti civili.

Ordina che la presente sentenza emessa nei confronti di Greco Michele e Greco Salvatore venga pubblicata mediante affisione nel Comune di Catania e nel Comune di Palermo e su il "Giornale di Sicilia" di Palermo e "La Repubblica".


Catania, 1 Luglio 1987

IL CONSIGLIERE (EST.)

OR. Salvatore SALVAGO

Jalvath Valvey

DR. Giacomo GRASS







Corte di Cassazione (18 febbraio 1988)



COPIA

	1100		COPIA
	REPUBBLICA ITALIANA	,	Udienza pubblica
	IN NOME DEL POPOLO TEMAANO		del 18.2.1988
	LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ	IONE	
	SEZIONI UNITE PENALI		SENTENZA
	Composta dagli III.mi Sigg.:		N. 1
	Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FORSECA	residente	
	I. Dott.Giuseppe FACCINI . C	onsigliere	REGISTRO GENERALE
	2 Vittorio PICOZZI		N. 27579/87
	3. " Leonardo DAMASCO .		
	4 Antonio CATALANO		,
	5. * Bruno SATTA FLORES	**	
-	6 Brunello DELLA PENHA	b+	
	7. » Pasquale LA CAVA		A Comment
	8. " Renato TERESI	*	The state of the s
	ha pronunciato la seguente		
	SENTENZA		V
-	sul ricorso proposto da:		
	RABITO Vincenzo -n.Palermo il 14-1-1939;		2
- l	SCARPISI Fietro -n. Palergo il 14-11-1958;		· ·
	GRECO Salvatore -n.Palermo il 7-7-1927 (latitan	te);	
	GREGO Michele -n.Palermo il 12-5-1924;		
أخنا	avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello	di Cata_	
200	mia, su rinvio della Corte Suprena di Cassazione		000567
	·-	ingsi - Roma	
1000			


173

termo freezant of

, agli attuali ricorrenti in ordine al delitto di cui all'art. : 416 bis C.P. - rispetto al quale la condanna diviene defini ; tiva perceffetto della presente sentenza - fatta esclusione della concessione a Rabito e Scarpisi dell'attenuante di cui all art: 114 C:P:, della quale va affermato = rigettandosi il relativo motivo/-:l'inapplicabilità, atteso che nel caso dispecie: estata: contestata anche l'aggravante prevista dal alfact. 112:C.P. Comes a record acres gapage to the resolution of . . . Allo stesso giudice è rimesso ogni questione circa ogni determinazione relativamente alle spese in favore delle parti civili, per quanto atticne al presente giudizio. is elegan militar lelegado par**elique de Quel**a <u>celares el</u>licar el estratorar · La Corte di Cassazione; Sezioni unite penali, giudicando sui ricorsi proposti: da Vincenzo Rabito, Pietro Scarpisi, Salvato re Greco e Michele Greco avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Catania in data 1 luglio 1987; di 🛷 . and the state of t la sentenza impugnata limitatamente al resto di strage e rea ti connessi; ascritti ai ricorrenti ai capi da a) ad m) della imputazione e rinvia per nuova deliberazione alla Corte di Assise di appello di Messina; read the territorial of the second i ricorsi relativamente al reato di associazione a delinquero di tipo mafioso di cui al capo n) dell'imputazione;

Storia di Rocco Chinnici

gludice di rinvio la decisione sulle spess a favore delle 174 iarti civili relative a questo gludizio di Cassazione. così deciso in camera di consiglio il 18 febbraio 1960 II. PRESIDENTE L'ESTENSORS FLANCISTI PRE DI SEZIONE (Egia 198 1928) IL CANCELLIA RE E copia conforme all'originate ROMO 2 2 MAR 1988 FOMO 2 2 MAR 1988 FORD 2 2 MAR 1988 FORD 3 2 MAR 1988			2000 A	
E copia conforme all'origin-te E copia conforme all'origin-te FORD 2 2 MAR 1988 FORD 2 2 MAR 1988 FORD 2 2 MAR 1988	*/			
IL DIRECTORS DI SEZIONE DEPOSITATO IN CARCE HARIA IL CANCELLER E copia conforme all'originate ROTTO 2 MAR 1988 ACCILLER ROTTO 2 MAR 1988	giudice di rinvio la d	decisione sulle spese a fa	vore delle174	
IL DIRECTORS DI SEZIONE DEPOSITATO IN CARCE HARIA IL CANCELLER E copia conforme all'originate ROTTO 2 MAR 1988 ACCILLER ROTTO 2 MAR 1988	Energy atomic relative a c	mesto giudizio di Cassazi	one	*
IL PRESIDENTE FLAGUELS JELLA SLIFAGE IL DIRETTORS DI SEZIONE (Egla SPARTIP Depositato IR CANCEllaria II 19 MAR 1988 IL CATCE LIBRE ROITIC 2 2 MAR 1988 ACCILLETE SSAZIONE 000739				<u>a</u>
Depositato In Cassellaria IL CANCELLERE E copia conforme all'originate Forma 2 2 MAR 1988 CSLLIEFE SSAZION 000739	Così deciso in camera di	consiglio il 18 febbraio	1988	- 1
Depositato In Cancellaria I. 19 MAR 1988 IL CANCELLERE E copia conforme all'originale Forno 22 MAR 1988		IL PRESIDENTE		- 4 - 5
Depositato In Cancellaria I. 19 MAR 1988 IL CANCELLERE E copia conforme all'originale Forno 22 MAR 1988	L'ESTENSORE	Aleduses ferren	Malitorpen	1
Depositato In Cansellaria I. 19 MAR 1988 IL CATICALIBRE Roma 2 2 MAR 1988 CALLETE CONTROL OF THE RESERVE O	Tave tell			ż
Depositato In Cansellaria I. 19 MAR 1988 IL CATICALIBRE Roma 2 2 MAR 1988 CALLETE CONTROL OF THE RESERVE O	<u> </u>			X
Depositato In Cansellaria I. 19 MAR 1988 IL CATICALIBRE Roma 2 2 MAR 1988 CALLETE CONTROL OF THE RESERVE O	7	U DIDETTAGE DI CET		-
E copia conforme all'originate Forma 2 2 MAR 1988 IL CAT CALLIBRE E copia conforme all'originate Roma 2 2 MAR 1988 IC SEAZION ROMAN 1988			ONE	
E copia conforme all'originate Forma 2 2 MAR 1988 IL CAT CALLIBRE E copia conforme all'originate Roma 2 2 MAR 1988 IC SEAZION ROMAN 1988		1/1/00	<u> </u>	**
E copia conforme all'originate Forma 2 2 MAR 1988 IL CAT CALLIBRE E copia conforme all'originate Roma 2 2 MAR 1988 IC SEAZION ROMAN 1988				1
E copia conforme all'originate Roma 22 MAR 1988 CELLIEFE SSATION 000739		Cancellaria		— 秦
E copia conforme all'originate Roma 22 MAR 1988 ICALLIE FE LISSAZION 000739				
1988 109LLIEFE 1988 109 100739		XVET 7-1-		- 3
1988 109LLIEFE 1988 109 100739	:	·11 / /		
1988 109LLIEFE 1988 109 100739				200
1988 109LLIEFE 1988 109 100739			j	34
1988 109LLIEFE 1988 109 100739	Èconia		<u> </u> -	
1988 109LLIEFE 1988 109 100739	E copia	conforme all'originale		_ 3
000739		MAR 1988		44 45 A
		Mile	ASSAZION.	
		1 0	o Gen	*
			2 1000	
	,		Way 31403	
				- (T
				· · · · · · · ·
				4
			. Man	- 7
				—.ž
			.000739	3



Corte di Assise di Messina (21 dicembre 1988)

Redatta scheda pel casellorio	N. 19/22 del reg. gen.
addi	N. 19/88 del Registro inserz. sentenze
CORTE D'ASSISE DI APPELLO DE RESSE	iA,
REPUBBLICA ITAL IN NOME DEL POPOLO ITALIAN	
L'anno millenovecentosettantex. 30 il giorno ??	del mese
di Sicombra in Sposina	
LA CORTE DI ASSISE DI . Appollo di Ersaina	
composta dai Signari :	
1. Bott. Rappe Recunero	Presidente
2. " Doweniso Lazzaro	Giudice
3. Sig. Salvetoriae Biffaro	
4. " Roseria Herline	
5. Antonino Interdonato	Giulici
6. " Salvatore Rosse	
7. " Rosa Chindemi	
8. " Pietro Maggio	
Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal S	SignorDottGievanni.Zone
e con l'assistenza del Ganadherex Sagratario Sig. Giuset	ppeRajino
ha pronunciato la seguente	
SENTENZA	
nella causain.Sede di rinvio della Corte Svorema di Cas C O N T B O 1). RABITO VINCENZO, mato 14 1 1939 a Polermo; ivi res.te	
Arr. 3.8.1983 scarc.per.dec. termini il 21.12.1989	DETENUTO - PRESENTE
2) SCARPISI PIETRO, nato 14.11.1958 a Palarmo; ivi res.t	
Arr. 4.8.1988 Scarc. per dec. termini 1 22 12.1988	DETENUTO - PAESE:
3) SRECO SALVATORE, nato 7.7.1927 a Palermo ivi ros.to v.	ia Croceverde Gierdin
-	ATITANTE+
a) SRECO MICHELE, nato 12.5.1924 a Palormo ivi reste vid	Coccutarde Cine
in atto detenuto nella Casa Circondariale di Palermo	DETENUTO - F
- Detenuto per altro e per questa causa nacificaco Manda	

.378. Corte, e soprattutto non potrebbe scalfire le risultanze oggettive dalle quali questo è stato attinto: né la porte civile richiedente fa riferimento ad clementi istruttori o a particolari argomentazioni che potrebbero farlo mutare.

Quanto all'istanza di riaudizione della bobina contenente la registrazione dell'udienza del 2 marzo 1987, si rileva che neanche questa attività sarebbe destinata ad apportare un aliquid novi, e ciò nella misura in cui non viene per nulla contestata la analitica verbalizzazione eseguita in quella sede, ne viene precisato di quale ulteriore elemento si arricchirebbe il bagaglio istruttorio. Carto, l'ascolto della viva voce dei protagonisti potrebbe far cogliere qualche sfumatura che la fredda ed anodina verbalizzazione non è in grado di trasmettere. Trattasi però di fatto estremamente marginale ed assolutamente incapace a determinare alcuna modificazione della verità processuale e del giudizio che su questa viene espresso.

P. T. M.

_ _ _ • • • • _ - -

la Corte d'Assise d'Appello di Messina, visti gli artt. 544, 479, 489 c.p.p., pronunziendo in sede di secondo rinvio dalla Suprema Corte di

.379.

Cassazione, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta in data 24 luglio 1984, appellata dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Generale, dagli imputati . Rabito Vincenzo, Scarpisi Pietro, Greco Michele e Greco Salvatore, monche delle parti civili Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Sicilians. Passalacqua Agata ved. Chinnici, Paparcuri Giovanni, Calvo Cesare, Lo Nigro Antonio e Palieri Immacolata wed. Trapassi; assolve Rabito Vincenzo, Greco Michele e Greco Salvatore dalla imputazione di strage di cui al capo g) della rubrica, esclusa l'aggravante della finalità di terrorismo, e dalle connesse imputazioni di cui ai capi a), b), c), d), e), f), h), i), l) ed m) della rubrica, per insufficienza di prove. Conferma l'assoluzione pi Scarpisi Pietro, in ordine alle medesime imputazioni, con la stessa formula.

Determina le pene a carico dei suddetti imputati in ordine al reato associativo di cui al capo n), per il qualo gli atessi sono stati riconosciuti colpevoli con la sentanza della Corte d'Assisa d'Appello di Catania in data 1º luglio 1987, nei

.380.

Pietro, con le circostanze attenuanti generiche, già concesse con sentenza in data 14 giugno 1985 della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, onni cinque e mesi dieci di reclusione ciascuno; a Greco Michela anni dodici di reclusione, a Greco Salvatore anni dieci di reclusione. Sostituisce, nei confronti dei Greco, la pena accessoria della decadenzo dall'esercizio della potostà dei genitori, con quella della sospensione di tale potostà per la durata della pena detentive loro irrugate.

Riduce ad anni uno la misura di sicurazza della
libertà vigilata applicata a Rabito e Scarpiai;
revoca le disposizioni emesse in favora delle
parti civili private, nonchè quelle in favora
del Ministero dello Difesa e del Ministero di
Grazia e Giustizia, confermando quelle emesse
nei confronti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero degli interni, della Presidenza della Regione Siciliana e del Comune di
Palermo. Condanna i suddetti imputati in solido
a rivalere queste ultime parti civili delle spese
di costituzione e difesa sostenuto nella fase
di Cassazione nonchè nella presente; spese che,

.381.

per le porti rappresentate dall'Avvocatura Erariale.
liquida in £ 3.000.000 per la fase di Cassazione
e £ 3.000.000 per la presente, e per il Comune
di Palermo in £ 2.000.000 per la fase di Cassazione
e £ 2.000.000 per la presente.

Conferma nel resto la impugnata sentenza. Ordina la immediata scarcerazione di Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro, per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, ove gli stessi non siano detenuti per altra couso.

Messina, 21 dicembre 1988

Il Consigliere relatore

Il Presidente

H Conglien

Depositato in Cancelleria oggi 31470

IL CANCELLIERE



Corte di Cassazione (9 gennaio 1990)

#	196	
	REPUBĖLICA ITALIANA	Udienza pubblica
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	del 9.1.1990
316	LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	
	SEZIONE W PENALE	SENTENZA
	f. Composta dagli III.mi Sigg. :	N. I
	Dott. Prof. DOLCE Raffaele , Presidente	
	1. Dott. BILARDO Luigi Consigliere	REGISTRO GENERALE
	2. » PANDOLFO Giuseppe Vincenzo »	N. 23617/89
	3 " MARVULLI Nicole " Co	irie siiprema di cassazione
	+ POSCARINI Bruno	UFFICIO COPIE
		SIG
	SENTENZA	L CANCELLIERE
	RABITO Vincenzo n.14 gennaio 1939 a Palermo;	T OZIJOZZE
腦	SCARPISI Pietro n.IA novembre 1958 a Palermo;	
	GRECO SALVATORE n.7 luglio 1927 a Palermo;	
	GRECO Michele n. 12 maggio 1924 a Palermo; PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di	
	Messina; <u>AVVOCATURA DELLO STATO</u> per le parti civili: Preside	
	za del Consiglio del Ministri e della Regione Sici-	
7 100	EXPERENTE E Ministeri degli Interni, della Di-	1
**************************************	Cesa e di Grazia e Giustizia;	
16.	evverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello	đi
	Messins in data 21 dicembre 1988;	
	Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,	
	Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere	001321
	Mod 82	
4		7

整 体

	dannate in solido, ai sensi dell'art.549 C.P.P.,	
	al pagamento delle spese processuali e, ciascuna,	-
	, al versamento della somma di lire cinquecentomila .	_
	in favore della Cassa delle ammende.	<u> </u>
	P. Q. M.	<u>.</u>
` ['] .	La:Corte dichiara inammissibile il ricorso del.	-
•	Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di	
	Messina'.	_
	Dichiara inammissibile il ricorso di Scarpisi Pie-	() ()
	tro	مندلا
<u></u>	Annulla senza-rinvio la impugnata sentenza nei ri	
1	guardi-di Greco Michele, di-Greco Salvatore e,per	-
	1'effetto-estensivo, anche-di Scarpisi Pietro e di	
	Rabito Vincenzo, -in ordine -alla -condanna dei suddet	
	- ti imputati al-risarcimento dei danni-ed al pagamen-	
	to delle spese in favore delle parti civili'.	
	Annulla altresì la stessa sentenza nei confronti	
·	di .Greco Michele in ordine all'entità della pena,	
	da determinarsi per il delitto previsto dall'art'.	-
	4T6 bis commi-I° e IV° C.P., nonchè per la misura	Ĺ
	delle_pene_inflitte_a_Greco_Salvatore_e_Rabito_Vin=	-
	cenzo_per_la_stessa_imputazione_e_rinvia_per_la	<u>:</u> _
-	relativa deliberazione alla Corte d'Assise d'Ap	-
	pello-di-Reggio-Calabria'.	
····	Sostituisce_la formula_assolutoria "per_non_aver	-
		Ĩ
	001446	į

-127-	
commesso il fatto" a quella "per insufficienza di	
prove" contenuta nella stessa sentenza, per tutti	I .
quattro gli imputati ed in relazione a tutte le in	puta
zioni comprese tra il capo A ad il capo M della ra	1
stante l'immediata applicazione dell'art.254 delle	e norme
transitorie del nuovo codice di procedura penala	(D.
Igs. 28 luglion1989 n.27I).	-
Rigette nel resto i ricorsi di Greco Michele, Gre	co
Salvatore e Rabito Vincenzo.	
Rigetta i ricorsi delle parti civili, Presidenza d	e1
onsiglio dei Ministri, Presidenza della Regione S	1
na, Ministero degli Interni, Ministero di Grazia	1.
	10.
stizia e Ministero della Difesa e condanna le ste	
in solido, al pagamento delle spese processuali	1
biascuna, al versamento della somme di lire cinque bi	
mentomila (500.000) in favore della Cassa della	am=
mende.	
Così deciso in Roma il 9 gennaio 1990	
IL CONSIGLIERE estensore	
(dr.N.Marvolli)	
n110°C	
IL PRESIDENTE	
(Br. PAof.Raffaels DOICE)	
1/3/1010, INV	
	00.1447
D teta in Cane	elleria essi.
Roma, John	OANCELHERE



Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria (9 gennaio 1990)

8) " CURRENTI ROSARIA AGNESE >	fatto avviso ex art. 151 C.P.P.
	Il Direttore di Cancelleria
Sentito il Pubblico Ministero nella persona del S. Procuratore Ge-	
nerale dett. Giovanni Montera	or to the time to the contract of the contract
appellant e i difensor	Addl
	Estratti esecutivi Proc. Gen. e
Urrace Unio	
ha pronunciato la seguente	
SENTENZA -	Mod. ISTAT M 315/75
nel procedimento penale	<i>.</i> .
CONTRO	N
1) RABITO VINCENZO nato 14/1/1939 à Palermo ed ivi	Art. Camp. pen.
residente in via Tramontana n.28, or we don M	Infoni 1.2-
Arr. 4/8/83 - scarc. dec. term. 21/12/1988	
ASSENTE - Avv. Vittorio Mammana di Caltanissetta	Addi
2) GRECO SALVATORE nato a Palermo il 7/7/1927 ed ivi res.	e comm. elettorale
ASSENTE - avv. Mario De Caprio di Roma	Il Direttore di Cancelleria
3) GRECO MICHELE nato il 2/5/1924 a Palermo ed ivi	grande to
	1 004300

ANNA

MARIA

NICOLA

001300

composta dai Signori :

LUPPINO ZAGARI

LOMBARDO

DE MARTE

OUARANTA

1) Dott.

3) Sig.

ş.,

Non bisogna infatti trascurare che, in definitiva, le attenuanti genriche erano state concesse all'imputato al dichiarato fine di adeguare la pena al delitto di strage, per il quale il contributo da lui dato era stato giudicato di non notevole rilievo(v.sent.cit.p.171).
Le predetta circostanze, invece, valutate con riferimento al reato associativo, pur non doven do essere vemificate, non possono però comportare una pena inferiore ad anni 5 di reclusione, sanzione, che la Corte considera adeguata alla entità del fatto commesso dal Robito e alla sua personalità.

Va confermata la pena accessoria della sospen sione dell'esercizio della potestà di genitori nei

Va confermata la pena accessoria della sospen

sione dell'esercizio della potestà di genitori nei

confronti dei fratelli Greco e la misura della li

bertà vigilata per anni 1 nei confronti di Robito,

applicate dalla Corte di Messina.

P 0. M.

	bito in anni 5 di reclusione.
	Conferma la pena accessoria e la misura di si
•."	curezza inflitta aí tre imputati con sentenza 21.12.
•	1988 dalla Corte di Assise di Appello di Messina.
	Reggio Cal.,6.11.1990
	IL PRESIDENTE EST.
٠	GIUSEPPE GAMBADORO
	Juneffe Jamboson
	and the second s
,	E' cepia contorme all'originale per matrifice Arr. H. De Caparo
	E' capia conforme all'originale per notifice Arr. H. De Caparo Roppia Calciria. \$ 7 GEN 1991 LE CANCELLIERE
,	1) Collaboratore di Cancelleria
	(Dott. Anti-fio Pedace)



Corte di Cassazione (26 giugno 1991)






	REPUBBLICA ITAL	IANA	Udienza pubblica
	IN NOME DEL POPOLO ITALIAN	o	del 26 -ingno 199
LA	CORTE SUPREMA DI C	ASSAZIONE	
	I" SEZIONE PENA	E	SENTENZA
Compo	sta dagli Ill.mi Sigg.:		N.515
Dott.S	tanislao Sibilia	Presidente	F
1. Dot	t Giorgio Buogo	Consigliere	REGISTRO GENERALE
2. »	Pascuale La Cava		N. 3338/91
3. »	Umberto Papadia		
4. *	Paolino Dell'Anno		
ha pro	nunciato la seguente		
	SENTENZA		
sul ric	orso proposto da		
T)RABI	TO Vincenzo nato in Palermo	17 14/1/1939	Line of the second
CHICAGO CO.	COSalvatore nato in Palermo	Part and the American Control of the	
3) GRB			
avvers	o la sentenza della Corte di	Assise di Appello	
di Reg	gio Jalabria in data 6 nove	nbre ICSO	
Visti g	gli atti, la sentenza denunziata ed i	l ricorso,	
Udita	in pubblica udienza la relazione fa	atta dal Consigliere	
Mod. 82			A1.

region from to dell'and 133. 10 - 1 CP. Il paremetro nometro - rela onewato: le valuterone of mento out quartum delle diminurane non pui ence wand the well embito del mindree o espertele de questo supere bellejo. Non polendon terene conto de quelle postulazione argomento les inevente alle neinheaver del men 12, incum moth in queste rede de lef them 11, anche il zon del Refits dere ener ware quentemente us pin lo. In efficience dell'est 549 cp fralle vierse dei morni de shutt gle imputeti deve fare sequite il solidate overe delle spete del proadments: ojamo dei nomenti dere esere, altresi, pravato del versamento de una somme in favore delle cama delle ammende, egin delivemente fistala well unsum of line trecutourile the fethe i nown e condense i novembi, in what, el fagamento delle spere del procedimento muchi, ciarcuno, el verramento delle somme di lix trecentomita in faire della cera della ammende. Rome 26 gingue 1991 H Presidente Steve va bles Il Coungline Estensore E SANGELLIEM front 15mg





Corte di Assise di Caltanissetta (14 aprile 2000)



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:				
1) Dott	. Ottavio Sferlazza	President	e .	
2) Dott	. Giovanbattista Tona	Giudice a	latere	
3) Sig.	Rosa Giuseppina Palermo			
4) "	Antonia Dell'Aera	u	ć.	
5) "	Carmelo Cacioppo	66	"	
6) "	Maria França Gattuso	**		
7) "	Giuseppa Pompilio	4.	**	
8) "	Maria Santa Lombardo	4.0		
Riunita in Camera di Consiglio				
la pront	inciato la seguente			

SENTENZA DIBATTIMENTALE

nel procedimento penale

CONTRO

- RHNA Salvatore, nato a Corieone il 16.11.30-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Ascoli Piceno-Ordinanza di custodia caut. in carcere il 09.06.97-Notificata l'11.06.97-assente per rinuncia;
- PROVENZANO Bernardo, nato a Corleone il 31.01.33-latitante contumace-Ordinanza di custodia cautelare in carcere il 09.06.97-Decreto di latitanza il 18.06.97;
- 3) GANCI Raffaele,nato a Palermo il 04.01.32-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Parma-Ordinanza di custodia cautelare in carcere il 09.06.97-Notificata l'11.06.97-assente per rinuncia;
- 4) BUSCEMI Salvatore, nato a Palermo il 28.05.38-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Roma Rebibbia-ordinanza di custodia cautelare in carcere il 09.06.97-Notificata l'11.06.97-assente per

N. 14/2000 REG.SENT N. 19/98 R.G. C.A.	
SENTENZA	
Pronunciata il : _14.04.2000	
Depositata i	1
Divenuta irrevocabile il	
Redatta scheda il	
Redatta parcella il	
Campione Penale N	
Inviati estratti al P.M. e	
Inviati estratti esecutivi al P.M. e P.S.	
Il Cancelliere	



SENT. N. 14/2000

Immacolata, in proprio e nella qualità a beneficio di ciascuno dei figli minori Trapassi Luca e Trapassi Salvatore, Trapassi Monica e Trapassi Laura, Lombardo Rosa Maria, in proprio e nella qualità a beneficio del figlio minore Bartolotta Dario, ed infine in favore di Bartolotta Filomena Maria, Bartolotta Fabio, Bartolotta Viviana, Bartolotta Massimiliano.

In particolare la Corte ritiene di dover tener conto dei danni materiali subiti dai singoli Enti per la riparazione del tratto stradale e di altri immobili, per la riparazione e sostituzione degli automezzi danneggiati o distrutti, per le somme erogate a titolo di risarcimento alle vittime ed ai loro familiari, per le spese sanitarie sostenute in relazione alle lesioni patite da Paparcuri Giovanni.

Per quest'ultimo la determinazione della somma va rapportata all'entità delle lesioni, ai periodi degenza, alle patologie nonchè ai gravi postumi invalidanti.

Per la vedova del m.llo Trapassi e dell'app.to Bartolotta, la provvisionale deve tenere conto del fatto che il nucleo familiare risulta composto anche da figli minori, i quali dalla perdita del padre hanno subito non solo il venir meno dell'unica fonte di sostentamento, ma anche un incolmabile vuoto affettivo che potrà condizionare l'equilibrio del loro sviluppo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 28, 32, 36, 72, II co. 81, II co., 240 c.p., 8 l. 12 luglio 1991, n.203, 533, 535, 536, 538, 539, 540, 541c.p.p.,

DICHIARA

RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MOTISI Matteo, FARINELLA Giuseppe,

Corte di Assise di Caltanissetta - Sezione II - Proc. C/ Riina Salvatore+18

Pag. 863

MADONIA Antonino, GALATOLO Vincenzo e GANCI Stefano colpevoli dei delitti loro in concorso ascritti ai capi A), B), C), D) ed E), assorbito nel delitto di strage quello di lesioni contestato al capo F) della rubrica e unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione;

CONDANNA

ciascuno dei predetti imputati alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi dodici, nonché tutti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno in proprio, a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

DICHIARA

gli stessi imputati, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed inoltre in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà genitoriale;

DISPONE

nei confronti dei suddetti imputati la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Palermo e in quelli in cui ciascuno di essi ha avuto l'ultima residenza, nonché la pubblicazione della stessa, per estratto e per una sola volta, su "Il Giornale di Sicilia" di Palermo e su "La Sicilia" di Catania;

ORDINA

la sottoposizione di RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MOTISI Matteo, FARINELLA Giuseppe, MADONIA Antonino, GALATOLO Vincenzo e GANCI Stefano alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre;

ORDINA

la confisca, con divieto di distruzione, di quanto in giudiziale sequestro;

DICHIARA

altresì, BRUSCA Giovanni, ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Calogero e FERRANTE Giovan Battista colpevoli dei delitti loro in concorso ascritti ai capi A), B), C), D) ed E), assorbito nel delitto di strage quello di lesioni contestato al capo F) della rubrica, concessa agli stessi la speciale attenuante di cui all'art.8 l. 12 luglio 1991, n.203 e unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione, li condanna alla pena di anni diciotto di reclusione, nonché, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno in proprio, a quelle per il proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

DICHIARA

questi ultimi imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante la pena, con esclusione della sospensione dall'esercizio della potestà di genitore;

CONDANNA

in solido RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MOTISI Matteo, FARINELLA Giuseppe, MADONIA Antonino, GALATOLO Vincenzo, GANCI Stefano, BRUSCA Giovanni, ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Calogero e FERRANTE Giovan Battista

 al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede civile, in favore delle seguenti parti civili costituite: Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente pro-tempore, Ministero di Giustizia in persona del suo Ministro pro-tempore, Ministero della Difesa in persona

Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione II – Proc. C/ Riina Salvatore+18

Pag. 865

del suo Ministro pro-tempore, Regione Siciliana in persona del Presidente pro-tempore, Provincia Regionale di Palermo in persona del suo Presidente pro-tempore, Comune di Palermo in persona del Sindaco pro-tempore, Paparcuri Giovanni, Chinnici Passalacqua Agata, Chinnici Caterina, Chinnici Giovanni, Chinnici Elvira, Palieri Immacolata in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori Trapassi Luca e Trapassi Salvatore, Trapassi Monica, Trapassi Laura, Lombardo Rosa Maria in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore Bartolotta Dario, Bartolotta Filomena Maria, Bartolotta Fabio, Bartolotta Viviana, Bartolotta Massimiliano;

- alla rifusione delle spese processuali in favore delle predette parti civili che liquida nella seguente misura:
 - £. 7.259.000 per spese, £. 6.500.000 per competenze e £.
 58.564.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, in favore della Provincia Regionale di Palermo;
 - £. 480.000 per spese, £. 950.0000 per competenze e £. 9.570.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, in favore del Comune di Palermo;
 - £. 280.000 per spese, £. 18.304.000 per diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge, in favore di Paparcuri Giovanni;
 - £. 1.350.000 per spese, £. 66.970.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, in favore di Chinnici Passalacqua Agata, Chinnici Caterina, Chinnici Giovanni, Chinnici Elvira, Palieri Immacolata in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori Trapassi Luca e Trapassi Salvatore, Trapassi Monica e Trapassi Laura, Lombardo Rosa Maria in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore Bartolotta Dario, Bartolotta

Filomena Maria, Bartolotta Fabio, Bartolotta Viviana, Bartolotta Massimiliano;

CONDANNA

tutti gli imputati al pagamento in solido delle seguenti somme a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno:

- £. 100.000.000 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- £. 300.000.000 in favore del Ministero di Giustizia;
- £. 300.000.000 in favore del Ministero della Difesa;
- £. 100.000.000 in favore della Regione Siciliana;
- £. 100.000.000 in favore della Provincia Regionale di Palermo;
- £. 500.000.000 in favore del Comune di Palermo;
- £. 200.000.000 in favore di Paparcuri Giovanni;
- £. 200.000.000 ciascuno in favore di Chinnici Passalacqua Agata, Chinnici Caterina, Chinnici Giovanni, Chinnici Elvira;
- £. 600.000.000 in favore di Palieri Immacolata, di cui £. 200.000.000 in proprio e £. 200.000.000 nella qualità a beneficio di ciascuno dei figli minori Trapassi Luca e Trapassi Salvatore, nonché £. 200.000.000 ciascuno in favore di Trapassi Monica e Trapassi Laura;
- £. 400.000.000 in favore di Lombardo Rosa Maria, di cui £. 200.000.000 in proprio e £. 200.000.000 nella qualità a beneficio del figlio minore Bartolotta Dario, nonché £. 200.000.000 ciascuno in favore di Bartolotta Filomena Maria, Bartolotta Fabio, Bartolotta Viviana, Bartolotta Massimiliano.

Visto l'art. 544, III co. c.p.p.

INDICA

in giorni novanta da oggi il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Visto l'art. 304, I co. lett. c) c.p.p.

ORDINA

la sospensione dei termini previsti dall'art.303 c.p.p. durante la pendenza del termine sopra indicato.

Caltanissetta, 14 aprile 2000.

IL PRESIDENTE ESTENSORE (DR.OTTAVIO SFERLAZZA)



Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (24 giugno 2002)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

N.14/02 Reg. Sent

N. 18/01 R. G.

N. 1314/96 R.G.N.R.

SENTENZA

In data 24/06/2002

- composta dai Sigg. Magistrati:		
		Depositata in Cancelleria
1. Dott. Antonio MAFFA	Presidente	il
2. Dott.ssa Daniela Rita TORNESI	Consigliere Rel.	ē.
3. Sig.ra Maria CASTROGIOVANNI	Giudice Popolare	Il Cancelliere
4. Sig.ra Domenica CANCILLA	Giudice Popolare	
5. Sig.ra Anna Maria GIAMBARRESI	Giudice Popolare	,
6. Sig. Antonino LO VETERE	Giudice Popolare	Addì
7. Sig. Giuseppe FALZONE	Giudice Popolare	Redatt sched _

N.

Con l'intervento del Procuratore Generale Dott. G. BARCELLONA e dei Art. Camp. Pen.

SENTENZA

8. Sig. Armando FERRARA ______Giudice Popolare

Sost. Procuratori Generali Dott. Dolcino FAVI e Dott. Luigi BIRRITTERI;

con l'assistenza del Cancelliere Maria Cristina LETO;

1

ha pronunciato la seguente:

esercente la potestà sui figli Dario, Filomena Maria , Fabio , Viviana e Massimiliano BARTOLOTTA, parti lese costituite parti civili , osserva la CORTE che i Giudici di primo grado hanno correttamente effettuato la liquidazione dell'ammontare delle indennità, onorari e spese di giudizio , richieste nella nota depositata a conclusione del giudizio di primo grado, in conformità alla normativa disciplinata nel D.M: 5 10 / 1994 n. 585, talchè la sentenza impugnata merita conferma sul punto .

Le parti civili appellànti vanno condannate al pagamento a favore dell'Erario delle spese cui hanno dato causa.

Questa CORTE, nel confermare l'impugnata sentenza in relazione a tutte le statuizioni civili in essa contenute, ivi comprese le quantificazioni delle somme a titolo di provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, rileva che è precluso in questa sede ogni ulteriore esame del relativo capo di decisione, in mancanza di specifiche rituali impugnazioni sul punto, in ossequio al principio devolutivo che connota il giudizio di secondo grado (v. Cass. 1999 n. 14583).

P.Q.M.

Visti gli artt.541, 592, 605 e 530 secondo comma, c.p.p.;

499

In parziale riforma della sentenza n. 14 / 2000 emessa il 14 aprile 2000 dalla CORTE di Assise di Caltanissetta, appellata dagli imputati RIINA Salvatore, GANCI Raffaele, GERACI Antonino, PROVENZANO Bernardo, MOTISI Matteo, CALO' Giuseppe, GANCI Stefano, MADONIA Francesco, MADONIA Antonino, BRUSCA Giovanni, FARINELLA Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, ANZELMO Francesco Paolo e BUSCEMI Salvatore e dalle parti civili Agata Passalacqua Chinnici, Caterina Chinnici, Giovanni Chinnici, Elvira Chinnici, Immacolata Palieri, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli Salvatore Trapassi e Luca Trapassi, Monica Trapassi, Laura Trapassi, Maria Rosa Lombardo, in proprio e nella qualità di esercente

la potestà sul figlio Dario Bartolotta, Filomena Maria Bartolotta, Fabio Bartolotta, Viviana Bartolotta e Massimiliano Bartolotta, così provvede:

ASSOLVE

FARINELLA Giuseppe e MOTISI Matteo dai delitti loro rispettivamente ascritti per non avere commesso il fatto e, per l'effetto, dispone l'immediata rimessione in libertà del FARINELLA se non detenuto per altra causa;

RIDUCE

la pena inflitta dalla Corte di Assise di primo grado ad ANZELMO Francesco Paolo ad anni quindici di reclusione e quella inflitta a BRUSCA Giovanni ad anni sedici di reclusione;

CONFERMA

nel resto l'impugnata sentenza e condanna RIINA Salvatore, GANCI Raffaele, GERACI Antonino, PROVENZANO Bernardo, BUSCEMI Salvatore, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MADONIA Antonino e GANCI Stefano, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, nonché le parti civili appellanti al pagamento a favore dell'Erario delle spese cui hanno dato causa.

CONDANNA

inoltre RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MADONIA Antonino, GANCI Stefano, BRUSCA Giovanni ed ANZELMO Francesco Paolo in solido fra loro al rimborso delle spese di questo grado sostenute dalle parti civili costituite, che si liquidano come appresso:

 A) in complessivi € 5.000,00, di cui € 200,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante protempore;

B) in complessivi € 6.600,00, di cui € 10,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore della Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro-tempore; C)in complessivi € 20.846,00 di cui € 225,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore di Agata Passalacqua Chinnici, Caterina Chinnici, Giovanni Chinnici, Elvira Chinnici, Immacolata Palieri, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli Salvatore Trapassi e Luca Trapassi, Monica Trapassi, Laura Trapassi, Maria Rosa Lombardo, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio Dario Bartolotta, Filomena Maria Bartolotta, Fabio Bartolotta, Viviana Bartolotta, Massimiliano Bartolotta;

D) in complessivi € 3.940,00, di cui € 200,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta per la Regione Siciliana, in persona del suo Presidente pro-tempore, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente pro tempore , per il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore e per il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore;

E) in complessivi € 9.383,00, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore di Paparcuri Giovanni;
Visto l'art. 544, terzo comma, c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza;

Visto l'art. 304, comma primo, lett. c) c.p.p.;

DISPONE

la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati detenuti durante la pendenza dell'anzidetto termine.

Caltanissetta, 24 giugno 202

IL Consigliere Estensore

Il Presidente



Corte di Cassazione (21 novembre 2003)





composta dagli III.mi signori:

Giovanni De Roberto

Antonio Stefano Agrò

dott. Renato Fulgenzi

Bruno Oliva

Arturo Cortese

ha pronunziato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VI Sezione penale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio dal Sig. CANTELLI

. 27 MAG. 2004

Consigliere

Presidente

per diritti € 3,10 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE

per difitti €

Comple Supplema Colassazione UFFICIO COPIE

Richiesra copia studio dal Sig. Rt GG/ANI per diritti € 3.35

a - 8 GEN. 2004 IL CANCELLIERE

Udieńza pubblica del 21 novembre 2003

Richiesta copia studio IL CANCELLIERE

Sent. n. 1540

R.G. n. 27854/03

SENTENZA

sui ricorsi promossi da Antonino Madonia, Stefano Ganci, Salvatore Riina, Raffaele Ganci, Antonio Geraci, Bernardo Provenzano, Giuseppe Calò, Salvatore Buscemi, Francesco Madonia, Giuseppe Montalto, Salvatore Montalto e dal P.G. nei confronti di Giuseppe Farinella e di Matteo Motisi contro la sentenza 24 giugno 2002 della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta.

Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò.

Udito il P.G. Antonio Germano Abbate che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del P.G., del Riina, del Provenzano, del Geraci e di Raffaele Ganci e per il rigetto degli altri ricorsi.

Uditi per le parti civili gli avvocati Francesco Crescimanno, Salvatore Messineo, Alfredo Galasso e Giovanni Airò Farulla.

Uditi per i ricorrenti gli avvocati Antonio Impellizzeri, Giuseppe Gianzi, Valerio Vianellocente suprema di CASSAZIONE Di Benedetto. UFFICIO COPIE

> Richiesta copia studio dal Sig. ELANZI per diritti € 3 10

Ritenuto in fatto

 Alle 8 del mattino del 29 luglio del 1983 scoppiava a Palerillo CANGELLIERE carica esplosiva collocata all'interno di una Fiat 126, parcheggiata iinanzi ad un edificio di via Pipitone Federico, dove abitava Rocco Chinnici, Consigliere istruttore del Tribunale.

a deflagrazione provocava la morte del dott. Chinnici, dei carabinieri li scorta, maresciallo Mario Trapassi e appuntato Salvatore Bartolotta, e lel portiere dello stabile Stefano Lisacchi. L'autista giudiziario i periodi di detenzione. E' stato accertato che durante alcuni periodi della deliberazione della strage Salvatore era detenuto, ma che era in condizione di essere informato dal figlio del progetto delittuoso su cui manifestare il suo consenso (33 colloqui). V'era anche nel caso di Salvatore uno specifico interesse personale derivante dal suo inserimento nel rapporto dei 162, essendo stato addirittura colpito da un mandato di cattura del dott. Chinnici. La posizione di tramite di Giuseppe della manifestazione di volontà del padre evidenzia il concorso del figlio nel delitto.

15. Al regolamento delle spese anche nei confronti delle parti civili ed alle somme dovute alla cassa delle ammende si provvede nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso del p.m. Dichiara inammissibili i ricorsi di Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Madonia Francesco che condanna a versare 1000 f ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Rigetta i ricorsi di Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Madonia Antonino,

Ganci Stefano, Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe.

Condanna in solido gli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere le spese sostenute dalle parti civili in questo grado che liquida:

per quelle difese dall'avvocato Francesco Crescimanno in complessivi € 2889 di cui € 2000 per onorari;

per la parte civile Paparcuri Giovanni in € 2490 di cui € 2000 per onorari;

per il Comune di Palermo in € 2560 di cui € 2000 per onorari.

Così deciso in Roma il 21 novembre 2003

Il Presidente

R. Fuge-2

IL CANCELLIERE C1

Bacce

Depositato in Cancelleria



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù